



Del. n. FVG / 47 / 2017 / RQ

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

### **I Collegio**

#### **composto dai seguenti magistrati:**

PRESIDENTE: dott. Antonio Caruso  
CONSIGLIERE: avv. Fabrizio Picotti (relatore)  
REFERENDARIO: dott. Marco Randolfi

#### **Deliberazione del 21 giugno 2017**

#### **avente come oggetto la tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2016 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e le tecniche di quantificazione degli oneri**

\*\*\*\*\*

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti, e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

visto l'articolo 1, commi 2 e 8, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificato dall'art. 33, c. 2, lett. a) n. 1, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 3 del 17 febbraio 2017, avente per oggetto l'approvazione del programma delle attività di controllo per l'anno 2017;

vista la nota istruttoria prot. n. 2020 del 14 giugno 2017 e la susseguente risposta dell'Amministrazione prot. 14174 del 20 giugno 2017;

vista l'ordinanza presidenziale n. 34 del 21 giugno 2017 con la quale è stato convocato il I Collegio per l'approvazione degli esiti del controllo;

sentito il relatore cons. avv. Fabrizio Picotti;

### **DELIBERA**

di approvare la relazione intitolata "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2016 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri" e allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte sostanziale e integrante;

### **ORDINA**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione e dell'unita relazione siano trasmesse al Consiglio regionale e, per opportuna informazione, alla Presidenza della Regione, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze;

### **INCARICA**

la Segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 giugno 2017.

Il relatore  
f.to Fabrizio Picotti

Il Presidente  
f.to Antonio Caruso

Depositata in Segreteria in data 21 giugno 2017

Per Il preposto al Servizio di supporto  
f.to Lucia Zacchigna



**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE  
FRIULI VENEZIA GIULIA**

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE  
COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE NELLE  
LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL 2016 DALLA  
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E  
SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI  
ONERI**

**CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21 GIUGNO 2017**





**CORTE DEI CONTI**

---

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE  
COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE  
NELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL  
2016 DALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI  
VENEZIA GIULIA E SULLE TECNICHE DI  
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI**

# SOMMARIO

---

<b>1. SINTESI E CONCLUSIONI.....</b>	<b>6</b>
<b>2. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE SUL CONTROLLO E AGGIORNAMENTO DELLO SCENARIO ORDINAMENTALE DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>10</b>
<b>3. STRUMENTI DI COGNIZIONE E VALUTAZIONE VIGENTI: LA RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA E LA RELAZIONE TECNICO NORMATIVA.....</b>	<b>16</b>
<b>4. IL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELLE COPERTURE NELLE NUOVE RAPPRESENTAZIONI DELLA CONTABILITA' ARMONIZZATA .....</b>	<b>21</b>
<b>5. CONTENUTI ED ESITI DELL'ANALISI SVOLTA SULLA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DELLE LEGGI REGIONALI ADOTTATE NELL' ESERCIZIO 2016.....</b>	<b>29</b>
<b>5.1 LE LEGGI DI SPESA PRESE IN CONSIDERAZIONE.....</b>	<b>29</b>
<b>5.2 EVIDENZA SINOTTICA DELLE MODALITÀ DI COPERTURA E DELLA LORO DIMENSIONE FINANZIARIA NEL 2016 E NEL TRIENNIO 2016-2018. ....</b>	<b>32</b>
<b>5.3 LA TERMINOLOGIA UTILIZZATA DAL LEGISLATORE REGIONALE AI FINI DELLA COPERTURA.....</b>	<b>38</b>
<b>5.4 ESITI DEL CONTROLLO. OSSERVAZIONI SULLE SPECIFICHE RISULTANZE .....</b>	<b>40</b>
Appendice: disamina delle singole leggi regionali di spesa del 2016.....	58
<i>Legge regionale n. 1 del 19 febbraio 2016 recante Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER. ....</i>	<i>59</i>
<i>Legge regionale n. 2 del 25 febbraio 2016 recante l'istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura .....</i>	<i>63</i>
<i>Legge regionale n. 3 di data 11 marzo 2016 recante norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda .....</i>	<i>72</i>
<i>Legge regionale n. 4 di data 8 aprile 2016 recante disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.....</i>	<i>78</i>
<i>Legge regionale n. 5 del 15 aprile 2016 recante l'organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.....</i>	<i>105</i>
<i>Legge regionale n. 6 del 10 maggio 2016 recante modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro) .....</i>	<i>111</i>
<i>Legge regionale n. 7 del 10 maggio 2016 recante norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali .....</i>	<i>115</i>
<i>Legge regionale n. 8 del 20 maggio 2016 recante disposizioni urgenti in materia elettorale. Modifiche alle leggi regionali 19/2013, 28/2007 e 18/2007 in materia di elezioni comunali, regionali e referendum consultivi .....</i>	<i>122</i>
<i>Legge regionale n. 9 del 1° giugno 2016 recante modifiche all'articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali.....</i>	<i>123</i>

<i>Legge regionale n. 10 del 28 giugno 2016 recante modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012</i> .....	127
<i>Legge regionale n. 11 di data 8 luglio 2016 recante modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche)</i> .....	141
<i>Legge regionale n. 12 del 15 luglio 2016 recante la disciplina organica delle attività estrattive</i> .....	145
<i>Legge regionale n. 13 del 5 agosto 2016 recante il rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2015</i> .....	149
<i>Legge regionale n. 14 di data 11 agosto 2016 recante l'assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26</i> .....	149
<i>Legge regionale n. 15 del 14 ottobre 2016 recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche</i> .....	149
<i>Legge regionale n. 16 del 7 novembre 2016 recante disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità</i> .....	154
<i>Legge regionale n. 17 del 24 novembre 2016 recante norme urgenti in materia di cultura e sport</i> .....	154
<i>Legge regionale n. 18 del 9 dicembre 2016 recante disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale</i> .....	159
<i>Legge regionale n. 19 del 9 dicembre 2016 recante disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio</i> .....	174
<i>Legge regionale n. 20 del 9 dicembre 2016 recante disposizioni per la soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016</i> .....	176
<i>Legge regionale n. 21 del 9 dicembre 2016 recante la disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive</i> .....	183
<i>Legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2016 recante norme in materia di valorizzazione della memoria delle Portatrici Carniche e del ruolo della donna nelle due guerre</i> .....	194
<i>Legge regionale n. 23 del 29 dicembre 2016 recante modifiche all'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53</i> .....	198

L'attività di supporto è stata svolta dalla dott.ssa Barbara Rizzi con l'iniziale collaborazione della dott.ssa Consolata De Vecchi. L'editing è stato curato dalla sig.ra Lucia Zacchigna.

# 1. SINTESI E CONCLUSIONI

La presente relazione è espressione della funzione ausiliaria che questa Sezione di controllo esercita a favore del Consiglio regionale, a mezzo di valutazioni relative all'adeguatezza delle modalità di copertura delle leggi regionali di spesa del 2016 e all'attendibilità delle quantificazioni dei relativi oneri finanziari. E' una funzione ausiliaria che si sviluppa secondo una consolidata linea argomentativa, che vede nell'odierno controllo anche una verifica tesa a un'anticipata tutela degli equilibri del bilancio regionale, in un'ottica complementare al giudizio di parifica del rendiconto regionale e nell'ambito del sistema dei controlli sulla finanza e contabilità regionale previsto dall'art. 1 del d.l. 174/2012.

L'entrata in vigore, per la Regione Friuli Venezia Giulia con il 2016, della contabilità armonizzata e delle nuove forme di rappresentazione contabile ha reso più complessa la suddetta attività valutativa, essendo venuto meno nella disposizione legislativa di copertura un immediato riferimento ai capitoli, ai quali continua invece a riferirsi la gestione contabile.

La metodologia di copertura più utilizzata (63,31% del totale della spesa di complessivi € 186.304.262,65) è risultata quella dello storno di fondi da precedenti autorizzazioni di spesa ed è venuta a interagire con una generale definizione legislativa della copertura in termini di autorizzazione alla spesa, che le regole della contabilità armonizzata riferiscono ora al livello della missione e del programma e non più al livello del capitolo. La prevalente copertura a mezzo storno ha conseguentemente accresciuto l'importanza dell'idoneità delle previe quantificazioni della spesa prevista e, parallelamente, della relazione tecnico finanziaria, che è la sede naturale ove siffatte quantificazioni debbono essere esplicitate e che, proprio sotto questo profilo, ha invece dimostrato i profili di maggiore debolezza.

Un fenomeno certamente diffuso, che è stato rilevato dal controllo sulle leggi del 2016, sono infatti i casi di assenza e imprecisione delle quantificazioni degli oneri discendenti dalla legge, i quali dovrebbero invece essere adeguatamente quantificati ed esposti nella relazione tecnico finanziaria, il cui contenuto in ordine al tipo di copertura è talvolta risultato anche disatteso dalla formula usata dal legislatore.

Per questi motivi, di grande interesse è lo schema della nuova relazione tecnico finanziaria che è attualmente in fase di approvazione. L'elaborazione dello schema è stata operata dai competenti uffici della Segreteria Generale del Consiglio regionale in sinergia con gli uffici dell'Amministrazione regionale e segnatamente con la Direzione Centrale Finanze, Patrimonio e Coordinamento e Programmazione Politiche



Economiche e Comunitarie) e ha dato luogo a due nuovi modelli (schede) di relazione tecnico finanziaria, rispettivamente l'uno per i progetti di legge e l'altro per gli emendamenti in aula e in commissione. Molto opportunamente i nuovi modelli sono accompagnati da "Linee guida per la predisposizione della relazione", che illustrano le modalità di compilazione dei modelli e soprattutto li contestualizzano in funzione delle finalità della relazione stessa. Gli schemi esaminati dalla Sezione nel corso dell'istruttoria sono coerenti e adatti alle necessità, a condizione che la compilazione risulti scevra da contenuti meramente formalistici e sia invece preordinata a offrire, nello spazio riservato agli "elementi per valutare l'idoneità della copertura", anche quei dati e quelle informazioni integrative, non precisamente determinabili a priori, richieste dalle particolarità di ogni caso. Una funzione integrativa, esercitabile a mezzo di una chiara e completa enunciazione nella relazione dei capitoli interessati dalle coperture a mezzo storno, risulta addirittura indispensabile, a fronte dell'acuirsi della distanza tra il livello delle rappresentazioni contabili di bilancio (per la spesa: Missioni e Programmi) e il livello (singolo capitolo) al quale avviene la gestione contabile. Tale gestione continua ad essere esercitata a livello di capitolo, in uno scenario reso quantitativamente molto più vasto dalle esigenze della contabilità armonizzata di cui al d.lgs. n.118/2011, come successivamente modificato dal d.lgs. 126/2014. Sempre nella relazione è poi indispensabile che si rinvenga traccia degli esiti che gli storni hanno prodotto alle originarie autorizzazioni di spesa e delle risorse che residuano in rapporto alle pregresse esigenze di spesa che risultano ancora attuali.

A queste fondamentali considerazioni si può aggiungere, a titolo di esempio, che la disamina della copertura delle leggi di spesa del 2016 ha evidenziato che sarebbe risultata opportuna l'esistenza di uno spazio di "chiusura" della relazione, per la segnalazione o il chiarimento di importanti circostanze di alcune fattispecie concrete quali l'intervenuta riprogrammazione di fondi statali che ha interferito con le scadenze della nuova spesa regionale (l.r. 2/2016), una conferma del significato meramente programmatico di molte disposizioni della legge regionale n. 5/2016 caratterizzate dall'assenza di corrispondenti norme finanziarie, l'ambigua formulazione delle disposizioni finanziarie di copertura presenti nei finanziamenti per insediamenti delle PMI e loro consorzi di cui all'art. 57 della l.r. 4/2016.

Risulterà anche indispensabile che i modelli e le linee guida siano approvati tanto dai competenti organi del Consiglio regionale quanto dall'Amministrazione regionale.

In conclusione, deve essere chiaro che la dimostrazione di un'adeguata copertura delle leggi di spesa non è fine a se stessa. In considerazione dei valori costituzionali che sono strettamente connessi alla copertura e del carattere prodromico della copertura medesima per una sana

gestione finanziaria, contabile e amministrativa, una relazione tecnico finanziaria completa e compiutamente sviluppata in relazione alle effettive caratteristiche della singola fattispecie costituisce non solo attestazione di interesse e cura di quei valori, ma anche presupposto per la qualità dell'azione regionale.

Nella logica ausiliaria di cui sopra, si segnala che nel merito il controllo non ha rilevato l'esistenza di gravi irregolarità nella copertura, se si eccettua, nell'ambito della legge regionale 4/2016, un modesto (10.000 euro) impiego di risorse di parte capitale prelevate da un corrispondente fondo globale per il sostenimento di spesa di parte corrente. Irregolare si deve ritenere anche la copertura della spesa di cui alla legge regionale n. 23/2016 concernente la tutela legale degli amministratori e dei dipendenti regionali a mezzo del fondo di riserva per le spese impreviste, in difetto dei presupposti richiesti dalla legge per la fruizione delle risorse del suddetto fondo. Irregolare è anche il rinvio della copertura a un futuro provvedimento amministrativo (l.r. 9/2016), mentre le numerose disposizioni sprovviste di disposizioni finanziarie o che rinviando a leggi future o alla successiva legge di stabilità, si debbono ritenere di valore esclusivamente programmatico e prive di effetti finanziari.

Un caso particolare è rappresentato dalle quattro leggi che, più di altre, nel 2016 hanno riguardato la riforma delle autonomie locali della regione e cioè le leggi regionali n. 3, n. 10, n. 18 e n. 20, concernenti rispettivamente il riordino di competenze delle autonomie locali, modifiche a precedenti legge regionali di riforma, il comparto unico regionale del pubblico impiego e la soppressione delle province. L'assenza e la laconicità delle relazioni tecnico finanziarie all'uopo elaborate, il rinvio della copertura alla legge di stabilità, la compresenza di spese obbligatorie e di spese discrezionali, hanno reso complessa una puntuale verifica circa la copertura delle leggi. Per esse valgono in generale i principi affermati dalle sentenze 141/2010 e 115/2012 della Corte costituzionale secondo i quali una nuova legge latrice di oneri, deve chiaramente individuare, sia pure in via presuntiva, i mezzi finanziari necessari per la sua attuazione e deve provare la copertura delle spese derivanti dalla sua adozione, ogniqualevolta siano in essa previsti, ancorché sotto forma di riorganizzazione delle strutture esistenti, nuovi servizi e nuove dotazioni di risorse umane e tecniche.

In relazione ai fondi globali si è registrata una difformità della rappresentazione contabile dei prelievi operati in ordine ai fondi cui hanno fatto riferimento le leggi regionali n. 1 e n. 4 da quelle che hanno interessato la legge regionale n.11 e la legge regionale n. 22, ove invece il prelievo non ha ricevuto alcuna rappresentazione nei documenti contabili nel corso dell'esercizio. Relativamente alla legge regionale n. 22, le cui disposizioni finanziarie riguardano

il triennio 2017- 2019, è stata invece omessa l'attenzione alla triennalità del bilancio, omettendo nella nota integrativa allegata al bilancio gli effetti finanziari dell'utilizzo del fondo globale anche all'esercizio 2018 e non solo al 2017.

## **2. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE SUL CONTROLLO E AGGIORNAMENTO DELLO SCENARIO ORDINAMENTALE DI RIFERIMENTO**

La presente relazione sulla copertura delle leggi regionali di spesa del 2016 mantiene la linea argomentativa della Sezione, che integra le analisi e le valutazioni propriamente riferibili ai temi dell'adeguata copertura della spesa e della corretta quantificazione degli oneri con ulteriori considerazioni afferenti la qualità della programmazione finanziaria regionale, quali possono desumersi dalle modalità di copertura concretamente operate.

Una siffatta linea argomentativa muove dalla fondamentale considerazione che l'adeguatezza della copertura delle leggi di spesa che saranno promulgate nel corso dell'esercizio, costituisce presupposto per una gestione contabile del bilancio che ne salvaguardi gli equilibri, in ossequio a una concezione dinamica degli equilibri stessi, che debbono essere tutelati in ogni fase del ciclo del bilancio e con riferimento a ogni possibile impiego delle sue risorse finanziarie.

Ciò consente di comprendere come l'odierna disamina costituisca la prima fase dell'articolato, ma unitario e sistemico percorso di controllo sulla finanza e contabilità regionale, richiesto dall'art. 1 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con la legge 7 dicembre 2012 n. 213, n. 174/2012, che si conclude con la parifica del rendiconto, da intendersi quale conclusivo atto di verifica della regolarità contabile e della legalità finanziaria della gestione del bilancio regionale.

All'interno di questo sistema, unificato dalla sua preordinazione alla tutela dell'immanente valore costituzionale dell'equilibrio del bilancio, si configura, sotto il profilo dell'oggetto del controllo, una contrapposizione concettuale tra le leggi che prevedono, quantificano e variano le risorse finanziarie disponibili (leggi di bilancio, leggi di assestamento, leggi di variazione) e le singole leggi (di spesa) che utilizzano tali risorse, in tanto in quanto esistenti.<sup>1</sup> L'immanenza al sistema del principio costituzionale dell'equilibrio del bilancio, genera un rapporto di

---

<sup>1</sup> A questo proposito, nelle precedenti relazioni di questa Sezione è stato ricordato come, alla luce delle nuove disposizioni dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, anche le leggi (regionali) di bilancio (o quelle a essa collegate) siano state più volte sindacate dal Giudice delle leggi, con riferimento a modalità di copertura delle spese che esse autorizzano ritenute inadeguate, perché basate su risorse contabilmente e giuridicamente non certe come l'avanzo presunto o le economie la cui realizzazione non risultava ancora verificata o, ancora, perché basate su risorse individuate mediante criteri eteronomi riferiti a eventi futuri e incerti (cfr. sentenze Corte Costituzionale n. 70/2012; n. 250/2013; n. 266/2013; n. 141/2014).

complementarietà tra i vari controlli previsti dal sistema stesso, in funzione della tutela di quel principio, che proprio la parifica del rendiconto è preordinata ad accertare in via definitiva se sia effettivamente avvenuta o meno.

Ne consegue che, a livello regionale, le leggi attraverso le quali si sviluppa il ciclo di gestione del bilancio (legge di bilancio, leggi di variazione, legge di assestamento)<sup>2</sup> costituiscono oggetto di controllo ai fini della parifica e vanno esaminate in quella sede, non solo sotto il profilo della regolare consequenzialità delle loro risultanze contabili, in conformità a quanto prevede l'art. 39 del TU delle leggi sulla Corte dei conti (r.d. 12 luglio 1934 n.1214), ma anche sotto il profilo dell'effettività delle risorse che a esse fanno capo. Nel caso in cui una tale effettività non sussista o sia impropriamente rappresentata, il giudizio di parifica costituisce la sede per l'attivazione dell'unico rimedio possibile avverso vizi che riguardano le leggi e cioè per la proposizione, a opera della Corte dei conti, di questioni di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 81 Cost.

Per converso, l'odierna relazione attiene invece alle nuove leggi promulgate nell'anno, di cui verifica le modalità di copertura delle spese, in relazione alle risorse iscritte in bilancio. In questo contesto l'entità e l'allocazione contabile delle risorse rimangono un indefettibile presupposto della verifica.

La circostanza che la copertura finanziaria delle singole leggi di spesa sia garantita dalle risorse presenti nel bilancio, quali risultano dalla sua evolutiva gestione, e la descritta complementarietà tra l'odierno referto e la parifica del rendiconto debbono essere adeguatamente valorizzate nell'ambito del sistema del controllo. A ciò può provvedersi in sede di parifica, a mezzo di una presa d'atto degli esiti dell'avvenuta verifica della copertura delle leggi di spesa e quindi degli esiti di quell'anticipato accertamento dell'inesistenza di possibili rischi per la futura tenuta degli equilibri del bilancio che costituisce il fine ultimo della presente relazione.

Una discontinuità col passato si registra per i nuovi scenari contabili e organizzativi che conseguono all'entrata in vigore a regime, per la Regione Friuli Venezia Giulia con il 2016, della contabilità armonizzata di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal

---

<sup>2</sup> Le sei leggi regionali promulgate nel 2016 che rilevano in questo senso sono la legge regionale 5 agosto 2016, n. 13 "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2015". Con riferimento alla gestione del bilancio 2016, la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 "Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" e la legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità". Con riferimento al bilancio 2017 rilevano la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24, "Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019", la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, "Legge di stabilità 2017"; la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 "Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2017".

decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, foriera di importanti ripercussioni sull'attività ora in esame. In particolare le disposizioni di cui all'art. 38 (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria) sulla copertura delle spese di carattere continuativo e di carattere pluriennale<sup>3</sup> e all'art. 49 (Fondi speciali)<sup>4</sup> sono specificamente pertinenti con gli argomenti di cui qui si tratta. Come si dirà in prosieguo, novità significative si rinvencono sul piano operativo, a fronte delle nuove rappresentazioni contabili di bilancio.

Importanti innovazioni sono state introdotte, con decorrenza dal 9 settembre 2016, anche dalla legge 4 agosto 2016 n. 163, recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio statale, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”.

Con specifico riferimento alle metodologie di copertura delle leggi di spesa, l'art 3 della legge 163/2016 ha infatti apportato rilevanti modifiche<sup>5</sup> all'art. 17 della legge 196/2009, di cui il successivo art. 19 estende l'applicazione anche alle Regioni. Per il livello regionale è interessante rilevare le innovazioni riguardanti le clausole di copertura formulate in termini di “previsioni di spesa”, le quali sono assoggettate a un'attività di vigilanza e di intervento, a livello statale

---

<sup>3</sup> Art. 38 Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

<sup>4</sup> Art. 49 Fondi speciali

1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscriverne in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa.
5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

<sup>5</sup> All'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tra l'altro, apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, alinea, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel caso si verificino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater.»;

intestata al MEF, che viene a sostituire il rimedio all'ipotesi di scostamenti rispetto alle previsioni, che in precedenza era esercitato dalla clausola di salvaguardia. In un nuovo scenario ordinamentale che implementa il ruolo del potere esecutivo, al MEF infatti è rimesso un monitoraggio al fine di intercettare tempestivamente i prodromi di eventuali aumenti di spesa, ai quali il MEF stesso potrà porre rimedio a mezzo di riduzioni degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione di spesa del Ministero interessato, in conformità a quanto ora stabilisce il comma 12 bis dell'art. 17.

Vengono dalla nuova legge statale innovati due criteri di copertura, nel senso che viene aggiunto dopo la lettera a) dell'art. 17 un nuovo criterio (a-bis) che prevede la copertura mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa. Viene inoltre modificato il criterio di copertura, di cui alla lettera b) dell'art. 17, ove l'originaria formulazione è sostituita da un criterio basato "sulla riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa"<sup>6</sup>.

Altra rilevante previsione, pertinente anche con lo scenario regionale, è quella afferente la clausola di neutralità finanziaria per la quale la relazione tecnica deve esplicitare gli elementi che la determinano<sup>7</sup>. La normativa previgente (articolo 17, comma 7, l. 196/2009) prevedeva, per le disposizioni interessate dalle clausole di neutralità finanziaria, l'indicazione, nella relazione tecnica, dei dati e degli elementi "idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni

---

<sup>6</sup> Le modalità di copertura delle leggi di spesa sono dall'art. 17 previste con i seguenti contenuti:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'*articolo 18*, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa; (

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

<sup>7</sup> 6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria»;

medesime”. Il nuovo comma 6-bis dell’articolo 17 della legge 196/2009, arricchisce il contenuto della relazione tecnica a corredo delle disposizioni contenenti clausole di neutralità finanziaria. La relazione deve infatti contenere, oltre ai già previsti dati ed elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti in bilancio - peraltro utilizzabili per le finalità indicate anche attraverso la loro riprogrammazione – anche il dettaglio delle relative unità gestionali nonché la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni interessate dalle clausole di neutralità finanziaria. Il comma citato specifica altresì che detta clausola non può essere prevista nel caso di spese aventi natura obbligatoria.

E’ confermato il ruolo strategico e intensivo della relazione tecnica disciplinata dal terzo comma dell’art. 17, che deve dare conto per ogni provvedimento legislativo che abbia conseguenze finanziarie *“della quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti”*<sup>8</sup>.

Alla luce di questo scenario, composto da regole e principi preesistenti e sopravvenuti, si ritiene che la connotazione della copertura delle leggi di spesa non possa prescindere da una rinnovata considerazione degli argomenti di seguito esposti, che si presentano l’uno correlato agli altri e che consentono di individuare i tratti sistemici dell’istituto in esame per poter meglio apprezzare i limiti dell’attività regionale del 2016, che verranno in prosieguo illustrati e che risultano chiaramente percepibili alla luce degli argomenti che seguono.

#### 1. Rilevanza ed effetti della formula di copertura in termini di autorizzazione alla spesa.

La formula legislativa utilizzata in via pressoché esclusiva dal legislatore regionale è quella dell’autorizzazione alla spesa, nel senso di limite massimo della spesa praticabile per il perseguimento delle finalità previste dalla legge. In un contesto di stabile regolarità della gestione contabile, l’utilizzo generalizzato di una siffatta formula legislativa ha un doppio effetto: da un lato attenua il rischio di “scopertura”, perché all’esaurimento delle risorse

---

<sup>8</sup> Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell’indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti.



autorizzate l'attività di spesa dovrebbe automaticamente fermarsi. Dall'altro lato attribuisce maggiore importanza alla fase della quantificazione degli oneri derivanti dalla legge, la quale, se male eseguita per eccesso, può determinare un inutile congelamento di risorse e, se male eseguita per difetto, può determinare il mancato raggiungimento dell'obiettivo voluto dalla legge. Un'appropriata applicazione delle tecniche di quantificazione degli oneri costituisce quindi presupposto indispensabile di idoneità della copertura.

La formula di copertura in termini autorizzatori provoca inoltre un'altra importante conseguenza e cioè la necessità, in caso di storni tra capitoli, di ridurre l'originaria autorizzazione alla spesa del capitolo stornato, al fine di garantire la corrispondenza tra le autorizzazioni rilasciate e le risorse disponibili. La chiarezza, la trasparenza e la qualità della gestione richiedono inoltre che sia esplicitato l'effetto che lo storno produce sulle iniziative che fruibano originariamente delle risorse finanziarie stornate. Una siffatta esigenza di chiarezza emerge già da una datata sentenza della Corte costituzionale (30/1959) secondo cui *“Anche se per una maggiore spesa non occorra trovare una nuova copertura, in quanto essa può rientrare nel capitolo normale del bilancio in corso, nel senso che nel capitolo vi è capienza per l'aumento di spesa, pure è necessario, per soddisfare al precetto dell'art. 81, che la legge contenga la menzione che per la spesa si farà fronte con la somma già iscritta in bilancio al capitolo espressamente nominato; e se alla nuova o maggiore spesa non è necessario trovare una copertura a parte, extrabilancio, ma vi sia, nel bilancio, un capitolo o dei capitoli che offrano una eccedenza di stanziamento che si possa destinare alla nuova o maggiore spesa, si procederà ad una riduzione delle somme assegnate a quei capitoli, con lo "storno", e all'assegnazione della differenza a nuovi capitoli o a capitoli esistenti, ma occorre sempre nella legge, per soddisfare al precetto dell'art. 81, che si faccia menzione dello storno e, ancora, con apposita disposizione, nella legge stessa, che sia data autorizzazione al Ministro del tesoro di apportare al bilancio le debite variazioni, e queste poi debbono essere inserite in apposita legge.”*

## 2. Maggiore complessità della verifica di copertura.

Con riferimento a quanto da ultimo precisato, si può osservare che l'armonizzazione contabile di cui al d.lgs. 118/2011 ha previsto l'innalzamento del livello dell'unità di voto e del livello delle rappresentazioni contabili presenti nel bilancio nonché un regime più snello delle variazioni dei documenti contabili, che hanno provocato un aumento della distanza tra il livello contabile elementare (il capitolo) sul quale opera (continua a operare) lo storno e il più alto livello (missione - programma) al quale lo storno viene formalmente riferito. Va però precisato che se tale effetto è espressione delle logiche dell'armonizzazione e va quindi inteso in quest'ottica, non può sottacersi che l'acuirsi della suddetta distanza risulta fortemente problematico ai fini della

verifica sulla copertura, in assenza di precise informazioni sui capitoli stornati e su quelli destinatari delle risorse stornate. La problematica verrà esplicitata in prosieguo.

### 3. Ruolo e significato della relazione tecnico finanziaria.

La sede per le suddette necessarie esplicazioni (riduzione delle precedenti autorizzazioni, evidenze sullo stato delle iniziative interessate dallo storno, capitoli interessati) non può che essere la relazione tecnico finanziaria, di cui nelle precedenti relazioni era già stata sottolineata la fondamentale funzione, anche alla luce dei più recenti orientamenti della Corte costituzionale, dai quali era deducibile un uso e significato intensivo della relazione, finalizzato a chiarire aspetti problematici riguardanti la copertura oppure a individuare la volontà del legislatore e comunque a riconoscere alla relazione finalità più ampie rispetto a quelle, già significative, ricavabili dalla lettera della legge,

## **3. STRUMENTI DI COGNIZIONE E VALUTAZIONE VIGENTI: LA RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA E LA RELAZIONE TECNICO NORMATIVA**

### **La relazione tecnico finanziaria.**

Nel Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1 ottobre 2014, i progetti di legge regionale debbono essere accompagnati da una relazione tecnico finanziaria che nella sua prima fase di applicazione, nonostante il suo potenziale alto valore informativo, aveva tuttavia dato luogo ad applicazioni di significato prevalentemente descrittivo, lasciando margini di completamento e di specificazione, soprattutto con riferimento ai criteri dai quali far discendere l'attendibilità delle quantificazioni delle grandezze finanziarie.

Il Consiglio regionale ha perciò operato un nuovo intervento sul suo Regolamento interno di funzionamento, approvando nella seduta del 17 novembre 2015, una modifica dell'articolo 86 bis, che attiene alla relazione tecnico-finanziaria da allegare ai disegni di legge. Detta disposizione, che riguarda i progetti di legge presentati successivamente al 3 dicembre 2015, e che vede nella produzione legislativa 2016 la sua prima applicazione, prevede che tutti i progetti di legge siano corredati di una relazione tecnico-finanziaria sulla quantificazione delle

entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione e sulle relative coperture, e che, per gli strumenti della manovra di bilancio e per il disegno di legge di assestamento del bilancio, la relazione sia redatta con riferimento alla manovra complessiva. Resta confermata per gli emendamenti la relazione tecnico-finanziaria redatta in forma semplificata.

E' in fase di approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un nuovo aggiornamento del modello (regionale) di relazione tecnico finanziaria, frutto di una collaborazione tra gli Uffici del Consiglio regionale e dell'Amministrazione (segnatamente della Direzione Centrale Finanze, Patrimonio, Coordinamento e Programmazione Politiche Economiche e Comunitarie) che tiene conto non solo delle suddette modifiche regolamentari intervenute, ma anche delle recenti norme sull'armonizzazione dei bilanci e delle modifiche apportate all'articolo 17 della Legge n. 196/2009.

Il modello si compone di due schede, l'una dedicata ai progetti di legge e l'altra, semplificata e meno esigente, dedicata agli emendamenti presentati in commissione o in aula. Le due schede sono molto opportunamente corredate da "Linee guida per la predisposizione delle relazioni tecnico finanziarie a corredo dei progetti di legge e degli emendamenti", che illustrano, descrivono e contestualizzano gli aspetti fondamentali del procedimento conoscitivo e valutativo perseguito e del conseguente patrimonio informativo che, ai fini della copertura, debbono risultare chiaramente deducibili dalle schede stesse. Le stesse linee guida illustrano le modalità della compilazione secondo una logica che individua correttamente i seguenti argomenti fondamentali, su cui è necessario che sussista massima chiarezza e completezza di informazione.

- 1) **Attestazione dell'assenza di oneri finanziari.** A fronte della necessità di questa esplicita attestazione in caso di assenza di oneri finanziari, la RTF deve specificare gli elementi idonei a suffragare l'assenza di tali oneri. Le linee guida precisano, in linea generale, che l'elaborazione della relazione tecnico finanziaria, recante informazioni idonee a dimostrare la corretta quantificazione e copertura finanziaria, deve essere eseguita in conformità alle esigenze riconducibili all'art. 81 Cost. e secondo le modalità previste dall'art. 17 della legge 196/2009.
- 2) **Elenco delle singole disposizioni (o gruppi di disposizioni tra loro correlate) che comportano oneri finanziari o corredate da clausole di neutralità finanziaria.** Le linee guida prevedono, in particolare, che la RTF debba attestare, ricorrendone i presupposti, l'esistenza di neutralità finanziaria, descrivendo gli elementi idonei a darne la prova. In caso di una pluralità di disposizioni che comportano oneri, la RTF deve contenere un elenco numerato

delle singole disposizioni e per ciascuna di esse deve indicare gli estremi (articolo, comma, lettera del progetto) e l'oggetto. Per ciascuna delle disposizioni elencate dovrà essere compilata una specifica scheda numerata,

- 3) **Dati ed elementi per la valutazione degli effetti derivanti dalla clausola di neutralità finanziaria ed eventuali risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità da essa indicate anche attraverso la loro riprogrammazione.**
- 4) **Natura giuridica degli oneri finanziari e loro sviluppo temporale** La RTF deve specificare se si tratta di una nuova o maggiore spesa (precisando se essa è inderogabile o facoltativa) o di una minore entrata a carico del bilancio regionale o a carico del bilancio di altri enti (da specificare). In caso di nuova o maggiore spesa, deve essere esplicitato se si tratti di onere inderogabile o di una spesa facoltativa, di cui le linee guida offrono la seguente definizione *“quando la disposizione legislativa autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere una spesa, determinandone l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio”*. Sotto il profilo dello sviluppo temporale dell'onere finanziario vengono tipizzate le seguenti spese: una tantum, pluriennale, continuativa, continuativa non obbligatoria.
- 5) **Dati e metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere finanziario, loro fonti e ulteriori elementi utili per valutare l'attendibilità e la congruità della quantificazione.** La RTF deve fornire elementi idonei a valutare l'attendibilità e congruità della quantificazione, specie in caso di previsione di oneri inderogabili, per tutto l'arco temporale in cui l'onere si sviluppa. In particolare, ai sensi dell'art. 17 della legge 196/2009, devono essere indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica da parte dell'organo legislativo. Inoltre per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione deve contenere, *“i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili”*.
- 6) **Modalità di copertura dell'onere (con indicazione dei capitoli interessati) ed elementi per valutare l'idoneità della copertura.** La RTF deve fornire gli elementi necessari per valutare l'idoneità della copertura e in particolare:
  - a) nel caso di copertura attraverso utilizzo degli accantonamenti nei fondi speciali occorre attestare che le risorse accantonate sull'unità di bilancio indicata dalla norma siano disponibili e non siano state utilizzate per altri provvedimenti già approvati;

- b) nel caso di copertura attraverso modifica o soppressione di parametri che regolano l'evoluzione della spesa occorre fornire elementi idonei a dimostrare l'attendibilità della previsione dei risparmi di spesa da esse derivanti;
- c) nel caso di copertura attraverso riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa occorre attestare l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, nonché l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide;
- d) nel caso di copertura attraverso nuove o maggiori entrate vanno forniti elementi atti a dimostrare l'attendibilità della previsione di entrata.

In generale, la RTF deve indicare obbligatoriamente i capitoli coinvolti nella modalità di copertura, in quanto tale informazione non è rilevabile dalle classificazioni di bilancio presenti nei testi normativi.

Le linee guida contengono anche indicazioni di chiusura che prevedono forme di collaborazione tra uffici del Consiglio regionale e della Direzione centrale di volta in volta competente, con un'informativa da darsi alla Direzione Centrale Finanze.

Nell'ambito del contraddittorio finale, la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, con propria nota Prot. 14174 di data 20 giugno 2017, nel concordare con la necessità di una puntuale e trasparente informazione idonea a consentire valutazioni circa l'esatta portata della copertura di spesa delle leggi regionali, ha manifestato la propria disponibilità a collaborare alla revisione, in adesione agli indirizzi forniti dalla Sezione nell'ambito della presente relazione, dei contenuti del nuovo modello di Relazione Tecnico Finanziaria (RTF) attualmente in fase di approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In particolare viene condivisa l'attenzione agli aspetti inerenti la necessità di garantire, all'interno della RTF, esplicita evidenza alle disponibilità che residuano sui capitoli interessati a seguito delle norme finanziarie proposte nonché all'opportunità di dare maggiore enfasi alla correlazione tra la disposizione normativa proposta e la copertura finanziaria ad essa riservata ovvero alla clausola di neutralità finanziaria ad essa riferita. Meritevole di attenzione risulta anche l'auspicata integrazione del modello di RTF, da parte del soggetto proponente la disposizione normativa, con ogni ulteriore elemento funzionale all'esatta determinazione della necessaria copertura finanziaria.

La Direzione ha altresì confermato il proprio impegno a promuovere iniziative di sensibilizzazione rivolte alle strutture regionali e concernenti l'attività di produzione legislativa.

### **La relazione tecnico normativa.**

Altro importante strumento di cognizione e valutazione delle nuove leggi è stato introdotto nell'esercizio 2015, con delibera della Giunta regionale n. 509 del 20 marzo 2015, e consiste nell'adozione di una scheda, suddivisa in tre sezioni, per un'analisi tecnico-normativa del disegno di legge. La scheda è obbligatoria per i disegni di legge di iniziativa giuntale a decorrere dal 1° aprile 2015.

E' stato cioè attivato uno strumento potenzialmente molto utile per dare contezza di aspetti fondamentali dell'intervento normativo, quali l'analisi del contesto normativo e degli effetti attesi dalla legge. Sotto il primo profilo assume particolare rilievo la prevista indicazione dell'oggetto, analisi, necessità o ragioni dell'intervento legislativo, anche alla luce della programmazione regionale. Sotto il secondo profilo è importante sottolineare che la seconda parte della scheda deve esporre, tra l'altro, gli effetti attesi dall'atto normativo al livello organizzativo e a quello amministrativo. A questo proposito si può osservare che un'analisi preventiva particolarmente virtuosa dovrebbe consentire un marcato collegamento tra gli effetti attesi e le necessità o ragioni dell'intervento legislativo in relazione alla programmazione regionale e quindi dovrebbe valorizzare gli elementi dai quali poter successivamente dedurre, nelle sedi istituzionali a ciò deputate, valutazioni di merito sugli esiti effettivamente prodotti dalla legge. Una siffatta integrazione delle valutazioni preventive potrebbe condurre al superamento del limite, attualmente previsto per la scheda di analisi tecnico normativa, secondo cui l'indicazione circa gli effetti attesi si riferisce ai soli aspetti giuridici e amministrativi (e quindi a fenomeni di rilevanza meramente giuridico formale).

Va inoltre rilevato che in virtù della loro peculiarità, sono esclusi dall'analisi tecnico-normativa i disegni di legge finanziaria, di assestamento di bilancio e di manutenzione.

In conclusione si deve sottolineare che i due strumenti di cognizione e valutazione, se ben gestiti, costituiscono presupposti per quella qualità della legislazione che più volte questa Sezione ha qualificato come un doveroso cardine della specialità regionale. Si tratta cioè di valorizzare la specialità regionale per dare contenuti effettivi alla qualità della regolazione, da intendersi come una normazione aderente a canoni formali, adeguata, coerente con i parametri costituzionali e sistematici e realmente idonea a perseguire gli obiettivi politici.

Siffatta qualità costituisce un obiettivo prioritario da perseguire anche attraverso un'adeguata programmazione delle iniziative normative, un'approfondita analisi dell'impatto degli interventi nonché una completa istruttoria ed un efficace coordinamento delle Amministrazioni coinvolte. Una produzione normativa di qualità rappresenta non solo un elemento di trasparenza e di

certezza del diritto, ma costituisce anche un fattore determinante per la buona amministrazione, la crescita e lo sviluppo economico del paese<sup>9</sup>.

## **4. IL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELLE COPERTURE NELLE NUOVE RAPPRESENTAZIONI DELLA CONTABILITA' ARMONIZZATA**

E' stato anticipato che l'armonizzazione contabile di cui al d.lgs. 118/2011, a mezzo dell'innalzamento del livello dell'unità di voto e del livello delle rappresentazioni contabili presenti nel bilancio, ha determinato, rispetto al passato, maggiori difficoltà nelle verifiche finalizzate ad accertare l'adeguatezza delle coperture. Ciò è ascrivibile al concorso di una pluralità di fattori, il più significativo dei quali è l'aumento della distanza tra il livello contabile elementare (il capitolo) sul quale risulta necessario condurre l'analisi e il più alto livello (missione – programma / titolo - tipologia) al quale si riferisce il bilancio e conseguentemente la norma finanziaria di copertura. Non si può inoltre trascurare che la triennialità del bilancio introdotta dalla disciplina armonizzata allarga corrispondentemente il periodo di riferimento da prendere in considerazione ai fini della verifica del rapporto tra la modalità di copertura prevista dalla singola legge di spesa e la tenuta degli equilibri del bilancio.

Vanno inoltre considerate le più ampie competenze attribuite dall'ordinamento regionale al Ragioniere generale ai fini delle variazioni dei documenti contabili, cui provvede con propri atti (decreti del Ragioniere Generale) che non hanno la forma di pubblicità riservata alle variazioni disposte con legge o con provvedimenti giuntali.

Relativamente al 2016, gli esiti del controllo hanno infine evidenziato l'esistenza di alcune lacune nella rappresentazione contabile di atti rilevanti ai fini della copertura, quali i prelievi dai capitoli su cui sono allocate le risorse dei fondi speciali.

---

<sup>9</sup> I principi sopra riportati sono tratti dalla Direttiva della Presidenza de Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2009 relativa all'esigenza di referti riguardanti la qualità della regolazione governativa e l'analisi dell'impatto da essa determinato e sintetizzano le osservazioni svolte, per il livello legislativo regionale, da questa Sezione negli anni, specie nell'ambito del giudizio di parifica.

In relazione al primo dei fattori sopra ricordati, è appena il caso di ricordare che il nuovo schema di bilancio di previsione finanziario, introdotto a seguito della riforma contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., prevede una rappresentazione della spesa per Missioni, Programmi e Titoli, laddove le Missioni rappresentano “*le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni [...] utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate*”<sup>10</sup>, mentre i Programmi rappresentano “*gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni*”<sup>11</sup>. I Programmi sono articolati in Titoli e, ai soli fini gestionali, sono ripartiti in Macroaggregati, Capitoli ed, eventualmente, in Articoli. L’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione, per la parte spesa, è il Programma.

Per quanto concerne le entrate, i nuovi schemi di bilancio offrono una rappresentazione per Titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate medesime, e Tipologie ovvero, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza, definite in base alla natura delle entrate. L’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione, per la parte entrata, è la Tipologia. Ai fini della gestione e della rendicontazione le citate Tipologie sono ripartite in Categorie, Capitoli ed, eventualmente, Articoli secondo il rispettivo oggetto.

Il modello di bilancio previgente prevedeva un sistema volto alla classificazione della spesa per Finalità (destinazione delle risorse in relazione agli ambiti generali di intervento della Regione), Funzione (settori di intervento in cui si articola il perseguimento delle finalità), Titolo (natura della spesa), Unità di bilancio (raggruppamento di attività destinate a soddisfare il medesimo bisogno della comunità o del territorio regionale)<sup>12</sup>. Sul fronte delle entrate, le medesime seguivano una classificazione per Titolo (fonte dell’entrata), Categoria (natura dei cespiti nell’ambito dei titoli), Unità di bilancio (raggruppamento omogeneo di entrate caratterizzate dalla comune tipologia di cespiti)<sup>13</sup>. Le unità di bilancio, pertanto, costituivano il livello elementare fondamentale di classificazione della spesa e dell’entrata; tuttavia era altresì prevista una disaggregazione delle unità di bilancio per capitoli, in relazione ai contenuti economici e funzionali, definiti secondo il rispettivo oggetto, ai fini della formulazione delle previsioni del bilancio pluriennale e annuale di competenza.<sup>14</sup> I capitoli pertanto trovavano una puntuale rappresentazione anche negli schemi di bilancio di previsione e di rendiconto, oltre ad avere rilevanza gestionale nel Programma operativo di gestione – POG (documento per la definizione

---

<sup>10</sup> Articolo 13, comma 1, D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

<sup>11</sup> Idem.

<sup>12</sup> Articolo 16 Legge regionale n. 21/2007.

<sup>13</sup> Articolo 15 legge regionale n. 21/2007.

<sup>14</sup> Articolo 12 legge regionale n. 21/2007.



delle linee operative per la gestione degli interventi e l'attribuzione di ogni capitolo ad un unico centro di responsabilità amministrativa ai fini delle fasi di gestione dell'entrata e della spesa)<sup>15</sup>.

Con l'introduzione dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il capitolo di spesa trova una sua autonoma rappresentazione contabile solo all'interno del Bilancio finanziario gestionale (BFG)<sup>16</sup> mentre non trova evidenza né negli schemi del Bilancio di previsione né in quelli del rendiconto.

Ciò corrisponde alle logiche fondamentali della normativa sull'armonizzazione contabile volte a consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali ai fini della raccordabilità delle risultanze contabili delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti nazionali, in funzione delle quali sono rimaste anche diversamente individuate, a mezzo dell'innalzamento del livello di bilancio al quale viene espresso il voto, le aree di influenza dell'organo politico e quelle dell'apparato amministrativo. L'adozione dei suddetti schemi e allegati previsti dall'armonizzazione contabile, che ha elevato a unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione rispettivamente i Programmi e le Tipologie, ha comportato una perdita di informazioni, in particolare a livello di capitoli di bilancio, necessarie alla verifica dell'impatto contabile delle decisioni di spesa conseguenti alle nuove leggi regionali emanate nel 2016.

L'innovazione degli schemi contabili si è naturalmente riflessa anche sulla formulazione del testo legislativo concernente le norme finanziarie contenute nelle leggi regionali di spesa adottate nel 2016, che vengono esaminate ai fini della presente relazione sulla copertura. A fronte di una precedente formulazione che consentiva di individuare con certezza e immediatezza i capitoli interessati da nuove autorizzazioni di spesa, piuttosto che da storni, prelievi o riprogrammazioni di fondi, l'attuale enunciazione all'interno delle "formule" di copertura fa riferimento unicamente al livello delle classificazioni del bilancio di previsione, ovvero alle Missioni, Programmi e Titoli per le spese e ai Titoli e alle Tipologie per le entrate.

Sotto il profilo operativo la gestione continua però a riferirsi ai capitoli, la cui rilevanza individuale non è scalfita dalla loro comune appartenenza, in ragione dell'omogeneità del loro oggetto, a uno stesso livello superiore (Programma, Missione), al quale si riferisce la copertura della spesa. A livello operativo, nel corso della gestione del bilancio, i vari eventi che possono

---

<sup>15</sup> Articolo 28 legge regionale n. 21/2007.

<sup>16</sup> Ai sensi dell'articolo 39, comma 10, d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il Bilancio finanziario gestionale ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli e ha il compito di "assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese". Con la deliberazione della Giunta regionale n. 2646 del 29 dicembre 2015 è stato approvato, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 26/2015, il *bilancio finanziario gestionale 2016 (BFG)* che ha sostituito lo strumento di gestione adottato fino all'esercizio 2015 (Pog).

venire a esistenza (per le spese: prenotazioni, impegni, variazioni, storni per utilizzo delle risorse finanziarie ai fini di una nuova copertura) sono sempre riferiti al capitolo. Nei casi di copertura a mezzo storno, dalla legge riferita al livello della missione e del programma (come tali alimentate da una pluralità di capitoli), la verifica dell'esistenza di una adeguata copertura non può prescindere dalla conoscenza di tutti gli atti di gestione contabile che hanno interessato il capitolo o i capitoli coinvolti, atti che in alcuni casi sono pubblici e facilmente reperibili ai fini del controllo (delibere di Giunta) e in altri invece no (decreti del Ragioniere generale). Se il controllo vuole verificare la regolarità della disposizione di storno (sotto il profilo delle disponibilità finanziarie) deve quindi scendere necessariamente al livello della componente elementare data dal capitolo, le cui movimentazioni sono deducibili esclusivamente dal bilancio finanziario gestionale, che peraltro comprende solo i capitoli "operativi" e non i capitoli relativi ai fondi globali.

Questa distanza tra il livello contabile elementare (il capitolo), al quale ai fini della verifica della copertura è dunque necessario operare, e il più alto livello a cui vengono formalmente riferite le modalità di copertura degli oneri e le conseguenti movimentazioni di risorse (Missione – Programma – Titolo e Titolo - Tipologia) risulta evidente, se si confrontano gli schemi di bilancio e rendiconto introdotti dal D.lgs. n. 118/2011 con gli schemi di bilancio e rendiconto previsti dalla legislazione precedente.

Con riferimento all'esercizio 2016, ad esempio, la Regione ha redatto il rendiconto secondo gli schemi e gli allegati previsti dal D.lgs. n. 118/2011<sup>17</sup> ad eccezione del conto del patrimonio che è stato compilato ai sensi della legge di contabilità regionale n. 21/2007 in quanto l'adozione, dal 2016, dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale consentirà la predisposizione dei nuovi documenti del conto economico e dello stato patrimoniale solo a decorrere dal consuntivo per l'esercizio 2017<sup>18</sup>. La nuova relazione al rendiconto generale della Regione, con riferimento alle variazioni di bilancio, prevede un quadro di sintesi delle variazioni

---

<sup>17</sup> L'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015 dispone che: "Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria".

<sup>18</sup> Con riferimento all'applicazione in Regione del D.lgs. 118/2011, l'art. 2 della l.r. 10.11.2015, n. 26 dispone quanto segue:

*Articolo 2 – Applicazione del decreto legislativo n. 118/2011.*

1. La Regione e i suoi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del [decreto legislativo n. 118/2011](#) e successive modifiche e integrazioni, conformemente a quanto previsto dalla presente legge nei termini indicati per le regioni a statuto ordinario dal medesimo decreto legislativo posticipati di un anno.

2. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento contabile regionale a quanto previsto dal [decreto legislativo n. 118/2011](#), anche a seguito dell'adozione della norma di attuazione di cui all'articolo 1, le disposizioni di cui alla [legge regionale 8 agosto 2007, n. 21](#) (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), continuano ad applicarsi ove compatibili con il medesimo decreto legislativo.

finanziarie maggiormente rilevanti intervenute in corso d'anno e suddivise, per le entrate, in Titoli e Tipologie e per le spese in Missioni e Programmi laddove, fino all'esercizio 2015, era previsto, a corredo della stessa relazione, un allegato contenente l'elenco delle variazioni apportate al bilancio di previsione distinte per capitolo nonché suddivise secondo la natura del provvedimento di variazione.

Alla luce delle rappresentazioni contabili sopra esposte, ai fini del controllo inerente le modalità di copertura finanziaria e le tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi regionali approvate nel 2016, è stato pertanto necessario ricorrere alla documentazione, elaborata a richiesta<sup>19</sup> della Sezione, dalla Regione in ordine alle variazioni apportate al bilancio di previsione 2016-2018 (entrata e spesa), nella doppia articolazione per capitoli e per natura del provvedimento, in analogia agli allegati che venivano inseriti nelle relazione al rendiconto regionale negli esercizi precedenti il 2016<sup>20</sup>.

Il controllo finalizzato alla verifica della copertura ha trovato il suo completamento nell'analisi di dette variazioni<sup>21</sup> allo scopo di trarre precise informazioni, in particolare per gli storni e le rimodulazioni di fondi nonché per i prelievi dai fondi globali e dai fondi di riserva, in merito ai capitoli stornati e a quelli destinatari delle risorse<sup>22</sup>.

Nei limiti di quanto testé evidenziato, la metodologia di controllo seguita ai fini della verifica della regolarità delle modalità di copertura a mezzo di entrate o qualificate quali storno e rimodulazione di fondi<sup>23</sup> può essere sintetizzata come segue<sup>24</sup>:

- Individuazione, all'interno delle formule legislative di copertura degli oneri derivanti dall'approvazione di una nuova legge regionale, delle modalità di copertura a mezzo storno

---

<sup>19</sup> Richiesta della Sezione Prot. 919 del 15.3.2017 effettuata nell'ambito delle richieste istruttorie relative al giudizio di parificazione del rendiconto della Regione per l'esercizio 2016 e al referto di coordinamento della finanza pubblica, regionale.

<sup>20</sup> Alla richiesta della Sezione è stato dato riscontro, da parte della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, con nota Prot. 10749 del 9 maggio 2017.

<sup>21</sup> Va osservato che i prospetti delle variazioni trasmessi dalla Regione in risposta alla richiesta della Sezione, per quanto concerne le variazioni apportate a seguito dell'emanazione delle leggi regionali n. 22 e n. 23 del 2016, avvenuta a fine anno, non riporta le conseguenti movimentazioni finanziarie in quanto le medesime incidono sul bilancio di previsione 2017-2019. Le relative variazioni al bilancio 2017 sono rinvenibili negli allegati alla delibera della Giunta regionale n. 28 del 13.1.2017.

<sup>22</sup> Si osserva altresì che la verifica al livello elementare dei capitoli, pur nell'ambito dei Programmi che costituiscono l'unità di voto del bilancio di previsione, consente di apprezzare la coerenza teleologica fra i capitoli di spesa interessati dagli storni di fondi e i capitoli destinatari delle risorse stornate (necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i Programmi di spesa).

<sup>23</sup> La modalità di copertura definita "rimodulazione" qualifica una movimentazione di fondi all'interno di una medesima Missione, Programma e Titolo della spesa.

<sup>24</sup> La metodologia di controllo seguita ai fini della verifica delle modalità di copertura ascrivibili ai prelievi dai fondi globali e dai fondi di riserva viene trattata a parte viste le peculiarità riscontrate nella verifica di tali fattispecie di coperture.

o rimodulazione di fondi, ed evidenza dei riferimenti a Missione, Programma, Titolo del bilancio regionale concernenti le autorizzazioni di spesa “movimentate”;

- Individuazione dell’atto (di regola deliberazione della Giunta regionale) contenente la variazione al bilancio apportata a seguito dell’approvazione della legge regionale esaminata ed estrapolazione delle eventuali modifiche apportate al bilancio finanziario gestionale, ovvero selezione dei capitoli<sup>25</sup> interessati dalle variazioni a seguito dello storno o della rimodulazione di fondi;
- Confronto delle variazioni “per capitolo” con le variazioni effettuate a livello di Missione, Programma, Titolo per la spesa e Titolo e Tipologia per l’entrata in modo da ricondurre esattamente le variazioni apportate al bilancio finanziario gestionale alle variazioni apportate al più alto livello, ovvero al bilancio di previsione, e verificare la correttezza delle modalità di copertura degli oneri. Tale attività risulta in alcuni casi particolarmente complessa in quanto a una medesima missione, programma e titolo della spesa corrispondono variazioni su numerosi capitoli. Il processo di abbinamento tra le variazioni effettuate con riferimento ai capitoli e quelle a livello di bilancio di previsione, pertanto, ha tenuto conto di diversi elementi quali: l’importo, il segno (aumento o diminuzione) e l’anno della variazione, i riferimenti legislativi citati nella denominazione del capitolo, eventuali indicazioni contabili presenti nel progetto/disegno di legge, negli emendamenti, nelle relazioni al progetto/disegno di legge, nelle relazioni tecnico-finanziarie e negli atti correlati pubblicati sul sito della Regione con riferimento all’iter della singola legge. Solo in un secondo momento, e cioè quando resi disponibili dalla Regione nell’ambito dell’istruttoria sulla parifica del rendiconto, è stato possibile verificare la correlazione delle variazioni operata prendendo a riferimento i prospetti contenenti le variazioni apportate al bilancio di previsione 2016-2018 (entrata e spesa), nella doppia articolazione per capitoli e per natura del provvedimento.

La descritta metodologia di controllo ha evidenziato due lacune riguardanti la rappresentazione contabile della copertura a mezzo fondo globale. In fase istruttoria è infatti emerso che la copertura a mezzo di risorse allocate nei fondi globali, che nel 2016 aveva interessato quattro leggi, con riferimento all’operazione di prelievo dal fondo globale, si caratterizzava per una

---

<sup>25</sup> La selezione dei capitoli interessati dalla variazione a seguito dell’approvazione di una legge regionale con oneri è consentita dall’indicazione, negli allegati alle delibere di Giunta contenenti variazioni contabili al bilancio finanziario gestionale, degli “estremi meccanografici dell’atto” che consentono di ricondurre la variazione contabile a uno specifico disegno di legge (DDL o DDLP) o legge regionale (LR).

rappresentazione contabile differenziata (l.r. n.1 e l.r. n. 4 da una parte e l.r. n. 11 e l.r. n. 22 dall'altra).

Con riferimento alle leggi regionali 1/2016 e 4/2016, il prelievo risultava operato rispettivamente con delibera di Giunta n. 386 dell'11 marzo 2016 e n. 608 dell'13 aprile 2016 di variazione al bilancio. I prelievi trovavano evidenza contabile nelle variazioni del bilancio di previsione 2016 e nelle conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale (che evidenziavano il prelievo dai capitoli altri fondi (fondi globali) n. 9700/25068 e n. 9700/25069 per la legge 1 e n. 9700/25157 e n. 9710/25057 per la legge 4.

In relazione alla legge 11 non si è invece rinvenuta alcuna evidenza contabile del prelievo dal fondo globale nei documenti contabili della gestione, mentre invece sono ordinariamente evidenti le variazioni concernenti l'istituzione del nuovo capitolo di spesa e la conseguente variazione aumentativa nei documenti contabili. La variazione in argomento trova comunque riscontro nel file inviato dalla Regione (file richiesto nell'ambito della richiesta istruttoria per la parifica) ove viene rappresentato il prelievo di cui trattasi dal capitolo del fondo n. 9700/25090 (-10.000) con un riferimento alla delibera GR 1275 dell'8 luglio 2016, che però non reca alcuna disposizione in ordine al prelievo, di cui non c'è traccia nel bilancio finanziario gestionale, che non comprende più i capitoli afferenti i fondi speciali (globali).

La legge 22 si caratterizza per essere una legge promulgata negli ultimi giorni del 2016, ma entrata in vigore nel 2017, esercizio al quale si riferisce anche la norma finanziaria di copertura delle spese. Va anche segnalato che la formula legislativa utilizzata non prevede un "prelievo" dal fondo iscritto alla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio per gli anni 2017-2019 bensì evidenzia che alla copertura degli oneri si provvede "a valere" sulla Missione, Programma e titolo evidenziati ovvero sugli stanziamenti dello "stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019". A tale proposito si evidenzia che la legge di approvazione del "Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2017" n. 26 del 29.12.2016 è stata approvata, pur nella medesima data, successivamente alla legge regionale n. 22 di cui trattasi.

Anche per la legge 22 non si è rinvenuta un'evidenza contabile del prelievo nei documenti contabili della gestione. In questo caso la variazione contabile non è risultata reperibile neanche nel file inviato dalla Regione (file richiesto nell'ambito della richiesta istruttoria per la parifica del rendiconto 2016) in quanto è stata effettuata con deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 13.1.2017. La variazione riguarda peraltro la sola istituzione dei nuovi capitoli di spesa e le sole variazioni aumentative apportate al bilancio 2017-2019 per i fini di cui trattasi.

Nella nota integrativa al bilancio di previsione 2017-2019 (diversamente da quanto rappresentato nella nota integrativa del bilancio 2016-2018, che non contiene alcun riferimento sul tema de quo) è presente una tabella di riepilogo, ai fini di una migliore comprensione del bilancio, dei fondi speciali autorizzati con il bilancio 2017. Tra detti fondi è stato evidenziato il fondo n. 25092 interessato dalla legge 22, ma non si rinvergono evidenze in merito all'autorizzazione del medesimo fondo speciale per il 2018 (40 mila euro *ex lege* 22).

Il confronto istruttorio con l'Amministrazione ha evidenziato che la diversità dei regimi contabili è imputabile a una sopravvenuta elaborazione di nuova reportistica finalizzata a recepire e rappresentare le novità derivanti dal d.lgs. 118/2011, per la quale peraltro le dotazioni informatiche non riuscivano ancora a tracciare le variazioni al bilancio operate, come nel caso dei fondi globali, direttamente dalla legge.

Poiché il prelievo relativo alla legge 11 risulta comunque valorizzato ai fini delle risultanze generali e finali delle variazioni al bilancio 2016, quanto sopra esposto evidenzia solamente un difetto di rappresentazione contabile (nei documenti contabili manca il prelievo dal fondo globale), essendo evidente che tutte le operazioni che incidono sul bilancio e sulla base dei quali è redatto il rendiconto debbono essere iscritte nei documenti contabili previsti dalla legge. La natura triennale del bilancio richiede inoltre che debbano risultare evidenziate anche le disposizioni riguardanti i fondi globali che attengono al triennio e non solo al primo anno d'esercizio.

In conclusione, se è pur vero che, a seguito delle regole dell'armonizzazione contabile, i capitoli assumono un'autonoma evidenza solo a fini gestionali, le esigenze del controllo finalizzato alle verifiche sulla copertura hanno chiaramente evidenziato la necessità di un'esplicitazione di alcune notizie e dati a livello di capitolo. Nel caso di copertura attraverso storno di fondi, queste necessità riguardano la puntuale indicazione degli interventi già programmati a carico dell'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione; richiedono anche informazioni sulla rimodulazione degli originari programmi in relazione alle minori disponibilità. Richiedono soprattutto la completa indicazione dei capitoli d'origine e dei capitoli di destinazione. In assenza di informazioni finanziarie e contabili esaustive<sup>26</sup> e puntuali riferite a tutti gli aspetti dell'operazione, è difficilmente eseguibile l'esame delle variazioni al Bilancio finanziario gestionale, che costituisce l'unico strumento che consente di ricondurre al bilancio le somme autorizzate e le relative fonti di copertura.

---

<sup>26</sup> Lo schema di relazione tecnico finanziaria a corredo dei disegni di legge e quello della relazione semplificata a corredo degli emendamenti, attualmente utilizzati, prevedono l'indicazione dei capitoli interessati da storni di spesa e prelevamenti da fondo globale ma non prevede l'indicazione dei capitoli ai quali vengono destinate le risorse.

La sede in cui possono essere esposte queste fondamentali informazioni è la relazione tecnico finanziaria, anche alla luce del suo intensivo significato riconosciutole dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

## **5. CONTENUTI ED ESITI DELL'ANALISI SVOLTA SULLA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DELLE LEGGI REGIONALI ADOTTATE NELL'ESERCIZIO 2016**

### **5.1 LE LEGGI DI SPESA PRESE IN CONSIDERAZIONE.**

Di seguito si espongono in primo luogo l'elenco delle leggi regionali promulgate nel 2016 e, a seguire, un prospetto che riassume le modalità di copertura relative all'esercizio 2016 delle venti leggi regionali di spesa<sup>27</sup>, alcune delle quali prive di espressi riflessi finanziari<sup>28</sup>. A seguire, si espone un quadro riassuntivo, riferito al triennio 2016-2018, di tutti i mezzi di copertura indicati nelle stesse leggi.

Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2016

1. Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.

2. Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2

Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.

3. Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di

---

<sup>27</sup> Rimangono escluse le leggi di assestamento del bilancio (n. 14/2016 e n. 16/2016), la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015 (n. 13/2016) e le tre leggi afferenti la programmazione 2017 (n. 24/2016, n. 25/2016 e n. 26/2016).

<sup>28</sup> Le leggi regionali n. 8/2016 e n. 19/2016, non hanno espressi riflessi finanziari.

istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

4. Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

5. Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

6. Legge regionale 10 maggio 2016, n. 6

Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7. (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro).

7. Legge regionale 10 maggio 2016, n. 7

Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali.

8. Legge regionale 20 maggio 2016, n. 8

Disposizioni urgenti in materia elettorale. Modifiche alle leggi regionali 19/2013, 28/2007 e 18/2007 in materia di elezioni comunali, regionali e referendum consultivi.

9. Legge regionale 1 giugno 2016, n. 9

Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

10. Legge regionale 28 giugno 2016, n. 10

Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.

11. Legge regionale 8 luglio 2016, n. 11

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche).

12. Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

13. Legge regionale 5 agosto 2016, n. 13

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2015.

14. Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14



Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

15. Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche

16. Legge regionale 7 novembre 2016, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità.

17. Legge regionale 24 novembre 2016, n. 17

Norme urgenti in materia di cultura e sport.

18. Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

19. Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19

Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio

20. Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016.

21. Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

22. Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 22

Valorizzazione della memoria delle Portatrici Carniche e del ruolo della donna nelle due guerre.

23. Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23

Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

24. Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24

Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019

25. Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25

Legge di stabilità 2017

26. Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26

Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2017

## **5.2 EVIDENZA SINOTTICA DELLE MODALITÀ DI COPERTURA E DELLA LORO DIMENSIONE FINANZIARIA NEL 2016 E NEL TRIENNIO 2016-2018.**

Dalle tabelle che seguono si desume che, su un onere complessivo di euro 186.304.262,65 indotto a carico del bilancio 2016-2018 dalle leggi prese in considerazione, il reperimento della maggior parte delle risorse (pari al 63,31%) è avvenuto attraverso storno di fondi da precedenti autorizzazioni di spesa, ivi comprese le rimodulazioni (previsti oltre 117 milioni di euro nel triennio 2016-2018 per storni tra capitoli): nel triennio 2015-2017 il dato corrispondeva a poco più del 18%. Rilevante (pari al 28,37%, ma in calo rispetto al 30,53% del 2015-2017) risulta anche l'utilizzo di accantonamenti iscritti nei fondi globali (oltre 52 milioni di euro nel triennio). Risulta inoltre notevolmente ridimensionato rispetto ai dati riferiti alle leggi del 2015 (8,32% nel triennio 2016-2018 contro il precedente 51,24%) il ricorso a nuove o maggiori entrate (oltre 15 milioni di euro). Le modalità tipiche di copertura, vale a dire prelievi da fondi globali e maggiori o nuove entrate, coprono poco più del 36% della copertura attivata nel triennio.

**ONERI FINANZIARI E COPERTURE DELLE LEGGI REGIONALI ADOTTATE NEL 2016<sup>29</sup>**

Num. Legge	Esercizi	METODI DI COPERTURA			Totale	Note
		A) Fondo globale	B) Storni di spesa	C) Maggiori entrate		
n. 1	2016	16.000.000,00			16.000.000,00	
	2017	16.000.000,00			16.000.000,00	
	2018	16.000.000,00			16.000.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>48.000.000,00</b>			<b>48.000.000,00</b>	
n. 2	2016		1.849.815,52*		1.849.815,52	*di cui euro 20.000,00 sono rimodulazione della spesa (art. 33 c. 16 lett. b)
	2017		2.500.255,18		2.500.255,18	
	2018		2.500.255,18		2.500.255,18	
	<b>Totale</b>		<b>6.850.325,88</b>		<b>6.850.325,88</b>	
n. 3	2016		12.265.500,00*	4.450.000,00	16.715.500,00	*di cui euro 2.265.500,00 sono rimodulazione della spesa (art. 38, c. 5)
	2017					
	2018					
	<b>Totale</b>		<b>12.265.500,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>16.715.500,00</b>	
n. 4	2016	4.853.249,46 <sup>30</sup>	3.963.043,48 <sup>31</sup> *	1.040.000,00	9.856.292,94	I dati riportati sono quelli della legge <b>DOPO</b> le modifiche apportate dalla legge di assestamento *di cui euro 1.640.000,00 sono rimodulazione della spesa (art. 75 c. 17, 19, 23 e c. 32 lett. a)
	2017		200.000,00		200.000,00	
	2018					
	<b>Totale</b>	<b>4.853.249,46</b>	<b>4.163.043,48</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>10.056.292,94</b>	

<sup>29</sup> Rimangono escluse le leggi di assestamento del bilancio (n. 14/2016 e n. 16/2016), la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015 (n. 13/2016) e le tre leggi afferenti la programmazione 2017 (n. 24/2016, n. 25/2016 e n. 26/2016). Vengono altresì escluse le leggi n. 22 e 23 in quanto rilevano ai fini del bilancio del triennio 2017-2019 e pertanto vengono trattate a parte. Si segnala inoltre che le leggi regionali n. 8/2016 e n. 19/2016, non contengono espressi riflessi finanziari.

<sup>30</sup> Di cui € 500.000,00 mediante prelievo da fondo globale di parte corrente ed € 4.353.249,46 mediante prelievo da fondo globale di parte capitale.

<sup>31</sup> Di cui € 1.500.000,00 mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese impreviste di parte corrente (capitolo 9681).

<b>n. 5</b>	2016					
	2017		150.000,00		150.000,00	
	2018					
	<b>Totale</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	
<b>n. 6</b>	2016		2.000,00*		2.000,00	* rimodulazione della spesa (art. 9, c. 4, lett.a) ** di cui euro 190.000,00 sono rimodulazione della spesa (art. 9, c. 2 e 6)
	2017		195.000,00**		195.000,00	
	2018		195.000,00**		195.000,00	
	<b>Totale</b>		<b>392.000,00</b>		<b>392.000,00</b>	
<b>n. 7</b>	2016		1.463.815,52 <sup>32*</sup>		1.463.815,52	* di cui euro 80.000,00 sono rimodulazione della spesa (art. 1, c. 3)
	2017		250.000,00		250.000,00	
	2018		250.000,00		250.000,00	
	<b>Totale</b>		<b>1.883.815,52</b>		<b>1.963.815,52</b>	
<b>n. 9</b>	2016					
	2017		30.000,00		30.000,00	
	2018					
	<b>Totale</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	
<b>n.10</b>	2016		15.537.037,48*	10.000.000,00	25.537.037,48	* di cui euro 608.000 sono rimodulazione della spesa (art. 43, c. 3, lett. c) e art. 42)
	2017		29.060.000,00		29.060.000,00	
	2018		29.060.000,00		29.060.000,00	
	<b>Totale</b>		<b>73.657.037,48</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>83.657.037,48</b>	

<sup>32</sup> Di cui euro 30.000,00 mediante prelievo dal Fondo regionale per lo sviluppo dei territorio montani iscritto alla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

<b>n. 11</b>	2016	10.000,00*			10.000,00	* si segnala che nel testo legislativo (art. 7, c. 2) il prelievo di cui trattasi è stato qualificato come “storno”
	2017					
	2018					
	<b>Totale</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	
<b>n. 15</b>	2016					*di cui euro 70.000,00 sono rimodulazione della spesa (art. 22, c. 2 e 6)
	2017		110.000,00*		110.000,00	
	2018					
	<b>Totale</b>		<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	
<b>n. 17</b>	2016		108.755,00*		108.755,00	* di cui euro 30.000 sono rimodulazione della spesa (art. 20 c. 4 lett. a))
	2017					
	2018					
	<b>Totale</b>		<b>108.755,00</b>		<b>108.755,00</b>	
<b>n. 18</b>	2016		109.521,43*	1.014,40	110.535,83	* di cui euro 107.821,43 sono rimodulazione della spesa (art. 58 c. 6 e c.9)
	2017		40.000,00		40.000,00	
	2018					
	<b>Totale</b>		<b>149.521,43</b>	<b>1.014,40</b>	<b>150.535,83</b>	
<b>n. 21</b>	2016					*di cui euro 4.980.000,00 sono rimodulazione della spesa (art. 108, c. 14 e c. 16) **di cui euro 4.530.000,00 sono rimodulazione della spesa (art. 108, c. 14 e c. 16)
	2017		9.080.000,00*		9.080.000,00	
	2018		9.030.000,00**		9.030.000,00	
	<b>Totale</b>		<b>18.110.000,00</b>		<b>18.110.000,00</b>	

Num. Legge	Esercizi	METODI DI COPERTURA			Totale	Note
		A) Fondo globale	B) Storni di spesa	C) Maggiori entrate		
n. 22	2017	35.000,00			35.000,00	
	2018	40.000,00			40.000,00	
	2019					
	<b>Totale</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>	
n. 23	2017		1.400.000,00 <sup>33</sup>		1.400.000,00	
	2018					
	2019					
	<b>Totale</b>		<b>1.400.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>	

Fonte: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali

<sup>33</sup> Trattasi di prelievo dal Fondo di riserva per le spese impreviste di parte corrente (capitolo 9681).

**MEZZI DI COPERTURA NELLE LEGGI ADOTTATE NEL 2016 – QUADRO RIASSUNTIVO RIFERITO AL TRIENNIO 2016-2018<sup>34</sup>**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Totale</b>	<b>% 2016-2018</b>	<b>% 2015-2017</b>	<b>%2014-2016</b>
<b>Fondi globali di parte corrente</b>	16.510.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	52.863.249,46	28,37	30,53	32,25
<b>Fondi globali in c/capitale</b>	4.353.249,46	0,00	0,00				
<b>Storni di spesa</b>	35.299.488,43	41.615.255,18	41.035.255,18	117.949.998,79	63,31	18,23 <sup>35</sup>	44,65
<b>Maggiori entrate</b>	15.491.014,40	0,00	0,00	15.491.014,40	8,32	51,24	23,10
<b>Totale</b>	<b>71.653.752,29</b>	<b>57.615.255,18</b>	<b>57.035.255,18</b>	<b>186.304.262,65</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Fonte: dati individuati ed elaborati dalla Sezione di controllo sulla base delle espresse disposizioni normative di carattere finanziario inserite nelle singole leggi regionali e delle precedenti deliberazioni della Sezione n. 36/2016 e n. 49/2015 in materia di coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali*

<sup>34</sup> Il quadro riassuntivo è stato elaborato sulla base dei dati di cui al prospetto “ONERI FINANZIARI E COPERTURE DELLE LEGGI REGIONALI ADOTTATE NEL 2016” senza tenere conto degli oneri delle leggi regionali n. 22 e 23 del 2016, esposti a parte per i motivi già evidenziati nelle precedenti note.

<sup>35</sup> La percentuale ivi indicata è stata aggiornata, rispetto a quella indicata nella deliberazione della Sezione n. 36/2016, sommando, per rendere omogeneo il confronto con il bilancio 2016-2018, le riprogrammazioni di fondi agli storni di spesa.

### **5.3 LA TERMINOLOGIA UTILIZZATA DAL LEGISLATORE REGIONALE AI FINI DELLA COPERTURA.**

A una chiara evidenza delle fonti di copertura deve corrispondere un'univocità delle locuzioni e della terminologia che vengono utilizzate a livello legislativo e nell'ambito della relazione tecnico finanziaria.

Ai sensi dell'art. 17 della l. 196/2009 la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

A fronte delle definizioni legali previste dall'art 17, il lessico del legislatore regionale definisce come "storno" la modalità di copertura di cui alla lett. b) consistente in riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. In questo contesto fa spesso riferimento anche alla modalità di copertura definita "rimodulazione", che esprime la movimentazione di fondi all'interno di una medesima Missione, Programma e Titolo. Nella sostanza si tratta di un sottoinsieme degli storni di bilancio, che riguardano la movimentazione da un capitolo all'altro di una medesima Missione, Programma e Titolo, che, come tale, rinviene una rappresentazione contabile solo al livello del bilancio finanziario gestionale, ove il dettaglio viene a ricomprendere anche i singoli capitoli.



Conseguentemente gli storni veri e propri vengono pertanto a riguardare movimentazioni tra fondi appartenenti a Missioni o Programmi diversi.

Va peraltro evidenziato che in alcuni casi è stato rilevato, a seguito della verifica sui capitoli movimentati, che alcune rimodulazioni di fondi, come sopra intese, non trovano immediato riscontro nel testo legislativo, la cui formulazione si limita a rideterminare le quantificazioni di risorse operate in precedenti leggi regionali<sup>36</sup>.

Nell'ambito delle relazioni tecnico finanziarie si fa inoltre talvolta riferimento alla "riprogrammazione di fondi", che esprimono ridistribuzioni, che presentano contenuti ampi e con carattere sistemico, di fondi già stanziati e disponibili che vengono utilizzati per altre destinazioni<sup>37</sup>.

Un glossario specificativo della terminologia suesposta è rinvenibile nei documenti dell'attività parlamentare riferiti alla legge 4 agosto 2016, n. 163, che ha previsto significative innovazioni alla vigente disciplina contabile contenuta nella legge n. 196 del 2009<sup>38</sup>.

In questo contesto, viene in particolare definita "rimodulazione" la "possibilità di variare in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa iscritte all'interno di ciascuno stato di previsione". Dette rimodulazioni "possono essere effettuate anche per l'adeguamento alle esigenze del cronoprogramma dei pagamenti".

Il riferimento a "riprogrammazioni", invece, secondo il medesimo glossario va inteso come la "possibilità di variare le dotazioni finanziarie annuali di leggi di spesa pluriennali previste a legislazione vigente".

Se la definizione di rimodulazione utilizzata dal legislatore regionale risulta rispondente alla specificazione suesposta, non pare altrettanto univocamente intesa la nozione di riprogrammazione di fondi.

Nelle leggi regionali esaminate, infatti, sono individuabili alcune fattispecie di copertura, non ascrivibili a storni, prelievi da fondi globali o rimodulazioni, che non hanno dato luogo, di fatto, né a movimentazioni di risorse nel bilancio di previsione né a movimentazioni di risorse tra i capitoli del bilancio finanziario gestionale e che non trovano parimenti riscontro nelle relazioni tecnico-finanziarie. Il lessico utilizzato dal legislatore regionale in tali casi fa riferimento alla

---

<sup>36</sup> Il riferimento è in particolare alle leggi regionali n. 3/2016 (art. 38, c. 5) e n. 10/2016 (art. 42).

<sup>37</sup> Si cita ad esempio, senza pretesa di esaustività, la riprogrammazione di fondi originariamente destinati ai trasferimenti alle Province che vengono devoluti per coprire il costo del personale provinciale trasferito alla Regione a seguito dalle legge regionale di riordino delle funzioni delle Province (l.r. n. 3/2016).

<sup>38</sup> Il glossario è reperibile al seguente link: [http://www.camera.it/leg17/465?tema=la\\_nuova\\_legge\\_di\\_bilancio](http://www.camera.it/leg17/465?tema=la_nuova_legge_di_bilancio)

copertura della spesa “a valere” su uno stanziamento già previsto e già iscritto su una determinata Missione, Programma e Titolo<sup>39</sup>. Il significato di tali enunciazioni sembrerebbe sovrapponibile a quello di “riprogrammazione di fondi” come inteso nell’ambito delle relazioni tecnico finanziarie ovvero utilizzo di fondi disponibili o già programmati per altre destinazioni.

#### **5.4 ESITI DEL CONTROLLO. OSSERVAZIONI SULLE SPECIFICHE RISULTANZE**

Si riassumono schematicamente nel prospetto che segue gli esiti del controllo, che più dettagliatamente sono esposti per ogni legge nell’ ”appendice” di questa relazione.

Con riferimento alla copertura delle leggi regionali del 2016, il prospetto segnala l’esistenza di alcune situazioni di irregolarità o di distonia rispetto ai principi dell’ordinamento, quali si desumono anche dalle pronunce della Corte costituzionale, che vengono evidenziate con la finalità ausiliaria che connota questa relazione. Proprio in relazione alla funzione ausiliaria, finalizzata a evitare il ripetersi di irregolarità e a prevenire possibili scompensi gestionali e finanziari, sono riportate anche delle situazioni, prevalentemente afferenti la quantificazione degli oneri, che presentano “perplexità” e sulle quali dovrebbe soffermarsi maggiormente l’attenzione degli organi regionali coinvolti. Tali perplexità sono affiancate dall’indicazione delle norme o dei principi che dovrebbero essere pro futuro valorizzati.

Il prospetto contiene anche alcune sintetiche osservazioni sulle problematiche evidenziate, che in taluni casi si estendono anche ad aspetti qualitativi relativi alla programmazione. Tra questi si distingue l’utilizzo di risorse del fondo globale di parte corrente per finalità di spesa di parte capitale, che pur non essendo corretto, non costituisce una grave irregolarità. Consente però delle valutazioni sulla qualità della programmazione finanziaria in relazione alla ripetitività del fenomeno, alla sua entità e alla natura della spesa in tal modo coperta.

---

<sup>39</sup> Il riferimento è alla legge regionale n. 2/2016 (art. 22, c. 3), alla legge regionale n. 18/2016 (art. 58, c. 10) e alla legge regionale n. 20/2016 (art. 52, c. 3).

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
n.1	<p>Prelievo da fondo globale di parte corrente per la copertura di spese di parte capitale: sono state precostituite dotazioni finanziarie finalizzate a spese di parte corrente che poi vengono utilizzate per spese di parte capitale.</p>	<p>Il prelievo dal fondo globale costituisce la modalità organizzativa che meglio esprime una valida programmazione degli obiettivi da conseguire e una precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie.</p> <p>Le Sezioni Riunite (delib. n. 2/2017) della Corte dei conti hanno evidenziato, nella relazione quadrimestrale sett.-dic. 2016, con riferimento <u>all'utilizzo di stanziamenti di fondo globale corrente per la copertura di oneri permanenti</u>, che “ferma rimanendo la valenza positiva dell’istituto del fondo speciale, va rilevato che un suo utilizzo per la copertura di oneri permanenti, pur non incontrando un divieto formale ad opera della legge di contabilità, comporta la conseguenza di un irrigidimento delle poste di bilancio, il che – a parità di condizioni – pone le premesse per una difficoltà aggiuntiva in ordine all’agibilità di manovre future che si basino in gran parte sulla riduzione della spesa”.</p>
n. 2	<p>La previsione di una spesa a valere su uno stanziamento già previsto (art. 22 comma 3), non indicando né l’effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge né le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate, impedisce una trasparente evidenza del ciclo della gestione con riferimento alla specifica autorizzazione di spesa.</p> <p>Infatti, non costituiscono idonee forme di copertura le mere disponibilità di bilancio senza che siano indicate espressamente le effettive disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate e l’assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.</p> <p>In alcune relazioni tecnico finanziarie non risultano esplicitati i criteri seguiti per la quantificazione della spesa.</p>	<p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (sent. n. 115/2012).</p> <p>L’utilizzo di accantonamenti di bilancio, in quanto sottesi a precedenti autorizzazioni legislative di spesa (non connotate da “discrezionalità”), può consentirsi solo a condizione di una contestuale riduzione dei precedenti oneri autorizzati con la legislazione in vigore (vedasi anche Sezioni riunite della Corte dei conti: relazione quadrimestrale sett.-dic. 2016 di cui alla delibera n. 2/2017 – pag. 148)</p> <p>La mancata autonoma evidenza nelle norme finanziarie o nella relazione tecnico finanziaria di una riprogrammazione di fondi (derivanti da assegnazioni statali) rende difficoltoso intercettare le sottostanti movimentazioni contabili e le eventuali problematiche afferenti la copertura delle spese interessate</p>

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
n. 3	<p>Nelle relazioni tecnico-finanziarie allegate al disegno di legge, nonché agli emendamenti presentati in ordine al medesimo, non risulta esplicitata la modalità di quantificazione dell'onere di euro 2.265.500,00 per il 2016, concernente l'aumento dello stanziamento delle risorse destinate al fondo straordinario per le Comunità montane, né viene specificata la modalità di copertura.</p> <p>Più in generale, la mancata esplicita evidenza, all'interno del testo legislativo, dello storno di fondi interessato dalla riquantificazione degli stanziamenti, unitamente alla mancata esaustività della relazione tecnico-finanziaria a corredo del disegno di legge in esame, si presta a evidenziare l'incerta significatività della rideterminazione dei fondi e della quantificazione degli oneri a copertura.</p>	<p>Le problematiche rilevate a carico della legge n. 3 attengono alla significatività delle rideterminazioni dell'ammontare dei fondi presi in considerazione a causa delle carenze delle relazioni tecnico finanziarie, sotto il profilo della illustrazione dei criteri di quantificazione degli oneri.</p> <p>Si ricorda che non costituiscono idonee forme di copertura le mere disponibilità di bilancio senza che siano indicate espressamente le effettive disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate e l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.</p>

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
n. 4	<p><u>Articolo 57:</u> Non risulta allegata al DDL nessuna RTF contenente la quantificazione degli oneri connessi con le disposizioni dell'art. 57</p> <p>1) Oneri finanziati nei limiti delle disponibilità di risorse già previste (peraltro comma relativo alla copertura della spesa abrogato con la legge di assestamento).</p> <p>2) Oneri finanziati con risorse già stanziati in bilancio e non ancora impegnate: manca espressa quantificazione degli oneri con riferimento al capitolo 9657</p> <p>Errori materiali nella quantificazione degli oneri rispetto alle spese da sostenere (art. 75 c. 41).</p> <p>Iniziali irregolarità risolte con la legge di assestamento: spesa del comma 24 non coperta. Spesa del comma 22 coperta due volte.</p> <p><b>Fondo globale di parte capitale che copre una spesa corrente</b> (comma 20 e comma 38).</p> <p>Prelievo dal fondo globale di parte corrente per coprire una spesa (100 mila euro per assegnazione finanziamenti al CATT per attività di primo impianto) il cui stanziamento è stato interamente stornato in corso d'anno (a seguito della l.r. 16/2016 "assestamento bis") a favore di un capitolo inerente i medesimi contributi ma di parte capitale. <b>Di fatto il fondo globale di parte corrente ha indirettamente finanziato spese di parte capitale.</b> Ciò non rappresenta un'irregolarità, ma costituisce elemento di valutazione della qualità della programmazione finanziaria in relazione all'entità finanziaria del fenomeno, alla sua ripetitività e alla natura della spesa coperta.</p> <p>Insussistenza in un caso della coerenza teleologica fra capitoli di spesa interessati dagli storni di fondi, peraltro di natura non obbligatoria, e i capitoli destinatari delle risorse stornate (finanziamento straordinario a favore del Monastero di Santa Maria di Poffabbro, di Frisanco (Pn), nell'ambito della tutela dei beni e attività culturali, la cui copertura si realizza a mezzo storno di fondi da stanziamenti costituiti per le misure di</p>	<p>Non costituiscono idonee forme di copertura le mere disponibilità di bilancio (Corte cost. sent. n. 181/2013)</p> <p>La copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati (sent. Corte Cost. n. 30/1959)</p> <p>La norma dell'art. 19, c. 1, della l. n. 196/2009, specificativa del precetto di cui all'art. 81, c. 4, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita (sent. n. 181/2013).</p> <p>La sentenza della Corte Cost. n. 224/2014 evidenzia che l'obbligo di corredare le innovazioni legislative di documenti dimostrativi degli effetti economici delle stesse costituisce naturale ottemperanza al principio art. 81 Cost. e la relazione al ddl deve informare in modo analitico l'Assemblea deliberante su obiettivi e correlati mezzi relativi ad ogni disposizione comportante spesa, ancorché incorporata in unità previsionale a contenuto promiscuo.</p> <p>Il principio cardine comune per le modalità di copertura consiste nel divieto di utilizzare accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente (art. 17, c. 1, lett. a), l. 196/2009)</p> <p>Con riferimento alla modalità di copertura attraverso storno di fondi, si fa nuovamente cenno, come già ampiamente rilevato in precedenza nella presente relazione, alla necessità che risulti esplicitata la puntuale indicazione degli interventi già programmati a carico dell'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione, accompagnata da una rimodulazione dei programmi in relazione alle minori disponibilità. Ciò dovrebbe essere ancor</p>

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>sostegno del diritto alla casa). La RTF specifica che lo storno di 150 mila euro su 13.940 mila stanziati non è rilevante per le finalità per cui è stato disposto lo stanziamento.</p> <p>Relazione tecnico finanziaria a un emendamento d'aula (approvato) inattendibile e carente in quanto evidenzia una copertura attraverso un prelievo da un fondo globale non meglio specificato laddove il testo legislativo definitivo riporta la copertura della medesima spesa con entrate del titolo 3 (Ezit art. 63 della legge).</p> <p>Relazione tecnico finanziaria assente nei confronti di un emendamento d'aula che ha modificato il capitolo nei confronti del quale era inizialmente previsto lo storno di fondi (emendamento di commissione). Detta carenza risulta vieppiù rilevante considerato che il capitolo dal quale è previsto in definitiva di attingere le risorse necessarie a finanziare il nuovo intervento e il capitolo inizialmente indicato quale fonte di risorse disponibili utilizzabili per la copertura dell'onere risultano classificati in un diverso programma della Missione 14 della spesa. La problematica attiene in particolare alla mancata indicazione dell'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, nonché la mancata evidenza delle ragioni dell'inutilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate unitamente all'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.</p>	<p>più valorizzato, eventualmente attraverso una rappresentazione contabile integrativa del testo legislativo o comunque nella RTF, nell'attuale contesto contabile caratterizzato dalle regole dell'armonizzazione che elevano a più ampi aggregati il livello dell'unità di voto, riservando al capitolo autonoma evidenza ai soli fini gestionali.</p>

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
n. 5	<p>La copertura avviene mediante storno da precedenti autorizzazioni di spesa, senza che siano indicate l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate, l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.</p> <p>Nella relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti d'Aula non risultano esplicitati i criteri utilizzati per quantificare la spesa in argomento; tale informazione assume in questo contesto una peculiare rilevanza posto che la quantificazione operata, oltre che sullo stanziamento della spesa da sostenere (e da coprire) nel 2017, dispiega effetti anche sul versante dell'entrata dell'esercizio 2018 (entrata che, peraltro, nel medesimo esercizio viene destinata al finanziamento del fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine).</p> <p>Parte degli interventi previsti dalla legge hanno natura programmatica e l'allocazione delle risorse sarà disposta con successiva legge regionale (art.12 c. 5). Rimando a futura legge regionale.</p> <p>Manca quantificazione degli oneri (art. 12 c. 5 e c. 7) e la norma dell'art. 12 comma 7 non appare esaustiva sotto il profilo della copertura della spesa (manca ogni riferimento al bilancio interessato, all'esercizio di competenza, manca quantificazione).</p>	<p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (sent. n. 115/2012)</p> <p>Non può essere assoggettata a copertura una entità indefinita</p>
n. 6	Nessuna criticità rilevata.	

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
n. 7	<p>La copertura avviene mediante storno da precedenti autorizzazioni di spesa (art 8 e 9), senza che siano indicate l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate, l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.</p> <p>Difetto di coerenza teleologica tra i capitoli degli storni (ad esempio stornati fondi per interventi straordinari nelle sedi regionali – spesa ripartita a carattere pluriennale - a favore della concessione di un contributo straordinario a una Parrocchia per la messa in sicurezza del campanile)</p> <p>Lo storno di cui all'art. 8 avviene da un capitolo istituito nel 2016 (a seguito l.r. n. 2/2016) inerente il finanziamento delle spese di funzionamento dell'Erpac (stanziamento iniziale 1,6 milioni di euro e in questa sede vengono stornati 803.815,52. Al 31.12.2016 risulta uno stanziamento consolidato di poco più di un milione di euro).</p> <p>Ne conseguono perplessità sull'attendibilità della quantificazione iniziale effettuata con la l.r. 2/2016 e qualità della programmazione.</p> <p>Incompatibilità del prelievo dal fondo per lo sviluppo dei territori montani iscritto al titolo I della spesa per concedere un contributo, di natura straordinaria, di titolo II a una Parrocchia di Tolmezzo (nel bilancio regionale è infatti presente anche un fondo per lo sviluppo dei territori montani iscritto al titolo II della spesa – cap. 101054)</p>	<p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (sent. N. 115/2012).</p>
n. 8	Legge priva di oneri.	



Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
n. 9	<p>Manca l'espressa quantificazione degli oneri (art. 1, c. 3), con riferimento alla promozione di percorsi per l'acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario e del percorso formativo per operatori socio sanitari (comma 10 sexties, art. 36 l.r. 6/2006), sia nel testo della legge che nella relazione tecnico-finanziaria a corredo degli emendamenti. In detta relazione viene peraltro fatto rimando, per la copertura, alla pianificazione periodica delle operazioni di cui alla DGR 429/2015 (programma operativo del fondo sociale europeo 2014/2020).</p> <p>Quanto sopra è espressione di una mancata quantificazione oneri e di una non valida copertura (rimando ad atti successivi).</p> <p>Art. 1, comma 5: La copertura avviene mediante storno da precedenti autorizzazioni di spesa senza che siano indicate l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate, l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.</p>	<p>La norma dell'art. 19, c. 1, della l. n. 196/2009, specificativa del precetto di cui all'art. 81, c. 4, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita (sent. n. 181/2013).</p> <p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (sent. n. 115/2012).</p>
n. 10	<p>Dalla relazione illustrativa in calce all'emendamento d'Aula aggiuntivo (13 bis.1) della disposizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) della legge, concernente lo spostamento della funzione inerente il piano di utilizzo degli spazi, di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature delle istituzioni scolastiche concernenti l'istruzione secondaria superiore dalla Regione ai Comuni, risulta che la modifica di cui trattasi non comporta nuove o maggiori spese né minori entrate a carico del bilancio regionale bensì "incide sulle quote trasferite ai Comuni". Sembra trattarsi di una riprogrammazione di fondi che tuttavia non trova di fatto alcuna autonoma evidenza nelle norme finanziarie della legge. Ciò rende difficoltoso intercettare le sottostanti movimentazioni contabili e le eventuali problematiche afferenti la copertura delle spese interessate (permane altresì il rischio che le risorse previste originariamente e successivamente riprogrammate non si dimostrino sufficienti a finanziare integralmente le spese programmate)</p>	

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>Dalle relazioni tecnico-finanziarie semplificate allegare agli emendamenti presentati in ordine al disegno di legge non risulta esplicitata (perché il modello di RTF semplificata non lo prevede) la modalità di quantificazione dell'onere di euro 558.000,00 per il 2016, concernente l'aumento dello stanziamento delle risorse destinate al fondo straordinario per le Comunità montane per effetto dell'ulteriore posticipo al 1° luglio degli effetti della soppressione delle Comunità montane. La maggiore spesa ora stanziata è stata quantificata in misura ampiamente superiore (quasi il doppio) rispetto all'onere previsto originariamente con la legge regionale n. 3/2016 (onere che, rapportato a mese, si attesta su euro 377.583,00).</p> <p>Permangono perplessità sull'attendibilità della quantificazione degli oneri.</p> <p>L'art. 46 della legge evidenzia che la copertura degli oneri derivanti dal passaggio del personale provinciale ad altre amministrazioni è assicurata con "l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie derivanti dalla riduzione delle conseguenti spese in capo alle Province e mediante le opportune operazioni contabili al bilancio della Regione". Sembra trattarsi anche in questo caso di una riprogrammazione di fondi, attingendo dai trasferimenti già previsti a favore delle amministrazioni provinciali, tuttavia la generica indicazione della riduzione delle spese in capo alle Province, vieppiù in assenza di qualsivoglia quantificazione, non consente di ricondurre con certezza e immediatezza la disposizione in argomento a detta specifica modalità di copertura né di esprimere giudizi in merito alla congruità della medesima. Si prende peraltro atto che la nota in calce all'emendamento d'Aula che ha introdotto l'articolo di cui trattasi evidenzia che la norma non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale</p> <p>Permangono perplessità sull'invarianza della spesa.</p>	
n. 11	<p>Prelievo dal fondo globale; mancata rappresentazione contabile del prelievo</p>	<p>Cfr. considerazioni generali sul prelievo da fondo globale riportate nel capitolo 3 di questa relazione</p>

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
n. 12	<p>La legge non autorizza né prevede esplicitamente alcuna spesa; tuttavia la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), ai sensi della quale la Regione promuove la ricerca di materiali alternativi a quelli provenienti dall'attività di cava e la sperimentazione di tecnologie innovative che prevedano l'utilizzo degli stessi e il recupero di materiali inerti, al fine di contenere il prelievo e il consumo di risorse non rinnovabili è potenzialmente suscettibile di esigere l'impiego di risorse finanziarie da parte della Regione.</p> <p>(Anche la scheda istruttoria predisposta dalla Segreteria generale presso il Consiglio regionale – Area giuridico legislativa – sul progetto di legge in argomento ha evidenziato, nella sezione concernente la verifica della copertura finanziaria, l'opportunità di verificare la disposizione richiamata al fine di verificare se la messa in atto delle iniziative di promozione della ricerca di materiali alternativi a quelli provenienti dall'attività di cava e la sperimentazione di tecnologie innovative presuppongono l'impiego di risorse finanziarie).</p> <p>Sussistono perplessità sull'effettiva assenza di oneri.</p>	<p>La mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa (sentenza Corte Cost. 30/1959)</p>
n. 15	<p>Sussistono dubbi sull'attendibilità della quantificazione degli oneri inerenti la promozione del patrimonio speleologico e della speleologia (cap. 2233) in sede di presentazione del disegno di legge in quanto detta prima quantificazione operata è stata, a seguito dell'approvazione di un emendamento d'aula, pressoché dimezzata.</p>	
n. 17	<p>Sussistono perplessità circa l'assenza di oneri, peraltro non dimostrata in nessun documento tecnico finanziario, a seguito delle norme dell'articolo 5 che, in forza del trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali in materia di attività culturali a decorrere dal 1° luglio 2016, autorizza la Regione a subentrare nelle convenzioni e nei protocolli pluriennali delle Province, sottoscritti con enti e associazioni operanti nei diversi settori delle iniziative culturali, per il sostegno economico di progetti culturali. Si evidenzia che detto articolo è frutto di un emendamento presentato in Commissione e nelle note in calce al medesimo emendamento risulta riportata la</p>	<p>La mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa (sentenza Corte Cost. 30/1959)</p>

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>dicitura “norma priva di riflessi contabili”.</p> <p>La legge autorizza una spesa di euro 33.755,00 per l’anno 2016 per conferimenti alla dotazione patrimoniale e al fondo di dotazione per il finanziamento delle attività statutarie della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia (capitolo 5348). A detto onere viene fatto fronte attraverso lo storno di fondi destinati a coprire gli oneri per convenzioni con l’Amministrazione finanziaria dello Stato in materia di esercizio delle attività relative all’Irap e per accordi con le Amministrazioni dello Stato per lo scambio di informazioni, il coordinamento e l’eventuale esercizio congiunto delle attività di accertamento dell’imposta (capitolo 1490 – oneri derivanti da contratto - spesa ripartita a carattere pluriennale). I fondi stornati provengono da un capitolo inerente “oneri derivanti da contratto” e attengono a una spesa ripartita a carattere pluriennale; pertanto si evidenzia con maggior rigore la necessità di evidenziare le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate.</p> <p>Le norme finanziarie della derivano da alcuni emendamenti presentati dalla Giunta regionale in Commissione. Ciononostante, non risultano presenti tra gli atti pubblicati a corredo del provvedimento in esame le relazioni tecnico finanziarie semplificate a corredo degli emendamenti medesimi. Non vi sono pertanto elementi che consentano di valutare l’adeguatezza dei criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle norme interessate ovvero la congruità della medesima determinazione.</p>	

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
n.18	<p>Viene demandata alla legge di stabilità la quantificazione di spese per interventi pluriennali anche se nelle RTF sono state operate le relative quantificazioni e indicati i criteri e parametri utilizzati per effettuarle (articolo 16, articolo 29)</p> <p>Sussistono interferenze tra la copertura di spese obbligatorie e la copertura di spese discrezionali e la clausola di neutralità finanziaria.</p> <p>Manca l'espressa quantificazione degli oneri (art. 17), con riferimento al personale trasferito, mediante mobilità, da altre amministrazioni del Comparto unico per assicurare la dotazione organica dell'Ufficio unico (spesa obbligatoria) anche se nella RTF viene riportata la relativa quantificazione (spesa pluriennale oltre il triennio)</p> <p>Clausola di neutralità finanziaria per spesa obbligatoria (articolo 21). RTF non conforme ai contenuti previsti dall'art. 17, comma 6-bis della Legge n. 196/2009 che interviene puntualmente sul contenuto delle relazioni tecniche a corredo delle disposizioni collegate a clausole di neutralità finanziaria specificando che dette relazioni devono riportare <i>“la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”</i>. Lo stesso comma 6-bis evidenzia altresì che non può essere prevista la clausola di neutralità finanziaria nel caso di spese aventi natura obbligatoria. ARTICOLO 21 IMPUGNATO (anche per</p>	<p>Art. 38 D.lgs. n. 118/2011</p> <p>1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.</p> <p>2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.</p> <p>La norma dell'art. 19, c. 1, della l. n. 196/2009, specificativa del precetto di cui all'art. 81, c. 4, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita (sent. n. 181/2013).</p> <p>Comma 6-bis art. 17 l. 196/2009 prevede che le relazioni tecniche a corredo delle disposizioni collegate a clausole di neutralità finanziaria devono riportare <i>“la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione delle entità delle risorse già esistenti in bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione”</i>.</p>

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>violazione art. 81 Cost.)</p> <p>Manca quantificazione e modalità copertura oneri derivanti dal versamento dei contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno (oneri figurativi) cui l'A.R. deve provvedere nell'ambito del "patto generazionale"</p> <p>Manca quantificazione degli oneri/espressa dichiarazione assenza di ulteriori oneri rispetto quelli già previsti in bilancio (confermati) per compensi componenti Delegazione trattante pubblica di Comparto (art. 32) e per componenti Organismo indipendente di valutazione (art. 42)</p> <p>Manca la quantificazione e l'indicazione delle modalità di copertura degli oneri per fondo da assegnare agli enti locali a ristoro oneri per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita (articolo 56 c. 16 e 17). Gli oneri derivanti dalla anzidetta disposizione sono definiti <i>"nel quadro delle leggi di stabilità a valere sulla quota annuale spettante agli enti locali e su altre quote del bilancio regionale"</i> (articolo 56, comma 18).</p> <p>La copertura avviene mediante storno da precedenti autorizzazioni di spesa (art. 58 c. 1, c. 5), senza che siano indicate l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate, l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide. Ciò è viepiù rilevante visto che gli storni interessano anche capitoli inerenti spese obbligatorie</p> <p>Manca RTF all'emendamento d'Aula (n. 57.1) che ha sostituito l'articolo della legge concernente le norme finanziarie e contabili (art. 58) quindi non sono noti criteri di quantificazione degli oneri di alcune norme (es. art. 57 c. 13 straordinari per consultazioni elettorali e referendarie)</p> <p>Dubbi sulla quantificazione degli oneri per i compensi al Comitato di indirizzo (art. 5, c. 3)</p>	<p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (sent. n. 115/2012).</p>

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>in quanto, a seguito della modifica dei parametri di quantificazione (diversi nella legge rispetto a quelli utilizzati nella RTF) non corrisponde una modifica dell'importo determinato.</p>	
n. 19	Legge priva di oneri.	
n. 20	<p>Il Capo III è dedicato alla gestione e all'esercizio dei centri di elaborazione dati delle Province (articolo 5) che, a far data dal 1° gennaio 2017, sono trasferiti alla Regione. La <u>norma</u> specifica che il trasferimento di beni mobili e immobili, nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse all'esercizio dell'attività dei suddetti centri, <u>non comporta oneri</u> a carico della Regione: le suddette risorse sono assegnate alla struttura regionale competente in materia di sistemi informativi. Non sussistono elementi per rinvenire un'effettiva equivalenza finanziaria. Non c'è alcuna evidenza contabile della destinazione delle risorse, prima spettanti alla provincia, alla regione (nessuna quantificazione, niente variazioni di bilancio connesse al ddl in esame).</p> <p>Ai sensi dell'articolo 32 della legge la partecipazione finanziaria dei Comuni ai servizi sociali è assicurata dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, mediante il finanziamento alle Unioni. In sede di prima applicazione dell'anzidetta disposizione, è prevista la quantificazione finanziaria delle quote per i Servizi sociali relative a ciascun Comune sulla base di un tetto minimo dato dalla spesa storica conferita da ciascun Comune agli enti gestori dei servizi sociali per l'anno 2015. La relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge</p>	<p>Comma 6-bis art. 17 l. 196/2009 prevede che le relazioni tecniche a corredo delle disposizioni collegate a clausole di neutralità finanziaria devono riportare "la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione delle entità delle risorse già esistenti in bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione".</p> <p>La declaratoria di assenza di oneri non può valere di per sé a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura. La relazione tecnica corredata al ddl dovrebbe necessariamente contenere anche l'illustrazione credibile, argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l'indicazione delle entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziare in bilancio (vedi delib. Sez. Aut. 9/2013)</p> <p>La quantificazione degli oneri deve ritenersi necessaria anche nel caso in cui il carattere generico di una disposizione normativa sia tale da impedire una precisa determinazione delle spese che essa comporta (sentenza 106/2011 cit. delib. Sez Auton. 9/2013)</p>

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>evidenzia la modalità di copertura di detto onere, previsto a partire dal 2017, attraverso lo storno di fondi dai capitoli di spesa corrispondenti concernenti i trasferimenti ordinari ai Comuni. Non c'è evidenza nel testo legislativo della relativa quantificazione o di eventuali rimandi a legge di bilancio 2017</p> <p>L'articolato normativo comprende anche alcune modifiche alla legge n. 10/2016, di recente emanazione, tra cui (articolo 40) quella concernente l'articolo 38 relativo alla quantificazione delle risorse finanziarie a favore delle UTI per l'esercizio delle funzioni comunali per gli anni 2017 e 2018; detta quantificazione, da operarsi in prima battuta con la legge regionale di stabilità 2017, verrà effettuata sulla base della spesa stimata per ciascuna funzione di spettanza, calcolata tenuto conto dei dati comunicati dai Comuni e dalle UTI anche ai fini delle prime elaborazioni dei fabbisogni standard. La quantificazione dell'onere è rimandata a legge di stabilità 2017</p> <p>L'art. 52 della legge quantifica altresì in 8,7 milioni di euro per l'anno 2017 la quota di risorse del fondo sociale regionale di parte corrente, destinata a favorire il superamento di disomogeneità territoriali nell'offerta di servizi, come prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale n. 6/2006. La copertura viene assicurata per l'anno 2017 attraverso i fondi già previsti sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo 1 (spese correnti). Non sono indicati i capitoli .</p> <p>La previsione di una spesa a valere su uno stanziamento già previsto (art. 22 comma 3), non indicando né l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge né le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate, impedisce una trasparente evidenza del ciclo della gestione con riferimento alla specifica autorizzazione di spesa.</p> <p>Infatti, non costituiscono idonee forme di copertura le mere disponibilità di bilancio senza che siano indicate espressamente le effettive disponibilità degli stanziamenti dai</p>	<p>La quantificazione degli oneri deve ritenersi necessaria anche nel caso in cui il carattere generico di una disposizione normativa sia tale da impedire una precisa determinazione delle spese che essa comporta (sentenza 106/2011 cit. delib. Sez Auton. 9/2013)</p> <p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (sent. n. 115/2012).</p> <p>L'utilizzo di accantonamenti di bilancio, in quanto sottesi a precedenti autorizzazioni legislative di spesa (non connotate da "discrezionalità"), può consentirsi solo a condizione di una contestuale riduzione dei precedenti oneri autorizzati con la legislazione</p>



Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>quali si attinge, le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate e l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.</p>	<p>in vigore (vedasi anche Sezioni riunite - relazione quadrimestrale sett.-dic. 2016 di cui alla delibera n. 2/2017 – pag. 148)</p>
n. 21	<p>Parte della copertura avviene mediante storno da precedenti autorizzazioni di spesa (art. 108, commi 15), senza che siano indicate l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, con contestuale riduzione ed espunzione della pregressa autorizzazione legislativa di spesa, le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate, l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide. Inoltre la riduzione riguarda un'autorizzazione legislativa di spesa (l.r. n. 3/2015) dell'esercizio immediatamente precedente (2015) e questo potrebbe denotare una carenza di programmazione</p> <p>L'articolo 108 c. 12 della legge autorizza per l'anno 2017 la spesa di euro 30.000,00 finalizzata alla concessione di incentivi, limitatamente agli interventi di parte corrente (cap. 9260), per la costituzione di imprese organizzate atte alla promozione di servizi e prodotti extralberghieri a favore del turista, come previsti dall'art. 81 della legge. E' altresì autorizzata (art. 108 c. 13) la spesa complessiva di euro 300.000,00 nel biennio 2017-2018 finalizzata alla concessione degli incentivi relativamente agli interventi di parte investimento (cap. 9267).</p> <p>Non è presente alcuna relazione tecnico finanziaria a corredo degli emendamenti che hanno introdotto l'anzidetta disposizione di cui all'articolo 81 della legge. Inoltre, con particolare riferimento all'emendamento d'Aula n. 108.1, a seguito del quale sono state introdotte le autorizzazioni alle spese di cui trattasi, si rileva che a fronte della somma di euro 30.000,00 autorizzata per l'anno 2017 e a</p>	<p>La riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa (sent. n. 115/2012).</p>

Legge	esiti del controllo: criticità e perplessità	Osservazioni e principi di riferimento
	<p>fronte della somma di euro 300.000 (rispettivamente 150 mila per ciascun anno 2017 e 2018) viene prevista, all'interno del medesimo emendamento, rispettivamente una "copertura dal capitolo 9252/5" e una "copertura dal capitolo 9257/5". Fatta salva la modalità di copertura a mezzo storno mantenuta nel testo definitivo della legge, si evidenzia che i capitoli evidenziati nell'emendamento d'aula 108.1 da cui avrebbero dovuto essere stornati i fondi non risultano presenti nel bilancio finanziario gestionale (lo storno è avvenuto da altri due capitoli di spesa). Nella RTF a corredo del disegno di legge viene ribadito che la quantificazione dei costi verrà determinata nella legge di stabilità 2017 e la copertura avverrà mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati al finanziamento delle Province, tenuto conto delle procedure di subentro in corso, posto che gli oneri derivano alla Regione dall'assunzione di funzioni provinciali.</p>	
n. 22	<p>Prelievo da fondo globale di parte corrente per la copertura di spese di parte capitale: sono state precostituite dotazioni finanziarie finalizzate a spese di parte corrente che poi vengono utilizzate per spese di parte capitale.</p> <p>Mancata rappresentazione del prelievo dal fondo globale.</p>	<p>Il prelievo dal fondo globale costituisce la modalità organizzativa che meglio esprime una valida programmazione degli obiettivi da conseguire e una precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie.</p> <p>Per l'assenza della rappresentazione contabile del prelievo vedi considerazioni generali svolte nel capitolo 3 di questa relazione</p> <p>Le Sezioni Riunite (delib. n. 2/2017) della Corte dei conti hanno evidenziato, nella relazione quadrimestrale sett.-dic. 2016, con riferimento <u>all'utilizzo di stanziamenti di fondo globale corrente per la copertura di oneri permanenti</u>, che "ferma rimanendo la valenza positiva dell'istituto del fondo speciale, va rilevato che un suo utilizzo per la copertura di oneri permanenti, pur non incontrando un divieto formale ad opera della legge di contabilità, comporta la conseguenza di un irrigidimento delle poste di bilancio, il che – a parità di condizioni – pone le premesse per una difficoltà aggiuntiva in ordine all'agibilità di manovre future che si basino in gran parte sulla riduzione della spesa".</p>

<b>Legge</b>	<b>esiti del controllo: criticità e perplessità</b>	<b>Osservazioni e principi di riferimento</b>
n. 23	Irregolarità del prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste	Le risorse del fondo di riserva per le spese impreviste non possono essere utilizzate per coprire spese intenzionalmente pianificate dal legislatore e del tutto svincolate dall'accadere di eventi che sfuggono al suo controllo (Sent. Corte costituzionale 28/2013).

# **APPENDICE: DISAMINA DELLE SINGOLE LEGGI REGIONALI DI SPESA DEL 2016**

Di seguito, si espone una breve illustrazione dei principali contenuti delle singole leggi di spesa emanate dal legislatore regionale nel corso del 2016. L'obiettivo della disamina è quello di esporre a grandi linee i contenuti della legge in una prima parte e di evidenziare, in una seconda parte, le modalità di copertura degli oneri finanziari, qualora previsti. A tale fine è stata elaborata anche una scheda sintetica che riporta, per ogni legge esaminata, il testo delle norme finanziarie, con indicazione degli oneri e delle relative modalità di copertura.

***Legge regionale n. 1 del 19 febbraio 2016 recante Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER.***

**Sintesi della legge.**

La legge regionale in oggetto, di iniziativa della Giunta con disegno di legge presentato il 2 novembre 2015 (data antecedente l'introduzione della relazione tecnico finanziaria rinnovata nei suoi contenuti), si presenta come un Testo Unico sulle politiche abitative in regione.

La legge è stata preceduta da una valutazione inerente le politiche abitative regionali tesa ad analizzare l'attuazione e gli effetti prodotti da alcuni dei principali interventi previsti dalla legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 "Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica". La Missione valutativa n. 2/2015 si è conclusa con un report finale nel dicembre 2015: lo studio è stato condotto dall'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche (ASVAPP) di Torino. Il legislatore regionale ha tenuto conto degli elementi principali evidenziati a conclusione dello studio<sup>40</sup> per la redazione del testo definitivo della legge in esame.

L'articolo 1 della legge sottolinea come la Regione riconosce il valore primario del diritto all'abitazione quale fattore fondamentale di inclusione sociale, promuovendo ogni forma d'intervento per l'esercizio effettivo di tale diritto. La Regione persegue l'integrazione degli strumenti di politica abitativa con quelli finalizzati a garantire il diritto di cittadinanza sociale.

L'articolato della legge è finalizzato alla programmazione e attuazione delle politiche abitative e, oltre a prevedere strumenti finanziari quali il fondo per l'edilizia residenziale e il fondo immobiliare per il *social housing*, provvede al riordino delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) con il superamento di tutte le normative precedenti in materia.

Le azioni regionali per le politiche abitative previste nella Sezione II del Capo II del Titolo II della legge (articoli da 15 a 21) sono disciplinate con appositi regolamenti da approvarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge (articolo 12). In data 13 luglio 2016 con D.P.Reg. n. 144 è stato approvato il regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18. Successivamente, in data 26 ottobre 2016, con D.P.Reg. n. 208 è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di gestione degli alloggi di edilizia

---

<sup>40</sup> Il report finale elaborato nel dicembre 2015 ha evidenziato cinque questioni fondamentali:

1. Migliorare la qualità del sistema informativo sulle politiche abitative;
2. Semplificare i requisiti di accesso e le condizioni di premialità;
3. Definire un unico indice di disagio abitativo;
4. Offrire incentivi e razionare le risorse;
5. Creare un agente territoriale unico per le politiche abitative.

sovvenzionata; il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti a favore delle Ater a sostegno delle iniziative finalizzate alla costruzione, al recupero nonché all'acquisto di alloggi da destinare all'assegnazione in locazione permanente e del finanziamento del Fondo Sociale ai sensi degli articoli 16 e 44 della legge regionale in esame.

Ulteriori regolamenti sono previsti per la disciplina delle misure degli incentivi, i criteri e le modalità di concessione per l'installazione degli ascensori in edifici pubblici e privati (articolo 23) e l'autorecupero (articolo 24), nonché per le forme innovative relative a modalità abitative e a strumenti per la cogestione di servizi e spazi comuni (articolo 26).

Con cadenza triennale la Giunta regionale deve predisporre il Programma regionale delle politiche abitative (articolo 4) che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento delle azioni e della spesa, tenendo conto anche degli esiti del controllo e della valutazione consiliare sullo stato di attuazione della legge.

#### **Disciplina finanziaria.**

L'articolo 55 detta le norme finanziarie. Innanzitutto va sottolineato che gli oneri derivanti dalla legge, equivalenti complessivamente a 48 milioni di euro (16 milioni per ognuno degli anni 2016, 2017 e 2018), gravano sui fondi globali. Tale allocazione delle risorse costituisce la modalità organizzativa che meglio esprime una valida programmazione degli obiettivi da conseguire e una precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie.

In dettaglio si provvede mediante prelievo dalla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) sul capitolo 9700, partita 68 (fondo globale interventi per il diritto alla casa) e 69 (fondo globale edilizia residenziale). Gli importi delle due partite, rispettivamente di 2 milioni di euro per ognuno degli anni ricompresi nel triennio e di 14 milioni di euro per ognuno degli anni ricompresi nel triennio, sono stati stanziati con la legge di stabilità regionale 2016 (legge regionale n. 34/2015 – tabella H relativa all'articolo 8). Dalla relazione tecnico finanziaria allegata agli emendamenti d'aula emerge che tali stanziamenti consentono di avviare principalmente le misure e le azioni previste dalla legge relativamente al sostegno al credito per l'acquisizione in proprietà o in locazione della casa di abitazione. Sono a tal uopo previste:

- una posta di 13.940.000,00 euro, per ognuno degli anni previsti nel triennio, finalizzata a concretizzare le misure di sostegno in conto capitale del diritto alla casa disciplinate all'articolo 11 della legge (Missione 8 – Programma 2 – Titolo 2 – capitolo 3300 di nuova

istituzione)<sup>41</sup>;

- una posta di euro 1.960.000,00 per l'anno 2016 e di euro 1.990.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, prevista per le politiche sociali disciplinate all'articolo 11 (Missione 12 – Programma 6 – Titolo 1 – capitolo 3301 di nuova istituzione);
- una posta di 50.000,00 euro per ciascuno degli anni previsti nel triennio, a valere come spesa per incremento di attività finanziarie (Missione 8 – Programma 2 - Titolo 3 – capitolo 3909 di nuova istituzione), finalizzata al sostegno della Regione nel campo del *social housing* (articolo 22) avviato attraverso la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari (articolo 35);
- una posta di 10.000,00 euro per ciascuno degli anni previsti nel triennio, destinata a incentivare il cosiddetto “coabitare sociale” (articoli 25 e 26) inteso come realizzazione di progetti di condivisione degli spazi abitativi comuni e dei servizi (Missione 12 – Programma 6 - Titolo 2 – capitolo 3219 di nuova istituzione);
- una posta di 40.000,00 euro per l'anno 2016 e 10.000,00 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, finalizzata all'istituzione dell'Osservatorio regionale sulle politiche abitative (articolo 6, comma 1) destinato a effettuare la raccolta sistematica dei dati nonché il monitoraggio permanente sulla situazione abitativa nel territorio regionale (Missione 12 – Programma 6 – Titolo 1 – capitolo 196 di nuova istituzione).

Con riferimento a quanto sopra esposto si evidenzia che con il prelievo dalle suddette partite del fondo globale di parte corrente sono state coperte alcune spese di parte capitale.

Dalla relazione tecnico finanziaria allegata agli emendamenti d'aula emerge come la quantificazione del costo presunto per i singoli interventi sia in linea con la stima fatta dallo Stato per analoghe misure di sostegno.

A seguito del prelievo, le due partite 68 e 69 del fondo globale sul capitolo 9700 vengono azzerate.

Al disegno di legge regionale (pubblicato sul sito ufficiale della Regione) e ai successivi emendamenti risultano allegate le relazioni tecnico-finanziarie (secondo le forme e i contenuti precedenti l'introduzione della nuova relazione tecnico finanziaria) contenenti la quantificazione degli oneri connessi con le nuove disposizioni introdotte, nonché la scheda di analisi tecnico normativa.

---

<sup>41</sup> Per effetto di quanto disposto dall'articolo 75, comma 10, della legge regionale n. 4/2016, sono stati stornati dallo stanziamento iniziale euro 150.000,00 per far fronte agli oneri inerenti la concessione di un contributo straordinario al Monastero di Santa Maria di Poffabbro di Frisanco (Pn) per i lavori di completamento dei laboratori artigianali annessi al Monastero e relative pertinenze (art. 40, comma 1, l.r. n. 4/2016). Risultano altresì stornati dallo stanziamento euro 800.000,00 con la legge regionale di assestamento n. 14/2016 per impinguare il capitolo di spesa n. 3325 relativo ai contributi in conto capitale a condomini privati con più di tre livelli fuori terra per far fronte alle spese necessarie per l'installazione degli ascensori ai sensi dell'articolo 10, comma 38, l.r. 30.12.2008, n. 17 e dell'art. 9, comma 20, l.r. 30.12.2014 n. 27.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 1 del 19.2.2016 Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater	55 norme finanziarie	<p>1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1 [Osservatorio regionale sulle politiche abitative], è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2016, di 10.000 euro per l'anno 2017 e di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti).</p> <p>2. Per le finalità previste dall'articolo 11 [misure di sostegno politiche abitative attraverso contributi in conto capitale] è autorizzata la spesa complessiva di 41.820.000 euro, suddivisa in ragione di 13.940.000 euro per l'anno 2016, di 13.940.000 euro per l'anno 2017 e di 13.940.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) e sul Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo 2 (Spese in conto capitale).</p> <p>3. Per le finalità previste dall'articolo 11 [misure di sostegno politiche abitative attraverso contributi in conto interesse, nonché misure per sostenere l'accesso al credito, la locazione e per fronteggiare l'emergenza abitativa della morosità incolpevole] è autorizzata la spesa complessiva di 5.940.000 euro, suddivisa in ragione di 1.960.000 euro per l'anno 2016, di 1.990.000 euro per l'anno 2017 e di 1.990.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti).</p> <p>4. Per le finalità previste dagli articoli 22 [social housing] e 35 [fondi immobiliari per il social housing] è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2016, di 50.000 euro per l'anno 2017 e di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) e sul Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare) - Titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie).</p> <p>5. Per le finalità previste dagli articoli 25 [coabitare sociale] e 26 [forme innovative] è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2016, di 10.000 euro per l'anno 2017 e di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).</p>	<p>6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 5 si provvede mediante prelievo di pari importo complessivo di 48 milioni di euro suddiviso in ragione di 16 milioni di euro per l'anno 2016, di 16 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo 1 (Spese correnti).</p>



***Legge regionale n. 2 del 25 febbraio 2016 recante l'istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura***

**Sintesi della legge.**

La legge in esame, il cui disegno è stato presentato dalla Giunta regionale l'8 febbraio 2016, è volta a riorganizzare la materia della cultura a seguito del riordino delle funzioni degli enti locali disposto dalla legge n. 26/2014, che ha tra l'altro comportato il passaggio di un ingente patrimonio culturale dalle Province alla Regione. In altri termini la legge introduce (Capo I) un nuovo modello di *governance* e organizzazione nella gestione dei beni culturali regionali attraverso l'istituzione, a far data dal 1° giugno 2016, di un ente per il patrimonio culturale avente natura di ente funzionale della Regione (Erpac). Vengono di conseguenza liquidati e soppressi l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (Ipac) e l'Azienda speciale Villa Manin che si fondono nel nuovo ente.

La legge provvede altresì a dettare disposizioni urgenti in materia di cultura attraverso la modifica di precedenti leggi del settore (Capo II) nonché attraverso la reviviscenza di norme (articolo 27) in conseguenza delle modifiche apportate.

La legge regionale n. 7/2016 (che reca norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato e norme inerenti la disciplina dei beni mobili demaniali), la legge regionale n. 10/2016 (che reca modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali tra cui quelle della legge regionale in esame) e la legge regionale n. 14/2016 (assestamento del bilancio 2016) sono successivamente intervenute con varie modifiche e aggiunte alla legge regionale n. 2/2016.

**Disciplina finanziaria.**

Oltre alle norme finanziarie disciplinate all'articolo 33, di cui si dirà dettagliatamente nel prosieguo, l'articolato normativo (articolo 22) prevede espressamente anche una spesa per l'anno 2016 di euro 140.000,00 quale finanziamento straordinario al Comune di San Pietro al Natisone per le necessarie e urgenti opere di completamento dei locali e degli spazi di pertinenza del plesso scolastico della scuola bilingue con insegnamento sloveno-italiano. Si tratta di una riprogrammazione di fondi in quanto la spesa va a gravare su uno stanziamento già previsto nell'ambito della Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma 2 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (spese in conto capitale) – (capitolo 5598).

In generale, sotto il profilo dell'idoneità della programmazione della spesa, la riprogrammazione esige quantomeno che nella relazione tecnico finanziaria siano esplicitati i motivi per i quali l'intervento viene distolto dal suo alveo originario per perseguire finalità diverse. Si pone implicitamente anche il problema di verificare, a fronte dell'utilizzo di risorse insistenti sullo stesso capitolo, la pertinenza delle spese del nuovo intervento con la destinazione prevista originariamente dal capitolo medesimo.

La raccolta delle relazioni tecnico-finanziarie allegate agli emendamenti d'aula, e in particolare la relazione riferita all'emendamento riconducibile agli articoli 21 e 22 della legge in esame, evidenziano l'avvenuta riprogrammazione di fondi (statali) per interventi a tutela della minoranza linguistica slovena. La medesima riprogrammazione non trova tuttavia alcuna autonoma evidenza nelle norme finanziarie della legge in esame. Si segnala che detta riprogrammazione fa seguito a una disposizione contenuta nella Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – articolo 1, comma 361) che ha autorizzato la Regione Friuli Venezia Giulia a rimodulare alcuni interventi e iniziative di cui alla Legge n. 38/2001 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia) nonché definito le relative risorse nell'importo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. La norma statale, intervenuta dopo che il Consiglio regionale aveva già approvato il riparto in percentuale delle risorse fissate nei documenti di bilancio dello Stato per il 2016, risorse peraltro inizialmente inferiori rispetto a quelle indicate dalla citata Legge di stabilità 2016, ha portato la Giunta regionale a proporre una nuova destinazione percentuale delle risorse disponibili, come evidenziate dall'articolo 21 della legge in argomento, con contestuale riprogrammazione dei fondi statali (di cui ai capitoli 5623, 5581, 5583, 5591, 5598, 5565 e 5566)<sup>42</sup>.

La mancata analitica evidenza della suddetta riprogrammazione di fondi all'interno del testo legislativo, unitamente alla compilazione in alcuni casi non esaustiva delle relazioni tecnico-finanziarie a corredo degli emendamenti approvati dall'aula<sup>43</sup>, si presta a evidenziare la difficoltà ad addivenire a valutazioni puntuali circa una adeguata comprensione delle reali problematiche sottese alla copertura della legge regionale di spesa.

Il già citato articolo 33 contiene le norme finanziarie e autorizza complessivamente spese per quasi 7 milioni di euro nel triennio, pressoché interamente coperte attraverso storno di fondi.

In dettaglio si autorizza la spesa di complessivi 75.000,00 nel triennio per i rimborsi spettanti ai

---

<sup>42</sup> I capitoli ivi elencati sono stati espressamente citati nella sezione della relazione tecnico-finanziaria semplificata (a corredo degli emendamenti d'aula) inerente la copertura della spesa attraverso riprogrammazione di fondi.

<sup>43</sup> Il riferimento è in particolare alle relazioni tecnico-finanziarie corredate all'emendamento 30.1 lettera a) e lettera b) che, a fronte della modalità di copertura attraverso "storni di spesa" indicata nella sezione riservata alla tipologia di copertura, non specificano i capitoli interessati dallo storno e la natura della spesa.

componenti il Comitato di indirizzo scientifico istituito dall'articolo 10 (capitolo 9850). Il comma 3 del medesimo articolo prevedeva inizialmente anche un'indennità annuale al Presidente del Comitato. La legge regionale n. 7/2016 ha successivamente soppresso detta previsione e ha inserito il rispetto dei limiti previsti dalla normativa dello Stato nella fissazione dei compensi<sup>44</sup>. La quantificazione dello stanziamento è stata effettuata sulla base della serie storica, come si evince dalla relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti d'aula e dalla relazione tecnico-finanziaria al disegno di legge. La copertura avviene mediante storno di fondi stanziati alla Missione 5 (tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) – Programma 2 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo 1 (spese correnti), destinati in particolare a finanziare l'attività di supporto tecnico per la programmazione e attuazione degli interventi in materia di cultura, sport e solidarietà (capitolo 1005 - esercizio 2016) nonché a garantire il funzionamento dell'Azienda speciale di Villa Manin (capitolo 5397 – esercizi 2017 e 2018) le cui funzioni vengono assorbite dall'Erpac.

Per la partecipazione alla Commissione speciale per i Musei provinciali di Gorizia, istituita con l'articolo 11, con il compito di fornire all'Erpac una consulenza scientifica specifica nel procedimento di adozione del Programma triennale con riferimento alle collezioni site nei Musei provinciali di Gorizia, è autorizzata una spesa nel triennio di euro 4.500,00 (cap. 9850). Dalla relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti d'aula risulta che detta spesa è stata quantificata tenuto conto della serie storica. A tali oneri l'Amministrazione fa fronte relativamente al 2016 mediante storno di fondi dalla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) – Programma 11 (altri servizi generali) – Titolo 1 (spese correnti), destinati alla copertura delle spese per il funzionamento di commissioni - compresi i gettoni di presenza a personale estraneo alla Regione (capitolo 9853). Si osserva che la suddetta modalità di copertura (articolo 33, comma 3, lettera b) della legge in esame), qualificata come “storno”, sembrerebbe costituire più precisamente una “riorganizzazione gestionale” (rimodulazione) di fondi in quanto gli oneri vengono diversamente distribuiti all'interno della medesima Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1, tra differenti capitoli di spesa (in particolare 9850 e 9853)<sup>45</sup>. Per quanto concerne invece le spese autorizzate per il biennio

---

<sup>44</sup> Si segnala tuttavia che con la legge regionale n. 7/2016 non è stata disposta alcuna variazione in diminuzione con riferimento al capitolo 9850 di cui trattasi a seguito della soppressione dell'indennità annuale a favore del Presidente del Comitato.

<sup>45</sup> Si evidenzia che i citati capitoli 9850 e 9853 sono il frutto della cosiddetta “clonazione” del capitolo 9805 (padre) a seguito delle nuove esigenze classificatorie derivanti dall'adozione del piano dei conti previsto dalla riforma dell'armonizzazione contabile. In particolare il capitolo 9850 afferisce le “prestazioni professionali specialistiche” (codice U.1.03.02.11.000 del piano dei conti) mentre il capitolo 9853 concerne “altri servizi” (codice U.1.03.02.99.000 del piano dei conti).

2017-2018, la copertura avviene nuovamente mediante storno di fondi precedentemente assegnati per il funzionamento dell'Azienda speciale Villa Manin (già citato capitolo 5397).

Per le spese di funzionamento e le attività dell'Erpac (articolo 14, comma 1, lettera a) è prevista la spesa complessiva nel triennio pari a quasi 6,5 milioni di euro (capitolo 5453 di nuova istituzione)<sup>46</sup>. Lo stanziamento è stato quantificato sulla base delle esigenze degli anni precedenti (presumibilmente con riferimento agli enti successivamente assorbiti dall'Erpac) come si evince dalla relazione tecnico finanziaria al disegno di legge. Dette spese trovano copertura sempre attraverso l'istituto dello storno di fondi dai capitoli concernenti il finanziamento per il funzionamento dell'Azienda speciale Villa Manin (capitolo 5397) e dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (capitolo 5443), in via di soppressione.

Per l'incarico di Direttore generale dell'Erpac (articolo 13, comma 1) è autorizzata la spesa complessiva di poco più di 80 mila euro nel triennio (capitoli 3557, 9699 e 9650) con le corrispondenti ritenute previdenziali e assistenziali imputate su partite di giro in entrata (capitoli 1785 e 9982) e spesa (capitoli 9982 e 9894). Ancora una volta, lo storno di fondi stanziati alla Missione 5 (tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) – Programma 2 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo 1 (spese correnti), destinati in particolare a finanziare l'attività di supporto tecnico per la programmazione e attuazione degli interventi in materia di cultura, sport e solidarietà (capitolo 1005), costituisce la modalità di copertura finanziaria della spesa in argomento. Dalle relazioni tecnico-finanziarie allegate al disegno di legge e agli emendamenti presentati in ordine al medesimo non emerge la modalità di quantificazione dell'onere evidenziato.

L'articolo 19 disciplina le procedure di soppressione dell'Ipac e dell'Azienda speciale Villa Manin. In particolare è prevista la nomina di un commissario straordinario al quale sono attribuiti i compiti e le attività amministrative e contabili relative alla procedura di soppressione dei suddetti enti. Per l'indennità relativa a tale incarico è autorizzata per il 2016 la spesa di 13.500,00 euro (capitolo 5440 di nuova istituzione) cui l'Amministrazione provvede mediante storno di fondi (capitolo 9855) dalla Missione 1 (servizi istituzionali, generali e di gestione) – Programma 3 (gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) – Titolo 1 (spese correnti), destinati alle esigenze operative correnti della Direzione centrale cultura, nonché di fondi destinati al funzionamento di commissioni previsti (capitolo 9853) alla Missione 1 (servizi istituzionali, generali e di gestione) – Programma 11 (altri servizi generali) – Titolo 1 (spese correnti). Dalle relazioni tecnico-finanziarie

---

<sup>46</sup> Si segnala tra le variazioni allo stanziamento del suddetto capitolo 5453, di nuova istituzione, uno storno pari a euro 803.815,52 effettuato nel 2016 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale n. 7/2016, al fine di dare copertura a nuove autorizzazioni di spesa previste in materia di cultura dal citato articolo 8, commi 1-5

allegate al disegno di legge e agli emendamenti presentati in ordine al medesimo non risulta esplicitata la modalità di quantificazione dell'onere evidenziato.

Tra le varie modifiche apportate dalla legge, assumono particolare rilevanza contabile le modifiche apportate alla legge regionale n. 23/2015 in materia di beni culturali e in particolar modo quelle all'articolo 37 che concerne la valorizzazione degli archivi storici e degli enti ecclesiastici. Vengono infatti introdotti i commi 4 bis e 4 ter con la previsione di commissioni valutative cui l'Amministrazione regionale può avvalersi per l'assegnazione dei contributi in parola. Per gli esperti nel settore archivistico che compongono dette commissioni è previsto per il 2016 un rimborso spese di 1.000,00 euro (capitolo 9850), quantificato sulla base della serie storica come si evince dalla relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti d'aula, che trova sempre nello storno di fondi dalla Missione 5 – Programma 2 – Titolo 1 (capitolo 9757 – spese per studi e incarichi di consulenza) la modalità di copertura.

La legge in esame, ai commi da 13 a 16 dell'articolo 33, autorizza per il 2016, definendo la relativa copertura, ulteriori spese (100.000,00 euro per archivi storici e 100.000,00 euro per archivi di enti ecclesiastici) per finalità previste dalla legge regionale n. 23/2015 (articolo 37, commi 1 e 3). Agli oneri derivanti dalle suddette autorizzazioni di spesa (capitoli 6114 e 6116 di nuova istituzione), il cui importo è stato stimato sulla base dello stanziamento previsto dalla legge di stabilità 2016 come si evince dalla relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti d'aula, l'Amministrazione fa fronte come segue. Una parte della spesa (180.000,00 euro) viene coperta mediante storno di fondi dalla già più volte citata Missione 5 – Programma 2 – Titolo 1 – in particolare da partite destinate a coprire spese per accordi con lo Stato e gli enti locali volti a incrementare la valorizzazione di istituti e luoghi di cultura di elevato valore strategico appartenenti allo Stato (capitolo 6101)<sup>47</sup>, a consentire lo sviluppo della rete bibliotecaria regionale (capitolo 6371) nonché per il sostegno e la formazione di distretti culturali (capitolo 6597). La copertura della restante quota di oneri autorizzati (20.000,00 euro) si completa con una rimodulazione della spesa (capitolo 5187) all'interno della Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) – Programma 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) – Titolo 1 (Spese correnti).

Dall'analisi svolta si deduce complessivamente la sussistenza della coerenza teleologica fra i capitoli di spesa interessati dagli storni di fondi e i capitoli destinatari delle risorse stornate.

---

<sup>47</sup> La somma di euro 100.000,00 per l'anno 2016 era stata destinata a valere sul capitolo 6101 con la legge di stabilità 2016 (l.r. n. 34/2015).



LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 2 del 25.2.2016 Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura	22 Interventi urgenti per la scuola bilingue di San Pietro al Natisono	3. Per le finalità di cui al comma 1 [finanziamento straordinario al Comune di San Pietro al Natisono per le necessarie e urgenti opere di completamento dei locali e degli spazi di pertinenza del plesso scolastico della scuola bilingue con insegnamento sloveno-italiano di San Pietro al Natisono] è prevista la spesa di <b>140.000 euro</b> per l'anno <b>2016 a valere sullo stanziamento</b> previsto sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018, relativamente all'assegnazione di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia).	
	33 Norme finanziarie	1. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3 [compenso ai componenti del Comitato di indirizzo scientifico], è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro suddivisa in ragione di <b>15.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> e <b>30.000 euro</b> per ciascuno degli anni dal <b>2017</b> al <b>2018</b> a valere sulla <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul <b>Programma n. 11</b> (Altri servizi generali) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.	3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2 si provvede come di seguito indicato: a) relativamente al comma 1, mediante <b>storno</b> di complessivi 75.000 euro suddivisi in ragione di <b>15.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> e di <b>30.000 euro</b> per ciascuno degli anni <b>2017</b> e <b>2018</b> a valere sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018; b) relativamente al comma 2, mediante <b>storno</b> di <b>1.500 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul <b>Programma n. 11</b> (Altri servizi generali) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) e per complessivi 3.000 euro suddivisi in ragione di <b>1.500 euro</b> per ciascuno degli anni <b>2017</b> e <b>2018</b> a valere sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
		2. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2 [rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla Commissione speciale per i musei provinciali di Gorizia], è autorizzata la spesa complessiva di 4.500 euro, suddivisa in ragione di <b>1.500 euro</b> per ciascuno degli anni dal <b>2016</b> al <b>2018</b> a valere sulla <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul <b>Programma n. 11</b> (Altri servizi generali) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.	
	4. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, lettera a) [spese di funzionamento e attività dell'Erpac], e in relazione a quanto previsto all'articolo 19, comma 9 [indennità revisori dei conti], è autorizzata la spesa complessiva di 6.473.000 euro suddivisa in ragione di <b>1.600.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> e di <b>2.436.500 euro</b> per ciascuno degli anni <b>2017</b> e <b>2018</b> a valere sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul <b>Programma n. 1</b> (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.	5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante <b>storno</b> di pari importo dalla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.	

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>6. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1 [incarico di Direttore generale dell'Erpac], è autorizzata la spesa complessiva di 83.325,88 euro, suddivisa in ragione di <b>18.815,52 euro</b> per l'anno <b>2016</b> e di <b>32.255,18 euro</b> per ciascuno degli anni <b>2017</b> e <b>2018</b>, come di seguito indicato:</p> <p>a) 78.147,44 euro suddivisa in ragione di <b>17.646,20 euro</b> per l'anno <b>2016</b>, e di <b>30.250,62 euro</b> per ciascuno degli anni <b>2017</b> e <b>2018</b> a valere sulla <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul <b>Programma n. 10</b> (Risorse umane) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;</p> <p>b) 5.178,44 euro suddivisa in ragione di <b>1.169,32 euro</b> per l'anno <b>2016</b>, e di <b>2.004,56 euro</b> per ciascuno degli anni <b>2017</b> e <b>2018</b> a valere sulla <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul <b>Programma n. 4</b> (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	<p>7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante <b>storno</b> di pari importo dalla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>
		<p>8. In relazione al disposto di cui all'articolo 13, comma 1 [incarico di Direttore generale dell'Erpac], è iscritto lo stanziamento complessivo di 23.587,46 euro, suddiviso in ragione di <b>5.326,20 euro</b> per l'anno <b>2016</b> e di <b>9.130,63 euro</b> per ciascuno degli anni <b>2017</b> e <b>2018</b>, rispettivamente sul <b>Titolo n. 9</b> (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla <b>Tipologia n. 1</b> (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sulla <b>Missione n. 99</b> (Servizi per conto terzi) e sul <b>Programma n. 1</b> (Servizi per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 [partite di giro].</p>	
		<p>9. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 2 [incarico di Commissario straordinario per la soppressione dell'Ipac e dell'Azienda speciale Villa Manin], è autorizzata la spesa di <b>13.500 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni <b>2016-2018</b>.</p>	<p>10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 si provvede mediante <b>storno</b> di pari importo complessivo come di seguito indicato:</p> <p>a) <b>10.000 euro</b> dalla <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul <b>Programma n. 3</b> (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;</p> <p>b) <b>3.500 euro</b> dalla <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul <b>Programma n. 11</b> (Altri servizi generali), <b>Titolo n. 1</b> (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>



LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>11. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 4 ter, della legge regionale 23/2015, come aggiunto dall'articolo 25, comma 1, lettera b) [rimborso delle spese per gli esperti di commissioni valutative per l'assegnazione di contributi per la valorizzazione degli archivi storici e degli enti ecclesiastici], è autorizzata la spesa di <b>1.000 euro</b>, per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul <b>Programma n. 11</b> (Altri servizi generali) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	<p>12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11, si provvede mediante <b>storno</b> di pari importo a valere sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>
		<p>13. Per le finalità previste dall' articolo 37, comma 1, della legge regionale 23/2015 [valorizzazione degli archivi storici], è autorizzata la spesa di <b>100.0000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul <b>Programma n. 1</b> (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	<p>14. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante <b>storno</b> di pari importo a valere sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>
		<p>15. Per le finalità previste dall' articolo 37, comma 3 della legge regionale 23/2015 [valorizzazione degli archivi degli enti ecclesiastici], è autorizzata la spesa di <b>100.0000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul <b>Programma n. 1</b> (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	<p>16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 si provvede come di seguito indicato:  a) mediante <b>storno</b> di <b>80.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;  b) per <b>20.000 euro</b> mediante <b>rimodulazione</b> della spesa all'interno della <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul <b>Programma n. 1</b> (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>

***Legge regionale n. 3 di data 11 marzo 2016 recante norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda***

**Sintesi della legge.**

Nell'ambito del riordino del sistema Regione-Autonomie locali avviato con la legge regionale n. 26/2014, nonché degli interventi volti al superamento delle Province, la legge in esame opera la riallocazione, in capo alla Regione e ai Comuni, di funzioni provinciali in materia di: vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria; ambiente; caccia e pesca; protezione civile; edilizia scolastica; istruzione e diritto allo studio. Il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle predette funzioni è definito nel Piano di subentro di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 26/2014 (articolo 6)<sup>48</sup>.

Il Capo III della legge (articoli 12 – 30) reca, nello specifico, le modifiche alla normativa regionale di settore interessata dal riassetto delle competenze.

Durante l'esame in Commissione del disegno di legge, presentato dalla Giunta regionale il 1° febbraio 2016, sono stati proposti e approvati, tra gli altri, alcuni emendamenti di modifica delle leggi regionali n. 26/2014 e 18/2015 (disciplina della finanza locale) - concernenti in particolare la proroga dei termini e le disposizioni finanziarie connesse alla costituzione e all'avvio delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) - che trovano riscontro nel Capo V (articoli 34 – 38) del testo definitivo della legge.

La legge è entrata in vigore il 17 marzo 2016.

La legge regionale n. 10/2016 (che reca modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali nn. 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012) è successivamente intervenuta con varie modifiche e aggiunte alla legge regionale n. 3/2016, ora in esame.

**Disciplina finanziaria.**

Le disposizioni finanziarie previste dalla legge si rinvengono all'art. 38 e all'art. 43.

Il primo articolo contiene due disposizioni finanziarie connesse alla costituzione e all'avvio delle Unioni territoriali intercomunali e prevede:

---

<sup>48</sup> Il piano di subentro è il documento che individua, in relazione a ogni scadenza prevista per il trasferimento di funzioni provinciali, i relativi procedimenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, i rapporti giuridici pendenti, nonché le modalità del trasferimento e la ripartizione tra gli enti destinatari. Nel piano di subentro deve essere prefigurato il trasferimento di risorse anche finanziarie già di competenza della Provincia, dedotte quelle necessarie, sia per l'esercizio delle funzioni proprie, sia per la prosecuzione dell'attività gestionale pregressa, attiva, passiva e patrimoniale.

- al comma 1 dell'articolo 38, una rideterminazione delle quote del fondo ordinario transitorio comunale individuate in sede di legge di stabilità 2016 (l.r. n. 34/2015 – articolo 7, comma 5). Viene in particolare aumentato di euro 24.276.708,14 (da euro 287.516.444,10 a euro 311.793.152,24) lo stanziamento inizialmente previsto per il 2016 a titolo di “quota ordinaria” del fondo citato e diminuito dello stesso importo (da euro 50.738.196,02 a euro 26.461.487,88) lo stanziamento previsto per il 2016 a titolo di “quota di perequazione” del medesimo fondo. Trattasi di una ricalibratura delle quote (assegnazioni) afferenti la medesima spesa, ovvero il fondo ordinario transitorio comunale (capitolo 1778), iscritta alla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) – Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) e Titolo 1 (Spese correnti), già oggetto di copertura in sede di approvazione della legge di stabilità<sup>49</sup>.
- il comma 5 dello stesso articolo 38 della legge in argomento evidenzia altresì una diversa quantificazione, per l'anno 2016, delle quote di trasferimenti a favore delle Unioni territoriali intercomunali e delle Comunità montane, rispetto quanto inizialmente previsto con la legge di stabilità 2016 (l.r. n. 34/2015 – articolo 7), in relazione alla nuova tempistica di soppressione delle Comunità montane prevista dall'articolo 36, comma 1, lettera d) della legge<sup>50</sup>. Viene in particolare ridotto di euro 2.265.500,00, lo stanziamento 2016 del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali comunali - fondo che passa da euro 5.613.500,00 a euro 3.348.000,00 (capitolo 1779) - nonché aumentato di pari importo lo stanziamento delle risorse destinate al fondo straordinario per l'anno 2016 assegnato alle Comunità montane fino alla loro soppressione - fondo che passa da euro 1.082.500,00 a euro 3.348.000,00 (capitolo 1780)<sup>51</sup>.  
Anche in questo caso si tratta di una redistribuzione di fondi (attraverso storno) già stanziati all'interno della medesima Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) – Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) e Titolo 1 (Spese correnti).

---

<sup>49</sup> Con la legge regionale di assestamento dell'11 agosto 2016, n. 14 (art. 9, comma 43) il fondo ordinario transitorio comunale di cui trattasi è stato ulteriormente incrementato di due milioni di euro al fine di dare copertura ai maggiori oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del personale.

<sup>50</sup> L'articolo 36, comma 1, lettera d) della l.r. n. 3/2016 ha posticipato dal 1° gennaio 2016 al 1° luglio 2016 gli effetti della soppressione delle Comunità montane di cui all'art. 36, comma 1, della l.r. n. 26/2014. Successivamente, l'art. 10, comma 1, della l.r. n. 10/2016 ha stabilito che “le Comunità montane del Friuli-Venezia Giulia sono soppresse con effetto dal 1° agosto 2016”.

<sup>51</sup> Per effetto dell'ulteriore spostamento della data di soppressione delle Comunità montane al 1° agosto 2016, operato ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 10/2016, il fondo ordinario transitorio per le Uti è stato successivamente ridotto a euro 2.790.000,00 mentre il fondo straordinario per le Comunità montane è stato portato a euro 3.906.000,00.

Ai fini della copertura finanziaria delle spese derivanti dal riordino delle funzioni operato dalla legge in esame, l'articolo 43 della legge, comma 1, specifica che detti oneri gravano sul fondo ordinario transitorio per le Province (capitolo 1781) di cui all'articolo 47 della legge regionale n. 18/2015<sup>52</sup>, e in particolare sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) – Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) – Titolo 1 (spese correnti), da cui verranno stornati i fondi<sup>53</sup>. Il comma in argomento rinvia altresì alle disposizioni dell'articolo 7, commi 25, 26 e 27 della legge di stabilità 2016 (n. 34/2015), dai quali si evince che, ai fini del riparto e dell'erogazione delle risorse del fondo ordinario transitorio per le Province è destinata la spesa complessiva di 110 milioni di euro, in ragione di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla citata Missione 18 – Programma 1 – Titolo 1 della spesa<sup>54</sup>.

Il comma 2 dell'articolo 43 autorizza per il 2016 una diversa spesa (di per sé ulteriore rispetto quella già autorizzata con la legge regionale n. 15/2015) pari a euro 14.450.000,00 (capitolo 4543) per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 15/2015 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)<sup>55</sup>.

Come specificato nella relazione illustrativa all'emendamento d'aula (34.1) presentato dalla Giunta regionale e confluito nel comma 2 dell'articolo 43 della legge, trattasi di un intervento volto ad assicurare le risorse necessarie all'erogazione della Misura attiva di sostegno al reddito a tutti gli aventi diritto, definito sulla base dell'esito della prima fase della sperimentazione della Misura stessa e in considerazione delle domande pervenute e di quelle che si presume perverranno in seguito. La copertura avviene per euro 10.000.000,00 mediante storno di fondi (capitolo 4703) stanziati alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) – Titolo 1 (spese correnti), afferenti il fondo sociale regionale per il finanziamento delle spese relative alla gestione dei servizio socio-assistenziali di

---

<sup>52</sup> Secondo quanto stabilito dall'articolo 47, comma 1, della l.r. n. 18/2015, le Province, fino al loro superamento, beneficiano di un trasferimento a valere sul fondo ordinario transitorio provinciale finalizzato ad assicurarne la funzionalità della gestione e ripartito in proporzione alle assegnazioni concesse alle Province nell'anno 2014. Lo stanziamento di bilancio è determinato tenendo conto delle funzioni delle stesse Province e delle spese connesse al loro funzionamento.

<sup>53</sup> La relazione tecnico finanziaria al disegno di legge in argomento, relativamente alla copertura della spesa di cui trattasi precisa che “i capitoli destinatari dello storno verranno identificati successivamente all'adozione dei Piani di subentro”.

<sup>54</sup> Lo stanziamento 2016 del citato capitolo 1781, pari a iniziali 50 milioni di euro, è stato ridotto a seguito della legge regionale n. 10/2016 e a seguito della legge regionale n. 16/2016 (“assestamento bis”) rispettivamente di 14,7 milioni di euro e 10,3 milioni di euro. Lo stanziamento consolidato del 2016 risulta a fine anno pari a 25 milioni di euro.

<sup>55</sup> Le modalità di attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito di cui all'art. 2 della l.r. n. 15/2015 sono definite con Regolamento adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 216/Pres. di data 15 ottobre 2015.

competenza dei Comuni singoli o associati. La copertura è inoltre prevista per 4.450.000 euro per l'anno 2016 con le entrate previste a valere sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018.

Le problematiche rilevate a carico della legge n. 3 ora in esame attengono alla significatività delle rideterminazioni dell'ammontare dei fondi presi in considerazione a causa delle carenze delle relazioni tecnico finanziarie, sotto il profilo della illustrazione dei criteri di quantificazione degli oneri.

Con riferimento alle fattispecie sopra evidenziate, può innanzi tutto tornare utile un riferimento ai principi affermati dalla Corte costituzionale in relazione a una legge (provinciale) recante l'adozione di misure riorganizzative di rilevanza sistemica<sup>56</sup>. A questo proposito ha precisato che anche per questo caso *“il principio di analitica copertura finanziaria ha natura di precetto sostanziale... cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse disponibili”*. Vengono cioè ribaditi principi già affermati da precedenti sentenze (n. 141/2010 e n. 115/2012) secondo cui una nuova legge deve individuare, sia pure in via presuntiva, i mezzi finanziari necessari per la sua attuazione e deve provare la copertura delle spese derivanti dalla sua adozione, ogniquale volta siano in essa previsti, ancorché sotto forma di riorganizzazione delle strutture esistenti, nuovi servizi e nuove dotazioni di risorse umane e tecniche. Nelle relazioni tecnico-finanziarie allegate al disegno della legge regionale 3/2016 in ordine alle disposizioni dell'art. 38, nonché negli emendamenti presentati, non risulta esplicitata la modalità di quantificazione dell'onere di euro 2.265.500,00 per il 2016, concernente il predetto aumento dello stanziamento delle risorse destinate al fondo straordinario per le Comunità montane, né viene specificata la modalità di copertura.

Più in generale, la mancata esplicita evidenza, all'interno del testo legislativo, dello storno di fondi interessato dalla suddetta riquantificazione degli stanziamenti, unitamente alla mancata esaustività della relazione tecnico-finanziaria a corredo del disegno di legge in esame, si presta a evidenziare l'incerta significatività della rideterminazione dei fondi e della quantificazione degli oneri a copertura.

---

<sup>56</sup> Si tratta della sentenza della Corte costituzionale n. 224/2014 avente come oggetto l'art. 25 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 10, che disponeva la riorganizzazione di una serie di varie e rilevanti di funzioni amministrative, senza determinarne gli effetti finanziari attivi e passivi e la loro influenza complessiva sul bilancio di competenza e sugli esercizi futuri.

Anche le coperture previste dall'art. 43, comma 2, si prestano a considerazioni analoghe.

La copertura della quota di euro 4.450.000,00 è collegata alle entrate (capitolo 55 di nuova istituzione) previste a valere sul Titolo 3 (Entrate extratributarie) – Tipologia 5 (rimborsi e altre entrate correnti). Nella relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti d'aula risulta evidenziato che trattasi di maggiori entrate dovute a restituzioni da parte dei Comuni di somme non utilizzate; tuttavia non sono rinvenibili elementi esplicativi della quantificazione operata.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
<p>n. 3 di data 11.3.2016  <b>Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda</b></p>	<p><b>38</b> disposizioni finanziarie connesse alla costituzione e all'avvio delle Unioni territoriali intercomunali</p>	<p><b>5.</b> Per l'anno <b>2016</b>, in relazione alle previsioni del presente Capo la quantificazione delle quote di trasferimenti a favore delle Unioni territoriali intercomunali e delle Comunità montane individuate dall' articolo 7 della legge regionale 34/2015 è così rideterminata:  <b>a)</b> gli importi di <b>19.125.500</b> euro e di <b>5.613.500</b> euro di cui ai commi 17 e 19 rispettivamente in <b>16.860.000</b> euro e <b>3.348.000</b> euro;  <b>b)</b> l'importo di <b>1.082.500</b> euro di cui ai commi 20 e 22 in <b>3.348.000</b> euro.</p>	
	<p><b>43</b> norme finanziarie</p>	<p><b>1.</b> Le spese derivanti dal riordino delle funzioni disciplinato dalla presente legge gravano sul <b>fondo ordinario transitorio per le Province</b> di cui all'articolo 47 della legge regionale 18/2015, a valere sulla <b>Missione n. 18</b> (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul <b>Programma n. 1</b> (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - <b>Titolo n. 1</b>, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, commi 25, 26 e 27, della legge regionale 34/2015.</p> <p><b>2.</b> Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), è autorizzata la spesa di <b>14.450.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 12</b> (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul <b>Programma n. 4</b> (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018.</p>	<p><b>3.</b> Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede come di seguito indicato:  <b>a)</b> per <b>10.000.000 di euro</b> per l'anno <b>2016</b> mediante storno dalla <b>Missione n. 12</b> (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - <b>Programma n. 7</b> (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018;  <b>b)</b> per <b>4.450.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> con le entrate previste a valere sul <b>Titolo n. 3</b> (Entrate extratributarie) - <b>Tipologia n. 5</b> (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018.</p>

***Legge regionale n. 4 di data 8 aprile 2016 recante disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico***

**Sintesi della legge.**

La legge regionale in oggetto, di iniziativa della Giunta con disegno di legge presentato il 23 dicembre 2015, intende innovare la legislazione di settore in materia di commercio, turismo e servizi, nelle more della definizione *in itinere* di un testo unico sul terziario, nonché introdurre alcune linee di finanziamento a supporto delle imprese di tali settori. Oltre a disposizioni di coordinamento con norme statali, nuove norme relative agli outlet e ai centri commerciali naturali e di sostegno al settore turistico, la legge comprende alcune rilevanti disposizioni per il settore terziario, che anticipano il percorso di riforma dell'intero comparto intrapreso dall'Amministrazione regionale e volto alla totale riscrittura delle normative di settore del terziario e del turismo<sup>57</sup>; trattasi delle norme in materia di regolamentazione delle aperture/chiusure degli esercizi commerciali nonché delle norme inerenti la riorganizzazione dei Centri di assistenza Tecnica alle imprese commerciali con istituzione di un unico Centro di assistenza tecnica alle imprese del Terziario (CATT FVG) quale punto di riferimento per l'intero territorio regionale.

La legge in argomento è suddivisa in cinque titoli. I primi due titoli riportano una serie di modifiche e sostituzioni alle disposizioni della legge regionale n. 29/2005 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”) concernenti in particolare la chiusura degli esercizi commerciali, il riordino dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali nonché le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Attraverso le norme del Capo II del predetto titolo II, viene altresì introdotto l'istituto della diffida amministrativa. Il titolo III concerne misure per promuovere lo sviluppo del terziario negli ambiti del turismo (ovvero modifiche alla disciplina organica del turismo di cui alla legge regionale n. 2/2002), del commercio e in materia di strutture ricettive e di attrattività. Il Capo V del predetto titolo III contiene, tra l'altro, specifiche disposizioni per promuovere l'insediamento delle imprese. Gli ultimi due titoli della legge, infine, sono riservati alle norme per lo sviluppo economico, tra cui quelle concernenti l'attuazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia 2014-2020, e alle disposizioni

---

<sup>57</sup> A tale proposito si segnala, nel 2016, l'emanazione della legge regionale n. 19 del 9.12.2016 “disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio” e della legge regionale n. 21 del 9.12.2016 “disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive”.



finanziarie.

Per quanto attiene il rinvio alla fonte regolamentare, l'articolo 73 della legge prevede che le modalità attuative del summenzionato Programma di sviluppo rurale 2014-2020, previste al Capo III del Titolo IV della legge, vengano disciplinate con apposito regolamento da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima (comma 2). In data 7 luglio 2016 con D.P.Reg. n. 141 è stato approvato il regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale di cui trattasi.

La legge è entrata in vigore il 13 aprile 2016.

La legge regionale n. 14/2016 (assestamento del bilancio 2016) è successivamente intervenuta con varie modifiche e aggiunte alla legge regionale n. 4/2016. In particolare, in tema di copertura degli oneri, sono state modificate alcune norme dell'articolo 75, inerente le disposizioni finanziarie, di cui si tratterà in seguito. Anche la legge regionale n. 21/2016 è successivamente intervenuta con modifiche e abrogazioni agli articoli della legge regionale in argomento.

La legge regionale n. 4/2016 è stata impugnata - limitatamente agli articoli 1, 3<sup>58</sup>, 9, 15, 19, 72 comma 1 - dal Presidente del Consiglio dei ministri (con ricorso n. 36 depositato il 21.6.2016) che ha rilevato profili di incostituzionalità per aver invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di disciplina della concorrenza nonché in materia di tutela dell'ambiente<sup>59</sup>.

### **Disciplina finanziaria.**

Oltre alle norme finanziarie disciplinate all'articolo 75, di cui si dirà dettagliatamente nel prosieguo, l'articolato normativo (articolo 57) prevede degli oneri per il finanziamento, in deroga alle disposizioni del Bando approvato con delibera della Giunta regionale n. 1047/2011, ai Comuni già finanziati nell'ambito del Piano di Azione e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, delle iniziative dirette a favorire ovvero a mantenere gli insediamenti delle PMI e

---

<sup>58</sup> Con riferimento all'impugnato art. 3, si segnala che, successivamente alla proposizione del ricorso, tale disposizione è stata modificata con la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19 (Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio), in un'ottica di maggiore liberalizzazione stabilendo, tra l'altro, che la Giunta regionale può disporre la sospensione delle giornate di chiusura degli esercizi commerciali, di cui al comma 1, della legge impugnata. La Corte costituzionale ha operato il trasferimento della questione di costituzionalità sulla nuova formulazione dell'articolo 3.

<sup>59</sup> La Corte costituzionale, con sentenza n. 98 depositata il 10 maggio 2017, in merito al ricorso evidenziato ha dichiarato: l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, della l.r. n. 29/2005, come modificata dall'art. 1 della l.r. n. 4/2016 e la conseguente illegittimità costituzionale dell'art. 29-bis della medesima l.r. n. 29/2005; l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della l.r. 29/2005, come modificato dall'art. 3 della l.r. 4/2016 e successivamente dall'art. 14 della l.r. n. 19/2016; l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della l.r. n. 4/2016, limitatamente alla parte in cui prevede che "ai centri commerciali naturali" possono aderire anche la "Camera di commercio e il Comune competente per territorio"; l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, della l.r. n. 4/2016; La Consulta ha altresì dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 4/2016 e dell'art. 19, comma 1, lettera a), della l.r. n. 4/2016 promossa in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost. e agli artt. 4 e 6 della legge costituzionale n. 1 del 1963.

loro consorzi, ammissibili e non finanziate nell'ambito del suddetto Piano (comma 1). L'ammontare del finanziamento è fissato nel limite massimo di 500.000 euro per Comune e per complessivi 3 milioni di euro. E' altresì previsto il finanziamento ai Comuni non finanziati, neppure parzialmente, nell'Ambito del suddetto Piano di Azione e Coesione e nell'ambito del Programma attuativo regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, degli interventi afferenti le iniziative di riqualificazione e infrastrutturazione urbana di cui all'articolo 5, tipologie a) del Bando approvato con la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 1047/2011, purché interamente completati entro il 2019 (comma 5). L'ammontare del finanziamento è fissato nel limite massimo di 200.000 euro per Comune e per complessivi 2 milioni di euro. Gli oneri derivanti dalla concessione dei suddetti finanziamenti trovano copertura (comma 8) nei limiti delle disponibilità di cui al comma 2 bis (risorse destinate al Fondo Por Fesr 2007-2013 e successivamente utilizzate per la costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento nell'ambito del Piano d'Azione Coesione) e secondo le modalità di cui al comma 2 ter<sup>60</sup> dell'articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007). Nel rilevare che, per consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, non costituiscono idonee forme di copertura le mere disponibilità di bilancio (Corte cost. sent. n. 181/2013), si segnala che il comma 72 dell'articolo 2 della legge regionale n. 14/2016 (assestamento del bilancio) ha abrogato la summenzionata disposizione inerente la copertura della spesa di cui trattasi, facendo in tal modo venir meno la norma che prevedeva le fonti di copertura.

L'articolo 57 della legge prevede altresì, sempre in deroga alle disposizioni del bando approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1047/2011, che i Comuni già finanziati nell'ambito del PAR FSC della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 vengano ulteriormente finanziati con le risorse già stanziata a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività), Titolo 2 (spese in conto capitale) del bilancio 2016 (capitolo 9657) e non ancora impegnate (comma 9). A tale proposito si rileva che la copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve necessariamente essere accompagnata da una dimostrazione della sussistenza di un'adeguata capienza dei capitoli interessati<sup>61</sup>. In questo caso risulta totalmente assente una quantificazione degli oneri di copertura.

---

<sup>60</sup> Detto comma prevede in particolare che la Giunta regionale, previa ricognizione annuale delle risorse disponibili, con deliberazione provvede a riassegnare le risorse di cui al comma 2-bis agli interventi ammissibili al Piano d'Azione Coesione.

<sup>61</sup> Si veda in proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 30/1959.

Non risulta infatti allegata al disegno di legge regionale alcuna relazione tecnico-finanziaria contenente la quantificazione degli oneri connessi con le disposizioni introdotte dal citato articolo 57 della legge.

Tornando alle norme finanziarie contenute nell'articolo 75 della legge, come già anticipato in precedenza si segnala *in primis* che la legge regionale di assestamento del bilancio 2016, oltre a qualificare in maniera più appropriata come “rimodulazioni” alcune modalità di copertura denominate “storni” nel testo originario della legge in esame<sup>62</sup>, ha provveduto nella sostanza a correggere alcune inesattezze in conseguenza delle quali la spesa autorizzata con il comma 22 (euro 500.000,00 per il 2016 finalizzati al trasferimento di risorse per miglioramenti funzionali e manutenzioni di opere strutturali e infrastrutturali connesse ai poli sciistici e per la realizzazione di percorsi ciclabili) risultava coperta due volte (per effetto di quanto disposto dal comma 23 e dal comma 40) mentre la spesa autorizzata attraverso il comma 24 (euro 500.000,00 per il 2016 finalizzata alla concessione di un contributo in conto capitale alla società Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.) era priva di copertura. Di tali modifiche, intervenute con la legge regionale di assestamento, si è ritenuto di tenere conto ai fini della compilazione della tabella in calce in modo da avere una visione finale corretta delle modalità di copertura definitivamente previste dalla legge.

Innanzitutto va sottolineato che quasi la metà degli oneri derivanti dalla legge, ovvero euro 4.853.249,46 (tutti previsti sul 2016) su un totale di complessivi euro 10.056.292,94 (di cui 200 mila euro per il 2017 e i restanti sul 2016), gravano sui fondi globali. Tale allocazione delle risorse costituisce la modalità organizzativa che meglio esprime una valida programmazione degli obiettivi da conseguire e una precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie.

I restanti oneri previsti nella legge trovano copertura sia a mezzo storno/rimodulazione di fondi già stanziati in bilancio, sia con maggiori entrate previste dalla legge medesima.

In dettaglio, per quanto concerne i fondi globali, per gli oneri di parte corrente si provvede mediante prelievo dalla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) sul capitolo 9700, partita 157 (fondo globale di parte corrente per interventi in materia di attività produttive – settore terziario). L'importo della suddetta partita è pari a 500 mila euro per il 2016 iscritti a seguito dell'applicazione della quota accantonata del risultato di amministrazione per

---

<sup>62</sup> Trattasi in particolare delle modifiche apportate dalla legge di assestamento 2016 ai commi 17, 19 e 23 dell'articolo 75 della legge in argomento. Le modalità di copertura indicate attraverso detti commi, inizialmente qualificate come “storni”, sono state più propriamente identificate come “rimodulazioni” in quanto trattasi di movimentazioni di fondi all'interno di una medesima Missione, Programma e Titolo.

provvedimenti legislativi in corso ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del D.lgs. n. 118/2011, con delibera della Giunta regionale n. 216 del 12.2.2016. Sono a tal uopo previste:

- una posta di euro 5.000,00 per l'anno 2016, per il gettone di presenza spettante ai componenti esterni alla Commissione esaminatrice relativa ai corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio, come previsto dall'articolo 6 della legge (Missione 14 – Programma 5 – Titolo I – capitolo 718). La relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti di commissione specifica che la spesa è stata stimata sulla base del fabbisogno storico per la Commissione, come rivista dalla norma sopra citata;
- una posta di euro 100.000,00 per l'anno 2016, prevista per l'assegnazione di finanziamenti al CATT FVG, per attività di primo impianto, disciplinati all'articolo 7 (Missione 14 – Programma 2 – Titolo 1 – capitolo 9003 di nuova istituzione). La relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti di commissione specifica che l'importo previsto è frutto di una stima delle spese da sostenere per il primo impianto del CATT FVG. Si segnala, peraltro, che al 31.12.2016 lo stanziamento per il 2016 risulta azzerato<sup>63</sup>; in altri termini è stato operato un prelievo dal fondo globale di parte corrente per impinguare capitolo di parte corrente e poi, in corso d'anno, l'intero stanziamento è stato stornato a favore di un capitolo inerente i medesimi contributi, ma di parte capitale.
- una posta di 100.000,00 euro per l'anno 2016 per la concessione all'Agenzia regionale PromoTurismo FVG di un contributo finalizzato ad alleviare gli oneri derivanti dall'assunzione in comodato d'uso temporaneo dello stabilimento termale di proprietà del Comune di Arta Terme, come previsto dall'articolo 48 della legge (Missione 7 – Programma 1 - Titolo 1 – capitolo 9017 di nuova istituzione). La citata somma è stata quantificata sulla base della stima del disavanzo predisposta da PromoTurismo FVG fino al 31 marzo 2016, come specificato nella relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti di commissione;

---

<sup>63</sup> A seguito della legge regionale n. 16/2016 (“assestamento bis”) è stato tra l'altro disposto lo storno dei suddetti fondi stanziati al capitolo 9003 a favore del capitolo 9035 del bilancio, entrambi concernenti contributi al CATT FVG per attività di primo impianto ai sensi dell'art. 84 bis, comma 13, della l.r. n. 29/2005 e rispettivamente iscritti il primo tra le spese correnti (cap. 9003) e il secondo tra le spese in conto capitale (cap. 9035) del bilancio.

- una posta di 295.000,00 euro per il 2016, destinata a finanziare i programmi proposti dal CAT per l'ammodernamento della rete distributiva a favore delle imprese del terziario per le finalità previste dall'articolo 85, commi 2 e 10<sup>64</sup> della legge regionale 29/2005, come modificato dall'articolo 8 della legge in argomento (Missione 14 – Programma 2 - Titolo 1 – capitolo 9139). La quantificazione è avvenuta sulla base dei dati storici riferiti al canale contributivo di riferimento, come specificato nella relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti di commissione.

Sempre con riferimento ai fondi globali, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 2 (Spese in conto capitale) sul capitolo 9710, partita 57 (fondo globale di parte capitale per interventi in materia di attività produttive – settore terziario), pari a euro 4.353.249,46 per il 2016 iscritti a seguito dell'applicazione della quota accantonata del risultato di amministrazione per provvedimenti legislativi in corso ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del D.lgs. n. 118/2011<sup>65</sup>, con delibera della Giunta regionale n. 216 del 12.2.2016. Il prelievo è finalizzato a provvedere ai seguenti oneri di parte capitale nonché a una spesa di parte corrente<sup>66</sup>:

---

<sup>64</sup> Si segnala che il comma 10 dell'articolo 85 della legge regionale n. 29/2005 è stato abrogato dall'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 4/2016 in esame, a decorrere dal 13 aprile 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 76, comma 1 della medesima legge) e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1 della stessa legge).

<sup>65</sup> Il comma 5 dell'articolo 49 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. prevede che “Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo”.

Si osserva che il disegno di legge riferito alla legge regionale n. 4/2016 è stato presentato il 23.12.2015 e assegnato alla Commissione competente per l'esame il 29.12.2015. E' stato verificato che le economie derivanti dal mancato utilizzo, nel 2015, delle quote dei fondi speciali previste per futuri interventi legislativi in particolare riferiti al settore terziario, di cui al capitolo 9700 – partita 157, pari a euro 500.000,00 (parte corrente) e al capitolo 9710 – partita 57, pari a euro 4.353.249,46 (parte capitale), come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2015, sono confluite nella quota accantonata del risultato di amministrazione (si veda l'allegato 2 al rendiconto per l'esercizio 2016 “Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione”) e sono stati utilizzati nell'esercizio 2016 per la copertura finanziaria delle spese previste dalla legge regionale n. 4/2016.

<sup>66</sup> Si veda quanto di seguito esposto a proposito dell'onere di 10.000,00 euro per l'anno 2016 previsto per la concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, come previsto dall'articolo 54, comma 1, della legge regionale n. 2/2002.

- una posta di euro 40.000,00 per l'anno 2016, per il finanziamento del fondo per i contributi in conto capitale alle imprese turistiche e ai pubblici esercizi, istituito all'articolo 38 della legge, le cui risorse sono attribuite al CATT FVG (Missione 7 – Programma 1 – Titolo 2 – capitolo 9005 di nuova istituzione). La relazione tecnico-finanziaria a corredo del progetto di legge, pur non dando evidenza dei criteri e parametri utilizzati per la quantificazione del costo presunto dell'intervento, evidenzia per tale posta che “le risorse saranno impegnate nel 2016 in corrispondenza dell'approvazione di appositi bandi”. Dalla relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti di commissione si evince che la quantificazione operata (inizialmente prevista in euro 50.000,00 e successivamente ridotta a 40.000,00 per effetto degli stessi emendamenti) è volta a coprire gli oneri iniziali per l'attivazione del Fondo per i contributi in conto capitale alle imprese turistiche e ai pubblici esercizi; la stessa relazione individua infatti nella legge di Assestamento al bilancio 2016 la sede per lo stanziamento di ulteriori risorse necessarie al finanziamento del Fondo di cui trattasi<sup>67</sup>;
- una posta di euro 350.000,00 per l'anno 2016, per la concessione di un contributo, previsto dall'articolo 39 della legge, a favore del Consorzio Boschi Carnici, con sede a Tolmezzo, per la realizzazione a Ovaro di infrastrutture ricreative multifunzionali caratterizzate da un accesso aperto a più utenti (Missione 6 – Programma 1 – Titolo 2 – capitolo 9008 di nuova istituzione). Dall'esame della relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti di commissione risulta che la quantificazione del costo presunto dell'intervento è avvenuta sulla base del preventivo predisposto dal Consorzio beneficiario<sup>68</sup>;
- una posta di 400.000,00 euro per l'anno 2016, quantificata sulla base del progetto presentato dal Comune di Forni Avoltri<sup>69</sup>, per la concessione di un contributo al medesimo Comune, come previsto dall'articolo 41 della legge, per la realizzazione di opere e strutture di carattere turistico, ricettivo, sportivo o culturale, finalizzate a valorizzare il Centro

<sup>67</sup> Con la legge di assestamento 2016 (l.r. n. 14/2016) sono stati stanziati ulteriori 18 milioni di euro a favore del fondo per i contributi alle imprese turistiche di cui trattasi. Al 31.12.2016 lo stanziamento per il 2016 risulta azzerato e i suddetti 18 milioni di euro risultano reimputati all'anno 2017.

<sup>68</sup> Nella relazione tecnico-finanziaria a corredo del progetto di legge non erano stati esplicitati i criteri e i parametri utilizzati per la quantificazione del costo presunto dell'intervento; peraltro, la quantificazione effettuata in tale documento (300 mila euro) risultava inferiore a quella effettuata in sede di emendamenti di commissione (350 mila euro).

<sup>69</sup> Detto criterio di quantificazione risulta esplicitato nella relazione tecnico-finanziaria presentata a corredo del progetto di legge.

Biathlon Federale di Piani di Luzzo – Forni Avoltri (Missione 6 – Programma 1 – Titolo 2 – capitolo 9006 di nuova istituzione)<sup>70</sup>.

- una posta di 300.000,00 euro per l'anno 2016, quantificata sulla base del progetto presentato dai tecnici del Comune di Lusevera<sup>71</sup>, per la concessione di un contributo al medesimo Comune per il completamento del percorso circolare turistico all'interno delle Grotte di Villanova, al fine di ampliare le potenzialità turistiche del medesimo comprensorio, come previsto dall'articolo 42 della legge (Missione 7 – Programma 1 – Titolo 2 – capitolo 9012 di nuova istituzione)<sup>72</sup>;
- una posta di 60.000,00 euro per l'anno 2016 per la concessione di un contributo all'Associazione “Mont” al fine della realizzazione di un intervento di manutenzione e adeguamento funzionale del fabbricato e dell'area camper facenti parte del complesso “Ostello del ciclista”, concesso in comodato gratuito all'Associazione stessa, come previsto dall'articolo 44 della legge (Missione 6 – Programma 1 – Titolo 2 – capitolo 9013 di nuova istituzione). Dalla relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti di commissione si evince che la quantificazione della spesa è stata effettuata “sulla base delle necessità inerenti al progetto turistico in argomento” tuttavia non vi sono ulteriori elementi atti a definire la natura o il dettaglio dei fabbisogni adottati;
- una posta di 500.000,00 euro per l'anno 2016 per la realizzazione, il miglioramento funzionale e la manutenzione di opere strutturali e infrastrutturali connesse al comprensorio di Piancavallo, nell'ottica del potenziamento dei poli sciistici regionali, nonché per la realizzazione di percorsi ciclabili nell'ambito dei territori montani, come previsto dall'articolo 49 della legge (Missione 7 – Programma 1 – Titolo 2 – capitolo 9020 di nuova istituzione). Va peraltro segnalato che il comma 3 del medesimo articolo 49 della legge in argomento subordina la quantificazione delle risorse da trasferire alla presentazione, da parte di PromoTurismo FVG, della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della gara. Dalla relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti di commissione, risulta che il costo è stato così quantificato dalla PromoturismoFVG per il finanziamento dell'opera in argomento.

---

<sup>70</sup> Al 31.12.2016 lo stanziamento per il 2016 risulta ridotto a euro 3.000, interamente impegnati, mentre la differenza, pari a euro 397.000, risulta reimputata nel 2017 attraverso il meccanismo del fondo pluriennale vincolato.

<sup>71</sup> Detto criterio di quantificazione risulta esplicitato nella relazione tecnico-finanziaria presentata a corredo del progetto di legge.

<sup>72</sup> Al 31.12.2016 lo stanziamento per il 2016 risulta azzerato e risulta reimputata al 2017 la somma di euro 268.500,00.

- una posta di 500.000,00 euro per l'anno 2016 per la concessione di un contributo in conto capitale alla società Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.a. per l'ampliamento e l'ammodernamento del Centro servizi e per la realizzazione di infrastrutture a servizio delle attività produttive nell'ambito del Piano per gli insediamenti produttivi del Comune di Pordenone, come previsto dall'articolo 53 della legge (Missione 14 – Programma 2 – Titolo 2 – capitolo 9014 di nuova istituzione). La quantificazione del costo dell'intervento di cui trattasi è stata effettuata sulla base delle stime presentate dal beneficiario del contributo, come si evince dalla relazione tecnico-finanziaria che correda il progetto di legge<sup>73</sup>;
- una posta di euro 2.193.249,46 per l'anno 2016 per favorire lo sviluppo del commercio elettronico, la certificazione di qualità, l'ammodernamento di immobili e impianti, l'acquisto di beni strumentali e l'introduzione di sistemi di sicurezza, di cui all'articolo 100 della legge regionale n. 29/2005 come sostituito dall'articolo 10 della legge in esame (Missione 14 – Programma 2 – Titolo 2 – capitolo 9146). La quantificazione della spesa autorizzata è stata effettuata sulla base dei dati storici inerenti il canale contributivo di riferimento, come risulta esplicitato nella relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti di commissione<sup>74</sup>;
- una posta di 10.000,00 euro per l'anno 2016 per la concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, come previsto dall'articolo 54, comma 1, della legge regionale n. 2/2002<sup>75</sup> (Missione 7 – Programma 1 – Titolo 1 – capitolo 9244 di nuova istituzione). Lo stanziamento consente di attivare il canale contributivo con delega al CATT FVG in attesa di ulteriori risorse da stanziarsi attraverso la legge di assestamento del bilancio 2016, come specificato nella relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti di commissione. L'emendamento di cui trattasi (n. 41.1 pagina 3) specifica che la spesa per l'intervento previsto è autorizzata a valere sul Titolo 2 (Spese in conto capitale) della Missione 7, Programma 1, per l'anno 2016. La stessa relazione tecnico-finanziaria sopra richiamata attribuisce a detta spesa la natura di spesa in conto capitale ed

<sup>73</sup> Al 31.12.2016 lo stanziamento per il 2016 risulta azzerato e la somma di euro 500.000,00 è stata reimputata nell'anno 2018 attraverso il meccanismo del fondo pluriennale vincolato.

<sup>74</sup> Al 31.12.2016 lo stanziamento per il 2016 risulta ridotto a euro 454.367,66 interamente impegnati mentre euro 51.192,95 risultano reimputati ad esercizi successivi.

<sup>75</sup> Si segnala che l'articolo 105, comma 5, della legge regionale n. 21/2016 ha successivamente disposto l'abrogazione dell'articolo 54 della legge regionale n. 2/2002 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 58, comma 2, della medesima legge n. 21/2016 riferito all'articolo 64 (*Incoming*) della stessa.



evidenza che la copertura risulta assicurata mediante prelievo da un fondo globale di parte capitale. Per contro, la versione definitiva della legge in argomento, e in particolare il comma 38 dell'articolo 75, autorizza la spesa in argomento a valere sul Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio<sup>76</sup>. Ne consegue un'irregolarità dovuta alla copertura di una spesa di natura corrente attraverso il prelievo da un fondo globale di parte capitale. Infatti, se da un lato la partita del fondo globale da cui si prelevano le risorse necessarie risulta teleologicamente pertinente con l'intervento in parola, dall'altro lato l'utilizzo di detta partita per una spesa corrente determina la violazione del principio che pone il divieto di utilizzare risorse di parte capitale per la copertura di spese correnti.<sup>77,78</sup>

A seguito dei prelievi complessivi, le due partite 157 e 57 dei suddetti fondi globali, rispettivamente sui capitoli 9700 (parte corrente) e 9710 (parte capitale), vengono azzerate.

Il comma 1 dell'articolo 40 della legge in esame autorizza per l'anno 2016 una spesa di euro 150.000,00 per la concessione di un contributo straordinario al Monastero di Santa Maria di Poffabbro di Frisanco (Pn) per far fronte agli oneri, anche già sostenuti nel 2015, inerenti i lavori di completamento dei laboratori artigianali annessi al Monastero e relative pertinenze (Missione 5 – Programma 2 – Titolo 2 - capitolo 3403 di nuova istituzione). Il costo dell'intervento è stato quantificato sulla base del preventivo di spesa per il completamento dei lavori già iniziati (caldane, impianti elettrici e meccanici, piastrelle, canne fumarie ecc.). Detta spesa viene coperta mediante storno di fondi già stanziati nel 2016 alla Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare), Titolo 2

---

<sup>76</sup> Il comma 8 dell'articolo 151 (norme finanziarie) della legge regionale n. 2/2002, autorizzava, per le finalità previste dall'articolo 54, comma 1 (concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica), la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1304 "Incentivi per l'offerta turistica di parte corrente" e istituiva nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - il capitolo 9244 (1.1.163.2.10.24) con la denominazione "Incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero" con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.

<sup>77</sup> In particolare l'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge n. 196/2009 dispone tra l'altro, nell'ambito della modalità di copertura mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, che resta precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente.

<sup>78</sup> L'articolo 64 (Incoming) della legge regionale n. 21/2016, che ha dettato disposizioni in materia di turismo e attrattività del territorio regionale, provvedendo anche a sostituire diverse norme della legge regionale n. 2/2002 (disciplina organica del turismo), autorizza nuovamente l'Amministrazione regionale a concedere incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica. A tal fine, l'articolo 108, comma 9, della medesima l.r. 21/2016 autorizza una spesa complessiva di 130.000 euro a valere sulla parte corrente del bilancio (Missione 7, Programma 1, Titolo 1) – cap. 9251 di nuova istituzione.

(Spese in conto capitale), destinati alle misure di sostegno (in conto capitale) del diritto alla casa disciplinate all'articolo 11 della legge regionale n. 1/2016 (capitolo 3300 istituito a seguito della citata legge regionale n. 1/2016)<sup>79</sup>.

In vista dell'avvio della stagione turistica 2016, al fine di garantire il ripristino delle spiagge di Grado, danneggiate in seguito a eventi calamitosi, l'articolo 45 autorizza il trasferimento di risorse finanziarie al Comune di Grado per interventi urgenti di ripascimento delle suddette spiagge e per la pulizia degli arenili. In particolare è prevista la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2016 (Missione 11 – Programma 2 – Titolo 2 - capitolo 3405 di nuova istituzione) che trova copertura mediante prelievo dal Fondo di riserva per spese impreviste<sup>80</sup> (capitolo 9681) stanziato alla Missione 20 (Fondi per accantonamenti), Programma 1 (Fondo di riserva), Titolo 1 (Spese correnti)<sup>81</sup>. La quantificazione è frutto della stima dei danni subiti a seguito delle mareggiate dell'inverno 2016, come indicato nella relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti d'aula.

L'articolo 46 della legge concerne la valorizzazione ambientale e l'accrescimento dell'attrattività turistica con particolare riferimento alle ciclovie dei parchi del Cormor e del Torre. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100.000 euro per il 2016 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) (capitolo 4080 di nuova istituzione), a beneficio dei Comuni di Tavagnacco e di Povoletto, finalizzata alla realizzazione di impianti e strutture di carattere turistico-sportivo. Inoltre, al fine del restauro e del ripristino funzionale del Rifugio Cjampizzulon, di proprietà del Comune di Rigolato, danneggiato da eventi atmosferici, è prevista la spesa di euro 40.000,00 per l'anno 2016 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) (capitolo

---

<sup>79</sup> Nella relazione-tecnico finanziaria semplificata a corredo dell'emendamento d'aula 37 bis.1, inerente il contributo straordinario al Monastero di Santa Maria di Poffabbro di cui trattasi, è specificato, in merito alla dimostrazione degli andamenti finanziari che consentono l'utilizzo per altra destinazione di fondi già programmati, che "il capitolo 3300 ha uno stanziamento di 13.940.000,00 euro e lo storno di 150.000,00 euro non è rilevante per le finalità per cui è stato disposto tale stanziamento".

<sup>80</sup> L'elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per le spese impreviste, allegato al bilancio di previsione 2016-2018 (legge regionale n. 35 del 29.12.2015), comprende le seguenti voci: spese correnti non prevedibili al momento della predisposizione del bilancio, spese di investimento non prevedibili al momento della predisposizione del bilancio, spese indifferibili e urgenti intervenute successivamente all'approvazione del bilancio, spese per calamità e interventi di emergenza, spese connesse ad azioni esecutive intraprese dopo l'approvazione del bilancio e non previste nell'apposito fondo rischi.

<sup>81</sup> Il fondo di riserva per le spese impreviste risultava disciplinato, a livello regionale, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 118/2011, dall'articolo 18 della legge regionale n. 21/2007. Il comma 2 di detto articolo prevedeva, per il suddetto fondo, una distinzione tra spese correnti e spese in conto capitale che non trova più corrispondenza, a livello contabile, negli atti di bilancio dai quali risulta uno stanziamento solo per la parte corrente. Detta impostazione risulta conforme alle disposizioni di cui all'articolo 48 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che prevede l'iscrizione nella sola parte corrente del bilancio regionale di un fondo di riserva per spese impreviste "per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio [...] che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità".

9211 di nuova istituzione), per la concessione al medesimo Comune di Rigolato del contributo previsto dall'articolo 47 della legge.

Le due spese summenzionate, la cui quantificazione, come si evince dalle relazioni tecnico-finanziarie semplificate a corredo degli emendamenti d'aula, è il risultato di una valutazione ritenuta congrua per il tipo di interventi da realizzare, trovano copertura mediante storno di fondi già stanziati alla citata Missione 7, Programma 1, Titolo 2 (capitolo 9208), destinati a contributi per investimenti finalizzati ad assicurare la continuità di funzionamento di strutture aventi valenza turistica e di valorizzazione territoriale, previsti dall'art. 2, comma 32, della l.r. 29.12.2015 n. 34 (legge di stabilità). Con la legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2016 (legge regionale n. 14 dell'11.8.2016)<sup>82</sup> detto storno è stato ridefinito "rimodulazione" in quanto trattasi di movimentazione di fondi all'interno della medesima Missione, Programma e Titolo.

Sempre nell'ambito della valorizzazione in chiave turistica dei territori regionali, il comma 2 dell'articolo 49 della legge in argomento autorizza il trasferimento di risorse finanziarie a PromoTurismo FVG finalizzate all'esecuzione di interventi per la realizzazione di percorsi ciclabili nell'ambito del territorio montani dei Comuni di Aviano, Budoia, Polcenigo e Caneva. Dato atto che il comma 3 del medesimo articolo 49 subordina la quantificazione delle risorse da trasferire alla presentazione, da parte di PromoTurismo FVG, della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della gara, la legge autorizza, per le finalità di cui sopra, l'onere di euro 500.000,00 per l'anno 2016 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) (capitolo 9021 di nuova istituzione). Detta spesa, quantificata da PromoTurismo FVG per il finanziamento dell'opera in argomento come indicato nella relazione tecnico-finanziaria agli emendamenti d'aula, trova copertura attraverso lo storno di fondi, già stanziati sui medesimi aggregati contabili (Missione, Programma e Titolo) e relativi a un contributo straordinario a PromoTurismo FVG finalizzato a sostenere gli oneri per interventi di manutenzione in efficienza e in sicurezza degli immobili di proprietà (art. 2, comma 20, l.r. n. 27/2014 - capitolo 2106). Anche in questo caso, con la legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2016 (legge regionale n. 14 dell'11.8.2016)<sup>83</sup> lo storno è stato ridefinito "rimodulazione" in quanto trattasi di movimentazione di fondi all'interno della medesima Missione, Programma e Titolo.

L'articolo 58 della legge in esame ha modificato il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n.

---

<sup>82</sup> In particolare i commi 17 e 19 dell'articolo 75 della legge regionale n. 4/2016 sono stati modificati, a decorrere dal 13 agosto 2016, dall'articolo 10, comma 2, lettera a) della l.r. n. 14/2016, che ha sostituito le parole "storno" con "rimodulazione".

<sup>83</sup> In particolare il comma 23 dell'articolo 75 della legge regionale n. 4/2016 è stato modificato, a decorrere dal 13 agosto 2016, dall'articolo 10, comma 2, lettera a) della l.r. n. 14/2016, che ha sostituito la parola "storno" con "rimodulazione".

34/2015 (legge di stabilità) prevedendo la delega a Unioncamere FVG della gestione dei contributi per la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese, finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 del suddetto articolo 3 della predetta legge di stabilità. E' prevista la stipula di una convenzione che disciplini i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG e definisca i limiti per il rimborso delle spese derivanti dall'attività di gestione dei contributi di cui trattasi. A tal fine è presunta una spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2016 a valere sulla Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 2 (Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche), Titolo 1 (Spese correnti) (cap. 2177 di nuova istituzione), cui si fa fronte mediante storno di fondi dalla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 2 (Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori), Titolo 1 (Spese correnti) (cap. 997), destinati al finanziamento alle Camere di Commercio per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di rifornimento di carburanti a prezzo ridotto di cui agli artt. 8 e 8 bis della l.r. 14/2010. Dalla relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti d'aula si evince che il costo presunto dell'intervento è stato individuato sulla base del costo medio di analoghe attività.

In tema di riqualificazione ambientale, la legge autorizza la spesa di euro 40.000,00 per il 2016 – a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 8101 di nuova istituzione) - per l'elaborazione dell'analisi di rischio relative alle aree situate in Comune di Muggia, di proprietà dell'Ezit in liquidazione, nell'ambito della riqualificazione del Sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Trieste nonché per la stipula di convenzioni a titolo oneroso con soggetti privati che abbiano acquistato o acquisteranno aree di proprietà di Ezit, situate in Comune di Muggia, per l'elaborazione della suddetta analisi di rischio (articolo 63 della legge). La spesa, quantificata sulla base dei costi medi previsti per il tipo di appalto che si intende affidare tenuto conto dell'estensione delle superfici interessate<sup>84</sup>, trova copertura con le entrate (capitolo 869 di nuova istituzione) previste a valere sul Titolo 3 (Entrate extratributarie) – Tipologia 500 (rimborsi e altre entrate correnti) relative alle somme che residuano alcuni finanziamenti concessi a Ezit rideterminati, restituite dal Commissario liquidatore a seguito della rendicontazione della spesa. Si segnala peraltro che nella relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti d'aula era evidenziata una modalità di copertura differente, ovvero mediante prelievo da un fondo globale non meglio specificato.

---

<sup>84</sup> La modalità di quantificazione del costo risulta evidenziata nella relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti d'aula.

Al fine di consentire, attraverso la concessione di contributi in conto capitale ai sensi dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale n. 15/2005, la realizzazione di piani di ristrutturazione da parte di piccole e medie imprese agricole in difficoltà la legge dispone (articolo 68) il conferimento al bilancio regionale, a carico della gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche – FRIE, di rienti dalle operazioni di credito scadute, finalizzato alla concessione dei contributi di cui trattasi.

La spesa complessiva per la concessione dei suddetti contributi in conto capitale, prevista in 2 milioni di euro per il 2016 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (spese in conto capitale) (capitolo 6702 di nuova istituzione), trova copertura nella misura di 1 milione di euro (capitolo 1566 di nuova istituzione) con le citate entrate derivanti dai rienti dalla gestione separata del FRIE previste a valere sul Titolo 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 500 (Altre entrate in conto capitale). La quota restante di oneri, pari a 1 milione di euro, trova copertura mediante rimodulazione di fondi già stanziati all'interno della citata Missione 16, Programma 1, Titolo 2 (capitolo 7292), destinati al finanziamento della Sezione speciale del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo. Per consentire detta rimodulazione di fondi, nell'esercizio di cui trattasi è stata disimpegnata l'annualità 2016, pari a 1 milione di euro, afferente il limite di impegno quindicennale assunto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della l.r. n. 23/2013, sul capitolo 7292<sup>85</sup>. Nella relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti d'aula risulta specificato che l'importo dello stanziamento è stato stimato in funzione del numero di domande a suo tempo presentate, pari a 3-4, in vigenza dei precedenti orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e in vigenza del precedente regolamento regionale che disciplinava la concessione dell'aiuto. Considerato che attualmente il limite massimo dell'aiuto potenzialmente concedibile per singola impresa è pari a 500.000 euro, lo stanziamento di 2 milioni di euro dovrebbe ragionevolmente consentire di finanziare un analogo numero di domande.

Per garantire la continuità delle attività finalizzate all'attuazione della misura 19 del Programma di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia per gli anni 2014-2020, nonché l'utilizzazione delle risorse comunitarie e statali assegnate alla Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a titolo di anticipazioni dei pagamenti, sulle spese ammissibili, ai gruppi di azione locale (GAL) con obbligo, da parte di questi ultimi, di restituire le somme a seguito degli

---

<sup>85</sup> La norma dell'articolo 68 è frutto di un emendamento aggiuntivo (n. 57 ter.1) presentato in Aula dalla Giunta regionale. Si segnala che la Nota al medesimo emendamento specifica dettagliatamente le modalità di copertura della spesa con indicazione anche dei capitoli interessati.

accreditamenti definitivamente disposti dall'organismo pagatore del programma. A tal fine è stato istituito nel bilancio finanziario gestionale - parte entrata - al Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), il capitolo 172 destinatario dei rimborsi da parte dei gruppi di azione locale delle somme anticipate per l'attuazione della misura 19 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, peraltro con stanziamento pari a zero. La spesa, prevista in euro 310.000,00<sup>86</sup> per l'anno 2016 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità), Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 4980 di nuova istituzione), trova copertura attraverso lo storno di fondi già stanziati alla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), in parte destinati a coprire oneri derivanti dalle convenzioni con i Centri di Assistenza Agricola (CAA) delegati all'esercizio delle funzioni in materia di utenza dei motori agricoli (capitolo 6236) e in parte destinati a oneri per convenzioni con i medesimi CAA per l'esternalizzazione di attività istruttorie mediante flussi informatici e cartacei per la gestione e gli aggiornamenti del catasto vitivinicolo regionale (capitolo 6332).

Con l'obiettivo di perseguire, attraverso la concessione di incentivi regionali, il rafforzamento e il rilancio della competitività delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia, come previsto dalla legge regionale n. 4/2013, è autorizzata la spesa di euro 313.043,48 per l'anno 2016 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 1 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 2 (spese in conto capitale) (capitolo 7801 di nuova istituzione). La copertura della medesima spesa è assicurata mediante storno di fondi già stanziati sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 1 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 1 (spese correnti), relativi a misure per il supporto manageriale delle PMI come previste dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 3/2015 (capitolo 8055). Dalla relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti di commissione si evince che trattasi di una "movimentazione tabellare a saldo zero per implementare il finanziamento del canale competitività" di cui alla legge regionale n. 4/2013. Non risulta tuttavia esplicitata la modalità utilizzata per la quantificazione della somma prevista.

A seguito delle modifiche apportate dal Titolo II della legge in argomento alla legge regionale n. 29/2005, recante la normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande e modifiche alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo, sono state previste spese per complessivi euro 200.000,00 come dettagliate nel prosieguo. Dalle relazioni

---

<sup>86</sup> Nella correlata relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti d'aula non risultano esplicitati i criteri e le modalità utilizzati per la quantificazione dell'importo previsto.

tecnico-finanziarie semplificate a corredo degli emendamenti di commissione emerge che tali stanziamenti sono frutto di stime iniziali per consentire l'avvio del sistema di delega al CATT FVG nonché l'attivazione del correlato canale contributivo gestito dallo stesso CATT FVG a partire dal 2017. Lo stanziamento di ulteriori risorse destinate alla prosecuzione degli interventi in oggetto viene rimandato alla legge di assestamento al bilancio 2016. Per le suddette finalità sono in particolare previste:

- una posta di euro 70.000,00 per l'anno 2017 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 2 (Commercio, Reti distributive, Tutela dei consumatori), Titolo 2 (Spese in conto capitale), relativa al finanziamento del programma annuale proposto dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario - CATT FVG - per l'ammodernamento del settore terziario (articolo 7, comma 9) (capitolo 9022 di nuova istituzione);
- una posta di euro 30.000,00 per l'anno 2017 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 2 (Commercio, Reti distributive, Tutela dei consumatori), Titolo 1 (Spese correnti), relativa al rimborso annuale forfettario previsto a favore del suddetto CATT FVG per l'esercizio delle funzioni delegate (articolo 7, comma 12) (capitolo 9023 di nuova istituzione);
- una posta di euro 40.000,00 per l'anno 2017 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 2 (Commercio, Reti distributive, Tutela dei consumatori), Titolo 1 (Spese correnti), relativa alla concessione di incentivi di parte corrente per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio (articolo 10) (capitolo 9024 di nuova istituzione);
- una posta di euro 60.000,00 per l'anno 2017 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 2 (Commercio, Reti distributive, Tutela dei consumatori), Titolo 2 (Spese in conto capitale), relativa alla concessione di incentivi di parte capitale per lo sviluppo delle medesime micro, piccole e medie imprese di cui al punto precedente (articolo 10) (capitolo 9025 di nuova istituzione)<sup>87</sup>.

All'onere complessivo di 200.000,00 euro per l'anno 2017, derivante dalle suddette autorizzazioni di spesa, si fa fronte mediante storno di fondi già stanziati alla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 1 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti), relativi a

---

<sup>87</sup> Con la legge regionale di assestamento 2016 (l.r. n. 14/2016) lo stanziamento del capitolo 9025 è stato ulteriormente aumentato di € 1.585.933,46; detta somma è stata successivamente interamente reimputata all'esercizio 2017.

finanziamenti alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative a livello regionale, per la realizzazione di iniziative di sostegno e supporto alle imprese cooperative, come previsti dall'articolo 32 della legge regionale n. 27/2007 (capitolo 8772). A tale proposito si segnala che l'emendamento modificativo n. 58.1.1 presentato in aula dalla Giunta regionale, che con riferimento alla copertura degli oneri summenzionati ha modificato il capitolo nei confronti del quale era inizialmente previsto lo storno dei fondi, non trova riscontro in un'autonoma relazione tecnico-finanziaria che evidenzia puntualmente la modifica<sup>88</sup>. Detta carenza risulta viepiù rilevante considerato che il capitolo dal quale è previsto in definitiva di attingere le risorse necessarie a finanziare il nuovo intervento (cap. 8772) e il capitolo inizialmente indicato quale fonte di risorse disponibili utilizzabili per la copertura dell'onere (cap. 9139) risultano classificati in un diverso Programma della Missione 14 della spesa (rispettivamente il cap. 8772 al Programma 1 "Industria, PMI e artigianato" e il cap. 9139 al Programma 2 "commercio – reti distributive – tutela dei consumatori"). La problematica attiene in particolare la mancata indicazione dell'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, con contestuale riduzione della pregressa autorizzazione legislativa di spesa, nonché la mancata evidenza delle ragioni dell'inutilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate unitamente all'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

Con riferimento alla modalità di copertura attraverso storno di fondi, si ribadisce quanto già ampiamente rilevato in precedenza circa la necessità che risulti esplicitata la puntuale indicazione degli interventi già programmati a carico dell'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione, accompagnata da una rimodulazione dei programmi in relazione alle minori disponibilità. Ciò dovrebbe essere ancor più valorizzato nell'attuale contesto contabile caratterizzato dalle regole dell'armonizzazione che elevano a più ampi aggregati il livello dell'unità di voto, riservando al capitolo autonomia di evidenza ai soli fini gestionali.

Dall'analisi svolta si deduce sostanzialmente la sussistenza della coerenza teleologica fra i capitoli di spesa interessati dagli storni di fondi, peraltro tutti concernenti spese di natura non obbligatoria, e i

---

<sup>88</sup> Le relazioni tecnico finanziarie semplificate a corredo degli emendamenti della commissione n. 6.1, pagine 1, 2, 4 e 5, inerenti le citate spese previste per il 2017 evidenziano, quale capitolo interessato dallo storno della spesa attraverso cui si realizza la copertura, il capitolo 9139 (spese correnti) per il 2017 (Missione 14, Programma 2, Titolo 1) relativo ai finanziamenti ai CAT alle imprese commerciali per la realizzazione di programmi a favore delle imprese del commercio, turismo e servizi. Il successivo emendamento n. 58.1.1, presentato in aula dalla Giunta regionale, ha modificato detto capitolo sostituendolo con il capitolo 8772 (Missione 14, Programma 1, Titolo 1) classificato in un diverso Programma inerente "industria, PMI e artigianato" e in particolare concernente i finanziamenti alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative a livello regionale per la realizzazione di iniziative di sostegno e supporto alle imprese cooperative.



capitoli destinatari delle risorse stornate, fatta eccezione per le risorse destinate al finanziamento straordinario a favore del Monastero di Santa Maria di Poffabbro, di Frisanco (Pn), nell'ambito della tutela dei beni e attività culturali, la cui copertura si realizza a mezzo storno di fondi da stanziamenti costituiti per le misure di sostegno del diritto alla casa nell'ambito dell'edilizia abitativa. Si prende peraltro atto che nella relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo dell'emendamento d'aula 37 bis.1, inerente il contributo di cui trattasi, risulta specificato che "il capitolo 3300 [interessato dallo storno] ha uno stanziamento di 13.940.000,00 euro e lo storno di 150.000 euro non è rilevante per le finalità per cui è stato disposto tale stanziamento".

In sede di contraddittorio finale, la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, sentita la Direzione centrale competente, con propria nota Prot. 14174 di data 20 giugno 2017 e con riferimento alle problematiche evidenziate in questa sede nei confronti dell'articolo 57 della legge n. 4 in argomento, ha rappresentato quanto di seguito esposto:

*“Nel caso di specie, si rappresenta come i progetti presentati dai Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 e, in parte già finanziati nell'ambito del Piano di Azione e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 ovvero nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 (ex comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 4/2016), nonché i progetti parimenti presentati dai Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014, ma non rientranti né nell'ambito del PAC Friuli Venezia Giulia 2007-2013 né nell'ambito del PAR FSC Friuli 2007-2013 (comma 5 dell'articolo 57 della legge regionale 4/2016) hanno trovato, all'epoca dell'emanazione delle relative disposizioni di carattere sostanziale, le seguenti coperture:*

- a) per la tipologia di progetti di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 57 della legge regionale 4/2016 - afferenti al Programma di Azione e Coesione Friuli Venezia Giulia 2007-2013 (comma 1) ovvero non finanziati, neppure parzialmente, nell'ambito di detto Programma (comma 5), la copertura è data da quanto disposto dal comma 8 del medesimo articolo 57 che recita "Gli oneri derivanti dai commi 1 e 5 sono finanziati nei limiti delle disponibilità di cui al comma 2 bis e secondo le modalità di cui al comma 2 ter dell'articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007)", operando, pertanto, un rinvio al combinato disposto di cui ai commi 2 bis e 2 ter del predetto articolo 24 della legge regionale 7/2008 e s.m.i., istitutivo del Fondo POR FESR 2007-2013, gestito in contabilità separata ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 e a cui affluiscono le tipologie di risorse elencate dalla lettera a) alla lettera e) del comma 2 del predetto articolo 24.*

*Si rappresenta altresì che, ai sensi del comma 2 ter del predetto articolo 24 della legge regionale 7/2008 e s.m.i., la Giunta regionale, previa ricognizione annuale delle risorse disponibili, con deliberazione provvede a riassegnare le risorse di cui al comma 2 bis (risorse regionali già destinate al Fondo di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 del medesimo articolo 24) agli interventi ammissibili al Piano di Azione e Coesione;*

*b) per la tipologia di progetti di cui al comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 4/2016 e già finanziati nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) Friuli Venezia Giulia 2007-2013, la copertura è data da quanto disposto dal comma 9, ossia con risorse di provenienza FSC stanziare sul capitolo operativo della Struttura Attuatrice (cap. 9657/S) per € 121.317,84”.*

Nel prendere atto degli elementi forniti dalla Direzione centrale finanze in merito al rinvio delle disposizioni di copertura alle norme istitutive del Fondo POR FESR 2007-2013, gestito in contabilità separata, non si può tuttavia sottacere che la copertura degli oneri in argomento non può, nella sostanza, essere rimessa all'adozione di atti amministrativi finalizzati alla riassegnazione di risorse disponibili. Si ribadisce altresì, come da consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, che la copertura operata con somme già iscritte in bilancio deve necessariamente essere corredata da una dimostrazione della sussistenza dell'idonea disponibilità dei capitoli interessati.

Si segnala infine che, posto che i progetti di cui al comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 4/2016 e già finanziati nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) Friuli Venezia Giulia 2007-2013, come evidenziato dall'Amministrazione regionale, trovano comunque copertura per effetto di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo, ossia con risorse di provenienza FSC stanziare sul capitolo operativo della Struttura Attuatrice (cap. 9657/S), l'intervenuta abrogazione della norma di copertura di cui al comma 8 dell'articolo 57 della legge in esame (riferita agli oneri per le tipologie di progetti di cui ai commi 1 e 5) da parte della legge di assestamento del bilancio regionale 2016, ha di fatto lasciato “scoperti” gli oneri riferiti ai progetti di cui al comma 5 del medesimo articolo 57 (ovvero quelli afferenti al Programma di Azione e Coesione Friuli Venezia Giulia 2007-2013 non finanziati, neppure parzialmente, nell'ambito di detto Programma).

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 4 di data 8.4.2016 Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico	57 finanziamenti per insediamenti delle PMI e loro consorzi	1. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 già finanziati nell'ambito del Piano di Azione e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 e nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 <b>sono finanziati</b> nel limite massimo di 500.000 euro ciascuno <b>per complessivi 3 milioni di euro</b> , limitatamente allo scorrimento delle graduatorie approvate sulle iniziative dirette a favorire ovvero a mantenere gli insediamenti delle PMI e loro consorzi, di cui all'articolo 5 comma 1 lettera c) del Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1 giugno 2011, n. 1047 (POR FESR 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. Asse IV, attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano". Approvazione del bando concernente "Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS)" e dei relativi allegati), ammissibili e non finanziate nell'ambito di tale Piano.	8. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 5 sono finanziati <b>nei limiti delle disponibilità</b> di cui al comma 2 bis e secondo le modalità di cui al comma 2 ter dell'articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007)*.  <b>* comma abrogato dall'articolo 2, comma 72, della legge regionale n. 14/2016 (assestamento del bilancio 2016)</b>
		5. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 non finanziati, neppure parzialmente, nell'ambito del Piano di Azione e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007- 2013 e nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, <b>sono finanziati</b> nel limite massimo di 200.000 euro ciascuno <b>per complessivi 2 milioni di euro</b> , limitatamente a uno degli interventi, purché interamente completati entro il 31 dicembre 2019 e appartenenti alle iniziative di cui alle tipologie a) di cui all'articolo 5 del Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011.	
		9. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 già finanziati nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, <b>sono altresì finanziati con le risorse già stanziata</b> a valere sulla <b>Missione n. 14</b> Sviluppo economico e competitività e sul <b>Programma n. 5</b> (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)) <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno <b>2016 (capitolo 9657) e non ancora impegnate.</b>	
	75 norme finanziarie	1. Per le finalità previste dall'articolo 9 bis, comma 4, della legge regionale 29/2005, come inserito dall'articolo 6 [gettone di presenza ai componenti esterni della Commissione esaminatrice relativa ai corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio], è autorizzata la spesa di <b>5.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> , a valere sulla <b>Missione n. 14</b> (Sviluppo economico e competitività) e sul <b>Programma n. 5</b> (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.	41. All'onere complessivo di <b>500.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> , derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 4, 20 e 36, si provvede mediante <b>prelievo</b> di pari importo dalla <b>Missione n. 20</b> (Fondi e accantonamenti), <b>Programma n. 3</b> (Altri Fondi), <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>4. Per le finalità previste dall'articolo 84 bis, comma 13, della legge regionale 29/2005, come inserito dall'articolo 7 [assegnazione di finanziamenti al CATT FVG per l'attività di primo impianto], è autorizzata la spesa di <b>100.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b>, a valere sulla <b>Missione n. 14</b> (Sviluppo economico e competitività) <b>Programma n. 2</b> (Commercio, Reti distributive, Tutela dei consumatori) <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
		<p>20. Per le finalità previste dall'articolo 48, comma 1 [concessione all'Agenzia regionale Promoturismo FVG di un contributo finalizzato ad alleviare gli oneri derivanti dall'assunzione in comodato d'uso temporaneo dello stabilimento termale di proprietà del Comune di Arta Terme], è autorizzata la spesa di <b>100.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere <b>Missione n. 7</b> (Turismo) <b>Programma n. 1</b> (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	
		<p>36. Per le finalità previste dall'articolo 85, commi 2 e 10, della legge regionale 29/2005 [finanziamento di programmi proposti dai CAT per l'ammodernamento della rete distributiva a favore delle imprese del terziario], è autorizzata la spesa di <b>295.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b>, a valere sulla <b>Missione n. 14</b> (Sviluppo economico e competitività) e sul <b>Programma n. 2</b> (Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	
		<p>2. Per le finalità previste dall' articolo 84 bis, comma 9, della legge regionale 29/2005, come inserito dall'articolo 7 [finanziamento del programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario], è autorizzata la spesa di <b>70.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> a valere sulla <b>Missione n. 14</b> (Sviluppo economico e competitività) e sul <b>Programma n. 2</b> (Commercio, Reti distributive, Tutela dei consumatori) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	<p>39. All'onere complessivo di <b>200.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b>, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 3, 5 e 6, si provvede mediante <b>storno</b> di pari importo dalla <b>Missione n. 14</b> (Sviluppo economico e competitività), <b>Programma n. 1</b> (Industria, PMI e artigianato) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>
		<p>3. Per le finalità previste dall'articolo 84 bis, comma 12, della legge regionale 29/2005, come inserito dall'articolo 7 [rimborso annuale forfetario al CATT FVG delle spese da sostenere per l'esercizio delle funzioni delegate], è autorizzata la spesa di <b>30.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b>, a valere sulla <b>Missione n. 14</b> (Sviluppo economico e competitività) e sul <b>Programma n. 2</b> (Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>5. Per le finalità previste dall'articolo 100, comma 1, lettere d), e), f), h), i) e j), della legge regionale 29/2005, come inserito dall'articolo 10 [concessione di incentivi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio], è autorizzata la spesa di <b>40.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b>, a valere sulla <b>Missione n. 14</b> (Sviluppo economico e competitività) e sul <b>Programma n. 2</b> (Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	
		<p>6. Per le finalità previste dall'articolo 100, comma 1, lettere a), b), c) e g) della legge regionale 29/2005, come inserito dall'articolo 10 [concessione di incentivi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio], è autorizzata la spesa di <b>60.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b>, a valere sulla <b>Missione n. 14</b> (Sviluppo economico e competitività) e sul <b>Programma n. 2</b> (Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	
		<p>7. Per le finalità previste dall'articolo 38, commi 1 e 2 [Fondo per contributi alle imprese turistiche] è autorizzata la spesa di <b>40.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b>, a valere sulla <b>Missione n. 7</b> (Turismo) e sul <b>Programma n. 1</b> (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	<p><b>40.</b> All'onere complessivo di <b>4.353.249,46 euro</b> per l'anno <b>2016</b>, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 7, 8, 11, 12, 13, 21, 24, 37 e 38, si provvede mediante <b>prelievo</b> di pari importo dalla <b>Missione n. 20</b> (Fondi e accantonamenti), <b>Programma n. 3</b> (Altri Fondi), <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>
		<p>8. Per le finalità previste dall'articolo 39, comma 1 [contributo a favore del Consorzio Boschi Carnici con sede a Tolmezzo, a sollievo degli oneri connessi alla realizzazione a Ovaro di infrastrutture ricreative multifunzionali caratterizzate da un accesso aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio], è autorizzata la spesa di <b>350.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b>, a valere sulla <b>Missione n. 6</b> (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e sul <b>Programma n. 1</b> (Sport e tempo libero) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	
		<p>11. Per le finalità previste dall'articolo 41, comma 1 [concessione al Comune di Forni Avoltri di un contributo per la realizzazione di opere e strutture di carattere turistico, ricettivo sportivo o culturale finalizzate a valorizzare il Centro Biathlon Federale di Piani di Luzza - Forni Avoltri], è autorizzata la spesa di <b>400.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b>, a valere sulla <b>Missione n. 6</b> (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e sul <b>Programma n. 1</b> (Sport e tempo libero) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	
		<p>12. Per le finalità previste dall'articolo 42, comma 1 [concessione di un contributo al Comune di Lusevera per il completamento del percorso circolare turistico all'interno delle Grotte di Villanova], è autorizzata la spesa di <b>300.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 7</b> (Turismo) e sul <b>Programma n. 1</b> (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p><b>13.</b> Per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1 [concessione di un contributo all'Associazione "Mont" per la realizzazione di un intervento di manutenzione e adeguamento funzionale del fabbricato e dell'area camper facenti parte del complesso "Ostello del ciclista" di proprietà del Comune di Tarvisio concesso in comodato gratuito all'Associazione stessa], è autorizzata la spesa di <b>60.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere <b>Missione n. 6</b> (Politiche giovanili, sport e tempo libero) <b>Programma n. 1</b> (Sport e tempo libero) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	
		<p><b>21.</b> Per le finalità previste dall'articolo 49, comma 1 [trasferimenti di risorse a PromoTurismoFVG per miglioramenti funzionali e manutenzioni di opere strutturali e infrastrutturali connesse ai poli sciistici e per la realizzazione di percorsi ciclabili], è autorizzata la spesa di <b>500.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 7</b> (Turismo) e sul <b>Programma n. 1</b> (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	
		<p><b>24.</b> Per le finalità previste dall'articolo 53, comma 1 [concessione alla società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. di un contributo in conto capitale per l'ampliamento e l'ammodernamento del Centro servizi e la realizzazione di infrastrutture a servizio delle attività produttive nell'ambito del Piano per gli insediamenti produttivi - Zona omogenea H1 nel Comune di Pordenone], è autorizzata la spesa di <b>500.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b>, a valere sulla <b>Missione n. 14</b> (Sviluppo economico e competitività) e sul <b>Programma n. 2</b> (Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	
		<p><b>37.</b> Per le finalità previste dall'articolo 100, comma 1 della legge regionale 29/2005 [contributi per lo sviluppo del commercio elettronico, la certificazione di qualità, l'ammodernamento di immobili e impianti, l'acquisto di beni strumentali e l'introduzione di sistemi di sicurezza] è autorizzata la spesa di <b>2.193.249,46 euro</b> per l'anno <b>2016</b>, a valere sulla <b>Missione n. 14</b> (Sviluppo economico e competitività) e sul <b>Programma n. 2</b> (Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	
		<p><b>38.</b> Per le finalità previste dall'articolo 54, comma 1 della legge regionale 2/2002 [concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato], è autorizzata la spesa di <b>10.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b>, a valere sulla <b>Missione n. 7</b> (Turismo) e sul <b>Programma n. 1</b> (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p><b>9.</b> Per le finalità previste dall'articolo 40, comma 1 [concessione di un contributo straordinario al Monastero di Santa Maria di Poffabro di Frisanco (PN) per far fronte alle spese, anche già sostenute nel 2015, per i lavori di completamento dei laboratori artigianali annessi al Monastero e relative pertinenze], è autorizzata la spesa di <b>150.000 euro</b>, per l'anno <b>2016</b>, a valere sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	<p><b>10.</b> Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 si provvede mediante <b>storno</b> di pari importo per l'anno <b>2016</b>, a valere sulla <b>Missione n. 8</b> (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) e sul <b>Programma n. 2</b> (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>
		<p><b>14.</b> Per le finalità previste dall'articolo 45, comma 1 [trasferimento al Comune di Grado, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, di risorse finanziarie per interventi urgenti di ripascimento delle spiagge e per la pulizia degli arenili], è autorizzata la spesa di <b>1.500.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 11</b> (Soccorso civile) - <b>Programma n. 2</b> (Interventi a seguito di calamità naturali) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	<p><b>15.</b> Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante <b>prelievo</b> di pari importo per l'anno <b>2016</b> dalla <b>Missione n. 20</b> (Fondi per accantonamenti) - <b>Programma n. 1</b> (Fondo di riserva) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>
		<p><b>16.</b> Per le finalità previste dall'articolo 46, comma 1 [concessione ai Comuni di Tavagnacco e di Povoletto di un contributo per partecipare alla realizzazione di impianti e strutture di carattere turistico-sportivo], è autorizzata la spesa di <b>100.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 7</b> (Turismo) e sul <b>Programma n. 1</b> (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	<p><b>17.</b> All'onere di <b>100.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> derivante dall'autorizzazione di spesa disposte dal comma 16 si provvede mediante <b>rimodulazione</b> di pari importo dalla <b>Missione n. 7</b> (Turismo) e sul <b>Programma n. 1</b> (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>
		<p><b>18.</b> Per le finalità previste dall'articolo 47, comma 1 [concessione di un contributo al Comune di Rigolato per il restauro e il ripristino funzionale del Rifugio Cjampizzulon], è autorizzata la spesa di <b>40.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 7</b> (Turismo) e sul <b>Programma n. 1</b> (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	<p><b>19.</b> All'onere di <b>40.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 18 si provvede mediante <b>rimodulazione</b> di pari importo dalla <b>Missione n. 7</b> (Turismo) e sul <b>Programma n. 1</b> (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p><b>22.</b> Per le finalità previste dall'articolo 49, comma 2 [trasferimento a PromoTurismo FVG di risorse finanziarie per l'esecuzione di interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi ciclabili nell'ambito dei territori montani dei Comuni di Aviano, Budoia, Polcenigo e Caneva e destinati alla valorizzazione in chiave turistica dei territori medesimi], è autorizzata la spesa di <b>500.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 7</b> (Turismo) e sul <b>Programma n. 1</b> (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	<p><b>23.</b> All'onere complessivo di <b>500.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 22 si provvede mediante <b>rimodulazione</b> di pari importo dalla <b>Missione n. 7</b> (Turismo) e sul <b>Programma n. 1</b> (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2016-2018.</p>
		<p><b>25.</b> Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 6, della legge regionale 34/2015, come sostituito dall'articolo 58, comma 1 [rimborso delle spese a Unioncamere per l'attività di gestione dei contributi], è autorizzata per l'anno <b>2016</b> la spesa di <b>50.000 euro</b> a valere sulla <b>Missione n. 17</b> (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul <b>Programma n. 2</b> (Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	<p><b>26.</b> Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 25 si fa fronte mediante <b>storno</b> di pari importo dalla <b>Missione n. 14</b> (Sviluppo economico e competitività) e dal <b>Programma n. 2</b> (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>
		<p><b>28.</b> Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 2, commi 41bis e 41ter della legge regionale 34/2015, come inseriti dall'articolo 63, comma 1 [elaborazione dell'analisi di rischio, comprese le attività di progettazione a essa propedeutiche, relative alle aree situate in Comune di Muggia, località Valle delle Noghere e Valle del Rio Osopo di proprietà di EZIT in liquidazione, e convenzioni con soggetti privati per elaborazione dell'analisi di rischio, nell'ambito della riqualificazione del Sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Trieste], è autorizzata la spesa di <b>40.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 9</b> (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul <b>Programma n. 2</b> (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	<p><b>29.</b> Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 28, si fa fronte con le <b>entrate</b> di cui al <b>comma 27</b> [Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 2, commi 41bis e 41ter, della legge regionale 34/2015, come inserito dall'articolo 63, comma 1, previste in <b>40.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b>, sono accertate e rimosse sul <b>Titolo n. 3</b> - (Entrate extratributarie), <b>Tipologia n. 500</b> (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018].</p>



LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>31. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005 [concessione di un contributo in conto capitale per le imprese in difficoltà], è autorizzata la spesa di <b>2 milioni di euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 16</b> (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul <b>Programma n. 1</b> (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	<p>32. All'onere di 2 milioni di euro per l'anno <b>2016</b> derivante, dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 31, si provvede come di seguito indicato:  <b>a)</b> per <b>1 milione di euro</b> mediante <b>rimodulazione della spesa</b> all'interno della <b>Missione n. 16</b> (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - <b>Programma n. 1</b> (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale);  <b>b)</b> per <b>1 milione di euro</b> con le <b>maggiori entrate</b> previste dal <b>comma 30</b> [Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 68, comma 1, previste in <b>1 milione di euro</b>, sono accertate e riscosse sul <b>Titolo n. 4</b> (Entrate in conto capitale) - <b>Tipologia n. 500</b> (Altre entrate in conto capitale) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018].</p>
		<p>33. Per le finalità di cui all'articolo 74, comma 1 [concessione ai gruppi di azione locale di finanziamenti a titolo di anticipazione sulle spese ammissibili a valere sulle sottomisure 19.1 (Sostegno preparatorio) e 19.4 (costi gestionali del GAL e costi per l'attività di animazione della SSL), nell'ambito della misura 19 del Programma di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia per gli anni 2014-2020] è autorizzata la spesa di <b>310.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 14</b> (Sviluppo economico e competitività) - <b>Programma n. 4</b> (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	<p>34. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 33 si provvede mediante <b>storno</b> di pari importo per l'anno <b>2016</b> dalla <b>Missione n. 16</b> (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul <b>Programma n. 1</b> (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>
		<p>42. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), è autorizzata la spesa di <b>313.043,48 euro</b> per l'anno <b>2016</b>, a valere sulla <b>Missione n. 14</b> (Sviluppo economico e competitività) e sul <b>Programma n. 1</b> (Industria, PMI e Artigianato) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	<p>43. All'onere complessivo di <b>313.043,48 euro</b> per l'anno <b>2016</b>, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 42, si provvede mediante <b>storno</b> di pari importo dalla <b>Missione n. 14</b> (Sviluppo economico e competitività), <b>Programma n. 1</b> (Industria, PMI e Artigianato) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p><b>35.</b> Le entrate derivanti dal combinato disposto di cui all'articolo 74, commi 2 e 5 [restituzione, da parte dei gruppi di azione locale, dei finanziamenti concessi a titolo di anticipazione sulle spese ammissibili - Programma sviluppo rurale della Regione FVG], sono accertate e riscosse sul <b>Titolo n. 3</b> (Entrate extratributarie) - <b>Tipologia n. 5</b> (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	

***Legge regionale n. 5 del 15 aprile 2016 recante l'organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani***

**Sintesi della legge.**

Il progetto di legge è stato presentato il 1° febbraio 2016, su iniziativa di quattro consiglieri regionali, accompagnato dalla relazione tecnico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 86 bis del regolamento interno del Consiglio regionale, attestante che il provvedimento non comporta oneri a carico della Regione.

Non risulta pubblicata la scheda di analisi tecnico normativa ATN. Va tuttavia considerato che il disegno di legge non è di iniziativa giuntale.

La legge si propone la riformare la *governance* del sistema idrico integrato e della gestione integrata dei rifiuti urbani in un'ottica di riduzione della spesa pubblica e secondo il principio dell'unicità della gestione, in attuazione delle disposizioni nazionali ed europee, riconoscendo da un lato l'acqua come bene comune meritevole di tutela e l'accesso all'acqua come diritto umano universale nonché valorizzando, dall'altro lato, la gestione integrata dei rifiuti urbani come elemento fondante il patto con le generazioni future al fine di preservare il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale.

A tal fine viene individuato un unico Ambito territoriale ottimale (ATO), coincidente con l'intero territorio regionale, sia per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che per il servizio idrico integrato per il quale è peraltro prevista la possibilità di includere nell'ATO regionale, su richiesta dei Comuni interessati, i Comuni della Regione Veneto appartenenti, alla data di entrata in vigore della legge, all'ATO interregionale.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 viene istituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (AUSIR) quale ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani previste dal decreto legislativo n. 152/2006 (articolo 4 e articolo 23, comma 1).

L'AUSIR subentra alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato istituite ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 22/2010 (CATO) le quali vengono poste in liquidazione dal 1° gennaio 2017.

E' prevista la costituzione di una cabina di regia fra l'Assessore regionale competente in materia di ambiente e il Direttore centrale competente in materia di ambiente e i Presidenti delle Consulte d'ambito territoriale ottimale con l'intento di provvedere all'omogeneizzazione amministrativo-contabile e a porre in essere ogni attività propedeutica al fine di assicurare il primo funzionamento dell'AUSIR.

La legge definisce gli organi (articoli 5-10) e le funzioni del nuovo ente istituito (articolo 4) cui sono assegnati specificatamente compiti inerenti la programmazione, l'organizzazione e il controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. L'articolo 26 della legge prevede altresì il trasferimento all'AUSIR del personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tramite procedure concorsuali a evidenza pubblica, dalle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato. I costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 4, comma 7).

#### **Disciplina finanziaria.**

Nelle more dell'approvazione del primo bilancio dell'ente medesimo, la Regione ne finanzia le spese di primo avviamento (articolo 23, comma 7). A tal fine, attraverso l'articolo 23, comma 8, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) – Programma 4 (Servizio idrico integrato) – Titolo 1 (spese correnti) (capitolo 2188 di nuova istituzione). A detto onere si provvede mediante storno di fondi già previsti, per l'anno 2017, alla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) – Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) – Titolo 1 (Spese correnti) destinati agli oneri per l'ammortamento di mutui contratti da Comuni e Province per la realizzazione di opere pubbliche, da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'articolo 3, comma 39, della legge regionale finanziaria n. 4/2001 al fine di sostenere l'azione delle Autonomie locali nella politica di sviluppo del territorio (capitolo 1600). Il comma 11 dell'articolo 23 della legge prevede che, al termine delle procedure di liquidazione delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato (CATO) di cui all'articolo 24 della legge, la Regione venga rifusa della somma anticipata per il finanziamento delle spese di primo avviamento dell'AUSIR. La relativa entrata, prevista in euro 150.000 per il 2018, verrà contabilizzata al Titolo 3 (entrate extratributarie) – Tipologia 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) (capitolo 173 di nuova istituzione): la legge prevede altresì l'iscrizione nel 2018 della medesima somma a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma 1 (Fondo di riserva) – Titolo 1 (spese correnti) a impinguare la parte corrente del Fondo

oneri per spese obbligatorie e d'ordine<sup>89</sup> (capitolo 9680).

Nella relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti d'Aula non risultano esplicitati i criteri utilizzati per quantificare la spesa in argomento; tale informazione assume in questo contesto una peculiare rilevanza posto che, per i motivi suesposti, la quantificazione operata, oltre che sullo stanziamento della spesa da sostenere (e da coprire) nel 2017, dispiega effetti anche sul versante dell'entrata dell'esercizio 2018 (entrata che, peraltro, nel medesimo esercizio viene destinata al finanziamento del fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine).

Sul tema della copertura finanziaria, se da un lato la relazione tecnico-finanziaria presentata a corredo della proposta di legge ai sensi dell'articolo 86 bis del regolamento interno del Consiglio regionale attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico della Regione, dall'altro lato risulta che la scheda istruttoria sul progetto di legge in argomento, redatta a cura del personale dell'area giuridico legislativa presso la Segreteria generale del Consiglio regionale nel febbraio 2016, evidenzia, in tema di "verifica della copertura finanziaria", che nel testo della suddetta proposta di legge sussistono alcune disposizioni cui potrebbero conseguire nuove spese. Trattasi in particolare delle norme che prevedono la costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo (articolo 12, comma 4, lettera b) della legge), nonché delle disposizioni che prevedono, da parte della Regione, la promozione di azioni volte a garantire il sostegno finanziario per la realizzazione degli interventi di interesse regionale (articolo 12, comma 5 della proposta di legge – comma 6 della legge) nonché l'anticipazione provvisoria delle spese dell'AUSIR nelle more dell'approvazione del primo bilancio dello stesso ente (articolo 23, comma 7 della legge).

Nel progetto di legge tali oneri non risultavano quantificati né risultavano indicazioni in merito alla relativa copertura. Sul punto, la citata struttura aveva ravvisato la necessità di svolgere opportuni approfondimenti con gli uffici della Ragioneria della Regione. In merito si ribadisce che, come sopra specificato, il testo definitivo della legge ha quantificato l'onere derivante dall'anticipazione delle spese di primo avviamento dell'AUSIR nelle more dell'approvazione del primo bilancio evidenziando, nel contempo, la modalità di copertura a mezzo storno (articolo 23, commi 7 e

---

<sup>89</sup> L'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 21/2007 e s.m.i. prevede l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale, di un fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine distinto tra spese correnti e spese in conto capitale. Detto fondo, ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 18, "è destinato a integrare gli stanziamenti, rivelatisi insufficienti, delle unità di bilancio e capitoli afferenti a spese obbligatorie relative agli oneri del personale, agli oneri per ammortamenti derivanti dal ricorso al mercato finanziario, ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, ai fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione, nonché a spese d'ordine relative all'accertamento e alla riscossione delle entrate".

seguenti della legge)<sup>90</sup>.

Per quanto concerne gli altri due punti meritevoli di approfondimento, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 12, comma 4, lettera b) della legge si evidenzia che le medesime stabiliscono che la Regione può costituire un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo. A seguito di un emendamento (12.1) all'articolo 12 è stato introdotto il comma 5 che subordina l'attuazione del suddetto sistema informativo all'allocatione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale. Sul punto non c'è ovviamente copertura di spesa, non potendosi a ciò provvedere a mezzo di un rimando a legge futura.

Per quanto concerne infine le disposizioni che prevedono, da parte della Regione, la promozione di azioni volte a garantire il sostegno finanziario per la realizzazione degli interventi di interesse regionale, tra quelli già previsti nel Piano d'ambito, al fine di ottenere effetti calmieranti sulla tariffa del servizio (articolo 12, comma 6), il comma 7 dell'articolo 12 prevede la destinazione preliminare all'attuazione degli interventi citati delle risorse di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale n. 12/2009 (Assestamento del bilancio 2009) non utilizzate e finalizzate ai trasferimenti all'AUSIR per investimenti su impianti e infrastrutture per il servizio idrico integrato. La quantificazione delle suddette risorse non è stata operata e la norma non appare esaustiva sotto il profilo della copertura della spesa (mancano elementi essenziali quali il riferimento al bilancio interessato, l'esercizio di competenza, ecc.).

Nella legge in esame è previsto il ricorso a successivi atti amministrativi regionali. In particolare l'articolo 12, comma 7, prevede che con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro il 31 dicembre 2016, vengano definiti i criteri e le modalità di distribuzione delle risorse di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale n. 12/2009 (Assestamento del bilancio 2009) non utilizzate e destinate preliminarmente all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 12, comma 6 della legge (interventi necessari al rispetto degli adempimenti europei e all'adeguamento infrastrutturale finalizzato alla risoluzione delle procedure d'infrazione comunitari e interventi finalizzati alla realizzazione di impianti e infrastrutture del servizio idrico integrato, già previsti dai Piani d'ambito, a servizio degli utenti residenti nelle zone montane aventi caratteristiche di svantaggio

---

<sup>90</sup> L'articolo 23, comma 7, della legge in argomento prevede che nelle more dell'approvazione del primo bilancio dell'AUSIR, la Regione ne finanzia le spese di primo avviamento. Per tali finalità con il comma 8 del medesimo articolo 23 è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per l'anno 2017 a valere sulla Missione 9, Programma 4, Titolo 1, cui si provvede mediante storno dalla Missione 18, Programma 1, Titolo 1. A conclusione delle procedure di liquidazione delle Consulte d'Ambito per il servizio idrico integrato la Regione viene reintegrata della somma in argomento.

socio-economico). Non risulta che il regolamento di cui trattasi sia stato emanato nel corso del 2016. Inoltre, l'articolo 23 della legge, concernente l'attivazione dell'AUSIR, al comma 3 prevede che con deliberazione della Giunta regionale sia costituita una cabina di regia fra l'Assessore regionale competente in materia di ambiente e i Presidenti delle Consulte d'ambito territoriale ottimale al fine di svolgere un'attività di omogeneizzazione amministrativo-contabile e porre in essere le azioni propedeutiche necessarie ad assicurare il primo funzionamento dell'AUSIR. La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1261 del 1° luglio 2016 ha costituito la suddetta Cabina di Regia fra l'Assessore regionale all'Ambiente ed energia, il Direttore centrale ambiente ed energia e i Presidenti delle Consulte d'ambito territoriale ottimale.

Un'ulteriore deliberazione della Giunta regionale è prevista dal comma 4 del citato articolo 23 al fine di predisporre uno schema di statuto dell'AUSIR e di facilitarne l'adozione, tenuto conto degli esiti del lavoro della predetta cabina di regia e su proposta dell'Assessore regionale competente. Detta deliberazione è stata adottata dalla Giunta regionale in data 16 dicembre 2016 (delibera n. 2473).

L'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2016 (legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019) è successivamente intervenuto con varie modifiche e aggiunte alla legge regionale n. 5/2016 e, nel 2017, la legge regionale 23 marzo 2017 n. 3 ha anch'essa apportato modifiche alla legge regionale n. 5/2016 (in particolare all'articolo 6).

In sede di contraddittorio finale, la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione delle politiche economiche e comunitarie, sentita la Direzione centrale competente, con propria nota Prot. n. 14174 del 20 giugno 2017, con riferimento alla problematica inerente la copertura della spesa, attraverso il rimando a una successiva legge regionale, per la costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo - come previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b) della legge in argomento - ha rappresentato quanto segue:

*“ [...] si rappresenta che, come da elementi sostanziali forniti dalla Direzione centrale competente, l'avvio dell'AUSIR ha incontrato alcune complessità organizzative, in particolare legate alle difficoltà dei Comuni di eleggere i propri rappresentanti nell'Agenzia. Pertanto, non essendo l'AUSIR ancora operativa, il finanziamento delle attività di cui al comma 4, lettera b) dell'articolo 12 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e interventi per il loro adeguamento e sviluppo) è stato rinviato a un momento successivo”.*

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 5 del 15.4.2016 Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	12 funzioni della Regione	5. L'attività di cui al comma 4, lettera b) [costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e interventi per il loro adeguamento e sviluppo], la cui attuazione è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale, sarà delineata dagli orientamenti emanati dalla cabina di regia di cui all'articolo 23, comma 3.	
		6. La Regione promuove azioni volte a garantire sostegno finanziario per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, lettera a), assicurando priorità: a) agli interventi necessari al rispetto degli adempimenti europei e all'adeguamento infrastrutturale finalizzato alla risoluzione delle procedure d'infrazione comunitaria; b) agli interventi finalizzati alla realizzazione di impianti e infrastrutture del servizio idrico integrato, già previsti dai Piani d'ambito, a servizio degli utenti residenti nelle zone montane classificate B e C dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico).	7. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), non utilizzate, sono destinate preliminarmente all'attuazione degli interventi di cui al comma 6. I criteri e le modalità di distribuzione delle risorse sono definiti con apposito regolamento della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 2016.
	23 attivazione dell'AUSIR	8. Per le finalità di cui al comma 7 [finanziamento delle spese di primo avviamento dell'AUSIR] è autorizzata la spesa di <b>150.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> a valere sulla <b>Missione n. 9</b> (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - <b>Programma n. 4</b> (Servizio idrico integrato) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.	9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante <b>storno</b> di pari importo per l'anno <b>2017</b> dalla <b>Missione n. 18</b> (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - <b>Programma n. 1</b> (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
		10. A conclusione delle procedure di liquidazione di cui all'articolo 24 [liquidazione delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato] la Regione viene reintegrata della somma di cui al comma 7 [finanziamento delle spese di primo avviamento dell'AUSIR].	11. Le <b>entrate</b> derivanti dal disposto di cui al comma 10, pari a <b>150.000 euro</b> , affluiscono nel <b>2018</b> al <b>Titolo n. 3</b> (Entrate extratributarie) - <b>Tipologia n. 5</b> (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sono iscritte a valere sulla <b>Missione n. 20</b> (Fondi e accantonamenti) - <b>Programma n. 1</b> (Fondo di riserva) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.



***Legge regionale n. 6 del 10 maggio 2016 recante modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro)***

**Sintesi della legge.**

La legge regionale in oggetto, di iniziativa della Giunta regionale con disegno di legge presentato in data 1° aprile 2016, intende consolidare e razionalizzare i contenuti della legge regionale n. 7/2005, che prevede interventi in materia di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro (*mobbing*), sistematizzando le buone prassi emerse a seguito della sua applicazione.

In particolare vengono sostenuti e finanziati dalla Regione, per l'incisività del loro ruolo, i Punti di Ascolto, ovvero centri di prevenzione, sostegno e aiuto accreditati, finalizzati a offrire una consulenza qualificata che possa orientare al conseguimento di una condizione di benessere nell'ambiente di lavoro; tali centri possono essere attivati e gestiti mediante convenzioni tra enti locali, singoli o associati, e organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni sindacali e datoriali (articolo 3).

Al fine di raccordare le iniziative previste dalla legge n. 7/2005 viene altresì istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, un gruppo di lavoro tecnico (articolo 5), che subentra alla previgente Commissione regionale per il lavoro cui viene ora riservato un ruolo meramente consultivo. Nelle more della costituzione del nuovo Gruppo di lavoro tecnico per il raccordo delle iniziative di cui all'articolo 5, è previsto che le relative funzioni siano esercitate dalla Commissione regionale per il lavoro integrata nella composizione, come previsto in precedenza dalla legge regionale n. 7/2005.

La legge prevede l'adozione di due successivi regolamenti: uno per l'accreditamento dei Punti di ascolto da parte dell'Amministrazione regionale (articolo 3) e l'altro per la definizione dei criteri e delle modalità di finanziamento dei medesimi (articolo 7). Fino all'entrata in vigore dei suddetti regolamenti l'articolo 10 della legge dispone la transitoria applicazione delle norme antecedenti le nuove disposizioni introdotte.

**Disciplina finanziaria.**

Le norme finanziarie sono contenute nell'articolo 9 in base al quale tutti gli oneri derivanti dalla legge (pari complessivamente a 12 mila euro per il 2016, 195.000 per il 2017 e 195.000 per il 2018) trovano copertura attraverso le modalità dello storno o della rimodulazione di fondi nella parte corrente del bilancio, con istituzione di nuovi capitoli di spesa.

E' in particolare prevista una spesa di euro 160.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a sostegno dell'attività dei Punti di ascolto accreditati, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitolo 3006 di nuova istituzione). La copertura della spesa è assicurata mediante rimodulazione della spesa già prevista all'interno della medesima Missione 15, Programma 3, Titolo 1, finalizzata a trasferimenti a istituzioni sociali private e amministrazioni locali nell'ambito degli interventi regionali contro le molestie morali e psico-fisiche sul lavoro (capitoli 3003 e 3004) nonché a finanziamenti a Province, Comuni e loro forme associative per l'utilizzo di soggetti disoccupati in cantieri di lavoro (capitolo 9933).

Ai fini della corresponsione del gettone di presenza omnicomprensivo spettante ai componenti del Gruppo di lavoro tecnico, la cui misura è peraltro demandata in sede di provvedimento di nomina tenuto conto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica come previsto dall'articolo 5 della legge, è autorizzata la spesa complessiva di 12 mila euro suddivisa in ragione di 2 mila euro per l'anno 2016 e 5.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitolo 5044 di nuova istituzione). Detta spesa trova copertura in parte attraverso la modalità di rimodulazione della spesa prevista sulla medesima Missione 15, Programma 1, Titolo 1, destinata a spese per studi e incarichi di consulenza (capitolo 9753) e in parte attraverso lo storno di fondi dalla Missione 15, Programma 3, Titolo 1, sempre destinati all'assegnazione di finanziamenti a Province, Comuni e loro forme associative per l'utilizzo di soggetti disoccupati in cantieri di lavoro (capitolo 9933).

Infine la legge autorizza la spesa di euro 70.000, suddivisa in ragione di 10 mila euro per l'anno 2016 e 30 mila euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per consulenze inerenti il monitoraggio, lo studio e la promozione della cultura del benessere lavorativo, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitolo 9625 di nuova istituzione). La copertura viene ancora una volta assicurata attraverso una rimodulazione della spesa all'interno della medesima Missione, Programma e Titolo, in particolare stornando fondi precedentemente destinati agli oneri per l'affidamento di studi e incarichi di consulenza (capitolo 9753).

Dalle relazioni tecnico finanziarie allegate al disegno di legge regionale emerge la quantificazione degli oneri connessi con le nuove disposizioni introdotte. In particolare la spesa di 12 mila euro nel triennio, relativa ai gettoni di presenza spettanti ai componenti del Gruppo di lavoro tecnico, è stata quantificata sulla base del numero dei potenziali

beneficiari e di una stima delle riunioni annue, tenuto conto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e dell'effettiva presenza alle sedute. La spesa di 70 mila euro nel triennio per le consulenze di esperti finalizzate all'attività di monitoraggio, studio e promozione della cultura del benessere lavorativo è stata quantificata sulla base della stima del valore delle iniziative di monitoraggio, studio e promozione che si prevede di sostenere annualmente. Infine, la spesa di euro 320 mila euro nel triennio per il sostegno delle attività dei Punti di ascolto è stata quantificata sulla base delle esigenze degli anni precedenti per iniziative simili.

Le medesime relazioni tecnico finanziarie, inoltre, evidenziano come le citate rimodulazioni della spesa si traducono nella riprogrammazione di fondi già stanziati e disponibili sui capitoli menzionati.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 6 del 10.5.2016 Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro)	9 norma finanziaria	1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 7/2005, come sostituito dall'articolo 3, comma 1 [sostegno dell'attività di centri di prevenzione, sostegno e aiuto accreditati, denominati Punti di Ascolto], è autorizzata la spesa complessiva di 320.000 euro, suddivisa in ragione di <b>160.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> e di <b>160.000 euro</b> per l'anno <b>2018</b> , a valere sulla <b>Missione n. 15</b> (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul <b>Programma n. 3</b> (Sostegno all'occupazione) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.	2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante <b>rimodulazione della spesa</b> all'interno della <b>Missione n. 15</b> (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul <b>Programma n. 3</b> (Sostegno all'occupazione) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
		3. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2005, come sostituito dall'articolo 5, comma 1 [gettone di presenza onnicomprensivo corrisposto ai componenti del Gruppo di lavoro tecnico], è autorizzata la spesa complessiva di 12.000 euro, suddivisa in ragione di <b>2.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> , di <b>5.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> e di <b>5.000 euro</b> per l'anno <b>2018</b> , a valere sulla <b>Missione n. 15</b> (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul <b>Programma n. 1</b> (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.	4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come di seguito indicato: a) per <b>2.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> mediante <b>rimodulazione della spesa</b> all'interno della <b>Missione n. 15</b> (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul <b>Programma n. 1</b> (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018; b) mediante <b>storno</b> di 10.000 euro, in ragione di <b>5.000 euro</b> per ciascuno degli anni <b>2017</b> e <b>2018</b> , a valere sulla <b>Missione n. 15</b> (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul <b>Programma n. 3</b> (Sostegno all'occupazione) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
		5. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 7/2005, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera e) [esperti per attività di monitoraggio, studio e promozione della cultura del benessere lavorativo], è autorizzata la spesa complessiva di 70.000 euro, suddivisa in ragione di <b>10.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> , di <b>30.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> e di <b>30.000 euro</b> per l'anno <b>2018</b> , a valere sulla <b>Missione n. 15</b> (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul <b>Programma n. 1</b> (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.	6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante <b>rimodulazione della spesa</b> all'interno della <b>Missione n. 15</b> (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul <b>Programma n. 1</b> (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

***Legge regionale n. 7 del 10 maggio 2016 recante norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali***

**Sintesi della legge.**

Il disegno di legge collegato al provvedimento legislativo in esame è stato presentato dalla Giunta regionale il 14 aprile 2016, accompagnato dalla scheda di analisi tecnico-normativa e dalla relazione tecnico finanziaria ai sensi dell'articolo 86 bis del regolamento interno del Consiglio regionale.

La legge contiene alcune norme di manutenzione destinate ad agevolare l'applicazione di norme già approvate in materia di attività e beni culturali e di volontariato, e disciplina altresì la gestione amministrativa dei beni mobili demaniali. Vengono in particolare introdotte modifiche alla legge regionale n. 11/2013 (valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), alla legge regionale n. 16/2014 (norme regionali in materia di attività culturali), alla legge regionale n. 20/2015 (assestamento del bilancio 2015), alla legge regionale n. 23/2015 (norme regionali in materia di beni culturali), alla legge regionale 34/2015 (legge di stabilità 2016) e alla legge regionale 2/2016 (istituzione dell'Erpac e disposizioni urgenti in materia di cultura).

Oltre alle norme finanziarie in materia di cultura di cui all'articolo 8 e alle norme finanziarie inerenti contributi straordinari nel settore culturale di cui all'articolo 9 della legge, di cui si tratterà dettagliatamente nel prosieguo, ulteriori disposizioni aventi riflessi contabili sono contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 13 della legge medesima.

La disposizione dell'articolo 13 si pone quale norma tecnica di natura contabile volta alla corretta iscrizione delle risorse destinate al Fondo regionale per la promozione sociale nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 8 (Cooperazione e associazionismo), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio regionale (capitolo 4045 di nuova istituzione); gli stanziamenti delle risorse autorizzate per il triennio 2016-2018 infatti, pari a euro 250.000,00 per ciascun anno, per complessivi euro 750 mila, erano stati approvati su un errato Programma (ovvero il n. 4 – interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) della citata Missione 12, dal quale vengono ora stornati (capitolo 4043).

Va peraltro segnalato che lo stanziamento di cui trattasi è stato azzerato nel corso del 2016<sup>91</sup>.

---

<sup>91</sup> La legge regionale di assestamento 2016 (articolo 6, comma 35, lettera b)) ha abrogato l'articolo 24 della l.r. n. 23/2012 concernente il Fondo regionale per la promozione sociale di cui trattasi. A seguito della medesima legge regionale n.

Per quanto concerne l'articolo 1 della legge, lo stesso ha in particolare disposto modifiche alla legge regionale n. 16/2014 in materia di attività culturali per effetto delle quali, tra l'altro, viene autorizzato un finanziamento annuale per il funzionamento e lo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia; per detta finalità è prevista una spesa di 80 mila euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (spese correnti) (capitolo 5281 di nuova istituzione). La copertura viene assicurata mediante l'istituto della rimodulazione della spesa all'interno della medesima Missione, Programma e Titolo (capitolo 5282). La relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo dell'emendamento d'aula che ha introdotto la disposizione finanziaria in argomento, nell'evidenziare che l'importo dell'onere è stato quantificato sulla base della serie storica, specifica che lo storno delle risorse dal capitolo di spesa interessato "non comporta effetti sulle finalità alle quali tali risorse erano originariamente destinate".

#### **Disciplina finanziaria.**

L'articolo 8 della legge, frutto di un emendamento proposto dalla Giunta regionale durante l'esame del disegno di legge da parte della V<sup>^</sup> Commissione permanente, provvede a dettare norme finanziarie in materia di cultura autorizzando in particolare:

- la spesa di 33.815,52 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitolo 1005), per le finalità di cui all'articolo 6, comma 4, della l.r. n. 11/2011 inerenti il supporto tecnico dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" - Area Welfare di Comunità - per la realizzazione delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi in ambito culturale, dello sport e della solidarietà;
- la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitolo 6009), per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della l.r. n. 11/2013 inerenti contributi per la realizzazione, da parte di

---

14/2016 sono stati stornati i fondi stanziati negli esercizi 2017 e 2018 sul capitolo 4045 mentre i fondi iscritti nell'esercizio 2016 sono stati stornati con atto del Ragioniere generale n. 1544 del 31.5.2016, in data antecedente la legge di assestamento, a favore del capitolo di spesa n. 4994 (contributi per progetti di utilità locale e per iniziative di formazione e aggiornamento realizzati dalle associazioni di promozione sociale - art. 4, c. 35, l.r. 28.12.2007 n. 30 - Missione 12 - Programma 8 - Titolo 1). Detto capitolo destinatario dello storno risulta classificato alla medesima Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato e al medesimo codice di V° livello del piano dei conti del capitolo 4045.

enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro (ivi comprese le società cooperative), di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea;

- la spesa di 320.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitolo 6564), per le finalità di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della l.r. n. 16/2014, ovvero per il finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale riguardanti la valorizzazione della memoria storica e la conservazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;
- la spesa di 75.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitolo 6499), per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), della l.r. 16/2014 concernenti il finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale;
- la spesa di 25.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitolo 9349), per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), della l.r. n. 16/2014 concernenti incentivi annuali per progetti regionali, previa procedura valutativa delle domande, relativi a manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale.

La copertura dei suddetti oneri autorizzati nel 2016, per complessivi euro 803.815,52, si realizza con uno storno di fondi (capitolo 5453 istituito nel 2016 a seguito della legge regionale n. 2/2016 con uno stanziamento pari a € 1.600.000,00) dalla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 1 (Spese correnti), destinati al finanziamento delle spese di funzionamento e delle attività dell'Erpac (Ente Regionale Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia) istituito nel 2016<sup>92</sup>. Dalla relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo dell'emendamento di commissione che ha introdotto

---

<sup>92</sup> Lo stanziamento consolidato del capitolo inerente le spese per il finanziamento delle spese di funzionamento e delle attività dell'Erpac (cap. 5453) al 31.12.2016 risulta pari a € 1.060.198,23

l'articolo 8 della legge in esame si evince che la quantificazione dei finanziamenti autorizzati è avvenuta sulla base del dato della spesa storica tenuto conto dello stanziamento iniziale del 2016.

L'articolo 9 della legge, introdotto a seguito di alcuni emendamenti presentati in aula, prevede alcuni contributi straordinari destinati al settore culturale. Nel dettaglio l'articolato normativo autorizza per il 2016 una spesa di euro 300.000,00, a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese in conto capitale) (capitolo 3448 di nuova istituzione) finalizzata alla concessione di un contributo straordinario alla Parrocchia di San Giorgio di Pordenone per i lavori di messa in sicurezza e restauro del campanile della chiesa di San Giorgio. La quantificazione del costo presunto si basa sulla spesa sostenuta dall'Amministrazione regionale per interventi analoghi, come specificato nella relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo dell'emendamento interessato, e trova copertura a mezzo storno di fondi dalla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 6 (Ufficio tecnico), Titolo 2 (Spese in conto capitale) (capitolo 1509), destinati a interventi di manutenzione straordinaria e nuove costruzioni funzionali alla realizzazione del piano delle sedi regionali nonché ad altri interventi sul patrimonio immobiliare finalizzati alla funzionalità degli immobili in uso o in proprietà all'Amministrazione regionale (spesa ripartita a carattere pluriennale). Nella relazione tecnico-finanziaria semplificata risulta altresì esplicitato che l'utilizzo per altra destinazione dei fondi oggetto di storno non ha conseguenze sulle finalità per le quali detti fondi erano stati originariamente stanziati in quanto "è in corso una riprogrammazione complessiva di tali fondi anche alla luce della prossima operazione di trasferimento di funzioni dalle Province alla Regione".

L'articolo 9, comma 9, della legge prevede una spesa di 30 mila euro per l'anno 2016 finalizzata alla concessione di un contributo straordinario alla parrocchia della Santissima Trinità di Cazzaso di Tolmezzo al fine di far fronte agli interventi necessari al recupero e alla messa in sicurezza del soffitto affrescato dell'omonima chiesa. Detta spesa, prevista a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese in conto capitale) (capitolo 3449 di nuova istituzione) trova copertura mediante dal Fondo regionale per lo sviluppo dei territori montani, iscritto alla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), in particolare con le risorse di parte corrente destinate al finanziamento dei Piani di azione locali delle comunità montane (capitolo 1057). Vengono in tal modo prelevate risorse di parte corrente dal fondo per lo sviluppo dei territori montani per concedere un contributo di natura straordinaria (peraltro di titolo II).



Sempre con riferimento ai contributi straordinari nel settore culturale, di cui al citato articolo 9, va evidenziato che i commi 5 e 6 apportano modifiche rispettivamente alla legge regionale n. 34/2015 e alla legge regionale n. 20/2015 per effetto delle quali l'Amministrazione regionale viene autorizzata a concedere:

- un contributo straordinario all'Istituto di studi giuridici regionali di Udine per le finalità istituzionali e per sostenere le spese di trasferimento del patrimonio librario e bibliografico di proprietà del Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università degli studi di Udine, nonché per quelle connesse alla chiusura della sede (articolo 4, comma 58, l.r. n. 34/2015);
- un contributo straordinario al Seminario diocesano di Concordia – Pordenone – per l'acquisto e la posa in opera di scaffalature, arredi e attrezzature e per il trasferimento dei volumi destinati a rendere operativa la nuova sede della biblioteca del Seminario stesso (articolo 6, comma 23, l.r. n. 20/2015).

Per quanto riguarda la prima delle due disposizioni, che nel testo vigente prima della modifica operata dalla legge regionale n. 7/2016 prevedeva la concessione da parte dell'Amministrazione regionale di un contributo straordinario all'Istituto di studi giuridici regionali di Udine per sostenere le spese di catalogazione e di trasferimento a titolo gratuito del patrimonio librario e bibliografico di proprietà del Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università degli studi di Udine, nonché per la realizzazione di una pubblicazione celebrativa dell'attività dell'Istituto, con la legge di stabilità era stata prevista una spesa di 25 mila euro per il 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (spese correnti) (capitolo 5253). Con riferimento invece alla seconda disposizione, che originariamente prevedeva la concessione al Seminario Diocesano di Concordia - Pordenone di un contributo straordinario per l'acquisto di scaffalature, arredi e attrezzature destinati a rendere operativa la nuova sede della Biblioteca del Seminario stesso, la legge n. 20/2015 aveva previsto una spesa di 370 mila euro per l'anno 2015 (capitolo 5229) di cui 111 mila euro sono stati reimputati all'esercizio 2016 in sede di riaccertamento straordinario dei residui.

Nella sostanza trattasi di due disposizioni che hanno inteso ampliare la finalità dei due contributi straordinari in argomento e non comportano nuovi effetti finanziari per l'Amministrazione regionale.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)	
n. 7 del 10.5.2016 Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali	1 modifiche alla legge regionale 16/2014	2. Per le finalità di cui all'articolo 27 bis, comma 3, della legge regionale 16/2014, come sostituito dal comma 1, lettera e), numero 2) [finanziamento annuale per il funzionamento e lo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia], è autorizzata la spesa di <b>80.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.	3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante <b>rimodulazione della spesa</b> all'interno della <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.	
	8 norme finanziarie in materia di cultura	1. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011) [supporto tecnico dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 <<Bassa Friulana>> - Area Welfare di Comunità per la realizzazione delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi in ambito culturale, dello sport e della solidarietà], è autorizzata la spesa di <b>33.815,52 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.		
		2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 11/2013 [contributi per la realizzazione, da parte di enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative, di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea], è autorizzata la spesa di <b>350.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.		6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 5 si provvede mediante <b>storno</b> di complessivi <b>803.815,52 euro</b> dalla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) <b>Programma n. 1</b> (Valorizzazione dei beni di interesse storico) <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
3. Per le finalità di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 16/2014 [finanziamento annuale per la valorizzazione della memoria storica], è autorizzata la spesa di <b>320.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.				

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>4. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), della legge regionale 16/2014 [finanziamento annuale a progetti triennali per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale], è autorizzata la spesa di <b>75.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p> <p>5. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), della legge regionale 16/2014 [incentivi annuali per progetti regionali per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale], è autorizzata la spesa di <b>25.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	
	9 contributi straordinari nel settore culturale	<p>3. Per le finalità previste dal comma 1 [concessione di un contributo straordinario alla parrocchia di San Giorgio di Pordenone per i lavori di messa in sicurezza e restauro del campanile della chiesa di San Giorgio] è autorizzata la spesa di <b>300.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale).</p> <p>9. Per le finalità previste dal comma 7 [concessione di un finanziamento straordinario alla parrocchia della Santissima Trinità di Cazzaso] è autorizzata la spesa di <b>30.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b>, a valere sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	<p>4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante <b>storno</b> di pari importo per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul <b>Programma n. 6</b> (Ufficio tecnico) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p> <p>10. All'onere di <b>30.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 9 si provvede mediante <b>prelievo</b> di pari importo dalla <b>Missione n. 20</b> (Fondi e accantonamenti) e sul <b>Programma n. 3</b> (Altri fondi) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>
	13 norme finanziarie in materia di volontariato	<p>1. Per le finalità di cui all'articolo 24, comma 2, della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) [Fondo regionale per la promozione sociale], è autorizzata la spesa di <b>750.000 euro</b> suddivisa in ragione di <b>250.000 euro</b> per ciascuno degli anni <b>dal 2016 al 2018</b> a valere sulla <b>Missione n. 12</b> (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) <b>Programma n. 8</b> (Cooperazione e associazionismo) <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	<p>2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante <b>storno</b> di pari importo dalla <b>Missione n. 12</b> (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) <b>Programma n. 4</b> (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>

***Legge regionale n. 8 del 20 maggio 2016 recante disposizioni urgenti in materia elettorale. Modifiche alle leggi regionali 19/2013, 28/2007 e 18/2007 in materia di elezioni comunali, regionali e referendum consultivi***

La legge in esame, proposta il 16 maggio 2016 da due consiglieri regionali, le cui norme sono state dichiarate urgenti ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno del Consiglio regionale, prevede modifiche alle leggi regionali n. 19/2013, n. 28/2007 e n. 18/2007, in materia di elezioni comunali, regionali e referendum consultivi, con lo scopo di ampliare l'orario di svolgimento delle votazioni – portandolo dalle ore 7.00 alle ore 23.00 della domenica – con lo scopo di uniformare la tempistica di apertura delle urne a quella nazionale. A tal fine l'articolo 4 della legge contiene alcune disposizioni transitorie per il 2016, previste per consentire lo svolgimento delle elezioni comunali e dei referendum consultivi con il nuovo orario della votazione fissato dalla legge in argomento.

La legge è entrata in vigore il 25 maggio 2016.

La relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti giuntali proposti in sede di esame della proposta di legge da parte della V<sup>^</sup> Commissione permanente, che sostituisce integralmente quella presentata a corredo della proposta di legge dai consiglieri proponenti, specifica che i suddetti emendamenti non comportano nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale, né minori entrate, in quanto il mero ampliamento degli orari di votazione nella giornata di domenica non comporta la necessità di prevedere una maggiorazione degli onorari da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali (peraltro a carico dei Comuni interessati dal rinnovo dei propri organi).

Con riferimento alla disposizione transitoria per le elezioni comunali del 2016, che disciplina gli adempimenti conseguenti alla modifica degli orari per detta tornata elettorale, si evidenzia che, vista l'imminenza della votazione, la stessa non prevede né la ristampa e spedizione delle cartoline/avviso agli elettori residenti all'estero, né la ristampa e la nuova affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali. Gli adempimenti previsti per il 2016, ovvero l'adozione di un nuovo decreto di convocazione dei comizi da parte dell'Assessore competente con l'indicazione dei nuovi orari di votazione, di cui sarà data comunicazione ai soggetti previsti dalla legge, nonché la pubblicità attraverso l'albo pretorio on-line e il sito informatico dei Comuni coinvolti, non determinano maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Lo stesso dicasi per gli adempimenti transitori previsti in occasione dei referendum consultivi della primavera 2016, come si evince dalle note agli emendamenti d'aula presentati in sede di discussione della proposta di legge in argomento.

**La legge non reca disposizioni di carattere finanziario.**

***Legge regionale n. 9 del 1° giugno 2016 recante modifiche all'articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali***

**Sintesi della legge.**

Il provvedimento legislativo in esame deriva dallo stralcio di un emendamento presentato con riferimento al disegno di legge n. 106 del 2015, riferito all'assestamento del bilancio 2015, e apporta alcune modifiche alla legge regionale n. 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

La legge è costituita da un unico articolo che si propone di disciplinare l'impiego di figure professionali previste nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali e i correlati percorsi formativi. A decorrere dall'entrata in vigore della legge medesima, nelle more dell'adozione del regolamento per l'autorizzazione dei diversi servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari, è previsto che possono essere assunti esclusivamente operatori in possesso del titolo di laurea di educatore professionale o del diploma di laurea in scienze dell'educazione e della formazione di cui alla classe L-19.

Tra le norme di maggior rilevanza, si segnala quelle che, nelle more della realizzazione di un piano di riqualificazione professionale, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 9/2016, consentono anche a operatori privi dei titoli previsti di operare nei servizi del sistema integrato, purché abbiano maturato una congrua esperienza nello svolgimento delle funzioni di educatore e animatore sociale. Sono altresì previsti dei percorsi formativi di riqualificazione per gli operatori privi dei requisiti formativi per lo svolgimento delle funzioni nonché di percorsi per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario, per gli operatori privi di titolo, promossi dalla Regione.

La legge regionale n. 9/2016 è stata impugnata - limitatamente all'articolo 1, comma 3 - dal Presidente del Consiglio dei ministri (con ricorso n. 47 depositato il 10.8.2016) che ha rilevato profili di illegittimità costituzionale per l'esercizio, da parte della Regione, della competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanità ed assistenza sanitaria ed ospedaliera in disarmonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nella singola materia (nella fattispecie articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e decreto ministeriale n. 520 del 1998) come

peraltro previsto dall'articolo 5 dello Statuto regionale<sup>93</sup>. Il Consiglio regionale ha successivamente provveduto, con legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2016 (legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019) a modificare alcuni commi dell'articolo 36 della l.r. n. 6/2006 introdotti dalla legge in esame<sup>94</sup>: l'approvazione di tali modifiche legislative dovrebbe comportare il superamento dei motivi che hanno determinato l'impugnazione della legge regionale n. 9/2016.

La legge è entrata in vigore il 23 giugno 2016.

### **Disciplina finanziaria.**

L'articolo 1 della legge contiene anche l'unica norma finanziaria espressa del provvedimento legislativo: si tratta dell'autorizzazione alla spesa di 30 mila euro, da sostenere nel 2017, su un capitolo di nuova istituzione (capitolo 4709) iscritto alla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 3 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti), relativa alla realizzazione del piano di riqualificazione professionale riferito agli operatori che possono svolgere le funzioni di animatore sociale. Detto onere trova copertura attraverso uno storno di fondi dalla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 2 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (spese correnti) (capitolo 4793), destinati a contributi per l'attività di centri ed istituti specializzati di rilevanza regionale operanti nel settore della disabilità e per l'attività di informazione dell'Associazione "Comunità Piergiorgio" di Udine. La quantificazione degli oneri connessi con la suddetta disposizione si evince dalle relazioni tecnico-finanziarie semplificate a corredo degli emendamenti presentati successivamente allo stralcio in esame.

Dalle medesime relazioni si evince altresì che le spese riferite al comma 10-sexies dell'articolo 36 della l.r. n. 6/2006, come introdotto dal comma 3 dell'articolo 1 della l.r. n. 9/2016, relative alla promozione di percorsi per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario, diversificati sulla base dell'esperienza lavorativa e del percorso formativo, spese che peraltro non risultano quantificate né nella legge né nelle relazioni tecnico-finanziarie a corredo degli emendamenti,

---

<sup>93</sup> In particolare l'articolo 1, comma 3, della l.r. n. 9/2016, che ha tra l'altro inserito il comma 10-ter all'articolo 36 della legge regionale n. 6/2006, consente di svolgere le funzioni di educatore professionale sanitario anche ad operatori in possesso di diploma di laurea ad indirizzo "non educativo" e che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2015, almeno due anni di esperienza lavorativa negli ambiti di cui ai commi 1 e 1-bis del predetto articolo 36 della l.r. n. 6/2006. Ciò appare in contrasto con quanto sancito dalle norme statali che prevedono che la qualifica di educatore professionale sanitario spetti unicamente all'operatore che abbia conseguito un diploma di laurea triennale in educatore professionale abilitante all'esercizio dell'attività sanitaria – classe delle lauree in professioni sanitarie – presso la facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienze dell'educazione. Queste ultime vengono riconosciute "disposizioni di principio dirette a garantire, in via immediata, un'adeguata formazione e competenza professionale degli educatori professionali sanitari e, in via mediata, la tutela della salute" come evidenziato nel testo del ricorso per legittimità costituzionale n. 47 del 10.8.2016.

<sup>94</sup> Si segnala tra l'altro che l'art. 9, comma 3, lettera e), della l.r. 29 dicembre 2016, n. 24, a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 ha abrogato il comma 10-ter dell'articolo 36 della l.r. n. 6/2006, come inserito dall'articolo 1, comma 3, della l.r. n. 9/2016.

trovano copertura “nell’ambito della pianificazione periodica delle operazioni [...] di cui alla DGR 429/2015”, ovvero con il sostegno delle risorse finanziarie del Programma Operativo del Fondo sociale europeo per il periodo 2014/2020.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
<p>n. 9 di data 1.6.2016  <b>Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali</b></p>	<p>1 modifiche all'articolo 36 della legge regionale 6/2006</p>	<p>4. Per le finalità previste dal comma 10 quater dell'articolo 36 della legge regionale 6/2006, come aggiunto dal comma 3 [riqualificazione professionale per animatori sociali], è autorizzata la spesa di <b>30.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> a valere sulla <b>Missione n. 15</b> (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul <b>Programma n. 3</b> (Sostegno all'occupazione) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	<p>5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante <b>storno</b> di pari importo per l'anno <b>2017</b>, a valere sulla <b>Missione n. 12</b> (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul <b>Programma n. 2</b> (Interventi per la disabilità) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>



***Legge regionale n. 10 del 28 giugno 2016 recante modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012***

**Sintesi della legge.**

La legge regionale in esame deriva da uno stralcio a un emendamento presentato con riferimento al disegno di legge n. 106 del 2015, riferito all'assestamento del bilancio 2015, che aveva l'obiettivo di introdurre alcune modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 26/2014, concernente l'esercizio in forma associata di funzioni comunali, nell'ambito del riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Successivamente, in sede di esame da parte della V<sup>a</sup> Commissione permanente, si sono aggiunti una serie di emendamenti giuntali che hanno portato all'approvazione di disposizioni concernenti modifiche a diversi articoli della legge regionale n. 26/2014 nonché ad ulteriori leggi regionali concernenti gli enti locali, come esposto nel prosieguo. Lo scopo del provvedimento è quello di facilitare la realizzazione della riforma del sistema Regione-Autonomie locali attraverso modifiche normative che garantiscano maggiore flessibilità e gradualità di attuazione.

Le principali modifiche alla legge regionale n. 26/2014 riguardano in particolare la riduzione del numero delle funzioni comunali da esercitarsi tramite UTI (Unioni territoriali intercomunali) con decorrenza 1 luglio 2016<sup>95</sup> (articolo 6) e la modifica delle modalità di esercizio in forma associata delle ulteriori funzioni comunali di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 26/2014 (articolo 7): queste ultime potranno venire esercitate dai Comuni, oltre che avvalendosi degli uffici dell'UTI, anche in forma singola, dai soli Comuni con popolazione uguale o superiore a 15.000 abitanti – soglia ridotta a 5.000 abitanti se i Comuni risultano appartenenti o appartenuti a Comunità montane - ovvero tramite convenzione stipulata anche solo tra alcuni dei Comuni appartenenti all'UTI purché

---

<sup>95</sup> A seguito delle modifiche all'articolo 26 della l.r. n. 26/2014, i Comuni, a decorrere dal 1° luglio 2016, sono tenuti ad esercitare in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, la funzione inerente l'elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo e almeno ulteriori due funzioni comunali nelle seguenti materie: gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo, sistema locale dei servizi sociali di cui all'art. 10 della l.r. n. 6/2006 (ferma restando la disciplina della forma associata del servizio sociale dei Comuni di cui agli artt. da 17 a 21 della medesima l.r. n. 6/2006), polizia locale e polizia amministrativa locale, attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico, catasto a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato, programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale, pianificazione di protezione civile, statistica e gestione dei servizi tributari. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2017 i Comuni esercitano obbligatoriamente in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, la funzione inerente il sistema locale dei servizi sociali nonché almeno ulteriori due funzioni tra quelle precedentemente elencate.

siano rispettate le soglie demografiche prefissate<sup>96</sup>. Ulteriori modifiche sono previste con riferimento alle funzioni delle Province e alla decorrenza del trasferimento alla Regione di alcune funzioni provinciali, come previste dall'art. 32 della legge regionale n. 26/2014. L'articolo 8 della legge prevede infatti che a decorrere dal 1° agosto 2016 siano trasferite dalle Province alla Regione le funzioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale, motorizzazione civile, nonché di attività di vigilanza e consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è altresì previsto l'ulteriore trasferimento di funzioni dalle Province alla Regione in materia di ambiente, demanio idrico, difesa del suolo ed energia.

L'articolo 10 della legge dispone il differimento al 1° agosto 2016 della soppressione, precedentemente fissata con decorrenza 1° luglio 2016, delle Comunità montane del Friuli Venezia Giulia con contestuale subentro, nell'esercizio delle loro funzioni, delle UTI o dei Comuni non facenti parte delle UTI.

L'articolo 12 si pone tra l'altro come obiettivo quello di permettere il mantenimento - fino al conferimento all'Unione e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 - delle convenzioni attuative già stipulate e operative, aventi per oggetto funzioni e servizi, nelle more del definitivo passaggio alle UTI.

Gli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge si occupano di modificare, coerentemente con le suddette disposizioni che incidono sulle funzioni provinciali, gli allegati A, B e C della legge regionale n. 26/2014 contenenti rispettivamente l'elenco delle funzioni mantenute dalle Province, l'elenco delle funzioni provinciali trasferite alla Regione e quello delle funzioni trasferite ai Comuni. Si segnala, tra le suddette modifiche, l'assegnazione in capo ai Comuni della funzione inerente il piano di utilizzo degli spazi, di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature delle istituzioni scolastiche concernenti l'istruzione secondaria superiore<sup>97</sup> - funzione che ai sensi della legge regionale n. 26/2014 era stata originariamente ricondotta alla Regione. Dalla relazione illustrativa in calce

---

<sup>96</sup> Il novellato articolo 27 prevede che a decorrere dal 1° luglio 2016 le funzioni relative alla programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale vengano esercitate dai Comuni in forma associata avvalendosi degli uffici dell'Unione. Il medesimo articolo prevede a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'esercizio in forma associata della funzione inerente i servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione nonché di almeno due tra le seguenti funzioni relative a: opere pubbliche e procedure espropriative, pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata, procedure autorizzatorie in materia di energia, organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale, edilizia scolastica e servizi scolastici. Le anzidette funzioni comunali esercitate in forma associata dai Comuni a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono esercitate dai Comuni mediante convenzione, ai fini del raggiungimento di una soglia demografica prefissata o, in alternativa, avvalendosi degli uffici dell'Unione. La soglia demografica, inizialmente prevista in 15.000 abitanti, ridotti a 5.000 se riferita a Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane, è stata successivamente ridefinita, dall'art. 23 della l.r. n. 20/2016, nella misura di 10.000 abitanti mantenendo inalterata quella riferita ai Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane.

<sup>97</sup> Trattasi delle funzioni di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 112/1998.

all'emendamento d'Aula aggiuntivo (13 bis.1) della disposizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) della legge, concernente lo spostamento della suddetta funzione dalla Regione ai Comuni, risulta che la modifica di cui trattasi non comporta nuove o maggiori spese né minori entrate a carico del bilancio regionale bensì "incide sulle quote trasferite ai Comuni". Detta indicazione farebbe deporre per una riprogrammazione di fondi verosimilmente stanziati per lo svolgimento, da parte della Regione, della funzione in materia di istruzione di cui trattasi; tali fondi sarebbero teoricamente devoluti, in veste di trasferimenti, a favore dei Comuni a seguito dell'assegnazione, in capo ai medesimi, della suddetta funzione. Tuttavia va evidenziato che la citata riprogrammazione di fondi, legata alla disposizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), non trova di fatto alcuna autonoma evidenza nelle norme finanziarie della legge in esame che verranno esaminate dettagliatamente nel prosieguo.

La legge in esame riforma tra l'altro alcune previsioni di carattere finanziario connesse all'avvio delle UTI. In particolare l'articolo 13, che modifica il comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale n. 26/2014, elimina la previsione della riduzione *tout court* del 30 per cento dei trasferimenti regionali a titolo di penalizzazione per i Comuni non facenti parte dell'UTI e introduce un nuovo criterio che vede la quantificazione annuale della decurtazione di cui trattasi in sede di manovra finanziaria, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 18/2015.

L'articolo 38, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 11, della legge di stabilità 2016<sup>98</sup>, provvede, per gli anni 2017 e 2018, a quantificare la quota (minima e massima) dello stanziamento del fondo ordinario transitorio comunale, previsto a favore dei Comuni, da destinare ad incremento del fondo ordinario transitorio delle UTI per predetti anni. Gli adeguamenti contabili per la determinazione definitiva delle suddette quote, che avverrà sulla base dei dati comunicati dai Comuni tramite le UTI attraverso l'apposita piattaforma informatica, sono previsti con la legge regionale di stabilità e il relativo collegato per l'anno 2017<sup>99</sup>.

L'articolo 39 modifica le disposizioni di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 18/2015 concernenti la quota di perequazione del fondo ordinario transitorio comunale: tale quota viene ripartita, concessa ed erogata, per il 2016, a favore di tutti i Comuni, anziché, come previsto in precedenza, a vantaggio dei soli Comuni aderenti alle UTI (articolo 39 e articolo 42)<sup>100</sup>.

---

<sup>98</sup> Si segnala peraltro che il comma 11 dell'articolo 7 della legge di stabilità 2016 (n. 34/2015) poneva tale adempimento a carico della legge di assestamento di bilancio dell'anno 2016.

<sup>99</sup> L'articolo 38 della legge regionale n. 10/2016 è stato in seguito sostituito dall'articolo 40 della legge regionale n. 20/2016.

<sup>100</sup> Si segnala che la modifica normativa in argomento non ha comportato, in questa sede, una rideterminazione dello stanziamento del Fondo ordinario transitorio comunale.

L'articolato della legge comprende inoltre alcune modifiche alle disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale previste nella legge regionale n. 9/2009, al fine di adeguare il quadro normativo al progressivo avvio delle UTI e, più in generale, al nuovo assetto delle forme associative (articoli da 22 a 32).

#### **Disciplina finanziaria.**

Le disposizioni finanziarie sono contenute in diversi articoli della legge.

Innanzitutto l'articolo 40 che prevede la spesa complessiva di euro 72.820.000, suddivisa in ragione di euro 14.700.000 per l'anno 2016 ed euro 29.060.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, in relazione al trasferimento dell'esercizio delle funzioni delle Province in capo all'Amministrazione regionale.

Per le suddette finalità sono in particolare previste:

- una posta di euro 50.000,00 per l'anno 2016 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 2 (Segreteria generale), Titolo 1 (Spese correnti), relativa a spese postali, di corriere espresso, telegrafiche e relative a notifiche (capitolo 286);
- una posta di euro 2.170.000 per l'anno 2016 e di 4.340.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti), relativa a spese per manutenzione ordinaria, riparazioni, assicurazione, beni di consumo per l'esercizio di mezzi di trasporto, spese per il rimborso alle Province degli oneri sostenuti per la gestione e conduzione dei beni mobili, utenze e canoni per l'erogazione di servizi destinati all'uso dei mezzi di trasporto regionali, canoni relativi a utilizzi di beni immobili di proprietà di terzi, spese per l'approvvigionamento di beni e servizi di interesse comune a pronto impiego o economici, spese per utenze relative agli immobili e agli uffici regionali, noleggio mezzi di trasporto, manutenzione ordinaria e riparazioni beni mobili patrimoniali, spese condominiali e rimborso di consumi, utenze e canoni relativi a immobili in uso alla Regione, spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (capitoli 293, 295, 1440, 1442, 1463, 1469, 1471, 1475, 1477, 1483, 1485, 1489, 1491, 1523);
- una posta di euro 709.098,64 per l'anno 2016 e di euro 1.381.183,01 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali), Titolo 1 (Spese correnti), relativa agli oneri per il versamento dell'Irap a carico dell'Amministrazione regionale (capitolo 9650);

- una posta di euro 750.000 per l'anno 2016 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 6 (Ufficio tecnico), Titolo 1 (Spese correnti), relativa a manutenzioni ordinarie e assicurazioni dei beni immobili appartenenti al patrimonio regionale nonché di quelli in disponibilità in forza di atti e contratti (capitolo 1501);
- una posta di euro 10.990.901,36 per l'anno 2016 e di euro 21.678.816,99 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), Titolo 1 (Spese correnti), relativa a: oneri per buoni pasto personale a tempo indeterminato, stipendi e altri assegni fissi di carattere continuativo al personale regionale e comandato a tempo indeterminato, compensi per lavoro straordinario al personale regionale e comandato e compensi incentivanti la produttività dei dipendenti regionali a tempo indeterminato, indennità di trasferta e rimborso spese per missioni al personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Amministrazione regionale, servizio di teleticketing per il pagamento dei biglietti aerei personale a tempo indeterminato, oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale (capitoli 3400, 3557, 3563, 3570, 3576, 3581 e 9699);
- una posta di euro 30.000 per l'anno 2016 e di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 1 (Spese correnti), relativa a spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni, buffetterie e casermaggio del personale forestale (capitolo 1548).

La norma evidenzia in maniera esplicita la riprogrammazione di fondi stanziati con la legge regionale n. 34/2015 rispettivamente per il Fondo ordinario transitorio per le Province e per il Fondo straordinario per la regolazione dei rapporti delle funzioni trasferite; parte degli stanziamenti previsti per detti Fondi vengono ora destinati all'Amministrazione regionale in relazione ai piani di subentro riferiti alle funzioni trasferite dalle Province alla Regione e in conseguenza del trasferimento dell'esercizio delle medesime funzioni provinciali e costituiscono la copertura delle suddette poste. Vengono in particolare ridotti di 14,7 milioni di euro gli stanziamenti previsti per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (per complessivi euro 44,1 milioni di euro nel triennio) del Fondo ordinario transitorio provinciale di cui all'articolo 7, comma 26, della l.r. n. 34/2015, iscritto alla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 1781).

Vengono altresì ridotti di euro 14.360.000,00 gli stanziamenti previsti per gli anni 2017 e 2018 (per complessivi euro 28.720.000,00 nel biennio) del Fondo regolazione rapporti funzioni trasferite di cui all'articolo 7, comma 29, della l.r. n. 34/2015, iscritto alla medesima Missione 18 – Programma 1 – Titolo 1 (capitolo 1782).

L'articolo 40 in esame prevede infine, con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali da applicarsi sulle retribuzioni del personale trasferito dalle Province alla Regione, che le medesime, previste in euro 3.227.189,79 per l'anno 2016 e in euro 6.285.921,86 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, vengano imputate su partite di giro in entrata al Titolo 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) – Tipologia 100 (Entrate per partite di giro) (capitoli 1785 e 9982) e spesa alla Missione 99 (Servizi per conto terzi), Programma 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro), Titolo 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) (capitoli 9894 e 9982).

L'articolo 42 contiene ulteriori disposizioni a carattere finanziario. In primo luogo, nel modificare l'articolo 38, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 3/2016, la norma evidenzia una diversa quantificazione, per l'anno 2016, delle quote di trasferimenti a favore delle UTI e delle Comunità montane, rispetto quanto previsto dalla stessa legge regionale n. 3/2016, in relazione alla nuova tempistica di soppressione delle Comunità montane prevista dall'articolo 10 della legge in esame<sup>101</sup>. Viene in particolare ridotto di euro 558.000,00, lo stanziamento 2016 del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali comunali - fondo che passa da euro 3.348.000,00 a euro 2.790.000,00 (capitolo 1779) - nonché aumentato di pari importo lo stanziamento delle risorse destinate al fondo transitorio per l'anno 2016 assegnato alle Comunità montane fino alla loro soppressione - fondo che passa da euro 3.348.000,00 a euro 3.906.000,00 (capitolo 1780). Trattasi di una rimodulazione di fondi ovvero di una diversa destinazione di risorse già stanziata all'interno della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) – Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) e Titolo 1 (Spese correnti). Dalle relazioni tecnico-finanziarie semplificate allegare agli emendamenti presentati in ordine al disegno di legge non risulta esplicitata la modalità di quantificazione dell'onere di euro 558.000,00 per il 2016, concernente il predetto aumento dello stanziamento delle risorse destinate al fondo straordinario per le Comunità montane<sup>102</sup>. Si segnala che l'articolo 36, comma 1, lettera d) della l.r. n. 3/2016 aveva già posticipato

---

<sup>101</sup> L'articolo 36, comma 1, lettera d) della l.r. n. 3/2016 aveva già posticipato dal 1° gennaio 2016 al 1° luglio 2016 gli effetti della soppressione delle Comunità montane di cui all'art. 36, comma 1, della l.r. n. 26/2014. Successivamente, l'art. 10, comma 1, della l.r. n. 10/2016 ha ulteriormente prorogato la soppressione delle Comunità montane del Friuli Venezia Giulia con effetto dal 1° agosto 2016.

<sup>102</sup> A tale proposito si evidenzia che il modello della relazione tecnico-finanziaria semplificata prevista a corredo degli emendamenti non contempla di norma l'esplicita indicazione dei criteri e dei parametri utilizzati per la quantificazione

dal 1° gennaio 2016 al 1° luglio 2016 gli effetti della soppressione delle Comunità montane di cui all'art. 36, comma 1, della l.r. n. 26/2014, quantificando l'onere concernente l'aumento dello stanziamento delle risorse destinate al fondo straordinario per le Comunità montane in euro 2.265.500,00 per il 2016<sup>103</sup>. Confrontando detto onere, riferito a un periodo di attività delle sopprimende Comunità montane pari a sei mesi (1° gennaio – 1° luglio), con l'onere di euro 558.000,00 ora in esame, riferito a un periodo di attività delle medesime Comunità pari a un mese (1° luglio – 1° agosto), risulta che la maggiore spesa ora stanziata è stata quantificata in misura ampiamente superiore (quasi il doppio) rispetto all'onere previsto originariamente con la legge regionale n. 3/2016 (onere che, rapportato a mese, si attesta su euro 377.583,00).

Anche l'articolo 43 della legge contiene alcune disposizioni finanziarie. Nel dettaglio viene autorizzata la spesa complessiva di euro 10.279.037,48 per l'anno 2016 al fine di consentire in sede di prima applicazione il regolare prosieguo, senza soluzione di continuità, dell'azione amministrativa in relazione all'esercizio delle funzioni trasferite dalle Province alla Regione, con decorrenza 1° giugno e 1° luglio 2016, come modificate dalla legge in argomento. Sono a tal uopo previste per l'anno 2016:

- una posta di euro 3.800.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 1 (Spese correnti), relativa a spese per acquisto di materiali di consumo e manutenzioni ordinarie e riparazioni concernenti la viabilità e le infrastrutture stradali (capitoli 7001 e 7002 entrambi di nuova istituzione).
- una posta di 4,5 milioni di euro a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), relativa a spese in conto capitale relative al settore della viabilità e delle infrastrutture stradali (capitolo 7003 di nuova istituzione).
- una posta di euro 229.037,48 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 8 (Cooperazione e associazionismo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), relativa a spese in materia di incentivazione alla cooperazione sociale attraverso contributi agli investimenti (capitolo 8541 di nuova istituzione).
- una posta di euro 100.000 a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti), relativa a spese per rimborsi di parte corrente, a famiglie e imprese, di somme non dovute o incassate in eccesso

---

dell'onere presunto in quanto riporta meramente l'importo della spesa. Purtroppo detto contenuto aggiuntivo, peraltro esplicitamente previsto nel modello della relazione tecnico-finanziaria a corredo dei progetti di legge, risulta necessario e quantomeno auspicabile al fine, in primo luogo, di dimostrare e, in secondo luogo, di valutare l'attendibilità della previsione.

<sup>103</sup> Per approfondimenti si rimanda alla scheda relativa alla legge regionale n. 3/2016 della presente relazione.

in Tesoreria (capitoli 9800 e 9801 entrambi di nuova istituzione).

- una posta di euro 375.000 a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti), relativa a spese per leasing operativo (spese correnti), spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi necessari all'esercizio delle funzioni da parte del personale del Corpo forestale regionale a seguito delle funzioni trasferite dalle Province, spese per beni di consumo, imposta di registro, bollo, manutenzioni e riparazioni inerenti l'esercizio di mezzi speciali, spese per assicurazioni connesse al subentro in funzioni provinciali (capitoli 6119, 6121, 6124, 6125<sup>104</sup>, 7010, tutti di nuova istituzione, e 6473, 6474, 6475).
- una posta di euro 75.000 a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), relativa a spese per acquisto di armi e altre spese di investimento per l'esercizio delle funzioni da parte del personale del Corpo Forestale regionale nonché di attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici (capitoli 6120, 6122 entrambi di nuova istituzione e 1487).
- una posta di euro 200.000 a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 4 (Gestione delle entrate tributarie e fiscali), Titolo 1 (Spese correnti), relativa a spese per imposta di bollo (capitolo 6160 di nuova istituzione).
- una posta di euro 50.000 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), relativa a contributi agli operatori agrituristici (capitolo 6154 di nuova istituzione).
- una posta di euro 80.000 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), relativa a spese per funzionamento di commissioni in materia faunistico-venatoria e contributi per l'alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche (capitoli 6126 e 6155 entrambi di nuova istituzione).
- una posta di euro 50.000 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e

---

<sup>104</sup> A carico del capitolo 6125 di nuova istituzione si rileva incidentalmente un'incoerenza tra il codice del Piano dei conti assegnato "U.1.03.02.99.000", riferito ad "altri servizi", e la denominazione del capitolo che specifica che la relativa spesa è destinata all'acquisto di beni ("acquisto beni necessari all'esercizio delle funzioni da parte del personale C.F.R. – spese correnti – funzioni trasferite dalle Province art. 43, comma 1, lettera e), DDLP 20.6.2016 n. 106". Va peraltro evidenziato che lo stanziamento previsto con la l.r. n. 10/2016 per il capitolo 6125 di cui trattasi, pari a euro 7.000,00, al 31.12.2016 risulta azzerato.



pesca), Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale), relativa a spese per la concessione di finanziamenti per lo sviluppo dell'apicoltura (capitolo 6159 di nuova istituzione).

- una posta di euro 570.000 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 2 (Caccia e pesca), Titolo 1 (Spese correnti), relativa a spese per organizzazione di corsi in materia faunistico-venatoria ed altri interventi formativi e divulgativi della cultura faunistico-venatoria, oneri connessi agli esami per il conseguimento di abilitazioni in materia faunistico-venatoria, prevenzione danni e indennizzo danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria all'agricoltura e ai veicoli, oneri connessi al recupero e al soccorso della fauna in difficoltà e alla gestione dei centri di recupero, acquisto di beni di consumo necessari allo svolgimento di funzioni in materia faunistico-venatoria, oneri connessi all'attività di controllo della fauna selvatica, spese per prestazioni specialistiche, perizie, consulenze e incarichi finalizzati allo svolgimento delle funzioni in materia faunistico-venatoria, spese per l'acquisto di beni di consumo necessari allo svolgimento di funzioni in materia di pesca professionale (capitoli 6127, 6128, 6129, 6130, 6131, 6133, 6134, 6147, 6150, 6151 e 6153 tutti di nuova istituzione).
- una posta di euro 25.000 a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 1 (Spese correnti), relativa a spese per promozione delle Dolomiti friulane (capitolo 7031).
- una posta di euro 225.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 4 (Altre modalità di trasporto), Titolo 1 (Spese correnti), relativa a spese per manutenzione di attrezzature per revisioni (capitolo 7014 di nuova istituzione).

Gli oneri complessivi, pari a euro 10.279.037,48, previsti dall'articolo 43 in argomento trovano copertura come segue:

- per 10 milioni di euro attraverso maggiori entrate previste nel 2016 derivanti dal trasferimento di risorse, di parte corrente e di parte capitale, da parte delle Province alla Regione in relazione al trasferimento delle funzioni, come previsto dall'articolo 35, comma 7, della l.r. n. 26/2014<sup>105</sup>; dette entrate sono previste per 5,5 milioni di euro al Titolo 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche)

---

<sup>105</sup> Il comma 7 dell'articolo 35 della l.r. n. 26/2014 dispone tra l'altro che "Il personale e le risorse strumentali e finanziarie sono trasferiti dalla Provincia agli enti destinatari a decorrere dal trasferimento delle relative funzioni".

(capitolo 7001 di nuova istituzione) e per 4,5 milioni di euro al Titolo 4 (Entrate in conto capitale) – Tipologia 300 (Altri trasferimenti in conto capitale) (capitolo 7002 di nuova istituzione);

- per euro 229.037,48 mediante storno di fondi già previsti alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 8 (Cooperazione e associazionismo), Titolo 1 (Spese correnti), (capitolo 8551) destinati ai trasferimenti alle Province per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di incentivazione alla cooperazione sociale;
- per euro 50.000,00 mediante rimodulazione di fondi già stanziati alla Missione 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione), Programma 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 1523)<sup>106</sup> destinati a trasporti, traslochi, facchinaggio e altri servizi ausiliari.

L'articolo 43 ora in esame prevede infine, con riferimento all'imposta di bollo versata da terzi nei procedimenti inerenti alla motorizzazione civile, la cui competenza viene trasferita dalle Province alla Regione, che sul fronte dell'entrata lo stanziamento complessivo pari a 2 milioni di euro per il 2016 venga imputato tra le entrate per conto terzi al Titolo 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) – Tipologia 200 (Entrate per conto terzi) (capitolo 7009 di nuova istituzione) e, sul fronte della spesa, alla Missione 99 (Servizi per conto terzi), Programma 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro), Titolo 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) (capitolo 7009 di nuova istituzione).

L'articolo 46 della legge, che disciplina la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Province per effetto del trasferimento di funzioni di cui alla legge regionale n. 26/2014, evidenzia infine che la copertura degli oneri derivanti dal passaggio del personale provinciale - tra cui quello di staff - ad altre amministrazioni è assicurata con "l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie derivanti dalla riduzione delle conseguenti spese in capo alle Province e mediante le opportune operazioni contabili al bilancio della Regione". Anche in questo caso sembrerebbe trattarsi di una riprogrammazione di fondi, attingendo dai trasferimenti già previsti a favore delle amministrazioni provinciali, tuttavia la generica indicazione della riduzione delle spese in capo alle Province, viepiù in assenza di qualsivoglia quantificazione, non consente di ricondurre con certezza e immediatezza la disposizione in argomento a detta specifica modalità di copertura né di esprimere giudizi in merito alla congruità della medesima. Si prende peraltro atto che la nota in calce all'emendamento

---

<sup>106</sup> Si evidenzia che all'interno della medesima legge regionale con riferimento al capitolo 1523 sono stati previsti oneri per euro 150.000,00 (art. 40) - che trovano copertura attraverso la riprogrammazione di fondi precedentemente destinati al Fondo ordinario transitorio provinciale (cap. 1781) – e sono stati altresì stornati fondi per euro 50.000,00 (art. 43) per coprire altri oneri previsti alla medesima Missione 1, Programma 3 e Titolo 1.

d'Aula<sup>107</sup> che ha introdotto l'articolo di cui trattasi evidenza che la norma non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale.

La mancata evidenza delle riprogrammazioni di fondi all'interno del testo legislativo, unitamente alla limitata portata informativa dei modelli delle relazioni tecnico-finanziarie semplificate allegate agli emendamenti d'Aula e di Commissione con riferimento alle modalità di quantificazione degli oneri evidenziati nelle disposizioni finanziarie, si presta a evidenziare la difficoltà a esprimere valutazioni in merito alle eventuali problematiche connesse alla modalità di copertura delle spese previste nelle disposizioni regionali in argomento.

La legge regionale n. 14/2016 (assestamento del bilancio 2016), la legge regionale n. 20/2016 (che reca norme in materia di soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alla legge regionale n. 10/2016) e la legge regionale n. 24/2016 (legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019) sono successivamente intervenute con varie modifiche alla legge regionale n. 10/2016.

La legge è entrata in vigore il 30 giugno 2016.

La legge regionale n. 10/2016 è stata impugnata – limitatamente agli articoli 7, 12, comma 1, lettera b) e 51, comma 2 - dal Presidente del Consiglio dei ministri (con ricorso n. 51 depositato il 22.8.2016) che ha rilevato profili di illegittimità costituzionale. In particolare l'articolo 7 della legge, in combinato disposto con l'articolo 12, nel prevedere che le Unioni di comuni possano organizzare in forma associata, mediante convenzione, i servizi pubblici di interesse economico generale, senza escludere esplicitamente il servizio idrico integrato, invadono la sfera di competenza esclusiva statale in materia di “tutela della concorrenza” e di “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”<sup>108</sup>. Inoltre, l'articolo 51, comma 2, della legge 10/2016, nella parte in cui consente alla Regione di derogare, per l'assunzione di personale dirigenziale finalizzata all'attivazione della Centrale Unica di Riposta al NUE 112, ai principi di coordinamento della finanza pubblica fissati dalle norme statali (applicabili anche alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, che inquadra la materia del coordinamento della finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente e il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione nella misura in cui introduce una disciplina settoriale valevole per il solo personale dirigenziale della Regione Friuli Venezia Giulia.

---

<sup>107</sup> Trattasi dell'emendamento d'Aula aggiuntivo 28 bis.1.

<sup>108</sup> L'articolo 23 della legge regionale n. 20/2016 ha apportato una modifica al comma 1, lettera b), punto 4) dell'articolo 27 della legge regionale n. 26/2014 per effetto della quale è previsto che, nell'ambito di ciascuna Unione, i Comuni esercitino, tra l'altro, in forma associata le funzioni comunali in materia di organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale ad esclusione dei servizi disciplinati da normative di settore tra cui il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 10 del 28.6.2016 Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012	40 attuazione dell'articolo 7, commi 27 e 29, della legge regionale 34/2015	<p>3. Per le finalità previste ai commi 1 e 2 [trasferimento dell'esercizio delle funzioni delle Province] è autorizzata la spesa complessiva di 72.820.000 euro, suddivisa in ragione di 14.700.000 euro per l'anno 2016 e di 29.060.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018:</p> <p>a) <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul <b>Programma n. 2</b> (Segreteria generale) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) per <b>50.000 euro</b> per l'anno 2016 e per <b>100.000 euro</b> per ciascuno degli anni 2017 e 2018;</p> <p>b) <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul <b>Programma n. 3</b> (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) per <b>2.170.000 euro</b> per l'anno 2016 e per <b>4.340.000 euro</b> per ciascuno degli anni 2017 e 2018;</p> <p>c) <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul <b>Programma n. 4</b> (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) per <b>709.098,64 euro</b> per l'anno 2016 e per <b>1.381.183,01 euro</b> per ciascuno degli anni 2017 e 2018;</p> <p>d) <b>Missione n. 1</b>. (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul <b>Programma n. 6</b> (Ufficio tecnico) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) per <b>750.000 euro</b> per l'anno 2016 e per <b>1,5 milioni di euro</b> per ciascuno degli anni 2017 e 2018;</p> <p>e) <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul <b>Programma n. 10</b> (Risorse umane) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) per <b>10.990.901,36 euro</b> per l'anno 2016 e per <b>21.678.816,99 euro</b> per ciascuno degli anni 2017 e 2018;</p> <p>f) <b>Missione n. 9</b> (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul <b>Programma n. 5</b> (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) per <b>30.000 euro</b> per l'anno 2016 e per <b>60.000 euro</b> per ciascuno degli anni 2017 e 2018.</p>	<p>4. All'onere di <b>14,7 milioni di euro</b> per l'anno <b>2016</b>, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si provvede mediante <b>storno</b> di pari importo per l'anno 2016 dalla <b>Missione n. 18</b> (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e dal <b>Programma n. 1</b> (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p> <p>5. All'onere di complessivi <b>58.120.000 euro</b> per gli anni <b>2017 e 2018</b>, suddivisi in ragione di <b>29.060.000 euro</b> per ciascun anno, derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si provvede mediante <b>storno</b> di <b>29.060.000 euro</b> per ciascuno degli anni <b>2017 e 2018</b>, a valere sulla <b>Missione n. 18</b> (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul <b>Programma n. 1</b> (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		6. In relazione al disposto cui ai commi 1, 2 e 3, con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali da applicarsi sulle retribuzioni del personale trasferito, è iscritto lo stanziamento complessivo di 15.799.033,51 euro, suddiviso in ragione di <b>3.227.189,79 euro</b> per l'anno <b>2016</b> e di <b>6.285.921,86 euro</b> per ciascuno degli anni <b>2017</b> e <b>2018</b> , rispettivamente sul <b>Titolo n. 9</b> (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla <b>Tipologia n. 100</b> (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sulla <b>Missione n. 99</b> (Servizi per conto terzi) e sul <b>Programma n. 1</b> (Servizi per conto terzi e partite di giro), <b>Titolo n. 7</b> (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.	
	42 modifiche all'articolo 38 della legge regionale 3/2016	1. All'articolo 38 della legge regionale 3/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. Per l'anno 2016 la parte del fondo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/2015, è ripartita, concessa ed erogata a favore di tutti i Comuni.>>; b) i commi 3 e 4 sono abrogati; c) alla lettera a) del comma 5 le parole <<16.860.000 euro e 3.348.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<16.302.000 euro e 2.790.000 euro>>; d) alla lettera b) del comma 5 le parole <<3.348.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<3.906.000 euro>>.	
	43 oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b), della legge regionale 26/2014 e articolo 45, comma 1, della legge regionale 3/2016 in sede di prima applicazione	1. Al fine di consentire il regolare prosieguo, senza soluzione di continuità, dell'azione amministrativa in relazione all'esercizio delle funzioni trasferite dalle Province alla Regione con decorrenza 1 giugno e 1 luglio 2016, in sede di prima applicazione e nelle more della precisa regolazione dei rapporti conseguenti all'aggiornamento dei piani di subentro previsto dall'articolo 35, comma 7 bis, della legge regionale 26/2014, è autorizzata la spesa complessiva di <b>10.279.037,48 euro</b> per l'anno <b>2016</b> , a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018: a) <b>Missione n. 10</b> (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul <b>Programma n. 5</b> (Viabilità e infrastrutture stradali) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) per <b>3.800.000 euro</b> ; b) <b>Missione n. 10</b> (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul <b>Programma n. 5</b> (Viabilità e infrastrutture stradali) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) per <b>4,5 milioni di euro</b> ; c) <b>Missione n. 12</b> (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul <b>Programma n. 8</b> (Cooperazione e associazionismo) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) per <b>229.037,48 euro</b> ; d) <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul <b>Programma n. 11</b> (Altri servizi generali) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) per <b>100.000 euro</b> ;	3. All'onere di <b>10.279.037,48 euro</b> per l'anno <b>2016</b> , derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, si provvede come di seguito indicato: a) per <b>10 milioni di euro</b> con le maggiori entrate previste per l'anno <b>2016</b> dal comma 2 [Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 35, comma 7, della legge regionale 26/2014 relative al trasferimento di risorse in sede della prima applicazione di cui al comma 1, previste in 10 milioni di euro per l'anno 2016, sono accertate e riscosse sui seguenti Titoli e Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018: a) <b>Titolo n. 2</b> (Trasferimenti correnti) - <b>Tipologia n. 101</b> (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni <b>2016-2018</b> per <b>5.500.000 euro</b> ; b) <b>Titolo n. 4</b> (Entrate in conto capitale) - <b>Tipologia n. 300</b> (Altri trasferimenti in conto capitale) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni <b>2016-2018</b> per <b>4,5 milioni di euro</b> ]; b) per <b>229.037,48 euro</b> mediante storno per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 12</b> (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul <b>Programma n. 8</b> (Cooperazione e associazionismo) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018; c) per <b>50.000 euro</b> mediante rimodulazione della spesa per l'anno <b>2016</b> all'interno della <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali generali e di gestione) e del <b>Programma n. 3</b> (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>e) <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali generali e di gestione) e sul <b>Programma n. 3</b> (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) per <b>375.000 euro</b>;</p> <p>f) <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali generali e di gestione) e sul <b>Programma n. 3</b> (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) per <b>75.000 euro</b>;</p> <p>g) <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali generali e di gestione) e sul <b>Programma n. 4</b> (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) per <b>200.000 euro</b>;</p> <p>h) <b>Missione n. 7</b> (Turismo) e sul <b>Programma n. 1</b> (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) per <b>50.000 euro</b>;</p> <p>i) <b>Missione n. 16</b> (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul <b>Programma n. 1</b> (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) per <b>80.000 euro</b>;</p> <p>j) <b>Missione n. 16</b> (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul <b>Programma n. 1</b> (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) per <b>50.000 euro</b>;</p> <p>k) <b>Missione n. 16</b> (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul <b>Programma n. 2</b> (Caccia e pesca) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) per <b>570.000 euro</b>;</p> <p>l) <b>Missione n. 9</b> (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul <b>Programma n. 5</b> (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) per <b>25.000 euro</b>;</p> <p>m) <b>Missione n. 10</b> (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul <b>Programma n. 4</b> (Altre modalità di trasporto) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) per <b>225.000 euro</b>.</p>	
		<p>4. In relazione alle funzioni trasferite di cui al comma 1, con riferimento all'imposta di bollo versata da terzi nei procedimenti inerenti alla motorizzazione civile, è iscritto lo stanziamento complessivo di <b>2 milioni di euro</b> per l'anno <b>2016</b> rispettivamente sul <b>Titolo n. 9</b> (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla <b>Tipologia n. 200</b> (Entrate per conto terzi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni <b>2016-2018</b> e sulla <b>Missione n. 99</b> (Servizi per conto terzi) e sul <b>Programma n. 1</b> (Servizi per conto terzi e partite di giro), <b>Titolo n. 7</b> (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni <b>2016-2018</b>.</p>	

***Legge regionale n. 11 di data 8 luglio 2016 recante modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche)***

**Sintesi della legge.**

La legge regionale in oggetto, di iniziativa di alcuni consiglieri regionali con proposta di legge presentata il 23 ottobre 2015 (data antecedente l'introduzione della relazione tecnico finanziaria rinnovata nei suoi contenuti), si pone quale provvedimento finalizzato a superare alcune criticità riscontrate nell'attuazione della precedente legge regionale n. 2/2013 che dettava disposizioni organizzative relative all'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del Servizio sanitario regionale. La legge fa seguito a importanti sviluppi nell'ambito del sistema di approvvigionamento di detti medicinali in conseguenza dell'entrata in vigore del D.M. 9.11.2015 in materia di autorizzazione alla coltivazione delle piante e determinazione delle quote di fabbricazione della sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis.

Il provvedimento in esame, inoltre, consegue alla valutazione dell'impatto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 2/2013<sup>109</sup>, effettuata sulla base della clausola valutativa prevista all'articolo 7 della medesima legge<sup>110</sup>, nonché ad alcune audizioni sulla proposta di legge cui hanno partecipato operatori del sistema sanitario regionale, associazioni e pazienti coinvolti sull'argomento. Tali attività hanno fatto emergere alcune criticità nell'attuazione della legge regionale n. 2/2013, tra cui le difficoltà di prescrizione e di approvvigionamento dei farmaci cannabinoidi, elementi questi ultimi

---

<sup>109</sup> La verifica della relazione sugli adempimenti in materia di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche, presentata dalla Giunta regionale e allegata alla Generalità n. 841 del 13.5.2016, effettuata a cura del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione (verbale n. 52 del 24 maggio 2016), ha in particolare messo in luce le seguenti criticità nell'ambito della legge regionale n. 2/2013: il costo elevato delle prescrizioni e del prodotto – peraltro a carico dei pazienti - nonché le difficoltà nella rilevazione dei fabbisogni. Il medesimo Comitato ha altresì precisato che le informazioni mancanti (numero dei pazienti trattati rispetto a quelli complessivi, incidenza della spesa sostenuta per farmaci cannabinoidi sulla spesa farmaceutica del SSR), previste dalla clausola valutativa, non sono rilevabili.

Per approfondimenti sull'attività valutativa inerente la legge regionale n. 2/2013 si veda il seguente link: <http://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/attivita/valutazione/Relazioni-informative/LR-2013-02.html>

<sup>110</sup> La clausola valutativa di cui al citato articolo 7 della legge regionale n. 2/2013 prevede la presentazione biennale, da parte della Giunta regionale, di una relazione contenente le seguenti informazioni:

- a) numero dei pazienti trattati con farmaci cannabinoidi in rapporto al totale dei pazienti assistiti per la medesima patologia in ciascuna azienda sanitaria della regione, distintamente per patologia e con evidenza della tipologia di assistenza ospedaliera o domiciliare;
- b) ammontare della spesa annua sostenuta per l'acquisto dei farmaci cannabinoidi e incidenza sulla spesa farmaceutica del Servizio sanitario regionale;
- c) eventuali criticità emerse nell'applicazione della legge, con particolare riguardo all'acquisizione, distribuzione ed erogazione dei farmaci cannabinoidi, ivi comprese le eventuali difficoltà incontrate nel garantire continuità di trattamento al paziente secondo prescrizione medica.

di cui il legislatore regionale ha tenuto conto nella redazione del testo definitivo della legge.

Nel dettaglio, l'articolo 1 della legge specifica che l'emanazione, da parte della Regione, di disposizioni organizzative relative all'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche, come già previste all'articolo 1 della legge regionale n. 2/2013, è specificatamente finalizzata a ridurre il costo di tali farmaci nonché ad agevolarne l'accesso. L'inizio del trattamento con i farmaci in argomento, a carico del Servizio sanitario regionale, può avvenire in ambito ospedaliero (o strutture assimilate) ovvero in ambito domiciliare, sulla base di una prescrizione effettuata da parte di centri specialistici individuati dalla Regione (articolo 4). I medicinali sono acquistati in modo centralizzato dall'ente del Servizio sanitario regionale che svolge il compito di capofila per detti acquisti, come individuato con apposito provvedimento della Giunta regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11/2016 (articolo 5). Ulteriori provvedimenti attuativi, da adottarsi a cura della Giunta regionale entro il medesimo termine, sono previsti (articolo 6) per fornire indirizzi operativi finalizzati a: assicurare omogeneità dell'applicazione delle disposizioni di cui trattasi sul territorio regionale; definire le indicazioni per l'utilizzo dei medicinali a base di cannabinoidi a carico del Servizio sanitario regionale sulla base delle evidenze scientifiche; monitorare il consumo dei farmaci in argomento, importati o acquistati in ambito nazionale, sia a carico del Sistema sanitario regionale che dei pazienti; promuovere la massima riduzione dei tempi di attesa; prevedere forme di collaborazione tra le farmacie per garantire la qualità dei preparati e la continuità della terapia. L'articolo 8 della legge contiene una disposizione transitoria per effetto della quale, fino all'adozione dei suddetti provvedimenti giuntali volti a fornire indirizzi operativi, continua a trovare applicazione il previgente articolo 4 della legge regionale n. 2/2013. Con propria delibera n. 1884 del 7 ottobre 2016 la Giunta regionale ha approvato un documento contenente gli "Indirizzi applicativi per l'utilizzo dei medicinali a base di cannabinoidi a carico del SSR" (applicabili solo a favore di pazienti residenti in Friuli Venezia Giulia) nel quale è anche individuato l'Ente per la Gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS), di cui alla legge regionale n. 17/2014, quale ente capofila degli enti del Servizio sanitario regionale per la centralizzazione degli acquisti dei farmaci cannabinoidi di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 11/2016.

L'articolo 6 della legge, che tra l'altro ha inserito l'articolo 6 bis della legge regionale n. 2/2013, prevede la possibilità, da parte della Giunta regionale, di stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati alla produzione o alla preparazione dei medicinali di cui trattasi. Inoltre, anche al fine di ridurre il costo dei farmaci cannabinoidi importati dall'estero, è prevista la facoltà per la medesima Giunta regionale di avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con i soggetti



autorizzati dalla legge a produrre sul territorio nazionale e a distribuire tali medicinali.

#### **Disciplina finanziaria.**

Per la stipula delle suddette convenzioni e l'avvio delle attività sperimentali è prevista una spesa di 10 mila euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute), Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo n. 1 (Spese correnti) (capitolo 4376 di nuova istituzione), cui si provvede mediante prelievo dal fondo globale<sup>111</sup> iscritto alla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) sul capitolo 9700, partita 90 (fondo globale per nuovi interventi legislativi). L'importo della suddetta partita, pari a 100 mila euro per il 2016 e 50 mila euro per il 2018, è stato stanziato con la legge di stabilità regionale 2016 (legge regionale n. 34/2015 – tabella H relativa all'articolo 8).

Dalle relazioni tecnico finanziarie, allegate rispettivamente alla proposta di legge e agli emendamenti di commissione, emerge che lo stanziamento in parola consente di coprire le spese iniziali per l'avvio di azioni sperimentali in forma di progetto pilota con lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, o con altri soggetti autorizzati per la produzione e la distribuzione di medicinali cannabinoidi, nonché per l'avvio e l'attivazione di progetti di ricerca, valutazione e azioni sperimentali, prodromici alla produzione di sostanze e preparazioni vegetali a base di canapa da parte di soggetti autorizzati secondo la normativa vigente, con l'Università di Udine e Trieste, con Associazioni degli utenti ed altri soggetti portatori di interesse e/o di specifiche competenze.

La legge è entrata in vigore il 14 luglio 2016.

---

<sup>111</sup> L'articolo 7 della legge che contiene le disposizioni finanziarie in argomento qualifica la copertura dell'onere previsto quale "storno" a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti).

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 11 di data 8.7.2016 Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche)	7 disposizioni finanziarie	1. Per le finalità di cui all'articolo 6 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 2/2013, come inserito dall'articolo 6, comma 1 [convenzioni e attività sperimentali o progetti pilota con soggetti autorizzati a produrre o distribuire farmaci cannabinoidi], è autorizzata la spesa di <b>10.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 13</b> (Tutela della salute) e sul <b>Programma n. 7</b> (Ulteriori spese in materia sanitaria) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.	2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante <b>storno</b> di pari importo per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 20</b> (Fondi e accantonamenti) e sul <b>Programma n. 3</b> (Altri fondi) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

## ***Legge regionale n. 12 del 15 luglio 2016 recante la disciplina organica delle attività estrattive***

### **Sintesi della legge.**

La legge regionale in esame, di iniziativa della Giunta regionale con disegno di legge presentato il 20 maggio 2016, interviene per disciplinare e regolare in maniera organica il settore estrattivo e attuare il superamento della legge regionale n. 35/1986 in materia di attività estrattive in conseguenza delle mutate condizioni economiche e sociali.

Viene in particolare pianificato e governato il prelievo di risorse minerarie non rinnovabili, anche attraverso il reperimento delle medesime nell'ambito degli interventi di manutenzione idraulica degli alvei dei fiumi ovvero sostituendone il consumo con il riutilizzo di materiali inerti di recupero.

La legge in esame è suddivisa in tre titoli. Il titolo I, oltre a illustrare le finalità del provvedimento, tra le quali quella di assicurare un ordinato svolgimento dell'attività estrattiva delle sostanze minerali - quali i materiali per costruzioni edilizie, stradali e idrauliche - nel rispetto dei valori ambientali e della sostenibilità rispetto al territorio regionale, specifica le funzioni della Regione e dei Comuni in ambito pianificatorio, autorizzatorio e di vigilanza del settore. L'articolo 6 evidenzia due specifici provvedimenti di attuazione da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame e in particolare:

- un decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente per materia, atto a definire gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo previsti a fronte dell'esercizio dell'attività estrattiva, nonché il valore della sostanza minerale estratta da assumere a base di calcolo ai fini dell'applicazione delle sanzioni;
- un decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente chiamato a definire le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione dell'attività di ricerca e estrattiva, i contenuti e i progetti di dette attività, i contenuti essenziali della garanzia fideiussoria prevista a favore del Comune sul cui territorio ricade l'attività estrattiva e i contenuti dello stato di fatto riferito all'attività estrattiva svolta l'anno precedente.

La disciplina dell'attività estrattiva è contenuta nel Titolo II della legge che contiene in particolare norme inerenti la pianificazione, l'autorizzazione all'attività estrattiva e di ricerca nonché disposizioni concernenti l'esercizio della medesima attività estrattiva.

In ambito pianificatorio la legge (articoli 8 e 9) prevede l'adozione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) che costituisce il piano di settore vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati

che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla medesima legge. Trattasi di un documento di indirizzo e programmatico, finalizzato ad assicurare, in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, lo sfruttamento razionale e sostenibile della risorsa mineraria regionale anche contemperando le esigenze dello sviluppo industriale della Regione. L'approvazione di tale documento è prevista entro un anno dall'entrata in vigore della legge con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia. Il Piano definisce le modalità e i limiti entro i quali si svolge l'attività estrattiva delle sostanze minerali tra cui i materiali per costruzioni edilizie, stradali e idrauliche, e individua, tra l'altro, i volumi delle sostanze minerali la cui estrazione è stata autorizzata e i volumi di sabbie e ghiaie da estrarre nell'ambito degli interventi previsti sulla rete idrografica. Detti specifici elementi sono aggiornati con cadenza biennale con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale.

L'attività di ricerca e di coltivazione delle suddette sostanze minerali e, in generale, l'esercizio dell'attività estrattiva sono soggette ad autorizzazione da parte della Regione. Ai fini della semplificazione del processo autorizzatorio è prevista la costituzione di uno sportello unico regionale per la presentazione delle domande e per l'emissione dei conseguenti provvedimenti amministrativi. La legge disciplina le casistiche di rinnovo, proroga, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

A fronte dell'esercizio dell'attività estrattiva la legge prevede che il soggetto autorizzato presti una garanzia fideiussoria, a favore del Comune sul cui territorio ricade l'attività in oggetto, finalizzata a coprire il mancato versamento degli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo nonché gli eventuali costi relativi agli interventi di riassetto ambientale in caso di inadempimento da parte del soggetto obbligato.

L'articolo 25 della legge prevede altresì il collaudo dell'attività di ricerca e di quella estrattiva, da parte di un collaudatore nominato dal Comune sul cui territorio è svolta l'attività, al fine di verificare la conformità delle medesime azioni al progetto autorizzato. Il soggetto autorizzato è inoltre tenuto al versamento di un onere di ricerca o di coltivazione nonché di un onere di collaudo rapportati alla quantità di sostanza minerale estratta (articolo 26), a favore del Comune sul cui territorio insiste l'attività.

Alle azioni di vigilanza, svolte dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, dagli Ispettorati forestali e dai Comuni interessati, nonché al relativo sistema sanzionatorio previsto in caso di violazioni, è dedicato il Titolo III della legge in esame.

Il Titolo IV della legge, infine, reca le disposizioni transitorie e finali.

### **Disciplina finanziaria.**

Le norme finanziarie sono contenute nell'articolo 38 e descrivono specificatamente le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alla legge in argomento. Dette entrate sono previste al Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) e, coerentemente, nel bilancio di previsione 2016-2018 è stato istituito il nuovo capitolo di entrata n. 951, pur con stanziamenti pari a zero. Al 31.12.2016 lo stanziamento del triennio risultava ancora pari a zero.

La relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Si segnala in proposito, pur considerato che la legge in esame non autorizza né prevede esplicitamente alcuna spesa a tal fine, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), ai sensi della quale la Regione promuove la ricerca di materiali alternativi a quelli provenienti dall'attività di cava e la sperimentazione di tecnologie innovative che prevedano l'utilizzo degli stessi e il recupero di materiali inerti, al fine di contenere il prelievo e il consumo di risorse non rinnovabili. Detta disposizione è potenzialmente suscettibile di esigere l'impiego di risorse finanziarie da parte della Regione<sup>112</sup>.

La legge, che per quanto non disposto rimanda alla normativa statale vigente in materia, è entrata in vigore il 21 luglio 2016.

---

<sup>112</sup> Anche la scheda istruttoria predisposta dalla Segreteria generale presso il Consiglio regionale – Area giuridico legislativa – sul progetto di legge in argomento ha evidenziato, nella sezione concernente la verifica della copertura finanziaria, l'opportunità di verificare la disposizione richiamata al fine di verificare se la messa in atto delle iniziative di promozione della ricerca di materiali alternativi a quelli provenienti dall'attività di cava e la sperimentazione di tecnologie innovative presuppongono l'impiego di risorse finanziarie.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 12 di data 15.7.2016 Disciplina organica delle attività estrattive	38 norme finanziarie	1. Le <b>entrate</b> derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 34 [sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni della legge in argomento] sono <b>accertate e riscosse</b> al <b>Titolo n. 3</b> (Entrate extratributarie), <b>Tipologia n. 200</b> (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.	

***Legge regionale n. 13 del 5 agosto 2016 recante il rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2015***

La legge regionale in esame si struttura in cinque articoli: entrate e spese di competenza dell'esercizio 2015 (articolo 1), entrate e spese residue degli esercizi 2014 e precedenti (articolo 2), residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 (articolo 3), situazione finanziaria (articolo 4) e gestione del patrimonio (articolo 5).

Il rendiconto dell'esercizio 2015 è stato positivamente esaminato da questa Sezione in sede di giudizio di parificazione (deliberazione n. 43 del 29 giugno 2016).

***Legge regionale n. 14 di data 11 agosto 2016 recante l'assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26***

Richiamata l'impostazione metodologica dell'odierno controllo illustrata nelle pagine iniziali di questa relazione, si precisa che gli aspetti finanziari della legge n. 14 costituiscono oggetto del controllo propedeutico alla parifica del rendiconto.

***Legge regionale n. 15 del 14 ottobre 2016 recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche***

**Sintesi della legge.**

La legge regionale in esame di iniziativa giuntale, presentata il 13 luglio 2016, costituisce un intervento di riordino e aggiornamento della disciplina in materia di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico regionale, delle forre, delle aree carsiche e dei relativi acquiferi.

La legge esordisce stabilendo le finalità del provvedimento (articolo 1) e introduce alcune puntuali definizioni riferite al patrimonio geologico e speleologico allo scopo di rendere puntuali gli obiettivi di tutela (articolo 2).

Nell'ambito delle disposizioni per la protezione e la valorizzazione del patrimonio geologico, l'articolo 3 prevede l'istituzione, presso la Regione, del Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CaRGeo) i cui contenuti e modalità di gestione saranno oggetto di un regolamento regionale attuativo da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente. Con il medesimo regolamento saranno altresì disciplinati i criteri relativi all'individuazione, valorizzazione e gestione dei geositi e dei geoparchi regionali.

Per quanto concerne il patrimonio speleologico, l'articolo 9 della legge in esame istituisce, presso la struttura regionale competente, il Catasto speleologico regionale (CSR) - costituito dall'elenco delle grotte, dall'elenco delle cavità artificiali, dall'elenco delle grotte turistiche e delle cavità turistiche nonché da un separato elenco delle forre - finalizzato a individuare i beni e le aree di rispetto cui si applica la tutela perseguita dalla legge.

Presso la medesima struttura regionale è prevista l'istituzione di una Consulta tecnico-scientifica - composta da esperti del mondo scientifico, speleologico, geologico e naturalistico - quale organo di consulenza tecnica della Regione per l'elaborazione di proposte, atti di indirizzo e indicazioni per la gestione, il monitoraggio, la conservazione e la valorizzazione e tutela del patrimonio speleologico, nonché di ulteriori misure di salvaguardia e di fruizione delle grotte (articolo 12).

A fini di condivisione e confronto sulle tematiche connesse all'attività speleologica la legge prevede altresì l'istituzione, in ambito regionale, del Tavolo della Speleologia (articolo 13).

L'articolo 15 della legge individua, tra i provvedimenti attuativi da adottarsi in esecuzione della disciplina di cui trattasi, un regolamento regionale avente per oggetto la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle forre.

Sono previste esplicite deroghe ai divieti imposti a tutela dei geositi e delle grotte, per la realizzazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico, previa motivata ponderazione degli interessi soggiacenti (articolo 17).

La definizione del quadro sanzionatorio è riservata all'articolo 21.

La legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), è successivamente intervenuta ad apportare alcune modifiche alla legge in esame.

### **Disciplina finanziaria.**

Le norme finanziarie sono contenute nell'articolo 22 e prevedono oneri volti a favorire l'istituzione e la manutenzione dei geoparchi, a promuovere la redazione di progetti per la conoscenza, la fruizione responsabile e l'utilizzo didattico dei geositi e dei geoparchi regionali, a dare impulso allo sviluppo sostenibile dei geoparchi nonché oneri indirizzati alla ricerca speleologica e alla promozione della conoscenza, della fruizione responsabile e dell'utilizzo didattico del patrimonio speleologico.

Nel dettaglio la legge autorizza:

- una posta di 40 mila euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 2234 di nuova istituzione), per gli interventi di parte corrente inerenti la promozione del patrimonio geologico disciplinati all'articolo 18, comma 2, lettere a), b), d), e), f) e g), ovvero per sostenere attività di studio e ricerca inerenti i



geositi e geoparchi regionali, per promuovere la fruizione turistica degli stessi e, più in generale, per promuovere la realizzazione di iniziative e interventi legati al patrimonio geologico. Detto onere, che discende da una quantificazione presunta, trova copertura mediante rimodulazione di fondi dalla medesima Missione 9, Programma 2, Titolo 1, destinati a contributi ai Comuni per provvedere (in via sostitutiva) agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata come previsto dall'articolo 3, comma 10, della legge di assestamento 2015 (capitolo 2319);

- Una posta di 40 mila euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo 2 (Spese d'investimento) (capitolo 2235 di nuova istituzione), per gli interventi di parte capitale inerenti la promozione del patrimonio geologico disciplinati all'articolo 18, comma 2, lettere c) e g), ovvero per l'allestimento di itinerari turistici in aree a elevata valenza di geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi. Detto onere, che discende da una quantificazione presunta, trova copertura a mezzo storno di fondi dalla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma 3 (Rifiuti) - Titolo 2 (Spese d'investimento), destinati a contributi ai Comuni per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale di cui all'articolo 3, comma 10, della legge di assestamento 2015 (capitolo 2324);
- una posta di 30 mila euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 2233 di nuova istituzione), per gli interventi per la promozione del patrimonio speleologico e per lo sviluppo della speleologia di cui all'articolo 19. Detto onere trova copertura mediante rimodulazione di fondi dalla medesima Missione 9, Programma 2, Titolo 1, destinati alle spese per il completamento, l'aggiornamento e la conservazione del catasto regionale delle grotte (capitolo 2001).

Al fine di assicurare il graduale subentro dell'Amministrazione regionale nella gestione del Catasto speleologico regionale (CSR), fino all'entrata in vigore del regolamento regionale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle forre di cui all'articolo 15 della legge, la tenuta del Catasto regionale delle grotte continua ad essere effettuata dalla federazione speleologica regionale maggiormente rappresentativa sul territorio come previsto dall'articolo 5, comma 121, della legge

regionale n. 1/2007<sup>113</sup>. Al fine di finanziare detta previsione normativa è stato approvato in Commissione l'emendamento n. 21.2, modificativo del disegno di legge e proposto dalla Giunta regionale, che ha ridotto a 30 mila euro l'entità delle risorse destinate nel 2017 agli interventi per la promozione del patrimonio speleologico e per lo sviluppo della speleologia di cui all'articolo 19 della legge, inizialmente quantificate nel disegno di legge in 63 mila euro. Un tanto al fine di mantenere sufficienti risorse sul capitolo destinato a finanziare l'affidamento del Catasto speleologico regionale alla Federazione speleologica regionale maggiormente rappresentativa sul territorio (capitolo 2001). Pur tenuto conto che i citati interventi previsti all'articolo 19 e, nello specifico, i contributi ad associazioni e gruppi speleologici che perseguono scopi coerenti con le finalità della legge, necessitano della preventiva approvazione di un regolamento regionale che disciplini criteri e modalità di assegnazione dei medesimi, e considerato che detti contributi verranno verosimilmente erogati nel corso del 2017<sup>114</sup>, la suddetta riduzione per esigenze contingenti delle risorse inizialmente autorizzate dal disegno di legge a favore degli interventi di cui trattasi indebolisce la portata della quantificazione originaria della spesa (effettuata, come rappresentato nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge, in relazione ai trasferimenti operati annualmente alle Province in vigore della legge regionale n. 27/1966) e desta delle perplessità in merito alla congruenza dei criteri scelti per la quantificazione stessa.

Le norme finanziarie specificano infine che le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alla legge in argomento, sono previste al Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) e, coerentemente, nel bilancio di previsione 2016-2018 è stato istituito il nuovo capitolo di entrata n. 949, pur con stanziamenti pari a zero.

La legge entra in vigore il 20 ottobre 2016.

---

<sup>113</sup> Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge in esame, il comma 121 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1/2007, ivi richiamato, sarà abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle forre previsto all'articolo 15 della legge regionale n. 15/2016.

<sup>114</sup> La relazione tecnico-finanziaria a corredo del disegno di legge collegata alla norma di cui trattasi riporta, alla sezione "Individuazione della ripartizione temporale-cronoprogramma", la seguente indicazione "si andrà a regime dal 2017, una volta approvato il regolamento per la concessione di contributi".

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 15 del 14.10.2016 Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche	22 disposizioni finanziarie	1. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 2, lettere a), b), d), e), f), e g) [interventi per la promozione del patrimonio geologico] relativamente alle spese correnti, è autorizzata la spesa di <b>40.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> a valere sulla <b>Missione n. 9</b> (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul <b>Programma n. 2</b> (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.	2. All'onere di <b>40.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 si provvede mediante <b>rimodulazione</b> di pari importo dalla <b>Missione n. 9</b> (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e dal <b>Programma n. 2</b> (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
		3. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 2, lettere c) e g) [interventi per la promozione del patrimonio geologico] relativamente alle spese d'investimento, è autorizzata la spesa di <b>40.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> a valere sulla <b>Missione n. 9</b> (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul <b>Programma n. 2</b> (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.	4. All'onere di <b>40.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3 si provvede mediante <b>storno</b> di pari importo dalla <b>Missione n. 9</b> (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e dal <b>Programma n. 3</b> (Rifiuti) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
		5. Per le finalità previste dall'articolo 19 [interventi per la promozione del patrimonio speleologico e per lo sviluppo della speleologia] è autorizzata la spesa di <b>30.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> a valere sulla <b>Missione n. 9</b> (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul <b>Programma n. 2</b> (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.	6. All'onere di <b>30.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5 si provvede mediante <b>rimodulazione</b> di pari importo dalla <b>Missione n. 9</b> (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e dal <b>Programma n. 2</b> (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
		7. Le <b>entrate</b> derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 4 [sanzioni pecuniarie amministrative], sono accertate e riscosse sul <b>Titolo n. 3</b> (Entrate extratributarie) - <b>Tipologia n. 200</b> (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.	

## ***Legge regionale n. 16 del 7 novembre 2016 recante disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità***

Richiamata l'impostazione metodologica dell'odierno controllo illustrata nelle pagine iniziali di questa relazione, come già evidenziato per la legge regionale n. 14/2016 si precisa che gli aspetti finanziari della legge n. 16 (cd. "assestamento bis") costituiscono oggetto del controllo propedeutico alla parifica del rendiconto.

## ***Legge regionale n. 17 del 24 novembre 2016 recante norme urgenti in materia di cultura e sport***

### **Sintesi della legge.**

La legge regionale in esame deriva da uno stralcio a parte di un emendamento presentato dalla Giunta regionale al disegno di legge n. 160 del 2016 riferito a disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità<sup>115</sup> e contiene una serie di norme urgenti in materia di cultura e sport.

Tra gli articoli riferiti al settore della cultura si evidenzia l'articolo 5 che, in forza del trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali in materia di attività culturali a decorrere dal 1° luglio 2016, autorizza la Regione a subentrare nelle convenzioni e nei protocolli pluriennali delle Province, sottoscritti con enti e associazioni operanti nei diversi settori delle iniziative culturali, per il sostegno economico di progetti culturali. Si evidenzia che detto articolo è frutto di un emendamento presentato in sede di esame da parte della Commissione competente e nelle note in calce al medesimo emendamento risulta riportata la dicitura "norma priva di riflessi contabili"<sup>116</sup>.

L'articolo 4 definisce in maniera puntuale la nozione di centro di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica.

L'articolato normativo prevede inoltre alcune disposizioni contenenti deroghe ai termini per la presentazione di domande di finanziamento regionale in materia di attività culturali (articoli 2 e 3) nonché al procedimento previsto per la costituzione di nuovi sistemi bibliotecari di cui all'articolo 25 e seguenti della legge regionale n. 23/2015 (articoli 13 e 14).

L'articolo 7 prevede una proroga di termini per la realizzazione e il completamento del programma di interventi diretti a valorizzare e diffondere l'uso della lingua slovena.

Sempre in materia di proroghe, la disposizione di cui all'articolo 11 rinvia al 31 dicembre 2017 il

---

<sup>115</sup> Al disegno di legge di cui trattasi è conseguita l'approvazione della legge regionale n. 16 del 7 novembre 2016.

<sup>116</sup> Tra gli atti pubblicati sul sito web della Regione concernenti l'iter della legge in argomento coerentemente non risulta presente la relazione tecnico finanziaria all'emendamento di cui trattasi.

termine per la presentazione delle domande volte a ottenere la conferma di contributi già concessi in esercizi precedenti per la valorizzazione di beni culturali i cui lavori siano già iniziati in data antecedente al 2015.

Al fine di garantire il sostegno per lo svolgimento, nel 2016, della manifestazione “SUNS Europe – Festival europeo delle arti performative in lingua”, attraverso la disposizione dell’articolo 8 viene incrementato di 25 mila euro il finanziamento, di cui all’articolo 4, comma 42, della legge regionale n. 34/2015, già previsto per il 2016 a favore della società cooperativa Informazione friulana di Udine. L’articolo 16 disciplina, nell’ambito del patrimonio culturale legato al mondo della moda, i rapporti della Regione con la Fondazione Roberto Capucci di Roma e specifica che gli oneri derivanti da dette relazioni fanno carico al bilancio annuale dell’ERPAC.

Gli articoli dal 17 al 19 contengono le disposizioni riferite al settore sportivo. In particolare l’articolo 17 autorizza una serie di deroghe specifiche volte a sancire la conferma di contributi già concessi per il finanziamento di interventi su impianti sportivi in presenza di situazioni in cui, per motivi di mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di rendicontazione del contributo stesso, si delinerebbero situazioni di revoca dei medesimi. Le deroghe risultano a favore del Comune di Forni Avoltri (termine di ultimazione dei lavori), dell’Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina (prescrizioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 8/2003 – Testo Unico in materia di sport), del Comune di Trieste (termine di ultimazione dei lavori) nonché, più in generale, per tutti i beneficiari che non hanno rispettato i termini, anche perentori, di inizio e ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione di contributi concessi per la realizzazione di investimenti in materia di impiantistica sportiva, iniziati o ultimati alla data di entrata in vigore della legge in argomento, che presenteranno alla Regione la domanda volta a ottenere la fissazione di nuovi termini e la conferma dei contributi concessi entro il 31 dicembre 2017.

Gli articoli 18 e 19 recano rispettivamente modifiche all’articolo 6 della legge regionale di assestamento n. 14/2016, a seguito del subentro della Regione nelle funzioni provinciali in materia di impiantistica sportiva, nonché al Testo Unico dello sport di cui alla legge regionale n. 8/2003 al fine di agevolare la concessione di contributi in materia di sport.

#### **Disciplina finanziaria.**

Le norme finanziarie sono contenute negli articoli 8 e 20 della legge. Nel dettaglio la legge prevede:

- una spesa di 25 mila euro per il 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) a fronte dell’incremento del finanziamento per la valorizzazione della lingua friulana a favore della società cooperativa Informazione

friulana di Udine (articolo 8) (cap. 5549). Detto onere trova copertura attraverso lo storno di fondi dalla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 1 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (spese correnti) destinati a istituzioni sociali private per la realizzazione di eventi sportivi straordinari di interesse nazionale o internazionale sul territorio regionale (capitolo 6404);

- una spesa di euro 33.755,00 per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo n. 2 (Spese d'investimento) per conferimenti alla dotazione patrimoniale e al fondo di dotazione per il finanziamento delle attività statutarie della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia (capitolo 5348). A detto onere viene fatto fronte attraverso lo storno di fondi dalla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali), Titolo 1 (Spese correnti), destinati a coprire gli oneri per convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato in materia di esercizio delle attività relative all'Irap e per accordi con le Amministrazioni dello Stato per lo scambio di informazioni, il coordinamento e l'eventuale esercizio congiunto delle attività di accertamento dell'imposta (capitolo 1490 – oneri derivanti da contratto - spesa ripartita a carattere pluriennale). Siffatta copertura avviene quindi riducendo stanziamenti per “oneri derivanti da contratto” che, seppur non classificati tra le spese obbligatorie, pone degli interrogativi sulla loro rimodulabilità e comunque sull'attendibilità della previsione iniziale.
- Una spesa di 50 mila euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti), per la concessione di finanziamenti all'organismo preposto alla tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana – Agenzia per la lingua friulana ARLEF - destinato a coordinare le iniziative della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia in materia di politica linguistica, previsto dall'articolo 6, commi 66, 67 e 68 della legge regionale n. 4/2001 (cap. 5543). All'onere in parola si provvede in parte (30 mila euro) mediante rimodulazione di fondi dalla medesima Missione 5, Programma 2, Titolo 1, destinati a trasferimenti correnti alle amministrazioni locali per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale (capitolo 5595) e in parte (20 mila euro) mediante un ulteriore storno di fondi dalla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 1 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (spese correnti) destinati a istituzioni

sociali private per la realizzazione di eventi sportivi straordinari di interesse nazionale o internazionale sul territorio regionale (capitolo 6404)<sup>117</sup>.

Le norme finanziarie, come sopra delineate, derivano da alcuni emendamenti presentati dalla Giunta regionale in sede di esame dello stralcio da parte della V Commissione permanente. Ciononostante, non risultano presenti tra gli atti pubblicati a corredo del provvedimento in esame le relazioni tecnico finanziarie semplificate concernenti gli emendamenti di cui trattasi<sup>118</sup>, come previste dal vigente Regolamento interno del Consiglio regionale (art. 86 bis). Inoltre, le note in calce ai medesimi emendamenti recano l'indicazione "norma priva di riflessi contabili": tale evidenza non si ritiene coerente con il contenuto degli emendamenti interessati in quanto, come già specificato, contengono specifiche norme finanziarie che sono confluite nel testo definitivo della legge. Non vi sono pertanto elementi che consentono di valutare l'adeguatezza dei criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle norme interessate ovvero la congruità della medesima determinazione.

La legge è entrata in vigore il 1° dicembre 2016.

---

<sup>117</sup> Il capitolo di cui trattasi era già stato oggetto di storno pari a euro 25.000,00 a copertura della spesa prevista dall'articolo 8 della legge in argomento (finanziamento per la valorizzazione della lingua friulana a favore della società cooperativa Informazione friulana di Udine).

<sup>118</sup> Gli emendamenti di Commissione di cui trattasi sono rispettivamente il n. 6.1 (confluito nell'articolo 8 della legge) e il n. 9.1 (confluito nell'articolo 20 "Norme finanziarie" della legge).

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 17 del 14.10.2016 Norme urgenti in materia di cultura e sport	8 modifica all'articolo 4, comma 42, della legge regionale 34/2015	2. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 42, lettera f), della legge regionale 34/2015 [finanziamenti per la promozione della lingua friulana a Informazione Friulana soc. coop. di Udine], come modificata dal comma 1, è autorizzata la spesa di <b>25.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.	3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante <b>storno di 25.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> dalla <b>Missione n. 6</b> (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - <b>Programma n. 1</b> (Sport e tempo libero) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
	20 norme finanziarie	1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1 bis, della legge regionale 18/2006 [conferimenti a dotazione patrimoniale e a fondo di dotazione per finanziamento attività statutarie Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia] è autorizzata la spesa di <b>33.755 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul <b>Programma n. 1</b> (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.	2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante <b>storno di 33.755 euro</b> per l'anno <b>2016</b> dalla <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - <b>Programma n. 4</b> (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
		3. Per le finalità previste dall'articolo 6, commi 66, 67 e 68, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) [finanziamenti all'organismo preposto alla tutela e alla valorizzazione della lingua e della cultura friulana destinato a coordinare le iniziative della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli-Venezia Giulia in materia di politica linguistica - Arlef], è autorizzata la spesa di <b>50.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.	4. All'onere di <b>50.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come di seguito indicato: a) mediante <b>rimodulazione per 30.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> alla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018; b) mediante <b>storno di 20.000 euro</b> per l'anno <b>2016</b> dalla <b>Missione n. 6</b> (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - <b>Programma n. 1</b> (Sport e tempo libero) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.



## ***Legge regionale n. 18 del 9 dicembre 2016 recante disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale***

### **Sintesi della legge.**

La legge in esame, di iniziativa della Giunta con progetto di legge presentato il 30 settembre 2016, definisce un sistema integrato di interventi per la gestione di attività concernenti le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nella prospettiva di razionalizzare gli apparati amministrativi e di accrescere la loro efficacia ed efficienza, definendo altresì regole omogenee in merito allo stato giuridico del personale.

Il provvedimento è suddiviso in cinque titoli.

Il titolo I introduce la legge attraverso un articolo che puntualizza le finalità che il sistema integrato del Comparto unico deve perseguire tra cui: la razionalizzazione della gestione del personale delle amministrazioni del Comparto, il contenimento della spesa di personale, l'uniformità e l'omogeneità dei livelli di formazione del personale nonché dell'applicazione degli istituti normativi regionali e nazionali ai rapporti di lavoro, l'adeguatezza e l'uniformità nella gestione dei procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro, le semplificazioni finalizzate all'efficientamento dei servizi al cittadino e al contenimento della spesa pubblica.

Alla dirigenza del Comparto unico è dedicato il titolo II della legge.

Viene in particolare istituito il ruolo dei dirigenti del Comparto unico, operativo dal 1 giugno 2017, nel quale sono inseriti, in sede di prima applicazione, i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle amministrazioni del Comparto unico (compresi quelli in aspettativa o in posizione di comando presso altre amministrazioni) nonché i Segretari comunali e provinciali di fascia A e B del Friuli Venezia Giulia che alla data del 31 dicembre 2016 siano titolari di sede ovvero siano iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ovvero collocati in disponibilità, comando o aspettativa (articolo 2).

Al Comitato di indirizzo, istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge, composto da esperti scelti tra i soggetti non inseriti nel ruolo, sono riservate le funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione del ruolo, nonché funzioni consultive in materia di fabbisogni del ruolo, formazione dei dirigenti del ruolo, assegnazioni o comandi, criteri di conferimento degli incarichi di dirigente e funzioni inerenti la definizione delle sezioni speciali del ruolo e dei criteri per la valutazione della dirigenza nonché il monitoraggio del personale collocato in comando o in aspettativa. Viene assicurato ai componenti del Comitato in argomento un gettone di presenza nonché il rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.

I dirigenti inseriti nel ruolo sono dipendenti dell'Amministrazione regionale; restano in capo alle

amministrazioni presso le quali i dirigenti prestano servizio le attribuzioni inerenti il rapporto funzionale e gli istituti contrattuali connessi con tale rapporto, ad esclusione dei procedimenti disciplinari (articolo 6) che vengono svolti dall'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto istituito ai sensi dell'articolo 17 della legge (articolo 7).

L'accesso alla qualifica di dirigente avviene mediante concorso o corso concorso banditi, a livello unico di Comparto, dalla Regione e svolti a cura dell'Ufficio unico (articolo 8). Il medesimo Ufficio unico promuove e coordina l'attività di formazione continua che i dirigenti inseriti nel ruolo sono obbligati a seguire (articolo 9).

Gli articoli 10, 11 e 12 della legge disciplinano le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali nonché la durata e la revoca dei medesimi.

La legge prevede il collocamento in disponibilità nel ruolo dei dirigenti cui sia stato revocato l'incarico e dei dirigenti cui, alla scadenza dell'incarico, non sia stato conferito un nuovo incarico: detti dirigenti percepiscono, per i primi sei mesi, il trattamento economico fondamentale e la retribuzione di posizione minima, mentre per il periodo successivo il solo trattamento economico fondamentale (articolo 15). Ai fini della corresponsione, da parte dell'Ufficio unico, dei predetti trattamenti economici, è istituito un fondo integrativo di solidarietà, finanziato da tutte le amministrazioni del Comparto unico, determinato in misura percentuale sul trattamento economico dei dirigenti in servizio presso ciascuna amministrazione e graduato in rapporto alle dimensioni delle stesse. Il tetto massimo della percentuale è fissato nella misura del 5 per cento annuo del monte salari della dirigenza in servizio presso le rispettive amministrazioni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, salvo incrementi giustificati dall'insufficienza delle risorse iscritte in bilancio rispetto agli effettivi fabbisogni di finanziamento del fondo. La Giunta regionale, sentito il Comitato di indirizzo, provvede annualmente a determinare la percentuale di cui trattasi mentre la relativa quantificazione della spesa viene demandata alla legge di stabilità<sup>119</sup> (articolo 16). La parte di oneri, per il finanziamento del fondo in argomento, a carico di Comuni, Province (fino al loro superamento) e UTI viene coperta mediante corrispondente destinazione di quota dei trasferimenti relativi alla finanza locale come previsti nella medesima legge di stabilità. Nonostante la legge rimandi la quantificazione della spesa inerente il fondo integrativo di solidarietà per i dirigenti in disponibilità

---

<sup>119</sup> L'articolo 10, comma 4, lettera b), punto 1) della legge regionale n. 25/2016 (legge di stabilità 2017) ha attribuito, per le finalità dell'articolo 16 della legge regionale n. 18/2016 (fondo dirigenti collocati in disponibilità), le risorse quantificate in 300.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

alla legge di stabilità<sup>120</sup>, la relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge riporta una quantificazione del costo presunto dell'intervento per le finalità di cui trattasi, che troverà compimento a partire dal 2017, pari a 535 mila euro: l'onere risulta calcolato sulla base dell'importo annuo massimo da iscriverne nella competenza del bilancio applicando al monte salari dei dirigenti regionali la percentuale del 5 per cento. La medesima relazione specifica altresì che la quantificazione dell'onere da sostenere in termini di cassa – peraltro non esplicitata - andrà effettuata in relazione al numero dei dirigenti in disponibilità. La modalità di copertura definita nella relazione tecnico finanziaria risulta lo storno di fondi dal capitolo 3557 (Missione n. 1 - Programma n. 10 - Titolo n. 1) relativo alla spesa per il personale regionale a tempo indeterminato.

Si evidenzia peraltro una differenza tra la quantificazione operata in sede di relazione tecnico finanziaria al disegno di legge (euro 535.000 per il 2017) e la quantificazione effettuata in sede di legge di stabilità 2017 (euro 300.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per complessivi euro 600.000).

Il titolo III disciplina il sistema integrato del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.

L'articolo 17 della legge istituisce presso la Regione l'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto nell'ambito del quale è istituito altresì l'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico, con attivazione di un Comitato di indirizzo. L'Ufficio unico, operativo dal 1° marzo 2017, svolge funzioni di: monitoraggio della programmazione dei fabbisogni di personale nell'ambito delle amministrazioni del Comparto unico, espletamento delle procedure di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato su richiesta delle UTI e delle altre amministrazioni, coordinamento delle procedure di utilizzo del lavoro somministrato, gestione delle elaborazioni stipendiali, nonché delle attività previdenziali e assistenziali del personale, tenuta del ruolo dei dirigenti, gestione dell'attività formativa a favore del personale del Comparto unico, gestione dei rapporti con la Delegazione trattante pubblica di Comparto.

La dotazione organica dell'Ufficio unico è assicurata mediante personale appartenente al ruolo unico regionale nonché attraverso personale trasferito, mediante mobilità, da altre amministrazioni del Comparto unico.

---

<sup>120</sup> Il rimando della quantificazione dell'onere in argomento alla legge di stabilità è frutto di un emendamento approvato in sede di esame da parte della Commissione. Il disegno di legge originario autorizzava per la corresponsione dei trattamenti economici e delle retribuzioni previste per i dirigenti in disponibilità (Fondo per la disponibilità) una spesa di 890.000 euro per l'anno 2017, di cui una quota, pari a euro 535.000, trovava copertura attraverso la rimodulazione di fondi all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 (capitolo di spesa 3557).

Nonostante la legge non evidenzi la quantificazione della spesa inerente il personale dell'Ufficio unico, la relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge riporta una quantificazione del costo presunto dell'intervento, che troverà compimento a partire dal 2016 (seppur, ai sensi dell'articolo 56, comma 10, della legge l'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto è operativo dal 1° marzo 2017), pari a euro 782.114,84: l'onere risulta calcolato, sia in termini di competenza che in termini di cassa, sulla base della spesa di personale prevista per la seguente dotazione organica dell'Ufficio unico: n. 1 Direttore di servizio, n. 9 unità di categoria D, n. 7 unità di categoria C, n. 1 unità di categoria B. La relazione specifica, nell'ambito della quantificazione complessiva suesposta, la quota di nuovi oneri previsti a carico dell'Amministrazione regionale a fronte del trasferimento di personale da altre amministrazioni (di cui anche personale già in posizione di comando presso la Regione), per integrare, sempre nell'ambito dell'Ufficio unico, la dotazione di personale già appartenente al ruolo unico regionale: detta quota risulta pari a euro 412.583,37. La modalità di copertura definita nella relazione tecnico finanziaria è lo storno di fondi dal capitolo 3557 relativo alla spesa per il personale regionale a tempo indeterminato e, per il 2016, viene quantificato in euro 83.998,79.

Le norme del Capo II del titolo III in esame regolano le assunzioni di personale non dirigente nell'ambito del sistema integrato del Comparto unico. Tra tali norme particolare rilevanza assumono quelle volte a favorire l'inserimento lavorativo attraverso il ricambio generazionale contenute nell'articolo 21. La legge prevede in tale contesto un istituto regionale innovativo che non trova corrispondenza in analoghi istituti a livello nazionale: trattasi della facoltà per le amministrazioni del Comparto unico di concedere, negli ultimi tre anni di servizio del personale avviato al pensionamento, e su domanda non revocabile (salvo alcuni casi di modifica della normativa pensionistica) del dipendente interessato, la riduzione da un minimo del 35 per cento a un massimo del 70 per cento dell'orario di lavoro a tempo pieno, con contestuale versamento, per il corrispondente periodo di riduzione, dei contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno. La norma prevede altresì che gli effettivi risparmi di spesa conseguiti per effetto delle misure complessivamente adottate in tal senso, possono essere impiegate per l'assunzione in servizio di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con riferimento alle unità oggetto di riduzione della prestazione lavorativa. Detto nuovo rapporto di lavoro potrà in seguito essere trasformato a tempo pieno, nel rispetto dei vincoli assunzionali e di spesa, alla data di pensionamento del dipendente che aveva chiesto la riduzione dell'orario. L'articolo in esame contiene una esplicita clausola di neutralità finanziaria laddove specifica che il ricambio generazionale di cui trattasi “*non deve, comunque, determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti*

*previdenziali e delle amministrazioni del Comparto unico*". Con riferimento a questo specifico aspetto, la relazione tecnico finanziaria corredata al disegno di legge evidenzia che *"la disposizione garantisce la neutralità finanziaria in quanto possono essere utilizzati per le nuove assunzioni solo i risparmi effettivamente conseguiti, derivanti dalla minore spesa per le retribuzioni erogate"* pertanto la norma in argomento *"non produce impatti negativi sulla finanza pubblica"* e *"non comporta oneri per l'Amministrazione regionale"*<sup>121</sup>. In proposito va preliminarmente osservato che il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 196/2009, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge n. 163/2016, interviene puntualmente sul contenuto delle relazioni tecniche a corredo delle disposizioni collegate a clausole di neutralità finanziaria specificando che dette relazioni devono riportare *"la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione"*. Lo stesso comma 6-bis evidenzia altresì che non può essere prevista la clausola di neutralità finanziaria nel caso di spese aventi natura obbligatoria.

Nel caso di specie la disposizione dell'articolo 21 garantisce la neutralità finanziaria con riferimento agli oneri, peraltro non quantificati, derivanti delle nuove assunzioni con contratto a part-time che trovano copertura nei risparmi effettivi derivanti dalla minore spesa per le retribuzioni erogate al personale in procinto di essere collocato a riposo che ha chiesto la riduzione dell'orario di lavoro. Non risulta tuttavia adeguatamente rappresentata, né nel testo normativo né nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge, la modalità di copertura degli oneri derivanti dal versamento dei contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno (contributi "figurativi") cui l'amministrazione deve provvedere, ai sensi del comma 1 del citato articolo 21, per il personale in procinto di essere collocato a riposo che ha richiesto la riduzione dell'orario di lavoro<sup>122</sup>.

Va inoltre evidenziato che, in via generale, le spese concernenti le retribuzioni al personale dipendente e i corrispondenti contributi e oneri previdenziali, ancorché figurativi, rivestono, in astratto, carattere di obbligatorietà e pertanto non possono aprioristicamente essere correlate a

---

<sup>121</sup> Si veda la relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge in argomento afferente l'articolo 21 della legge.

<sup>122</sup> Si evidenzia in proposito che sull'articolo 21 di cui trattasi è stato presentato ricorso per questioni di legittimità costituzionale in data 15.2.2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il ricorso, con riferimento alla contribuzione "figurativa" di cui al comma 1 dell'articolo 21, ha evidenziato un *"aggravio della finanza pubblica"* e la *"violazione anche dei principi di cui all'art. 81 Cost. in tema di equilibrio di bilancio e di mancata previsione di entrate idonee a far fronte ai maggiori oneri in tal modo provocati"*.

clausole di neutralità finanziaria.

L'articolo 25 della legge si occupa del ricollocamento di personale a seguito del trasferimento di funzioni tra amministrazioni del Comparto unico come previsto dalla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali. In particolare viene affermata la neutralità, per le amministrazioni riceventi, delle spese inerenti il personale ricollocato ai fini del rispetto della vigente normativa regionale e delle disposizioni statutarie e regolamentari degli enti locali in materia di contenimento della spesa pubblica, di rispetto dei vincoli di finanza pubblica e di limiti assunzionali. Ai fini del suddetto trasferimento di funzioni, le risorse finanziarie corrispondenti sono trasferite all'amministrazione destinataria delle attività.

In materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale la legge prevede una gestione accentrata dei programmi e delle attività formative da parte dell'Ufficio unico ad eccezione della formazione del personale dell'area della polizia locale (articolo 29). Le risorse da destinare agli interventi formativi del personale del Comparto unico sono determinate nella legge di stabilità regionale e una quota delle medesime è riservata alle UTI per interventi correlati a specifiche attività di loro interesse<sup>123</sup>.

Nonostante il rimando alla legge di stabilità regionale per la determinazione delle risorse da destinare alle attività di formazione del personale del Comparto unico, la relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge riporta una quantificazione del costo presunto dell'intervento per le finalità di cui trattasi, che peraltro troverà compimento a partire dal 2017<sup>124</sup>, pari a 1,45 milioni di euro: l'onere risulta calcolato sulla base dell'importo annuo massimo da iscrivere nel bilancio regionale, in termini di competenza e di cassa, tenuto conto del limite annuo di spesa per la formazione previsto dalla normativa vigente per gli enti del Comparto. La modalità di copertura definita nella relazione tecnico finanziaria risulta la riprogrammazione dei fondi stanziati sul capitolo 1327 - relativo a spese per la realizzazione di un sistema di formazione di base e avanzata, di sviluppo, aggiornamento e riqualificazione professionale del personale del Comparto unico ai sensi dell'art. 12, comma 30, della l.r. n. 6/2013 - il cui stanziamento (pari a euro 600.000 per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018) dovrà peraltro essere incrementato.

Si evidenzia in ogni caso un divario rilevante tra la quantificazione operata in sede di relazione

---

<sup>123</sup> L'articolo 10, comma 4, lettera b), punto 3) della legge regionale n. 25/2016 (legge di stabilità 2017) ha attribuito, per le finalità dell'articolo 29 della legge regionale n. 18/2016 (formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale del Comparto unico), le risorse quantificate in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

<sup>124</sup> Ai sensi dell'articolo 59 della legge n. 18/2016 la disposizione dell'articolo 29 ha effetto dal 1° giugno 2017.

tecnico finanziaria al disegno di legge (euro 1.450.000,00) e la quantificazione effettuata in sede di legge di stabilità 2017 (euro 100.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per complessivi euro 200.000).

L'articolo 32 della legge in argomento istituisce inoltre presso la Regione la Delegazione trattante pubblica di Comparto con funzioni di rappresentanza, a livello regionale, in sede di contrattazione regionale delle amministrazioni del Comparto unico. Ai componenti della suddetta Delegazione spettano le indennità e i gettoni di presenza come determinati dalla Giunta regionale. In proposito si segnala che la legge non quantifica l'onere derivante dalla predetta previsione di compensi. Dalla relazione tecnico finanziaria presentata a corredo del disegno di legge tuttavia, con riferimento all'intervento in argomento, si evince che non sussistono oneri ulteriori per l'Amministrazione regionale rispetto quelli già previsti e stanziati in bilancio, e pertanto da confermare, sul capitolo 3510 (Missione 1 – Programma 10 – Titolo 1) - pari a euro 40.000 per ciascun anno del triennio 2016-2018 - inerente le spese per l'erogazione di gettoni, compensi e rimborsi ai componenti della delegazione trattante pubblica di comparto prevista dal precedente articolo 13, comma 29 della legge regionale n. 24/2009 che viene abrogato dalla legge ora in esame<sup>125</sup>.

Gli articoli dal 34 al 37 della legge in argomento disciplinano la contrattazione collettiva di Comparto e i contratti collettivi decentrati integrativi del personale delle amministrazioni del Comparto unico.

Nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della prestazione organizzativa e individuale da parte delle amministrazioni del Comparto unico particolare rilevanza assume l'organismo indipendente di valutazione della prestazione che monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione garantendo la correttezza dei processi di misurazione e valutazione ed è altresì responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione (articolo 42). Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione spetta un compenso da determinarsi secondo i rispettivi ordinamenti nonché l'eventuale rimborso delle spese in base alla vigente normativa. La legge tuttavia non quantifica l'onere derivante dalla previsione del predetto compenso. Dalla relazione tecnico finanziaria presentata a corredo del disegno di legge, con riferimento all'intervento in argomento, si evince che non sussistono oneri ulteriori per l'Amministrazione regionale rispetto quelli già previsti e stanziati in bilancio, e pertanto da confermare, sul capitolo 581 (Missione 1 – Programma 10 – Titolo 1) – pari a euro 67.000 per ciascun anno del triennio 2016-2018 - inerente le spese per l'erogazione di indennità, gettoni di presenza e rimborsi all'organismo indipendente di

---

<sup>125</sup> L'articolo 13, comma 29 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 è stato specificatamente abrogato dall'articolo 54, comma 1, lettera zz) della legge regionale n. 18/2016.

valutazione della Regione previsti dal previgente articolo 6, commi 4 e 7 della legge regionale n. 16/2010 che viene abrogato dalla legge ora in esame<sup>126</sup>.

Il Capo VI del titolo III della legge – articoli dal 43 al 52 – comprende una serie di norme sull'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio regionale.

Il titolo IV della legge evidenzia le modifiche e le abrogazioni di norme regionali in conseguenza dell'approvazione della legge in esame.

Il titolo V contiene la clausola valutativa e le norme finanziarie e finali.

L'articolo 56 prevede, tra l'altro, l'autorizzazione alla Regione ad assegnare agli enti locali un fondo, da concedere ed erogare entro il 30 settembre di ogni anno, per la copertura degli oneri sostenuti dai medesimi enti locali per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita in misura pari agli oneri preventivati nell'anno di competenza (commi 16 e 17). Gli oneri derivanti dalla anzidetta disposizione sono definiti “*nel quadro delle leggi di stabilità a valere sulla quota annuale spettante agli enti locali e su altre quote del bilancio regionale*” (articolo 56, comma 18)<sup>127</sup>.

#### **Disciplina finanziaria.**

L'articolo 58 contiene le norme finanziarie.

Nella prima parte dell'articolo la legge autorizza in particolare le seguenti spese:

- 40.000 euro per l'anno 2017, per l'erogazione dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese previsti a favore dei componenti del Comitato di indirizzo istituito presso l'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto, a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 11 (Altri servizi generali) - Titolo 1 (Spese correnti) (cap. 582); la copertura della spesa avviene mediante storno di fondi dalla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 (Risorse umane) - Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 3557) del bilancio 2017, destinati a stipendi e altri assegni fissi di carattere continuativo al personale regionale e comandato, nonché a quello assunto mediante contratti regolati dalle norme sull'impiego privato, e relativi conguagli (spesa obbligatoria).

Dalla relazione tecnico-finanziaria a corredo del disegno di legge si evince che la spesa di 40 mila euro è stata quantificata, in termini di cassa e competenza, “*in base a quanto previsto per*

---

<sup>126</sup> L'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 è stato specificatamente abrogato dall'articolo 54, comma 1, lettera aaa) della legge regionale n. 18/2016.

<sup>127</sup> L'articolo 10, comma 4, lettera b), punto 2) della legge regionale n. 25/2016 (legge di stabilità 2017) ha attribuito, per le finalità dell'articolo 56, commi 16, 17 e 18, della legge regionale n. 18/2016 (fondo da concedere agli enti locali per la copertura degli oneri sostenuti per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita), le risorse quantificate in 490.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) – Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.



*i compensi della delegazione trattante di comparto*<sup>128</sup> sul presupposto che, nel disegno di legge originario (*ante emendamenti*) era previsto il riconoscimento, ai componenti del Comitato, del medesimo trattamento previsto per la delegazione trattante pubblica di comparto di cui all'articolo 32 nonché il riconoscimento del rimborso delle spese ai sensi della vigente normativa regionale. Detta previsione espressa nel disegno di legge è stata successivamente emendata in sede di esame da parte della Commissione e l'articolo 5, comma 3, della legge in argomento fa definitivamente rinvio alla disciplina nazionale<sup>129</sup> per quanto concerne la misura del gettone di presenza e il rimborso delle spese spettanti ai componenti del Comitato di indirizzo di cui trattasi. Si segnala che, nonostante sia mutato il parametro di riferimento dei compensi in argomento, la quantificazione dell'onere conseguente non ha subito variazioni rispetto alla stima effettuata sulla base della norma esposta nel disegno di legge non più esistente.

- 26.578,60 euro per l'anno 2016, per l'erogazione dei compensi di lavoro straordinario, compresi gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, previsti a favore del personale regionale impiegato, in giornate festive, nello svolgimento delle attività correlate a consultazioni elettorali e referendarie, nelle more delle determinazioni da assumersi in sede di contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 57, comma 13, della legge in argomento. La spesa, di cui peraltro non sono noti i criteri e parametri utilizzati per la quantificazione (causa l'assenza della corrispondente relazione tecnico finanziaria semplificata relativa all'emendamento che ha introdotto la previsione<sup>130</sup>), grava:
  - Per euro 1.700,00, relativi agli oneri fiscali (Irap), sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio 2016 (capitolo 9650). Detta spesa trova copertura attraverso lo storno di fondi dalla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma 10 (Risorse umane) - Titolo 1 del bilancio 2016 (capitolo 3557) destinati a stipendi e altri assegni fissi di carattere continuativo al personale regionale e comandato, nonché a quello assunto mediante contratti regolati dalle norme sull'impiego privato, e relativi conguagli (spesa obbligatoria);

---

<sup>128</sup> Si veda la relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge con riferimento all'intervento di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale n. 18/2016.

<sup>129</sup> Il riferimento è all'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 78/2010, convertito con la legge n. 122/2010 che prevede, con riferimento ai gettoni di presenza, un massimo di 30 euro a seduta giornaliera.

<sup>130</sup> Trattasi dell'emendamento sostitutivo (d'Aula) n. 57.1.

- Per euro 24.878,60, relativi ai compensi per lavoro straordinario (euro 20.000,00 capitolo 3570) e agli oneri previdenziali e assistenziali (euro 4.878,60 capitolo 9699), sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma 10 (Risorse umane) – Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio 2016. Detta spesa trova copertura attraverso la rimodulazione di fondi all'interno della medesima Missione 1 - Programma 10 – Titolo 1 (capitolo 3557) sempre destinati a stipendi e altri assegni fissi di carattere continuativo al personale regionale e comandato, nonché a quello assunto mediante contratti regolati dalle norme sull'impiego privato, e relativi conguagli (spesa obbligatoria); Con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali di cui sopra, è altresì iscritto nelle partite di giro del bilancio dell'esercizio 2016 l'importo di euro 7.143,40 in entrata (capitoli 1785 e 9982), al Titolo 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) – Tipologia 100 (Entrate per partite di giro), e in spesa (capitoli 9894 e 9982) alla Missione 99 (Servizi per conto terzi) – Programma 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) – Titolo 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro).

La seconda parte dell'articolo 58 concernente le norme finanziarie e contabili, è riservata al riconoscimento della legittimità di una serie di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Conseguentemente, viene autorizzata la spesa complessiva di euro 84.710,50 per l'anno 2016, relativa al riconoscimento di debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e) del citato decreto legislativo n. 118/2011 (acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa), imputata come segue:

- euro 82.942,83 sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 (Risorse umane) – Titolo 1 (Spese correnti) (capitoli 3581 e 3582) per gli oneri per il pagamento dei biglietti aerei del servizio di teleticketing e di web check-in per le trasferte di personale a tempo indeterminato e determinato;
- euro 753,27, a valere sullo stanziamento all'uopo già previsto alla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo 1 (Spese correnti) (capitoli 86 e 87) relativo a missioni del personale legate al Programma Interreg Europe 2014-2020 – Progetto comunitario “*Policies for cultural creative industries: the hub for innovative regional development – CRE:HUB*”;
- euro 1.014,40 sulla Missione 19 (Relazioni internazionali) - Programma 2 (Cooperazione

territoriale) - Titolo 1 (Spese correnti) (capitoli 2402 e 2404 – spese ripartite a carattere pluriennale) per gli oneri derivanti dal rimborso delle spese delle missioni nel territorio nazionale e all'estero del personale in servizio presso l'Amministrazione regionale legate al Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020.

La copertura delle suddette spese viene assicurata come segue:

- per euro 82.942,83 mediante rimodulazione di fondi all'interno della Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 (Risorse umane) – Titolo 1 (Spese correnti) (capitolo 3557) destinati a stipendi e altri assegni fissi di carattere continuativo al personale regionale e comandato, nonché a quello assunto mediante contratti regolati dalle norme sull'impiego privato, e relativi conguagli (spesa obbligatoria);
- per euro 753,27 a valere sullo stanziamento già iscritto alla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo 1 (Spese correnti) (capitoli 86 e 87) sulle risorse assegnate dallo Stato e dall'Unione europea destinate a spese per missioni del personale legate al Programma Interreg Europe 2014-2020 – Progetto comunitario “*Policies for cultural creative industries: the hub for innovative regional development – CRE:HUB*”;
- per euro 1.014,40 con le entrate previste rispettivamente in euro 152,16, a valere sul Titolo 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) (capitolo 1900), e in euro 862,24, a valere sul Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia n. 105 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo) (capitolo 1901), relative alle assegnazioni dello Stato e della Comunità europea per le finalità di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea – programma Interreg Italia Slovenia 2014-2016.

Nell'ambito dell'articolato normativo vi sono diversi rinvii alla fonte regolamentare per definire la disciplina di dettaglio e attuativa della legge, in particolare con riferimento alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di dirigente e modalità di prima assegnazione dei soggetti utilmente selezionati (articolo 8), ai criteri per la selezione pubblica finalizzata al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti non inseriti nel ruolo (articolo 12), alla concreta attivazione dei singoli procedimenti gestionali da parte dell'Ufficio unico (articolo 18), alle modalità e ai criteri inerenti le misure necessarie a far fronte a particolari e contingenti esigenze assunzionali delle singole amministrazioni non perseguibili con gli strumenti ordinari (articolo 19), alle procedure selettive per

la copertura di posti vacanti in organico (articolo 26) nonché ai criteri per la destinazione di una quota delle risorse per la formazione delle UTI per interventi formativi correlati a specifiche attività di interesse delle medesime e delle amministrazioni di appartenenza (articolo 29).

La legge entra in vigore il 14 dicembre 2016 e ha effetto dal 1° giugno 2017 eccezion fatta per alcune disposizioni che hanno effetto dalla data di entrata in vigore (articoli 1, 2, 4, 17, 18, 32, 42, 56, 57 e 58).

La legge regionale n. 24/2016 è successivamente intervenuta con modifiche all'articolo 57, comma 12, della legge in argomento (norme transitorie).

La legge regionale n. 18/2016 è stata impugnata – limitatamente agli articoli 12, comma 6, e 21 dal Presidente del Consiglio dei ministri (con ricorso n. 14 depositato in cancelleria il 15.2.2017) che ha rilevato profili di illegittimità costituzionale e violazione del principio di copertura finanziaria.

In particolare, l'articolo 12, comma 6, nel prevedere alcune ipotesi di risoluzione “di diritto”<sup>131</sup> dei contratti da stipularsi nell'ambito regionale ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti non inseriti nel ruolo, secondo il ricorrente invaderebbe la sfera di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e contrasterebbe altresì con i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di rapporto di lavoro in generale, di pubblico impiego e di risoluzione dello stesso e con norme fondamentali di riforma economico sociale. Inoltre, l'articolo 21 della legge in argomento, che come specificato in precedenza disciplina in maniera innovativa il cosiddetto “patto generazionale” prevedendo una serie di norme per favorire il ricambio generazionale e l'inserimento lavorativo all'interno delle amministrazioni del Comparto unico, violerebbe, sempre secondo il ricorrente, l'articolo 117, secondo comma, lettera “o” (“Previdenza sociale”) della Costituzione – invasione della competenza legislativa esclusiva statale in quanto il legislatore non si è limitato a emanare norme meramente integrative ma ha dato vita a un istituto non previsto dalla legislazione nazionale - peraltro con aggravio della finanza pubblica generando altresì la violazione dell'articolo 81 della Costituzione in tema di equilibrio di bilancio.

Con riferimento a quest'ultimo punto, il ricorso evidenzia nello specifico la “mancata previsione di entrate idonee a far fronte ai maggiori oneri” – derivanti dai contributi “figurativi” a carico dell'ente non correlati a una prestazione lavorativa e al versamento di contributi da parte del lavoratore – peraltro non quantificati, derivanti dalla norma di cui all'articolo 12.

---

<sup>131</sup> Il comma 6 dell'articolo 12 della legge in argomento dispone, tra l'altro, che “*il contratto è, in ogni caso, risolto di diritto nel caso in cui l'amministrazione che ha conferito l'incarico dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie*”.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 18 del 9.12.2016 Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale	16 istituzione del fondo per la disponibilità	1. Per la corresponsione dei trattamenti economici di cui all'articolo 15 [dirigenti in disponibilità], è istituito un fondo integrativo di solidarietà finanziato a carico di tutte le amministrazioni del Comparto unico, percentualmente determinato sul trattamento economico dei dirigenti in servizio presso ciascuna di esse e graduato in rapporto alla dimensione dell'amministrazione. La percentuale è fissata nella misura massima del 5 per cento annuo del monte salari della dirigenza in servizio delle rispettive amministrazioni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.	3. La <b>quantificazione</b> della spesa di cui al comma 1 è annualmente indicata, a seguito della determinazione di cui al comma 2, <b>nella legge di stabilità</b> .
	29 formazione, aggiornamento e riqualificazione	1. L'Ufficio unico assicura la formazione e l'aggiornamento e la riqualificazione del personale del Comparto unico, anche della qualifica dirigenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 12, commi 30 e seguenti, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), e dall'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali).	5. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione <b>determina, nella legge di stabilità regionale, le risorse da destinare</b> alle attività di formazione del personale del Comparto unico. Una quota delle risorse è destinata, secondo i criteri fissati dalla Regione con regolamento da emanarsi previo parere del CAL, alle UTI per interventi formativi correlati a specifiche attività di interesse delle medesime e delle amministrazioni di appartenenza. La disciplina di cui al presente comma costituisce, per il sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, misura di contenimento della spesa pubblica in materia di formazione.
	56 norme finali	17. Per la finalità prevista dal comma 16 [assegnazione agli enti locali fondo copertura oneri per concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita], gli enti locali presentano all'Ufficio unico, entro il 30 giugno di ciascun anno, domanda indicante il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri preventivati per il trattamento economico dell'intero anno; qualora nel corso dell'anno vi siano variazioni dei beneficiari, gli enti nuovi beneficiari presentano la domanda all'Ufficio unico entro quindici giorni dall'attivazione dell'aspettativa, per la copertura degli oneri limitatamente al periodo residuo nell'anno di riferimento. Gli enti locali beneficiari del riparto di cui al comma 16 rendicontano l'assegnazione ricevuta presentando, entro il 31 marzo di ciascun anno, la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno di competenza per il personale in aspettativa sindacale retribuita. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).	18. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 16 e 17 sono <b>definiti nel quadro delle leggi di stabilità a valere sulla quota annuale spettante agli enti locali e su altre quote del bilancio regionale</b> .

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
	58 norme finanziarie e contabili	<p>1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3 [gettone di presenza e rimborso spese componenti Comitato di indirizzo], è autorizzata la spesa di <b>40.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> a valere sulla <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - <b>Programma n. 11</b> (Altri servizi generali) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p> <p>3. Per le finalità previste dall'articolo 57, comma 13 [personale regionale impiegato, in giornate festive, nello svolgimento delle attività correlate a consultazioni elettorali e referendarie], è autorizzata la spesa complessiva di <b>26.578,60 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018:  a) <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul <b>Programma n. 4</b> (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) per <b>1.700 euro</b> per l'anno <b>2016</b>;  b) <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul <b>Programma n. 10</b> (Risorse umane) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) per <b>24.878,60 euro</b> per l'anno <b>2016</b>.</p> <p>4. In relazione al disposto di cui all'articolo 57, comma 13 e al comma 3 del presente articolo [personale regionale impiegato, in giornate festive, nello svolgimento delle attività correlate a consultazioni elettorali e referendarie] con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di <b>7.143,40 euro</b> per l'anno <b>2016</b> rispettivamente sul <b>Titolo n. 9</b> (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla <b>Tipologia n. 100</b> (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sulla <b>Missione n. 99</b> (Servizi per conto terzi) e sul <b>Programma n. 1</b> (Servizi per conto terzi e partite di giro) - <b>Titolo n. 7</b> (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	<p>2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante <b>storno</b> di pari importo per l'anno <b>2017</b> dalla <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - <b>Programma n. 10</b> (Risorse umane) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p> <p>5. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, lettera a) si provvede mediante <b>storno</b> di pari importo per l'anno <b>2016</b> dalla <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul <b>Programma n. 10</b> (Risorse umane) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p> <p>6. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, lettera b) si provvede mediante <b>rimodulazione</b> di pari importo per l'anno <b>2016</b> all'interno della <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - <b>Programma n. 10</b> (Risorse umane) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>8. Per le finalità di cui al comma 7 [riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio] è autorizzata la spesa complessiva di <b>84.710,50 euro</b> per l'anno <b>2016</b> a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 per gli importi corrispondentemente indicati:</p> <p>a) <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - <b>Programma n. 10</b> (Risorse umane) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) per <b>82.942,83 euro</b>;</p> <p>b) <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) per <b>753,27 euro</b>;</p> <p>c) <b>Missione n. 19</b> (Relazioni internazionali) - <b>Programma n. 2</b> (Cooperazione territoriale) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) per <b>1.014,40 euro</b>.</p>	<p>9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8, lettera a), si provvede mediante <b>rimodulazione</b> all'interno della <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - <b>Programma n. 10</b> (Risorse umane) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p> <p>10. Alla spesa derivante dal disposto di cui al comma 8, lettera b), si provvede a <b>valere sullo stanziamento già iscritto</b> alla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sulle risorse assegnate dallo Stato e dalla Unione Europea per il progetto comunitario "Policies for cultural creative industries: the hub for innovative regional development - CRE:HUB" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.</p> <p>11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8, lettera c), si fa fronte con l'<b>entrata</b> di <b>152,16 euro</b> assegnata dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea- a titolo del programma Interreg Italia Slovenia 2014-2016 - che viene iscritta al <b>Titolo n. 2</b> (Trasferimenti correnti), <b>Tipologia n. 101</b> (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e con l'<b>entrata</b> di <b>862,24 euro</b> assegnata dalla Comunità europea per le medesime finalità che viene iscritta al <b>Titolo n. 2</b> (Trasferimenti correnti), <b>Tipologia n. 105</b> (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>

## ***Legge regionale n. 19 del 9 dicembre 2016 recante disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio***

### **Sintesi della legge.**

La legge regionale 19/2016 segue a pochi mesi di distanza la legge regionale 8 aprile 2016 n. 4 recante “disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico” e costituisce un innovativo intervento nel settore del commercio, che viene elaborato nella forma di modifiche e sostituzioni di articoli della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), in funzione di una dichiarata tutela del territorio, che rappresenta uno degli elementi di connotazione della legge. Il secondo comma dell’art. 1 definisce chiaramente questa finalizzazione stabilendo che “la Regione promuove lo sviluppo e la modernizzazione della rete distributiva regionale, la valorizzazione del territorio e delle produzioni locali, tradizionali e di qualità, salvaguarda la tipicità dei locali storici, promuove la cultura della legalità volta al contrasto dell’abusivismo commerciale e delle pratiche illegali, inoltre promuove e tutela il servizio commerciale nelle aree montane, rurali e urbane, graduando l’offerta dei servizi medesimi secondo le esigenze dei consumatori e dei lavoratori, il pluralismo e l’equilibrio sul territorio tra le tipologie delle strutture distributive, le differenti forme di vendita, mantenendo e sviluppando la concertazione come metodo di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori.”

La legge viene quindi a prefigurare una funzione regionale consistente in un’integrata pianificazione urbanistica commerciale foriera di un riequilibrio fra grandi e piccole o medie strutture di vendita e di una concomitante valorizzazione delle esigenze del commercio e del territorio.

Ulteriori obiettivi fondamentali della legge sono costituiti da una generale semplificazione amministrativa per lo svolgimento delle varie attività commerciali e da uno snellimento burocratico e organizzativo specificamente riferito agli operatori del settore del commercio della stampa quotidiana e periodica. In particolare, l’attivazione delle rivendite, in cui è consentita la commercializzazione di altri prodotti, è assoggettata a SCIA. Viene inoltre ridisciplinato l’Osservatorio regionale del commercio, le cui funzioni vengono esercitate dalla Direzione regionale competente nel settore del commercio, chiamata a sovrintendere alla gestione dei dati aggregati afferenti il settore della distribuzione commerciale, a operare il monitoraggio degli strumenti urbanistici commerciali dei comuni e della rete distributiva regionale, anche con riferimento alle



aperture e agli orari degli esercizi commerciali.

Per gli aspetti programmatici un ruolo centrale è esercitato dalla nuova disciplina prevista dall'art. 10 per il Piano comunale di settore del commercio, che costituisce il cardine del nuovo sistema autorizzatorio semplificato.

Ai fini della strutturazione dell'esercizio di attività di interesse regionale da parte di soggetti estranei all'apparato regionale, vanno inoltre segnalate le nuove disposizioni riguardanti il CATT FVG e i CAT. Per il primo, l'art. 26 prevede che "Il CATT FVG è costituito, sotto forma di società di capitali o società consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali e dalle organizzazioni economiche operanti da più di cinque anni e rappresentative delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nonché appartenenti alla minoranza slovena, che abbiano complessivamente almeno cinquemila imprese associate come attestato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione." Per i secondi l'art. 27 stabilisce che "I CAT esercitano la propria attività a titolo oneroso; possono tuttavia svolgere attività gratuite a favore di enti pubblici. Ai fini dell'autorizzazione regionale lo statuto dei CAT prevede la presenza di un organo di controllo o del revisore unico stabilendo che, qualunque sia la forma societaria prescelta, un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato dalla Giunta regionale; prevede altresì che gli utili delle gestioni debbano essere reinvestiti nelle attività di cui al comma 2, fatta salva la percentuale massima del 10 per cento che può essere distribuita ai soci. I CAT possono procedere alla loro organizzazione interna liberamente, garantendo comunque lo svolgimento delle attività di assistenza a favore di tutte le imprese del terziario che richiedessero dette attività".

Gli allegati B e B bis alla legge recano rispettivamente i criteri di indirizzo per la scelta della localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura e le indicazioni relative ai contenuti e alle modalità per predisporre gli studi inerenti all'impatto sulla viabilità conseguente all'insediamento degli esercizi di vendita di grande struttura, e (allegato B bis) la definizione della dimensione dei parcheggi equiparata alla superficie destinata alla vendita.

**La legge non reca disposizioni di carattere finanziario.**

***Legge regionale n. 20 del 9 dicembre 2016 recante disposizioni per la soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016.***

**Sintesi della legge.**

In attuazione a quanto previsto dall'articolo 12 della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1<sup>132</sup> e in linea con il programma di governo della XI<sup>a</sup> legislatura, la legge in esame, su disegno di legge presentato dalla Giunta regionale l'8 novembre 2016, disciplina innanzitutto il procedimento amministrativo volto alla soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia, il trasferimento delle loro funzioni alla Regione e ai Comuni nonché la conseguente successione nei rapporti giuridici.

Detto procedimento si articola in diversi momenti e prevede tra l'altro la nomina di un commissario liquidatore, la definizione di norme speciali per la Provincia di Udine - unica provincia con organi di governo elettivi cui è consentita la permanenza fino alla scadenza naturale prevista per il 2018, il subentro della Regione e dei Comuni nell'esercizio delle funzioni provinciali nonché la definitiva liquidazione delle Province.

La legge include altresì alcune norme di modifica di disposizioni concernenti gli enti locali contenute, tra l'altro, nella legge regionale n. 26/2014 ("Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), nella legge regionale n. 18/2015 ("La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia") e nella legge regionale n. 10/2016, di recente emanazione, alla cui scheda, inserita in questa relazione, si rimanda per approfondimenti.

L'articolato normativo è suddiviso in 7 Capi. Il Capo I definisce la decorrenza della soppressione delle Province e illustra il procedimento di soppressione che consiste nel trasferimento di funzioni – disciplinato dal Capo II - e nella gestione stralcio liquidatoria - dettagliata al Capo IV. Per l'espletamento del processo di eliminazione la Giunta regionale nomina un Commissario liquidatore delle Province (articolo 1, comma 5) con decorrenza rispettivamente 1° gennaio 2017, per le

---

<sup>132</sup> Articolo 12. Disposizioni transitorie

1. Le province della regione Friuli-Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono soppresse a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e, comunque, non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica.

2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina il trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, anche nella forma di città metropolitane, o alla regione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti, e la successione nei rapporti giuridici.

3. Fino alla data di soppressione fissata ai sensi del comma 1, le province continuano a essere disciplinate dalla normativa previgente.

Province i cui organi di governo risultano commissariati<sup>133</sup>, ovvero, per la Provincia di Udine, dal giorno successivo alla scadenza del mandato (o alla cessazione anticipata dei rispettivi organi); i relativi oneri fanno carico agli enti commissariati.

Il trasferimento alla Regione e ai Comuni, con decorrenza 1° gennaio 2017, delle funzioni esercitate dalle Province i cui organi di governo risultano commissariati alla data del 31.12.2016 è disciplinato dal Capo II (articoli 3 e 4).

Il Capo III è dedicato alla gestione e all'esercizio dei centri di elaborazione dati delle Province (articolo 5) che, a far data dal 1° gennaio 2017, sono trasferiti alla Regione<sup>134</sup>. La norma specifica che il trasferimento di beni mobili e immobili, nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse all'esercizio dell'attività dei suddetti centri, non comporta oneri a carico della Regione: le suddette risorse sono assegnate alla struttura regionale competente in materia di sistemi informativi. Il Capo IV è dedicato alle gestioni stralcio liquidatorie nell'ambito del procedimento di soppressione delle Province. L'attività da porre in essere in tale ambito si articola in diverse fasi concernenti:

- La ricognizione, attraverso l'atto di ricognizione di cui all'articolo 6, dei beni, delle risorse umane e finanziarie e dei rapporti giuridici pendenti, strumentali all'esercizio delle funzioni svolte dalle Province e di quelle trasferite ai sensi della legge in argomento<sup>135</sup>;
- Il subentro degli enti destinatari delle funzioni trasferite, secondo il Piano di subentro previsto dall'articolo 7, nella titolarità dei beni, nelle risorse umane e finanziarie e nei rapporti giuridici pendenti, strumentali all'esercizio delle suddette funzioni;
- La liquidazione dei beni e delle risorse non rientranti nel piano di subentro, secondo il Piano di liquidazione previsto dall'articolo 8.

Fra le norme del Capo in argomento si segnala l'articolo 9 che prevede specifiche disposizioni per la successione nelle partecipazioni delle Province con particolare riferimento ai Consorzi di sviluppo industriale, ai Consorzi turistici, ai Consorzi universitari e alle fondazioni degli istituti tecnici superiori, alla fondazione Dolomiti Unesco delle Province di Pordenone e Udine, al Consorzio per l'Assistenza medico psico-pedagogica (CAMPP) nonché al Consorzio Isontino Servizi integrati (CISI).

---

<sup>133</sup> L'articolo 2, comma 4, della legge in esame prevede che le gestioni commissariali straordinarie delle Province, previste dall'articolo 45 della legge regionale n. 10/2016 in attesa della modifica dello Statuto di autonomia, cessano il 31 dicembre 2016.

<sup>134</sup> La norma consegue all'approvazione dell'emendamento aggiuntivo 4.bis.1 presentato in Commissione dalla Giunta regionale.

<sup>135</sup> In data 9 marzo 2017 sono stati pubblicati sul sito delle autonomie locali della Regione (<http://autonomielocali.regione.fvg.it>) gli atti di ricognizione trasmessi dalle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste.

Il Capo V contiene norme peculiari per le Province con organi di governo elettivi (Provincia di Udine). Dette norme prevedono una differente gradualità dei trasferimenti delle funzioni provinciali e degli adempimenti da svolgersi a cura del Commissario.

I Capi VI e VII comprendono rispettivamente una serie di modifiche ad alcune leggi regionali concernenti gli enti locali e le norme transitorie. Nell'ambito di tali norme l'articolo 20 inserisce nella legge regionale n. 26/2014, di riordino del sistema Regione-autonomie locali, l'articolo 4 ter concernente il Piano di riordino territoriale, strumento che viene in questo contesto elevato al rango di norma di legge. Tale Piano, definito nell'Allegato C bis alla medesima legge regionale n. 26/2014, come inserito dall'articolo 36 del provvedimento in esame, individua le aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali, sovracomunali e di area vasta e per la gestione coordinata di servizi, nonché i Comuni appartenenti a ogni singola area (questi ultimi raggruppati secondo criteri di contiguità territoriale, omogeneità, complementarietà e integrazione delle caratteristiche, dimensione degli ambiti idonea ad assicurare l'esercizio di funzioni e servizi a livelli adeguati di economicità ed efficacia).

Il provvedimento in esame (articolo 21) interviene altresì a sostituire l'articolo 6 della citata legge regionale n. 26/2014 concernente le modalità di adesione alle Unioni territoriali intercomunali. Secondo il rinnovato articolo le Unioni costituiscono "forme obbligatorie di esercizio associato delle funzioni comunali, ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 1/1963". E' altresì agevolata l'adesione da parte dei Comuni non ancora partecipanti alle citate Unioni, attraverso l'approvazione dello statuto dell'Unione a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti del consiglio comunale e dell'Assemblea dell'Unione.

La norma di cui all'articolo 23, comma 1, della legge precisa che vanno esclusi dai servizi di interesse pubblico generale che i Comuni devono esercitare in forma associata quelli disciplinati da specifiche normative di settore in cui rientrano anche il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Tale specificazione è volta a superare alcuni motivi che hanno determinato l'impugnazione governativa della legge regionale n. 10/2016<sup>136</sup>.

L'articolo 24, che sostituisce l'articolo 29 della legge regionale n. 26/2014, prevede un regime differenziato, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni, per le Unioni aventi caratteristiche

---

<sup>136</sup> Nel ricorso per questioni di legittimità costituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, depositato in cancelleria il 22.8.2016, è evidenziato tra l'altro che l'articolo 7 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 10/2016, in combinato disposto con il successivo articolo 12, nel prevedere che le Unioni di comuni possano organizzare in forma associata, mediante convenzione, i servizi pubblici di interesse economico generale, senza escludere esplicitamente il servizio idrico integrato, invadono la sfera di competenza esclusiva statale in materia di "tutela della concorrenza" e di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema".

demografiche peculiari e per l'Unione territoriale intercomunale comprendente il Comune capoluogo della Regione.

Ulteriori disposizioni della legge (articolo 28 e seguenti) disciplinano l'esercizio delle funzioni del servizio sociale dei Comuni e il sistema locale dei Servizi sociali e sono volte a garantire all'utenza la necessaria continuità nella fruizione delle prestazioni in vista della definitiva gestione delle funzioni di cui trattasi, in forma associata, tramite le Unioni. Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 32 della legge in argomento, che ha inserito l'articolo 61 bis nella legge regionale n. 26/2014, la partecipazione finanziaria dei Comuni ai servizi sociali è assicurata dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, mediante il finanziamento alle Unioni. In sede di prima applicazione dell'anzidetta disposizione, è prevista la quantificazione finanziaria delle quote per i Servizi sociali relative a ciascun Comune sulla base di un tetto minimo dato dalla spesa storica conferita da ciascun Comune agli enti gestori dei servizi sociali per l'anno 2015. La relazione tecnico finanziaria a corredo del progetto di legge evidenzia la modalità di copertura di detto onere, previsto a partire dal 2017, attraverso lo storno di fondi dai capitoli di spesa corrispondenti concernenti i trasferimenti ordinari ai Comuni.

#### **Disciplina finanziaria.**

L'articolato normativo comprende anche alcune modifiche alla legge n. 10/2016, di recente emanazione, tra cui (articolo 40) quella concernente l'articolo 38 relativo alla quantificazione delle risorse finanziarie a favore delle UTI per l'esercizio delle funzioni comunali per gli anni 2017 e 2018; detta quantificazione, da operarsi in prima battuta con la legge regionale di stabilità 2017, verrà effettuata sulla base della spesa stimata per ciascuna funzione di spettanza, calcolata tenuto conto dei dati comunicati dai Comuni e dalle UTI anche ai fini delle prime elaborazioni dei fabbisogni standard. In linea con la suddetta previsione normativa, la disposizione contenuta nell'articolo 52 della legge in esame, concernente le norme finanziarie e contabili, rimanda alla legge di stabilità 2017 l'adeguamento degli stanziamenti, non meglio specificati, previsti dall'articolo 7 della legge di stabilità 2016, tenuto conto delle procedure di subentro, da parte della Regione, dei Comuni e delle UTI, nelle funzioni provinciali in corso<sup>137</sup>. Nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di

---

<sup>137</sup> Si segnala che, tra gli stanziamenti previsti dal citato articolo 7 della legge di stabilità 2016, rientrano anche quelli inerenti il fondo ordinario transitorio comunale e il fondo ordinario transitorio per le UTI che sono stati oggetto di rideterminazione in sede di legge di stabilità 2017. In particolare, in attuazione della previsione di cui all'articolo 38 della legge regionale n. 10/2016, come sostituito dall'articolo 40 della legge regionale n. 20/2016 in esame, l'articolo 10, comma 10, della legge regionale n. 25/2016 (legge di stabilità 2017) ha rideterminato l'importo del fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015, rispettivamente in 306.461.000 euro per l'anno 2017 e in 288.955.000 euro per l'anno 2018. Inoltre, l'articolo 10, comma 17, della medesima legge regionale n. 25/2016 (legge di stabilità 2017) ha rideterminato l'importo del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali

legge viene ribadito che la quantificazione dei costi verrà determinata nella legge di stabilità 2017 e la copertura avverrà mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati al finanziamento delle Province, tenuto conto delle procedure di subentro in corso, posto che gli oneri derivano alla Regione dall'assunzione di funzioni provinciali.

Il citato articolo 52 della legge in esame quantifica altresì in 8,7 milioni di euro per l'anno 2017 la quota di risorse del fondo sociale regionale di parte corrente, destinata a favorire il superamento di disomogeneità territoriali nell'offerta di servizi, come prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale n. 6/2006. Detto stanziamento è in particolare finalizzato alla divulgazione e realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale per gli interventi inerenti la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale di cui al Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 152 del 27 luglio 2016. La copertura viene assicurata per l'anno 2017 attraverso i fondi già previsti sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo 1 (spese correnti).

La previsione di una spesa a valere su uno stanziamento già previsto, non indicando né l'effettiva disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge né le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate, impedisce una trasparente evidenza del ciclo della gestione con riferimento alla specifica autorizzazione di spesa.

Infatti, non costituiscono idonee forme di copertura le mere disponibilità di bilancio senza che siano indicate espressamente le effettive disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, le ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate e l'assenza di programmi di spesa che possano determinare ex post la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

Le norme finanziarie prevedono altresì:

- la revoca del limite di impegno quindicennale autorizzato dall'articolo 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1<sup>138</sup> a favore delle Province, per l'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2021, a decorrere dal 2017;
- la riduzione della quota complessiva di euro 2.701.320,30 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, del limite di impegno quindicennale autorizzato a favore delle Province per l'importo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2022 dall'articolo 1, comma 28, della legge regionale 28

---

intercomunali, di cui all'articolo 45, comma 4, della legge regionale 18/2015, rispettivamente in 64.215.600,83 euro per il 2017 e in 86.321.801,11 euro per il 2018.

<sup>138</sup> L'articolo 3, comma 60, della l.r. n. 1/2007 assegnava detto limite a favore delle Province per spese di investimento, da assegnarsi in misura proporzionale ai trasferimenti ordinari concessi alle Province ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 2/2006.

dicembre 2007, n. 30<sup>139</sup>; la quota che residua sul limite di cui trattasi per ciascuno degli anni evidenziati è conservata a salvaguardia degli oneri esistenti (ad esempio a seguito dei mutui accessi dalle Province), come evidenziato nella relazione in calce all'emendamento modificativo n. 33.1 (Commissione) che ha introdotto la disposizione in argomento.

Trattasi di due disposizioni volte a ridefinire i flussi finanziari derivanti da limiti d'impegno regionali che avevano quali beneficiari primari le Province. La relazione in calce all'emendamento sopra citato, specifica altresì che le risorse "liberate" saranno riallocate in sede di legge regionale di stabilità 2017 sempre a favore del sistema delle autonomie locali. Si pone pertanto il problema di verificare se viene mantenuta la destinazione a spesa di investimento di quella parte delle risorse liberate che certamente la possedeva (art. 3, c. 60, l.r. 1/2007).

La legge è entrata in vigore il 15 dicembre 2016.

---

<sup>139</sup> L'articolo 1, comma 28, della legge regionale n. 30/2007 autorizzava detto limite a favore delle Province per il finanziamento di interventi di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma del patrimonio edilizio scolastico provinciale e comunale, da assegnare nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 20 del 9.12.2016 Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016.	52 norme finanziarie e contabili	2. Per l'anno 2017, la quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 6/2006 [quota risorse del Fondo sociale regionale di parte corrente destinata a favorire il superamento delle disomogeneità territoriali nell'offerta di servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti dai Comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei Comuni, nonché a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale] è determinata in <b>8.700.000 euro</b> ed è destinata alla promozione e alla realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale per gli interventi di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2016, n. 152/Pres. (Regolamento per la determinazione per l'anno 2016 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"), articolo 3, comma 1, lettera a), nella misura di 1.000.000 euro, e lettera b), nella misura di 7.700.000 euro, specificatamente riservati alla presa in carico per l'area di intervento "Povertà ed esclusione sociale". Le risorse sono ripartite tra le Unioni territoriali intercomunali con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento medesimo. Per la quantificazione delle domande di Misura attiva di sostegno al reddito ivi prevista, si fa riferimento al numero di domande presentate alla data del 31 agosto 2016.	3. Alla spesa di cui al comma 2, per l'anno 2017, si provvede a valere sullo stanziamento già previsto con riferimento alla <b>Missione n. 12</b> (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul <b>Programma n. 7</b> (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.



***Legge regionale n. 21 del 9 dicembre 2016 recante la disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive***

**Sintesi della legge**

Il disegno di legge è stato presentato il 26 ottobre 2016 dalla Giunta regionale, accompagnato dalla relazione tecnico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 86 bis del regolamento interno del Consiglio regionale, e dalla scheda di analisi tecnico-normativa. La legge in esame si pone come una riforma organica che ha la finalità di adeguare, coordinare e razionalizzare la disciplina in materia di organizzazione turistica regionale. La stessa interviene sia nell'articolazione dei compiti e delle funzioni dei soggetti istituzionali coinvolti, sia nell'adeguamento delle disposizioni attualmente vigenti in materia di esercizio delle attività economiche turistiche, nell'ottica della promozione dell'attrattività del territorio regionale e della più ampia strategia di crescita complessiva del comparto turistico.

Allo scopo di innovare le disposizioni in materia di attività economiche, senza incorrere in possibili future pronunce di incostituzionalità dovute alla trattazione di materie attualmente di competenza esclusiva dello Stato (quali quelle inerenti le professioni, anche solo incidentalmente turistiche), è stato scelto di riprodurre in un nuovo testo legislativo, adeguandole e implementandole, gran parte delle norme della legge regionale n. 2/2002 (Disciplina organica del turismo), che vengono contestualmente abrogate, mantenendo in vigore solamente quelle relative alle professioni nel settore turistico.

La legge in esame è suddivisa in dodici titoli. Il titolo I introduce la legge e la sua finalità ovvero il riconoscimento del ruolo strategico del turismo attraverso la promozione dell'attrattività del territorio regionale. Le norme dell'articolo 3 e dell'articolo 4 assumono particolare rilevanza e testimoniano l'attenzione del legislatore verso la promozione turistica integrata e il turismo accessibile.

Il titolo II riporta le competenze dei soggetti interessati ovvero la Regione (Capo I), PromoTurismo FVG (Capo II), i Comuni (Capo III), le associazioni Pro loco (Capo IV), i Consorzi turistici e le reti d'impresa quali nuovi soggetti aggreganti gli operatori economici (Capo V).

Il titolo III regola le agenzie di viaggio e turismo, ad eccezione della disciplina della figura professionale del direttore tecnico che resta nell'alveo della legge regionale n. 2/2002.

Il titolo IV riclassifica e disciplina le strutture ricettive turistiche (Capi da I a IX) regolando, nel contempo, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio delle predette strutture (Capo X) nonché l'esercizio della vigilanza e le relative sanzioni (Capo XIII).

I titoli V e VI contengono disposizioni concernenti rispettivamente gli stabilimenti balneari e il turismo itinerante.

Particolare rilevanza assume il titolo VII della legge relativo agli incentivi nel settore turistico per il rafforzamento e lo sviluppo del settore medesimo anche attraverso una gestione più efficiente e razionale dei procedimenti contributivi.

L'articolo 70, contenuto nel titolo VIII della legge, riconosce le reti di impresa per prodotti turistici quali "forma prioritaria di aggregazione" tra gli operatori economici del settore, finalizzata ad accrescere la competitività dei diversi prodotti turistici presenti sul territorio.

I titoli IX e X sono riservati alle modifiche alla legge regionale n. 2/2002 (disciplina organica del turismo), rinominata "disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale", e ad altre leggi regionali vigenti. In particolare l'articolo 94, concernente modifiche alla legge regionale 18/2015, reca la nuova disciplina dell'imposta di soggiorno.

Il titolo XI prevede disposizioni urgenti in materia di cooperazione sociale.

Le norme finanziarie sono contenute nel Titolo XII della legge insieme alle disposizioni finali.

L'articolo 105 contiene disposizioni relative all'abrogazione di norme.

Nella legge in esame è previsto il ricorso a successivi regolamenti regionali per la disciplina dei procedimenti contributivi e degli incentivi (artt. 11, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69 e 81) nonché per la definizione dei requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi (articolo 23), per la determinazione di programmi e modalità per l'esame di idoneità per maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada (articolo 77), per la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno (articolo 94).

### **Disciplina finanziaria**

L'articolo 108 della legge in esame è riferito alle norme finanziarie.

In dettaglio si autorizza la spesa di complessivi 350.000 euro nel biennio 2017-2018 per la concessione di contributi alla PromoTurismoFVG (articolo 8) destinati a garantire il funzionamento degli Uffici di Informazione e accoglienza turistica (IAT) gestiti dai Comuni o dagli altri soggetti convenzionati con la medesima PromoTurismoFVG (capitolo 9241 di nuova istituzione). La quantificazione dello stanziamento è stata effettuata sulla base del criterio dell'andamento storico della spesa, tenendo altresì conto della possibile riduzione di alcuni punti

informativi in località marginali, come si evince dalla relazione-tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge.

Al fine di promuovere l'attività delle associazioni Pro loco (articolo 11) è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro per il biennio 2017-2018 per la concessione di un contributo annuo al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) nonché di contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attività degli uffici delle Pro loco (capitolo 9242 di nuova istituzione). Anche in questo caso la relazione tecnico-finanziaria a corredo del disegno di legge indica che la spesa risulta quantificata tenendo conto dell'andamento storico della stessa nonché della possibilità di finanziamento di alcuni eventi con un nuovo canale contributivo regionale.

Nell'ambito del sostegno all'attività promozionale per incrementare il turismo (articolo 62) la legge autorizza:

- la spesa complessiva di euro 7.540.000,00 per il biennio 2017-2018 finalizzata alla concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico nonché per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali atte a produrre importanti ricadute, turistiche ed economiche, sui territori interessati (comma 1, lettere a) e b)) (capitolo 9243 di nuova istituzione); secondo quanto esposto nella relazione tecnico-finanziaria a corredo del disegno di legge, detta spesa risulta quantificata tenuto conto degli stanziamenti precedentemente disposti su diversi capitoli di spesa inerenti diversi canali contributivi che ora si intende far confluire in un'unica linea contributiva;
- la spesa complessiva di 400.000,00 euro per il biennio 2017-2018, finalizzata a consolidare l'attrattività turistica delle località di Grado e Lignano, destinatarie dei maggiori flussi turistici regionali (comma 1, lettera c)) (capitolo 9245 di nuova istituzione). La relazione tecnico-finanziaria a corredo del disegno di legge evidenzia che l'onere risulta quantificato sulla base delle esigenze prospettate dai comuni turistici interessati, tenendo conto anche delle possibili entrate a loro favore derivanti dall'introduzione dell'imposta di soggiorno;
- la spesa complessiva di euro 140.000,00 euro per il biennio 2017-2018 finalizzata all'affidamento, da parte del Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica, costituito ai fini dell'attività promozionale presso la Direzione centrale competente in materia di turismo, di lavori, servizi e forniture, che si rendono necessari nell'ambito di alcune iniziative di animazione turistica di particolare rilievo. Si tratta dell'assunzione diretta, da parte della Regione, di alcune tipologie di spese a titolo di cofinanziamento

diretto, al fine di condividere con il soggetto organizzatore dell'evento, di particolare rilievo turistico, le migliori forme di promozione turistica dello stesso (comma 6) (capitolo 9246 di nuova istituzione). La spesa risulta stimata, secondo quanto esposto nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge, sulla base delle probabili esigenze che si prospetteranno, all'atto della valutazione dei progetti presentati, con le modalità previste dal nuovo canale contributivo regionale che prevede la combinazione di contributi per progetti mirati e l'assunzione di spese dirette da parte della Regione.

Per la concessione di contributi agli organizzatori di eventi congressuali (articolo 63) è prevista una spesa complessiva di euro 80.000 suddivisa in ragione di euro 40.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (capitolo 9250 di nuova istituzione). La quantificazione, come si evince dalla relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge, è stata operata stimando l'attività che potrà essere attuata nel corso dell'anno da PromoturismoFVG, anche sulla base degli esiti del precedente progetto interregionale di eccellenza turistica, ora concluso, finanziato dal MIBACT.

E' altresì prevista una spesa complessiva di euro 130.000,00 per il biennio 2017-2018, al fine della concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato (articolo 64) (capitolo 9251 di nuova istituzione). La quantificazione della spesa in esame è stata effettuata sulla base del numero presunto di richieste dei beneficiari del canale contributivo, come specificato nella relazione tecnico finanziaria presentata a corredo del disegno di legge.

L'articolo 81 della legge interviene a sostituire l'articolo 137 bis della legge regionale n. 2/2002 concernente le aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo" e le società di servizi extralberghieri<sup>140</sup>. Viene in particolare autorizzata per l'anno 2017 la spesa di euro 30.000,00 finalizzata alla concessione di incentivi, limitatamente agli interventi di parte corrente (cap. 9260), per la costituzione di imprese organizzate atte alla promozione di servizi e prodotti extralberghieri a favore del turista.

Non è presente alcuna relazione tecnico finanziaria a corredo degli emendamenti che hanno introdotto l'anzidetta disposizione di cui all'articolo 81. Inoltre, con particolare riferimento all'emendamento d'Aula n. 108.1, a seguito del quale è stata introdotta l'autorizzazione alla

---

<sup>140</sup> L'articolo 81 di cui trattasi è frutto dell'emendamento della Commissione n. 71 ter.1 mentre la relativa autorizzazione della spesa si rinviene a seguito dell'emendamento d'Aula (modificativo) n. 108.1.

spesa di cui trattasi, si rileva che a fronte della somma di euro 30.000,00 autorizzata per l'anno 2017 viene prevista, nel testo del medesimo emendamento, una "copertura dal capitolo 9252/5": tuttavia, fatta salva la modalità di copertura a mezzo storno mantenuta nel testo definitivo della legge, si evidenzia che detto capitolo non risulta presente nel bilancio finanziario gestionale<sup>141</sup>.

La copertura delle spese summenzionate avviene mediante rimodulazione di fondi già stanziati all'interno della Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), destinati in particolare a: concessione contributi alla TurismoFVG per il funzionamento delle IAT gestite dai Comuni della Regione (capitolo 9335); concessione contributi al Comitato regionale dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia – FVG (UNPLI) per l'attuazione dei programmi di attività presentati ai sensi dell'articolo 31 della l.r. n. 2/2002 (capitolo 9336) nonché per l'insediamento, il funzionamento e le attività degli uffici delle Pro Loco e per il funzionamento degli uffici IAT gestiti dalle Pro Loco e dai loro consorzi (capitolo 9337); finanziamenti di parte corrente, finalizzati all'attività promozionale, gestiti dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali rispettivamente nei confronti di imprese (capitolo 715), Amministrazioni centrali (capitolo 720) e Amministrazioni locali (capitolo 721); finanziamenti a favore di Amministrazioni locali (capitolo 9201), imprese (capitolo 9202), anche controllate (capitolo 9203) e istituzioni sociali private (capitolo 9204) per la realizzazione di progetti mirati alla promozione dell'immagine della Regione Friuli Venezia Giulia e per l'incremento del movimento turistico.

Gli articoli 59 e 60 della legge disciplinano la concessione e l'erogazione dei contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese turistiche e ai pubblici esercizi, con l'obiettivo di ottenere l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per il biennio 2017-2018 (capitolo 9254 di nuova istituzione). La relazione tecnico-finanziaria a corredo del disegno di legge specifica che l'importo è stato quantificato in relazione alle presunte esigenze delle imprese turistiche, più volte rappresentate all'Amministrazione regionale anche dalle associazioni di categoria, nonché considerando i preesistenti stanziamenti sul bilancio regionale destinati a finalità analoghe.

E' altresì autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro per il biennio 2017-2018 finalizzata alla concessione di contributi, a favore di enti pubblici, per la realizzazione e l'ammodernamento delle infrastrutture turistiche (articolo 61) (capitolo 9256 di nuova

---

<sup>141</sup> La copertura effettiva della spesa in argomento è stata effettuata a mezzo storno di fondi dal capitolo 715.

istituzione). La quantificazione di detto stanziamento, come si evince dalla relazione tecnico-finanziaria a corredo del disegno di legge, è stata effettuata, con l'obiettivo di riattivare i finanziamenti infrastrutturali da parte degli enti locali, tenuto conto della carenza degli stanziamenti previsti a valere sull'articolo 161 della l.r. n. 2/2002 (Contributi a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per infrastrutture turistiche) in via di abrogazione.

Nell'ambito della promozione dello sviluppo e della diffusione dello sci di fondo, al fine di incentivare l'afflusso turistico nelle zone montane, la legge autorizza la spesa complessiva di 1.300.000,00 euro per il biennio 2017-2018 (capitolo 9257 di nuova istituzione) finalizzata alla concessione dei contributi in conto capitale, per il tramite di PromoTurismoFVG, per investimenti connessi alle piste di sci di fondo quali acquisto di mezzi battipista, interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento, acquisto e installazione impianti di innevamento (articolo 69). L'importo è stato quantificato tenuto conto della situazione in essere delle piste di fondo nonché delle necessità di adeguamento infrastrutturale di alcuni percorsi individuati da PromoturismoFVG, come indicato nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge.

E' altresì autorizzata la spesa complessiva di euro 300.000,00 nel biennio 2017-2018 finalizzata alla concessione degli incentivi, relativamente agli interventi di parte investimento (cap. 9267), per la costituzione di imprese organizzate atte alla promozione di servizi e prodotti extralberghieri a favore del turista, anche facenti parte delle aggregazioni denominate "Centri di turismo attivo", come previsto dall'articolo 137 bis della legge regionale n. 2/2002 sostituito dall'articolo 81 della legge in esame<sup>142</sup>. Non vi sono elementi che consentano di individuare i criteri seguiti per operare la quantificazione della spesa in argomento in quanto non è presente alcuna relazione tecnico finanziaria a corredo degli emendamenti che hanno introdotto l'anzidetta disposizione di cui all'articolo 81. Inoltre, con particolare riferimento all'emendamento d'Aula n. 108.1, a seguito del quale è stata introdotta l'autorizzazione alla spesa di cui trattasi, si rileva che a fronte della somma di euro 300.000,00 autorizzata per il biennio 2017-2018 viene prevista, nel testo del medesimo emendamento, una "copertura dal capitolo 9257/5": tuttavia, fatta salva la modalità di copertura a mezzo storno mantenuta nel testo definitivo della legge, si evidenzia che detto capitolo non risulta presente nel bilancio finanziario gestionale<sup>143</sup>.

---

<sup>142</sup> L'articolo 81 di cui trattasi è frutto dell'emendamento della Commissione n. 71 ter.1 mentre la relativa autorizzazione della spesa si rinviene a seguito dell'emendamento d'Aula (modificativo) n. 108.1.

<sup>143</sup> La copertura effettiva della spesa in argomento è stata effettuata a mezzo storno di fondi dal capitolo 8054.

Gli oneri derivanti dalle suddette disposizioni, di cui agli articoli 59, 61, 69 e 81 della legge, ammontano a complessivi euro 8.600.000,00, suddivisi in ragione di euro 4.100.000,00 per l'anno 2017 e euro 4.500.000,00 per l'anno 2018, e trovano copertura a mezzo storno di fondi come di seguito precisato:

- euro 5.800.000,00 (2.700.000,00 per l'anno 2017 e 3.100.000,00 per l'anno 2018) dalla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 1 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 2 (Spese di investimento). Detti stanziamenti erano previsti per incentivi a favore delle imprese per la stipula di contratti regionali di insediamento previsti dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (capitolo 8054), incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per la valorizzazione economica dell'innovazione ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (capitolo 8058) e investimenti delle imprese del settore manifatturiero e del terziario per le attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (capitolo 8059).
- euro 2.800.000,00 (1.400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018) dalla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 2 (Spese di investimento). I fondi di cui trattasi erano destinati a finanziare gli incentivi alle imprese per la promozione degli investimenti nelle aree colpite dalla crisi di cui all'articolo 27, comma 2, lettere c) e d) della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (capitolo 8065).

Infine, nell'ambito della promozione dello sviluppo e della diffusione dello sci di fondo, al fine di incentivare l'afflusso turistico nelle zone montane, la legge autorizza la spesa complessiva di euro 140.000,00 per il biennio 2017-2018, destinata alla concessione di contributi, attraverso la PromoturismoFVG, per l'attività di manutenzione ordinaria delle piste di fondo (articolo 68) (capitolo 9252 di nuova istituzione). In ordine alla quantificazione si segnala che, come evidenziato nella relazione tecnico finanziaria a corredo del disegno di legge, la medesima risulta operata sulla base del criterio della spesa storica e degli elementi forniti da PromoTurismoFVG. Detta spesa trova copertura mediante la rimodulazione di fondi già stanziati all'interno della Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 1 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti) destinati alla concessione di contributi, attraverso la TurismoFVG, per l'attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo realizzata attraverso l'utilizzo degli appositi mezzi battipista (capitolo 9437).

Dall'analisi svolta si deduce complessivamente la sussistenza della coerenza teleologica fra i

capitoli di spesa interessati dagli storni di fondi e i capitoli destinatari delle risorse stornate.

La legge è entrata in vigore il 15 dicembre 2016.



LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
<p>n. 21 del 9.12.2016 Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive</p>	<p>108 norme finanziarie</p>	<p>1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 2 [contributi a PromoTurismo FVG per funzionamento IAT gestiti dai Comuni o da altri soggetti convenzionati], è autorizzata la spesa complessiva di <b>350.000 euro</b> suddivisa in ragione di <b>250.000</b> per l'anno <b>2017</b> e di <b>100.000</b> per l'anno <b>2018</b> a valere sulla <b>Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti)</b>, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p> <p>2. Per le finalità previste dall'articolo 11 [contributo annuo al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia], è autorizzata la spesa complessiva di <b>700.000 euro</b> suddivisa in ragione di <b>500.000</b> per l'anno <b>2017</b> e di <b>200.000</b> per l'anno <b>2018</b> a valere sulla <b>Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti)</b>, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p> <p>5. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) [contributi per attività promozionale], è autorizzata la spesa complessiva di <b>7.540.000 euro</b> suddivisa in ragione di <b>3.770.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> e di <b>3.770.000 euro</b> per l'anno <b>2018</b> a valere sulla <b>Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti)</b>, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p> <p>6. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 1, lettera c) [consolidamento attrattività turistica località di Grado e Lignano], è autorizzata la spesa complessiva di <b>400.000 euro</b> suddivisa in ragione di <b>200.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> e di <b>200.000 euro</b> per l'anno <b>2018</b> a valere sulla <b>Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti)</b>, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p> <p>7. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 6 [iniziative di animazione turistica di particolare rilievo affidate dal Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica], è autorizzata la spesa complessiva di <b>140.000 euro</b> suddivisa in ragione di <b>70.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> e di <b>70.000 euro</b> per l'anno <b>2018</b> a valere sulla <b>Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti)</b>, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p> <p>8. Per le finalità previste dall'articolo 63 [contributi agli organizzatori di eventi congressuali] è autorizzata la spesa complessiva di <b>80.000 euro</b> suddivisa in ragione di <b>40.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> e di <b>40.000 euro</b> per l'anno <b>2018</b> a valere sulla <b>Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti)</b>, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	<p>14. Agli oneri complessivi di <b>9.370.000 euro</b> suddivisi in ragione di <b>4.910.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> e di <b>4.460.000 euro</b> per l'anno <b>2018</b> derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della <b>Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti)</b>, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>9. Per le finalità previste dall'articolo 64 [incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati a incrementare il turismo nel territorio regionale] è autorizzata la spesa complessiva di <b>130.000 euro</b> suddivisa in ragione di <b>50.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> e di <b>80.000 euro</b> per l'anno <b>2018</b> a valere sulla <b>Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti)</b>, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p> <p>12. Per le finalità previste dall'articolo 137 bis della legge regionale 2/2002 [incentivi per la costituzione di imprese organizzate finalizzate all'organizzazione, gestione e promozione di servizi e prodotti extralberghieri nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo], come sostituito dall'articolo 81, comma 1, relativamente agli interventi di parte corrente, è autorizzata la spesa di <b>30.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> a valere sulla <b>Missione n. 7 (Turismo), Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo n. 1 (Spese correnti)</b> dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016 - 2018.</p> <p>3. Per le finalità previste dall'articolo 59 [contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi per miglioramento strutture ricettive] è autorizzata la spesa complessiva di <b>3.000.000 euro</b> suddivisa in ragione di <b>1.500.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> e di <b>1.500.000 euro</b> per l'anno <b>2018</b> a valere sulla <b>Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese di investimento)</b>, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p> <p>4. Per le finalità previste dall'articolo 61 [contributi a favore di enti pubblici per infrastrutture turistiche] è autorizzata la spesa complessiva di <b>4.000.000 euro</b> suddivisa in ragione di <b>2.000.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> e di <b>2.000.000 euro</b> per l'anno <b>2018</b> a valere sulla <b>Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese di investimento)</b>, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p> <p>11. Per le finalità previste dall'articolo 69 [contributi in conto capitale per investimenti connessi alle piste di fondo] è autorizzata la spesa complessiva di <b>1.300.000 euro</b> suddivisa in ragione di <b>450.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> e di <b>850.000 euro</b> per l'anno <b>2018</b> a valere sulla <b>Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese di investimento)</b>, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	<p>15. All'onere di complessivi <b>8.600.000 euro</b>, suddiviso in ragione di <b>4.100.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> e di <b>4.500.000 euro</b> per l'anno <b>2018</b> derivanti dalle autorizzazioni disposte dai commi 3, 4, 11 e 13 si provvede come di seguito indicato:  a) mediante storno di complessivi <b>5.800.000 euro</b>, suddivisi in ragione di <b>2.700.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> e di <b>3.100.000 euro</b> per l'anno <b>2018</b> dalla <b>Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 1 (Industria, PMI e Artigianato) Titolo 2 (Spese di investimento)</b> dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;  b) mediante storno di complessivi <b>2.800.000 euro</b>, suddivisi in ragione di <b>euro 1.400.000</b> per l'anno <b>2017</b> e di <b>euro 1.400.000</b> per l'anno <b>2018</b> dalla <b>Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) Titolo 2 (Spese di investimento)</b> dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>13. Per le finalità previste dall'articolo 137 bis della legge regionale 2/2002 [incentivi per la costituzione di imprese organizzate finalizzate all'organizzazione, gestione e promozione di servizi e prodotti extralberghieri nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo], come sostituito dall'articolo 81, comma 1, relativamente agli interventi di parte investimento è autorizzata la spesa complessiva di <b>300.000 euro</b> suddivisa in ragione di <b>150.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> e di <b>150.000 euro</b> per l'anno <b>2018</b> a valere sulla <b>Missione n. 7</b> (Turismo), <b>Programma n. 1</b> (Sviluppo e valorizzazione del turismo), <b>Titolo n. 2</b> (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p> <p>10. Per le finalità previste dall'articolo 68 [contributi per attività di manutenzione ordinaria delle piste di fondo] è autorizzata la spesa complessiva di <b>140.000 euro</b> suddivisa in ragione di <b>70.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> e di <b>70.000 euro</b> per l'anno <b>2018</b> a valere sulla <b>Missione 6</b> (Politiche giovanili, sport e tempo libero), <b>Programma 1</b> (Sport e tempo libero), <b>Titolo 1</b> (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>	<p>16. All'onere complessivo di <b>140.000 euro</b> suddiviso in ragione di <b>euro 70.000</b> per l'anno <b>2017</b> e di <b>euro 70.000</b> per l'anno <b>2018</b> derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 10 si provvede mediante <b>rimodulazione</b> di pari importo all'interno della <b>Missione 6</b> (Politiche giovanili, sport e tempo libero), <b>Programma 1</b> (Sport e tempo libero), <b>Titolo 1</b> (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.</p>

***Legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2016 recante norme in materia di valorizzazione della memoria delle Portatrici Carniche e del ruolo della donna nelle due guerre***

**Sintesi della legge.**

Con la legge in esame, il cui progetto è stato presentato dalla Giunta regionale il 9 novembre 2016, la Regione ha inteso riconoscere e valorizzare la figura delle portatrici carniche, all'interno di un percorso di valorizzazione del ruolo della donna nella società civile.

**Disciplina finanziaria.**

Con le norme finanziarie (articolo 9) si dispone che l'attività normata nella legge in esame, per complessivi 75 mila euro per gli anni 2017 e 2018, sia finanziariamente coperta mediante prelievo dal Fondo iscritto alla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti). In particolare, si autorizzano la spesa per una borsa di studio, in memoria del ruolo delle portatrici carniche e in funzione di sensibilizzazione del ruolo della donna nella società, di 2.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (articolo 2); la spesa per il Premio biennale a valenza internazionale "Portatrici carniche" di 5.000 euro per l'anno 2018 (articolo 3); il contributo di 20 mila euro per l'anno 2017 al Comune di Paluzza per la realizzazione di un'area espositiva museale dedicata alle portatrici carniche (articolo 4); i contributi per il recupero dei sentieri che ripercorrono i tracciati storici delle portatrici, vincolandoli alla fruizione pubblica, di 30 mila euro per l'anno 2018 (articolo 5); la spesa per la creazione di un portale, con lo scopo di raggiungere la massima divulgazione interattiva della storia delle portatrici carniche, di 2.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (articolo 6); i contributi per iniziative di rievocazione di 10 mila euro per il 2017 (articolo 7); infine, il rimborso spese per i componenti esterni del Comitato scientifico per le portatrici carniche di 1.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (articolo 8). Le spese di cui agli articoli 2, 3, 5 e 7 gravano sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) – Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo 1 (Spese correnti), rispettivamente sui capitoli 5901, 5902, 5905, 5910. Nell'ambito della stessa Missione – Programma, la spesa di cui all'articolo 4 è invece in conto capitale (Titolo 2) e grava sul capitolo 5904.

Rientra nel Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), stessa Missione, la spesa corrente di cui all'articolo 6 sul capitolo 5453.

Infine il rimborso spese di cui all'articolo 8 grava sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) – Programma n. 11 (Altri servizi generali) – Titolo n. 1 (spese correnti), capitolo 9850.

Risulta allegata al progetto di legge regionale (pubblicato sul sito ufficiale della Regione) la relazione tecnico-finanziaria, nella quale si evidenzia come la quantificazione del costo presunto sia basata

sulla spesa storica per interventi analoghi. Nella relazione tecnico-finanziaria la copertura dell'articolo 7 è peraltro prevista a mezzo storni di spesa.

Va preliminarmente segnalato che la formula utilizzata nel testo legislativo non prevede un "prelievo" dal fondo iscritto alla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio per gli anni 2017-2019 bensì evidenzia che alla copertura degli oneri si provvede "a valere"<sup>144</sup> sulla Missione, Programma e titolo evidenziati ovvero sugli stanziamenti dello "stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019". A tale proposito si evidenzia che la legge di approvazione del "Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2017" n. 26 del 29.12.2016 è stata approvata, pur nella medesima data, successivamente alla legge regionale n. 22 di cui trattasi.

La variazione contabile non è reperibile nel file inviato dalla Regione (file richiesto nell'ambito della richiesta istruttoria per la parifica) in quanto è stata effettuata con deliberazione della Giunta regionale assunta nel 2017. Si segnala inoltre che dagli allegati alla variazione di bilancio inerente la legge regionale in argomento (delibera giunta regionale n. 28 del 13.1.2017), con la quale peraltro, a seguito della medesima legge, sono stati anche istituiti nuovi capitoli di spesa, risultano le sole variazioni aumentative apportate al bilancio 2016-2018.

Nella nota integrativa al bilancio di previsione 2017-2019 è presente una tabella di riepilogo, ai fini di una migliore comprensione del bilancio, dei fondi speciali autorizzati con il bilancio 2017. Tra detti fondi è stato evidenziato il fondo n. 25092 "Valorizzazione memoria portatrici carniche" di euro 35.000. Non si trovano tuttavia evidenze in merito all'autorizzazione del medesimo fondo speciale per il 2018 (40 mila euro).

---

<sup>144</sup> Detta formulazione viene solitamente utilizzata dal legislatore per evidenziare le riprogrammazioni di fondi.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 22 del 29.12.2016 Valorizzazione della memoria delle Portatrici Carniche e del ruolo della donna nelle due guerre	9 norme finanziarie	<p>1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1 [borsa di studio in memoria delle Portatrici Carniche], è autorizzata la spesa complessiva di <b>4.000 euro</b>, suddivisa in ragione di <b>2.000 euro</b> per ciascuno degli anni <b>2017</b> e <b>2018</b> a valere sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p> <p>2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1 [premio biennale "Portatrici Carniche"], è autorizzata la spesa di <b>5.000 euro</b> per l'anno <b>2018</b> a valere sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p> <p>3. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2 [contributo al Comune di Paluzza per realizzare un'area espositiva museale dedicata alle Portatrici Carniche], è autorizzata la spesa di <b>20.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> a valere sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - <b>Titolo n. 2</b> (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p> <p>4. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1 [recupero dei sentieri delle Portatrici Carniche], è autorizzata la spesa di <b>30.000 euro</b> per l'anno <b>2018</b> a valere sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p> <p>5. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1 [sezione dedicata alla memoria delle Portatrici Carniche nel sito web dell'Erpac], è autorizzata la spesa complessiva di <b>4.000 euro</b>, suddivisa in ragione di <b>2.000 euro</b> per ciascuno degli anni <b>2017</b> e <b>2018</b> a valere sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - <b>Programma n. 1</b> (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (5453)</p> <p>6. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1 [contributi per iniziative incentrate sulle Portatrici Carniche], è autorizzata la spesa di <b>10.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> a valere sulla <b>Missione n. 5</b> (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - <b>Programma n. 2</b> (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 7, per complessivi <b>75.000 euro</b> , suddivisi in ragione di <b>35.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> e di <b>40.000 euro</b> per l'anno <b>2018</b> , si provvede a valere sulla <b>Missione n. 20</b> (Fondi e accantonamenti) - <b>Programma n. 3</b> (Altri fondi) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
		<p>7. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 8 [rimborso spese viaggio componenti Comitato scientifico per le Portatrici Carniche], è autorizzata la spesa complessiva di <b>2.000 euro</b>, suddivisa in ragione di <b>1.000 euro</b> per ciascuno degli anni <b>2017</b> e <b>2018</b> a valere sulla <b>Missione n. 1</b> (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - <b>Programma n. 11</b> (Altri servizi generali) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>	

***Legge regionale n. 23 del 29 dicembre 2016 recante modifiche all'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53***

**Sintesi della legge.**

La legge in esame, il cui progetto è stato presentato in Consiglio regionale il 16 dicembre 2016, è stata dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno, per cui la presentazione delle relazioni è stata autorizzata in forma orale. Il provvedimento costituisce un intervento di riforma nella disciplina della tutela legale degli amministratori e dei dipendenti regionali, teso a perseguire una maggiore certezza applicativa, a garantire omogeneità di disciplina di posizioni analoghe e a razionalizzare e contenere la spesa pubblica, prevedendo che le spese legali siano liquidate nella misura media prevista dalla tariffa o dai parametri per la liquidazione dei compensi professionali, con esclusione di ogni rilevanza agli accordi tra cliente e difensore e superamento dell'imprevedibilità dei costi della tutela legale.

**Disciplina finanziaria.**

L'articolo 4 contiene le norme finanziarie: per le finalità previste dalla normativa in esame, nonché in via transitoria per i giudizi e procedimenti definiti e per le richieste di rimborso presentate ma non ancora liquidate, sono destinati complessivamente un milione e 400 mila euro per il 2017, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) – Programma n. 11 (Altri servizi generali) – Titolo n. 1 (Spese correnti), al capitolo 623 (per 700 mila euro) per gli amministratori regionali e gli altri soggetti previsti dalla normativa di riferimento, e al capitolo 631 (per i restanti 700 mila) per i dipendenti della Regione.

La copertura della spesa viene garantita tramite prelevamento dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 1 (Fondo di riserva) – Titolo n. 1 (Spese correnti). Si tratta in particolare del capitolo 9681 relativo alle spese impreviste di parte corrente.

A corredo degli emendamenti (pubblicati sul sito ufficiale della Regione) risulta allegata la relazione tecnico-finanziaria semplificata contenente la quantificazione degli oneri connessi con le nuove disposizioni introdotte: il milione e 400 mila è stato quantificato sulla base del presunto costo dei procedimenti definiti e delle richieste di rimborso presentate.



LEGGE	ARTICOLO	COMMA (norma sostanziale)	COMMA (norma finanziaria)
n. 23 del 29.12.2016 Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53	4 norma finanziaria	1. Per le finalità previste dall'articolo 151 della legge regionale 53/1981 [rimborso spese per difesa in giudizio componenti della Giunta regionale, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale ecc.], come modificato dall'articolo 1, nonché dall'articolo 3, è autorizzata la spesa di <b>1.400.000 euro</b> per l'anno <b>2017</b> a valere sulla <b>Missione n. 1</b> (Servizi Istituzionali, Generali e di gestione) e sul <b>Programma n. 11</b> (Altri Servizi generali) - <b>Titolo n. 1</b> (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.	2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante <b>prelevamento</b> di pari importo per l'anno <b>2017</b> dalla <b>Missione n. 20</b> (Fondi e accantonamenti) - <b>Programma n. 1</b> (Fondo di riserva) - <b>Titolo n. 1</b> - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

